



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guida per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

REGOLAMENTO
COMUNITARIO
DELLA
PROVINCIA
PISANA



7311

1871

PISANA

PROVINCIA

DELLA

COMUNITA

REGOLAMENTI





NYPL RESEARCH



3 3433 1

NYPL RESEARCH LIBRARIES



3 3433 10614 4532

Regolamenti
BWO

1. 1st

2. 2nd

3. 3rd

REGOLAMENTO COMUNITATIVI

DELLA PROVINCIA PISANA.

CON L' INDICE ALFABETICO, A CIASCEDUN REGOLAMENTO, E COLL' AGGIUNTA, PER MEZZO DI NOTE, DELLE VARIAZIONI, E NUOVI ORDINI EMANATI SOPRA DEI MEDESIMI, CON PIU' LA RIFORMA DELL' UFFIZIO DEI FOSSI DI PISA DEL DI' 19 GIUGNO 1775. CORREDATA D' UN INDICE, E NOTE UNITAMENTE AL MOTUPROPRIO DE 12. OTTOBRE 1782. CON CUI VIEN SOPPRESSO IL TRIBUNALE E L'AUDITORE DEL DETTO UFFIZIO DEI FOSSI.



IN PISA MDCCLXXXII.

Per Francesco Pieraccini) (*Con Approvazione.*

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
372113
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
R

NOV 23 1934
LIBRARY
YASRU

A CHI LEGGE ³

SE è vera, come è verissima, la proposizione dimostrata dai più valenti Scrittori d' Economia Civile, e Politica del corrente Secolo, che la Legislazione delli Stati abbia bisogno dopo un certo non lungo corso d'Anni di correzione, e riforma, per la variazione che accade col decorrere del tempo di quelle circostanze, che produssero la Legislazione primiera; Vero molto più dovrà essere, che di una tal correzione, e riforma precisamente abbisognava la nostra Toscana, come quella, che nel corso di pochi secoli, è stata esposta alla variazione dei Governi.

Quanto mal si confanno le leggi d' un Governo Monarchico alli Stati dall' Aristocrazia, e Democrazia regolati, altrettanto mal si adattano le Leggi d' un Governo Aristocratico, o Democratico a quelli che sono alla Monarchia sottoposti.

Era riservato ad un Principe illuminato, e Filosofo il sottrarre la Toscana dai danni d' una non più decente, ne proporzionata Legislazione.

Nel tempo stesso, che dal Nostro Clementissimo Sovrano PIETRO LEOPOLDO si è riformata quella parte di Civile Legislazione, che ha per oggetto la più sollecita, incorrotta, e non dispendiosa Giustizia, nel tempo stesso che si è corretta la Legislazione Criminale purgandola dalla Gotica Barbarie, e dalla Repubblicana durezza, non si è trascurato d' estendere le più Provide Cure alla Morale Educazione dei Cittadini, ed ai Regolamenti Economici, che interessano, se non ugualmente, in gran parte almeno la Pubblica Felicità.

Sotto il peso di moltissime Privative, d' infiniti

4
disuguali Tributi, che impedivano, o rallentavano il corso dell' Agricoltura, delle Arti, e del Commercio, erano aggravati i Popoli della Toscana.

Ogni pochi passi una Gabella; ogni mancanza, o ritardo di soddisfazione al più leggiero Tributo, una Pena; ogni Manifattura, una Tassa, erano cose abbastanza sufficienti per rendere perturbati, pigri, ed avviliti tutti Coloro, che coll' esercizio della propria Attività, avrebbero concorso alla Felicità dello Stato.

I principali oggetti dei Provvedimenti Economici esser dunque dovevano l'abolizione della varietà dei Tributi, ed il proporzionato universale concorso ai medesimi.

I Regolamenti Comunitativi emanati per ordine del REGNANTE SOVRANO contengono ambidue questi Oggetti. La Tassa di Redenzione è un solo Tributo sostituito a varie disuguali Imposizioni state soppresse.

A questo Tributo per un necessario eccitamento all' Agricoltura, ed Industria tenuti più adesso non sono gli Agricoltori, e gli Artefici, nel tempo, che i soli Possidenti soddisfacendolo, niente restano inquieti, e turbanti sull' incertezza, come in passato, d' una indeterminata contribuzione alle Pubbliche spese.

A questo Tributo soggetti rimangono con ugual proporzione tanto gli stabili dei Secolari, che degli Ecclesiastici, e quelli stessi di Sovrana proprietà, e delle Persone, e Corpi, per un invalso abuso, in addietro o in tutto, o in parte esentati, con pregiudizio degli altri Concorrenti.

Dal primo dei suddetti principj n'è venuta in conseguenza la libera Amministrazione alle Comunità dei proprj Patrimonj, e l'erogazione delle rendite dei me-

5
della, tolte di mezzo quelle tante inquiete dipenden-
ze e dispendiosi ritardanti vincoli, in avanti esistenti.

Dal secondo n'è derivata una minorazione d'im-
posizione da quello che importavano le antiche contri-
buzioni.

Per dare pertanto una nuova Forma a questa libe-
ra Amministrazione, e sistemare i molteplici, e varj di
lei oggetti, riducendoli all'attività dei Magistrati, e
Ministri, era indispensabile il non fare uso di quella bre-
vità degna di lode, allor quando non è fertile d'oscu-
rità, e dubbiezze, come altresì l'accorrere con nuovi
Ordini, e Addizioni in quelle circostanze, che l'ese-
cuzione dei recenti Sistemi, hà di tempo in tempo fat-
ti giudicare necessarj.

Affinchè adunque possa Ciascuno più agevolmente
ritrovare nell'intero Regolamento i diversi casi, che gli
occorra esaminare, ho creduto bene prevalermi dell'usi-
tato mezzo degl'Indici delle materie disposti per Alfa-
beto; E dove in qualche parte il detto Regolamento sia
stato modificato, enunciare nelle Note i nuovi Ordini,
le Addizioni, e Limitazioni.

E tralasciato tutto quello, che riguarda l'Interesse,
e Doveri privato, o d'alcuna particolar Comunità non
contemplata specialmente dai nuovi Regolamenti, mi
sono dato il pensiero di trascogliere, ed estrarre le dette
Note nella loro maggior parte dai Libri, e Filze dell'
Uffizio de' Fossi di questa nostra Città di Pisa, con tan-
ta maggior fiducia della Loro totalità, quanto che essen-
do a un tal Dipartimento commessa la Soprintendenza a
i Regolamenti Comunitativi della Provincia Pisana, non
hò avuto luogo di dubitare, che tuttociò, che poste-
riormente sù tali oggetti è stato comandato, o che ana-

6
logo già si ritrovasse a' medesimi, nella sua Cancelleria non fusse fedelmente registrato.

Ed atteso questo di Lui divisato influsso negli Affari Comunitativi, e la somma sua connessione, e rapporto con l' Interesse Pubblico, e Privato, mi è parso d' universale vantaggio l' aggiungere alla presente Edizione dei Regolamenti Economici l' ultima Riforma del detto Ufficio de' Fossi del di 19. Giugno 1775. con ugual trattato di SOVRANA PROVVIDENZA per il comune Benefizio comandata.

Da tutto questo mi sia permesso adesso di lusingarmi, che qualunque sia il merito di questa piccola, ma non inutile mia fatica, possa incontrare qualche sorte di gradimento, come quella che diretta essendo a presentare nella più facile veduta, e sicura intelligenza i Regolamenti, con i quali dirigere si deve la Pubblica Economia, altro non hò avuto in mira che di rendere sempre più agevole il conseguimento di quei vantaggi, che hanno formato, e formano l' oggetto delle indefesse CURE SOVRANE.

INDICE

DELLE MATERIE PIU' NOTABILI CHE SI CONTENGONO
NEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE NUOVE
COMUNITA' PISANE, E NELLE NOTE AL ME-
DESIMO AGGIUNTE, COME ANCORA DI
QUELLE CHE FORMANO L'ISTRUZIONE
AI MAGISTRATI, PER L' ALIE-
NAZIONE DEI BENI, E DELLE NO-
TE CHE LA RIGUARDANO.

SPIEGAZIONE DELL' ABBREVIATURE CHE S' INCONTRERANNO

Not. = Nota. §. Paragrafo. — *Patt. e Cond.* = Patti, e Condizioni. *Istr. a Canc.* = Istruzione ai Cancellieri. *N.* = Numero. *Rescr.* = Rescritto. *Filza Aud.* = Filza Auditorale. *Filza Prov.* = Filza Provveditoriale. *a C.* = a Carte. *T. di LL. e BB. dell' U. de F.* = Tomo di Leggi e Bandi dell' Ufficio de Fossi. *Istr.* = Istruzione.

A

Abolizione della vecchia Amministrazione §. 2. — della Cancelleria delle Cortine §. 3. — dei Nomi, ed Uffici della vecchia Amministrazione §. 57. — de Pascoli Comunitativi §. 72. — del Chiesto dei Nove, e di quello dell' Ufficio de Fossi generale, e speciale §. 74. — delle spese di Lettere, e Decreti §. 81. — dell' Opera delle Bestie §. 94. — della Tassa degli Alloggi §. 95. — della Tassa per la Festa di S. Giovanni §. 96. — delle Comandate §. 123. — de Sindaci, e Campai §. 158.

Acquisti dei Beni Comunitativi proibiti ai Ministri delle Comunità *Not.* 35. — quali siano gli eccettuati da detta proibizione *Not.* 36.

Adunanze si facciano dentro il Territorio di ciascheduna Comunità §. 56. — in Esse risiedano in primo luogo i Gonfalonieri, i Priori, e poi secondo l' ordine di estrazione gli altri §. 41. — Chi non interviene paghi per ciascheduna volta lire due alla Cassa Comunitativa §. 54. — di più, non ritiri l' emolumento della Seduta *Not.* 16. — i Mancanti alle adunanze restino intimati da' Cancellieri ai danni per mezzo del Tribunale §. 55. — per le Adunanze straordinarie il Cancelliere prenda gli Ordini dal

dal Gonfaloniere, o primo Residente Not. 17. — non si sostituiscono altri soggetti dalli estratti nelle Adunanze Not. 16. — Adunanza del Magistrato vecchio continui, fino a tanto che il Nuovo non eserciti §. 59. — Adunanza nel caso d'urgenza si può fare dove i Rappresentanti crederanno necessario Not. 19.

Affittuari a lungo tempo, come possano risedere Not. 5.

Agenti Fattori &c. gli sia fatta nota la tratta dei loro Principali §. 61.

Aggravj non s'impongano sopra i Patrimonj Comunitativi da Magistrati per un tempo più lungo della loro Amministrazione Not. 45.

Ajuti con Rescritto dei Cancellieri suppliscano in di loro assenza, ed in mancanza di Essi Ajuti, il Notaro del Tribunale, o Potestà minore Not. 40. — Ajuti senza Rescritto si possano prendere a loro rischio dai Cancellieri, mà non possano firmare in verun modo. Not. 91.

Alinazione, Obbligazione, Confunzione &c. dei Fondi Comunitativi proibita §. 67. — detta dei Beni Comunitativi e Comandata §. 71.

Alienante, e Alienatario incorrano nella nullità degli Atti, non notificando ai Magistrati l'Alienazioni. Patt. e Cond. §. 4. — Alienatario succede nel livello a sua linea Mascolina in infinito, e per le Femmine dell'ultimo Maschio, e con gl' istessi patti dell' Alienante. Patt. e Cond. §. 4. — Alienante tratto, o che alienasse pendente l' Uffizio, gli succeda a terminarlo l' Alienatario. Not. 2.

Allivellazione dei Beni Comunitativi comandata §. 71.

Alloggi Tassa abolita §. 95.

Amministrazione dei Corpi di Azienda Comunitativa soppressa §. 2. — detta Vecchia abolita §. 2. — di Carattere Comunitativo nella Cancelleria delle Cortine abolita §. 3. — libera concessa alle rispettive Comunità §. 66. — non si passi da un Anno all' altro con riporto del debito §. 88. — sia considerata un solo Patrimonio mediante l' unione dei differenti interessi de Comuni aggregati a ciascheduna Comunità §. 8. e 9. — dei Proventi Comunitativi non è innovata §. 154.

Amministratori de Luoghi Pij laicali Comunitativi rimettano i libri della loro Zienda all' Uffizio de Fossi per la revisione §. 79. — Quali ne siano esenti Not. 38.

Approvazione delle Deliberazioni de Magistrati non abbisogna §. 63.

Appuntatura per Chi non interviene alle Adunanze §. 54. — si incorre non solo dal non interveniente, ma perde ancora l' Emolumento. Not. 16. — non la paga il legittimamente impedito. Not. 16.

Aquedotti d' Asciano, Fonti, Strade, Fogne, Ponti, Sponde dentro la Città appartengono alla cura dell' Uffizio de Fossi, e non del Provveditore di Strade §. 121.

Ar-

- **Dei vescovi, e Rescritti** s'inch. **Impieghi Comunicativi** possono **Renunziare** senza pagare la pena. Not. 104. - **In Artigiani, e Contadini**, ed **Operaia di qualunque mestiere** non si possono imporre §. 92. - **Archivi Comunicativi** §. 42. - **Assessore Fisso del Magistrato dei Consolieri, e Priori** §. 26. - **Sua Provvisione** §. 27. - **Metodo per la di lui Elezione** §. 28. - **Si Scelga dal Ceto degli Avvocati, e Giudici della Città, o dal Collegio Legale dell' Università** §. 26. - **Non ammessa l'Assessoria Separatoria**. Not. 14. - **Giurati della sua Udienza pubblica** Not. 3. - **Atti inibitoriali & Eccezioni, e simili, si possono fare senza licenza, ed in qual caso?** Not. 28. - **Dei che Spediscono il Tribunale, e che potrebbe spedire la Cancelleria se facciano senza spesa**. Not. 51. - **Auditore, e Provveditore dell' Ufficio de' Fossi** s'aggiungo per l'esecuzione della Legge §. 151. - **Sua giurisdizione nelle Cause di prima istanza tra le Comunità di Pisa, ed a Particolar** §. 137. - **Nelle Cause di precedenza** ecc. §. 138. - **Nelle Cause dei Luoghi Rix** §. 137. - **In quella tra Comunità, e Comunità, Corpi, e Patrimoni Pubblici** §. 137. - **Le Cause tra Comunità, Corpi, e Patrimoni, gli spettano in seconda istanza** §. 137. - **Vedi Auditore nell' Audienza della Riforma dell' Ufficio de' Fossi**. **Sua Giurisdizione sopra la Cancelleria di Campiglia, e di Rattasanta** §. 5. **Di sopra tutte le Comunità, Luoghi Rix, Patrimoni, e Zieude Pubbliche** §. 80. **Da la sua pubblica Udienza in Lunedì, Mercoledì, e Sabato mattina**. Not. 97. - **Autorità del Magistrato dei Consolieri, e Collegi per gli Atti di Nobiltà, e Cittadinanza** §. 24. - **Dei Nuovi Magistrati** §. 63. 700.

B

Bagni di S. Giuliano Comunità - Comuni che la compongono - **Sue Magistrature** - **Massa d' Estimo per l' Imborsazione de' Consolieri, e Priori** - **Tassa di Redenzione** - **detta di Revisione** - **Arbitro Magistrale** - **Vedi Tabella delle Circostanze Locali** Not. 2. - **Benefizj Ecclesiastici si conferiscano secondo il solito** §. 149. - **Uffizio de' Fossi sia il Canale degli Ordini da darli sopra i Benefizj** Not. 86. 87.

b

C

C Amarlinghi rendano le loro ragioni all' Ufficio de Fossi §. 77. — Rimettano i Libri per la revisione §. 79. — loro Elezione §. 109. — hanno a loro conto l' esazione §. 110. — quali partite inesatte devao essere loro bonificate §. 111. — durata dell' Ufficio §. 112. — Divieto per la nuova Elezione §. 113. — loro Cauzioni da approvarsi dal Magistrato §. 114. — Metodo d' eleggergli §. 115. — detta elezione si faccia in una sola adunanza, cioè nella quale s'è seguita l' estrazione delle polizze §. 116. — Non paghino somma alcuna benchè piccola senza mandato §. 118. — Loro rifiuto §. 117. — Loro Istruzione §. 118. — non paghino senza la firma del Provveditore di Strade §. 124. — partecipino della metà della pena dei debitori §. 107. — loro compete il privilegio del Braccio Regio §. 89. — ancora al nuovo Camarlingo per i crediti lasciatiagli dal vecchio — ed agli Eredi del vecchio per sei mesi. Not. 46. — Non possano essere revisori delle Imposizioni. Not. 49. — riscuotano l' imposizioni degli Ecclesiastici Not. 50. — Non possano essere ne' Residenti, ne' Provveditori delle Strade Not. 49. — Non possano fare eseguire i debitori d' una Lira Not. 60. — devono dare Mallevadori Not. 62. Non può Eleggersi che trà le Persone capaci per loro stesse di risedere Not. 63. — quando possano ricorrere al Giudicente per l' approvazione de loro Mallevadori Not. 62. — Non paghino senza mandato. Not. 64. — possono astringersi a pagare per le vie di ragione. Not. 65. — Facciano la ricevuta per saldo a chi paga per l' intiero, ed il pagatore non incorre in pena per qualunque errore Not. 66. —

Campiglia Regolamento separato §. 6.
Campai, e Sindaci aboliti §. 158. — loro ingerenze trasferite nei Messi §. 158.

Campione di Strade Comunitative da farsi §. 132. — detto s' esponga pubblicamente §. 136. — Si autorizzi dal Giudicente con un Decreto, e si rimetta nell' Archivio della Comunità §. 136. Vedi Magistrato Strade ec.

Cancellieri facciano l' Imborsazione §. 49. — Notifichino agli Agenti, Fattori ec. la tratta de loro Principali §. 61. — Rimettano la nota dei Trattati per risedere, e di ogni altro Uffiziale della Comunità al Provveditor dell' Ufficio de Fossi §. 51. — intimi-

no i Danni a chi non interviene alle Adunanze per mezzo del Tribunale, e ne tengano riscontro §. 55. — interve-gano alle Adunanze Comunitative, e de' Luoghi Pij §. 83. — partecipino ai Giudicenti le proposizioni credute pregiudiziali §. 85. — Invitino i Giudicenti ad alcune Adunanze §. 85. — Loro elezione, e stipendio riservato a S. A. R. §. 155. Cancelliere di Pisa destinato al servizio delle Comunità de Bagni di S. Giuliano, e di Cascina §. 4. — Cancellieri partecipano della metà del 10. per cento, che pagano di pena i morosi §. 107. — Trasmettano al Giudicante la relazione sopra l'imposizioni per pubblicarsi §. 102. — prestino il loro servizio senza nuovo stipendio* alle Comunità nel fare l'Imposizioni §. 106. — Assistano alla formazione del Campione delle Strade §. 132. — Notifichino al Gonfaloniere, o primo residente il bisogno delle adunanze straordinarie, e ne ricevano gli ordini. Not. 19. — distendano chiaramente, e senza tralasciare le circostanze i Partiti de' Magistrati, e Consigli Generali. Not. 25. — visitino ogni anno i Confini dei Beni comunitativi di Luoghi Pij ec. e procurino di ripararne i danni Not. 27. — Si trasferiscano a loro spese a luoghi delle Adunanze Not. 39. — Assenti o impediti supplisca per Essi l'ajuto, o il Notaro del Tribunale Not. 40. — Non dipendano dai Giudicenti, ma questi devono vigilare sopra i loro andamenti Not. 43. — Facciano il bilancio annuale degli interessi della Comunità, il quale serva di regola ai Magistrati per l'imposizioni Not. 44. — Pubblicheranno i Debitori di pubbliche gravanze prima che spiri il termine Not. 53. — Non possano esigere alcuna gratificazione dalle Comunità Not. 57. — diano notizia a Magistrati delle copie richieste, che potessero essere pregiudiziali Not. 58. — Diano gratis le Copie che riguardassero il Pubblico interesse. Not. 58. — Avvertano i Magistrati sopra l'approvazione dei Malleddori Not. 61. — Facciano i Mandati in seguito dei Partiti specificatamente, Not. 64. — Notiziati di Danni fatti alle Strade Comunitative si verifichino, e ne procurino l'emenda altrimenti ne diano parte al Notaro Criminale Not. 72. — I Cancellieri sono i difensori ordinarij delle Comunità — devono dare le notizie a' Procuratori per difendere le Cause Not. 75. — Si uniformino nella domanda del Consiglio del Savio al disposto del Compartimento Provinciale Not. 76. — possano prendere degli Ajuti a loro spese, e rischio, Not. 91.

Cancelleria delle Cortine soppressa §. 3.

Canovieri del Sale siano vinti dal Magistrato §. 141. — ¹³ detti si eleggano nei luoghi, ove attualmente sono §. 141. — prima della loro Elezione si affiggano gli Editti §. 141. — loro istruzioni, pesi ec. Vedi Istruzione a' Cancellieri Sezione 8. Art. 3. — possono acquistare beni comunitativi. Not. 36.

Canone annuo dei Livelli sia fissato con le giuste diminuzioni. Istr. §. 5. — detto si intenda quella che passerà stabilito, o dalle Offerte private, o dall' Asse pubblica Patt. §. 6. — detto si paghi dell' intero solidalmente dai Chiamati, e Compresi Patt. §. 6. — Si paghi ogni sei mesi la rata senza defalchi, e diminuzioni Patt. §. 6. Vedi Conduttori.

Capre in facoltà dei Magistrati il proibirle, o permettere che si tengano. Not. 37.

Calcina Comunità — Comuni che la compongono — sua Magistratura = Massa d' Estimo per l'imborsazione nella Borsa del Gonfaloniere — Tassa di Redenzione — detta di Revisione — Abito Magistrale — Vedi Tabella delle circostanze locali Num. 3.

Castellina Comunità — Suo Magistrato — Massa d' Estimo per l'imborsazione — Tassa di Redenzione — detta di Revisione — Vedi Tabella N. 12. — Castellina, e Orciano — Le Borse di queste due Comunità sieno composte dei Possessori di qualunque Massa, servendo il solo carattere di Possessore per Amministrare §. 34. — loro rispettivo Magistrato composto di tre soggetti, il primo de quali sarà il Gonfaloniere, e gli altri i Priori §. 35. — non hanno obbligo di usare il Lucro — loro Tassa — Vedi Tabella — loro Consiglio Generale è composto da sei soggetti §. 36. — Diretta per il Gonfaloniere, Priori, e Consiglieri §. 36.

Cause da chi si debbano conoscere §. 137. — dette di precedenza spettano all' Auditore dell' Ufficio §. 138. — non si introducano senza la licenza del Provveditore §. 69. — dette tra la Comunità di Pisa ed i Particolari, e tra i Luoghi pii in prima istanza spettano all' Auditore §. 137. — dette tra le altre Comunità, Corpi ec. e Particolari in prima istanza spettano ai Giudicanti locali, ed in seconda all' Auditore sopradetto §. 137. — dette tra Comunità, e Comunità, Corpi e Patrimoni pubblici spettano in prima istanza all' Auditore — §. 137. — Vedi Auditore nell' Indice della Riforma dell' Ufficio dei Fatti — dette tra Magistrato, e Consiglio Generale, Corpi comunitativi, e Ministri si facciano a spese dei Residenti, e di chi le promuove §. 138. — Consiglio del Sa-

vio si può domandare Not. 76. — Per l'esazione dei Crediti non occorre la licenza del Provveditore §. 69. — come ancora per Atti inibitoriali ec. Not. 28. — Cause dell'Auditore dell'Uffizio, trasferite in quello del Commissariato. Supplemento Not. 103.

Chiese, Conventi, Religioni, Spedali, Comunità, Compagnie ec. loro nomi si imborfano §. 44. — Estratti, risieda il loro Rettore, o sostituisca, o paghi §. 45. — Chiese da conferirsi, Metodo ec. Not. 87.

Cerusei e Medici si elegghino e confermino, e venga loro tassato lo stipendio dal Consiglio Generale §. 119. — detti Salariati possono renunziare gl'impieghi comunitativi senza pagare il Rifiuto Not. 11. — Possano essere eletti benchè forestieri Not. a c. 55.

Chianni Comunità — Comuni che la compongono — Suo Magistrato — Massa d'Estimo per l'Imborfazione del Gonfaloniere = Tassa di Redenzione = detta di Revisione — Vedi Tabella N. 10 — Chianni, Pontecce, Rosignano, Lorenzana, e Laetico loro Possessori non hanno divieto §. 33.

Cittadini Fiorentini non devono avere verun desalto su loro Beni Not. 48.

Collegi loro Borsa §. 20. — loro estrazione, ed incambenze §. 21. — Overiscienze §. 22. — privati di voce attiva e passiva §. 22. — Uniti ai Gonfalonieri hanno la pubblica rappresentanza §. 23. — loro diritto, ed ispezione sopra la Nobiltà, e Cittadinanza §. 24.

Comunità nuove istituite §. 1. — dette di Campiglia, e Pietrasanta addette all'Uffizio de Fossi §. 5. — comprese nel Territorio Pisano §. 6. — Formano un solo interesse e Patrimonio di tutti i Patrimoni riuniti §. 8. — vengono rappresentate dal Magistrato del Gonfaloniere e Priori §. 10. anche da due terzi del numero dei medesimi §. 64. hanno a carico il mantenimento delle strade comunitative §. 132. — Sono esenti dalla Legge delle Mani Morte Not. 1. — come si intenda tale esenzione Supplemento Not. 100. — possano senza licenza fare Atti inibitoriali ec. Not. 28. — non possano condannarsi per preteso danno dato Not. 29. — acquistano esse la cessione dei Beni allivellati in antico Not. 33. — hanno in acollo le Strade Regie per loro mantenimento — parimente la Strada lungo la Marina Not. 76. 71. — partecipano di due terzi della pena dei Dannificatori delle Strade, e intieramente se la condanna nasca a istanza del Cancelliere, o Provveditore di Strade Not. 73. — cessione di Beni di antico Livello si faccia

alla Comunità, che deve nuovamente allivellarli Not. 96. — Similmente ricadendogli per estinzione di linee Not. 97. — Grazia di Gabella è a solo vantaggio della Comunità Not. 99.

Comandate abolite anche per il Servizio di S. A. R. §. 123. Commissariato suo Auditore succeduto nelle veci dell' Auditore dell' Ufizio soppresso. Supplem. Not. 103. — Appello dalle di Lui Sentenze = Vedi Consoli.

Composizioni, e Stralci a Debitori si possono accordare da Magistrati Not. 30.

Conduttori si addossino tutti i casi fortuiti fuori che la totale deperizione del fondo Istr. §. 5. — possono essere dispensati dal Magistrato dal dare Mallevadori. Istr. §. 9. — possono ottenere dal Magistrato dilazioni al pagamento delle stime Istr. §. 10. — possono disporre de' Beni tanto per gli Atti trà i vivi, che per ultima volontà Patt. §. 2. — si intenda che abbiano disposto dei Beni comunitativi per un obbligazione generale, o istituzione d' Errede Patt. §. 3. — detti Chiamati, e Compresi non possono domandare diminuzione di Canone. Patt. §. 7. — se perirà la sostanza del fondo, possano conseguire una riduzione Patt. §. 7. — devono migliorare i fondi Patt. §. 7. — consegneranno nel termine di due mesi le piante, e inventari de' Beni condotti a Magistrati Patt. §. 10. — faranno la recognizione, e nuova descrizione dei beni ogni 29. anni, dando una libbra di Cera bianca alla Comunità, e Luogo Pio padrone diretto Patt. §. 11. — facendo debito, che ascenda a due annate, o deteriorando decadano immediatamente, senza purgazione di mora, alla quale debbano rinunciare Patt. §. 12. — obbligheranno per il pagamento dell' annuo canone non solo tutti i beni propri, ma quelli ancora dell' investitura, con dar Mallevadore quando si ricerchi Patt. §. 13. — non disponendo dei beni ritornino all' estinzione della linea con tutti i miglioramenti alla Comunità Patt. §. 14. — paghino tutte le spese dei Contratti, Incanti, Gabella ec. qualora non vengano condonate Patt. §. 15. — paghino ancora, senza loro pregiudizio, tutte le gravanze in questione cadenti sopra i Beni condotti Not. 98.

Conferma di Statuti, e Leggi §. 161.

Confini di Beni comunitativi, di Luoghi Pii ec. si visitino ogni anno dal Cancelliere Not. 27.

Consiglio Generale in ogni Comunità §. 12. — detto della Castellina, ed Orciano §. 36. — come s' imborfi §. 39. — unito al Ma-

gistrato ha la facoltà di deliberare §. 40. — determina il luogo delle adunanze §. 56. detto del Trenta soppresso §. 57. — può serrare, ed aprire le Strade §. 131. — elegge, e conferma Medici, e Cerusici, e fissa ad Essi lo Stipendio §. 119. — come altresì all' Assessore, e Provveditore di Strade §. 120. — suoi Residenti durano un anno, ed hanno il loro divieto per un altro essendo tratti a risiedere in Magistrato, e di tre anni tratti per Configlieri §. 32. — non accettando i Configlieri pagano lire cento di rifiuto §. 58. — non intervenendo lire due d' appuntatura per ciascuna mancanza §. 54. — nè ritirano l' emolumento della seduta Not. 16. — Il Consiglio può far correggere i Casati d' Estimì, aggiungere ai medesimi quei beni che non fossero descritti, ed imporli §. 93. — elegge i Revisori all' Imposizione §. 98. — riduca, e fissi gli stipendi dei Ministri, e Impiegati §. 139 — Ebreo può risiedere nel Consiglio Generale Not. 13. — Determini l' Allivellazioni di Strade Not. 74. — trasmetta le suppliche per le Feste Nazionali straordinarie Supplemento Not. 105.

Consoli del Mare hanno l' appello di tutte le Cause che riguardano l' Assessor dei Priori, e l' Auditore dell' Ufizio dei Fossi. Supplem. Not. 103.

Contribuzione di Grasce, e Contanti solite darfi ai Sindaci, e Campati soppresse §. 158.

Contratti d' Allivellazione prendano il loro valore dall' approvazione del Magistrato Not. 32.

Contadini, Artigiani, e Operanti di qualunque professione, e mestiere sono esenti dalle Imposizioni §. 92.

Contumaci alle volture dell' Estimo. Vedi Estimo.

Conventi, Confraternite, Comunità, Compagnie, Commende ecc. imborfate §. 44. — tratte a risiedere sostituiscano altro soggetto §. 45. — Convento di Monache, incumbe all' Operaio sostituire per Esso Not. 12.

Corpi particolari uniti in una sola Comunità §. 8. — detti, e Luoghi Pii imborfati §. 43. — detto Laico, o Ecclesiastico estratto deputi Persona abile a risiedere §. 46. — detti Luoghi Pii, Patrimony Laicali, o altro dependente dalla Comunità è sottoposto all' Ufizio de Fossi §. 89.

Crediti, e Debiti delle Comunità con l' Ufizio de Fossi da liquidarsi §. 68. — Per l' esigenza dei Crediti compete il Braccio Regio §. 89. — compete ancora al nuovo Camarlingo per l' esazio-

ne dei Crediti lasciatigli — parimente al vecchio Camarlingo, e suoi Eredi per sei mesi Not. 46. —

Crediti di Comunità Luoghi Pii, o Patrimoni di dipendenza comunitativa che abbiano l'esecuzione parata, non ammettano contraddizioni illiquide Not. 46.

D

D Anni si insinuino dal Tribunale a quelli che non intervengono all'Adunanze §. 55. — Damno dato non può attribuirsi alle Comunità Not. 29.

Debiti, e Crediti delle Comunità con l'Uffizio de Fossi da liquidarsi §. 68. — Debiti, e Debitori dell'Imposizioni si hanno per notificati dall'Imposizione pubblicata §. 104. — Debitori siano eseguiti per mezzo del sequestro, con più il 10. per cento §. 105. — Debitori siano pubblicati prima che spiri il termine Not. 53. — detti di Dazio, o contumaci d'Estimo essendo tratti sono incapaci d'Uffizi, e pagano il rifiuto — modificazione, e abolizione di quella penale. Not. 55. e 56. — Debitori d'una Lira non possano eseguirsi Not. 60. — Debitore, che pagasse anticipatamente per saldo, anche in caso d'errore, non cade in pena. Not. 66.

Defalco di partite da abbuonarsi al Camarlingo §. 111. — Defalco alcuno non hanno i Cittadini Fiorentini sopra i loro Beni. Not. 48. =

Deliberazioni, o Decreti dei Magistrati non abbisognano d'approvazione §. 63. — Siano distese esattamente da Cancellieri, e senza tralasciare veruna circostanza. Not. 25.

Deputazione di Persona capace a risiedere per i Monasteri, Corpi ec. §. 46.

Devoluzioni colpose, o per linea finita dei beni, se non sarà stato disposto, possono rinnovarsi dagl'Eredi legittimi Patr. §. 5. = quando ritornino con i miglioramenti alle Comunità. Patr. §. 14.

Diritto del Pascolo abolito §. 72. — di Nobiltà conservato §. 14. — dei vecchi Magistrati riunita nei nuovi §. 57.

Descendenti non possono ricondurre i Livelli antichi terminate che siano le linee, ma debbono incantarli Not. 34.

Divieto per quelli che esercitano mestieri vili §. 147. — Detto per gl'estratti a nuovamente risiedere §. 32. — del Camarlingo §. 113. = Del Provveditore di Strade §. 120. — Dei Residenti sostituiti Not. 6. — di quelli che fossero nell'istesso tempo Provveditor.

vi di Strade, Camarlinghi, o Deputati alle Revisioni Not. 7. — degl' Aiuti, e Sostituti delle Cancellerie Not. 8. — Non si dia a chi esercitasse una mercatura di generi usuali, o che avesse interesse, e facesse esercitare per mezzo d'altri Arti vilissime Not. 85.

Donne estratte a risedere deputino il loro Residente, o paghino il rifiuto §. 46.

E

E Breo che fusse tratto a risedere in Magistrato, o per Cariche comunitative deve sostituire altro soggetto capace — può risedere nel Consiglio Generale Not. 13.

Ecclesiastici imborfati possedendo in proprio §. 44. — Detti imborfati sotto nome delle loro Chiese, Conventi ec. §. 44. — loro abito Magistrale Not. 15. — concorrino a tutte l'Imposizioni come i Secolari Not. 50. — detti in libertà di risedere, deputare, o pagare il rifiuto §. 45. — non si sottraggano i loro Beni dall'Imposizioni §. 99.

Effetti comunitativi, o di Luoghi Pii si vendino, o allivellino §. 71.

Entrate di particolari comuni ridotte universali nella Comunità §. 9.

Eredi, Parenti, ed Interessati possono per l'istesso Canone rinnovare i Livelli decaduti per devoluzione colposa Patt. §. 5.

Estrazione dei Gonfalonieri §. 17. — detta dei Priori §. 19. — detta dei Collegi, e loro ingerenze §. 21. — detta dei Residenti si notifici dai Cancellieri agl' Agenti, Fattori ec. §. 61. — dette si facciano anticipatamente §. 50. — se ne rimetta la Nota al Provveditore dell'Ufizio de Fessi §. 51.

Estratto a Risedere si intimi a dichiararsi §. 60. — paghi il rifiuto di lire 100. non accettando §. 58. — è sottoposto a pagare tanti rifiuti quante volte sia nuovamente tratto §. 59. — altri soggetti degli estratti non possono sostituirsi Not. 18. — all'Estratto che fusse morto, o avesse alienato succede l'Erede; o Compratore Not. 2. — Estratti sieno notificati gratis dal Tribunale Not. 20.

Esazione dell'Imposizioni è a rischio de Camarlinghi §. 110.

Esecuzione di sequestro contro i Debitori §. 103.

Estimo alla di lui Massa si proporzionino l'Imposizioni §. 91. — Si descrivino all'Estimo quei Beni che mai vi fossero stati descritti

ri - quelli ancora che si possedessero con titolo di Pegni, Ipoteche ec. Not. 47. - siano parimente descritte le Case, Edifizii ec. che non servissero all' uso attuale del Padrone Not. 47. - Contumaci alle volture dell' Estimo essendo tratti, sono incapaci d' Uffizi, e devono pagare il rifiuto - Modificazione, e abolizione di questa penale Not. 55. e 56. - nuova pena imposta ai Contumaci alle Volture dell' Estimo. Not. 106. a c. 81.

Età d' anni 30. necessaria per essere imborsoato §. 52. - si produchino le fedi del Battesimo in Cancelleria da chi vuole essere imborsoato §. 52. - non producendo tali fedi, ed essendo tratto, e ritrovato incapace per l' età, paghi il rifiuto §. 52. - requisito dell' età non è necessaria al Provveditore di Strade Not. 67.

F

F Auglia Comunità - Comuni che la compongano = Suo Magistrato - Massa d' Estima per l' Imborsazione del Gonfaloniere - Tassa di Redenzione - Detta di Revisione - Abito - Vedi Tabella delle Circostanze locali N. 9.

Facoltà prerogative, distinzioni ec. conservate nelle nuove Magistrature §. 10.

Fedi di Battesimo vedi Età.

Festa di S. Gio. Batista, sua Tassa della Comunità di Pisa abolita §. 96. - Feste straordinarie Nazionali, loro suppliche si trasmettino dal Consiglio Generale. Supplem. Not. 105.

Fisco non gode privilegi per esenzione d' Imposizioni §. 48. - detto s' imborso §. 43. - paghi la penale del 10. per cento Not. 52.

Fiscali privilegio vedi Camatlinghi.

Fortificazioni non godono privilegio d' esenzione d' Imposizioni §. 48.

G

G Abella qualora non venga condonata, unicamente all' altre spese si paghi dai Conduttori Patt. §. 15. - Si implori la condonazione della Gabella, ed essendo accordata e in solo vantaggio delle Comunità Not. 99.

Giurisdizione delle Cause d' Appello trasferite nella nuova Magistratura di Pisa §. 25. vedi Consoli - detta dell' Auditore dell'

Ufizio de Foffi — vedi Commissariato — detta del Sopraffindaco soppressa, ed aggregata all' Ufizio de Foffi §. 5. — della Camera delle Comunità abolita, e sua Aggregazione §. 5.

Giudicanti locali quando debbano intervenire alle Magistrature §. 84. — possono sospendere il partito, se si tratta d' affare pregiudiziale §. 84. — debbonsegli partecipare dal Cancelliere le proposizioni gravose perchè intervenghino §. 85. — Non intervenghino, se non chiamati dai Cancellieri §. 87. — e Not. di Suppl. 107. a c. 81. — diano conto al Provveditore dell' Ufizio dei Foffi nel termine di otto giorni de motivi de partiti sospesi §. 86. — Non intervenghino alle Magistrature per affari di Grascia Not. 41. — Non prendino parte negl' affari dei Magistrati — Non raccomandino alcuno, mà fiano imparziali — Suggestino il bene — vigilino sopra i Cancellieri, e sopra chi abusasse de Regolamenti, e ne diano parte a Superiori Not. 43. — Conoschino dell' Idoneità dei Mallevadori in caso di ricorso Not. 62. — nel domandare miglioramenti ec., o nuove mobilie si contenghino con moderazione Not. 94. — hanno il Sindacato dai Magistrati Not. 92. — Giudicanti non ammettino Contraddizioni illiquide contro i Crediti comunitativi d' esecuzione parata, mà solo quelle che sono di ragione, e le debbono subito notificare alla rispettiva Comunità Not. 46.

Gonfalonieri, e Priori hanno voto uguale trà loro §. 10. — loro Borse, e qualità §. 15. — loro Tratta §. 17. — loro preminenze §. 18. — Uniti con i Collegi hanuo pubblica rappresentanza §. 23. — detti con i Collegi loro autorità §. 24. — Turno da offerirsi trà i Gonfalonieri §. 18. — non accettando pagano lire cento di rifiuto §. 58. — Gonfaloniere venga notiziato dal Cancelliere nel caso d' adunanza straordinaria, o in di lui veci il primo Residente Not. 19.

Grascieri si eleggano dal Magistrato. Suppl. Not. 104.

Gravetze cadenti sopra effetti condotti, delle quali vi fusse questione, si paghino dai Conduttori senza loro pregiudizio Not. 98. — vedi Conduttori.

I

Imborsazioni, e Tratte non abbisognano d' approvazione §. 49. — Imborsati trà i Gonfalonieri, e Priori loro qualità §. 30. — detti per il consiglio Generale loro Registri §. 39.

Impediti legittimamente d'intervenire all'adunanze, perdano gl' Emolumenti, ma non pagano l' appuntature. Not. 16.

Impiegati nelle vecchie Comunità continuino per il solito tempo §. 62. — detti al servizio di S. A. R. dispensati dal risiedere §. 142. — Residenti nelle Magistrature temporanee non sono dispensati §. 142. — Detti al Servizio di Napoli, della Regina Imperatrice, e del Rè di Spagna dispensati §. 145. 146. — Detti impiegati in altre Magistrature comunitative dispensati §. 143. — Impiegati in alcune cariche comunitative non possono risiedere nei Magistrati. Not. 7. e 8. — Impiegati nelle Comunità possono essere ancora ò Forestieri, ma non in concorso dei sudditi Not. 80.

Imposizioni sotto gli antichi titoli abolita — Titoli vecchi della medesima §. 74. — Titoli nuovi da quali vien composta la Tassa di Redenzione §. 75. — alla medesima si supplisca in mancanza d'Entrate, come ancora per le spese locali §. 88. — Si regoli l' Imposizione in maniera che n'avanzi §. 88. — Contadini, Artigiani, ed Operanti esenti dall' Imposizione §. 92. — Imposizione può cadere anche sopra li stabili non descritti, ne soliti a imporsi, qualora sieno descritti, e imposti §. 93. — Revisori dell' Imposizione non possano essere i Residenti, Provveditore di Strade, e Camarlingho ec. Not. 49. — Imposizione si possi sopra qualunque Possessore §. 90. — sia fatta in proporzione della Massa dei Beni §. 91. — Si riscontri dai Revisori §. 97. — sia pubblicata anticipatamente §. 102. — sia vegliato che gl' Ecclesiastici non si sottraggano dall' Imposizioni §. 99. — cada indistintamente sopra qualunque luogo Pio, Religioni, Scrinio delle Possessioni, Religione di S. Stefano ec. §. 80. — Titoli sotto dei quali è proibito imporre §. 74. —

Incanti si facciano nel luogo più comodo, alla presenza dei Rappresentanti, o Magistrato Istr. §. 6. — siano preceduti con le Notificazioni al Pubblico, esprimenti il luogo, i giorni, e i beni da incantarsi ec. Istr. §. 86. — se sia l'incanto di consuetudine, o necessità? Not. 95.

Interessi, Persone ec. delle vecchie Comunità comprese nelle nuove §. 7. — detti riuniti formano un solo Patrimonio in ciascuna Comunità §. 8. e 9.

Intimazione con assegnazione di termine da farsi agl' Estratti a dichiararsi §. 60. — si faccia dal Cancelliere agl' Assenti per mezzo del Tribunale §. 60.

Ipoteca una volta impressa sopra i beni comunitativi se mpre

conserva Patt. §. 3. — si risolve per la reversione dei Beni §. 3. — non s' estende sopra il Canone §. 3.

Istanze e suppliche sopra materie della libera Amministrazione si rimettono dal Provveditore dell' Ufizio a Magistrati rendendone in seguito intesi gl' Interessati nelle medesime. Not. 26.

Istruzione per i Camarlinghi §. 118. — dette per gl' Amministratori, si diano dai Magistrati, ai Ministri §. 140.

L

L Aiatico Comunità — Comuni che la compongono — Massa d' Estimo per l' imborfazione del Gonfaloniere — Tassa di Redenzione = detta di Revisione — Abito — vedi Tabella di Circostanze locali N. 15.

Lari Comunità — Comuni che la compengano — suo Magistrato — Massa d' Estimo per l' Imborfazione del Gonfaloniere — Tassa di redenzione — detta di Revisione — Abito — vedi Tabella come sopra N. 7.

Laudemio non sia minore del prodotto di un anno. Istr. §. 7. — detto può da Magistrati fissarsi maggiore con proporzionare il Canone §. 8. — detto nelle Cessioni sia la quarta parte del primo Laudemio. Patt. §. 4. — non si possa ripetere, ma sia sempre della Comunità Patt. §. 7.

Legge delle Mani Morte, non riguarda le Comunità Not. 1. — come si intenda l' esenzione dei luoghi Pii. Suppl. Not. 100.

Lettere, Decreti, e spese abolite §. 81.

Libri, e Fogli delle Cortine si consegnino al Cancelliere di Pisa §. 4. — detti d' Entrata, e Uscita delle Comunità, siano pubblici §. 108. — si rimettino dal Camarlingo all' Ufizio dei Fossi per la Revisione §. 79. — Detti, Scritture, e Fogli che sono negl' Archivi delle Comunità non si maneggino senza l' assistenza d' un Ministro Not. 9. — si esaminino nella formazione dei Decenni per l' Alluvellazioni Istr. §. 4. — ove non esistessero i libri, si ricorra alle perizie per il prezzo de Beni da alienarsi Istr. §. 4.

Liquidazione dei Conti delle Comunità con l' Ufizio dei Fossi, ed altre Casse pubbliche da farsi a tutto Agosto 1776. §. 68.

Liti vedi Cause — Auditore — Commissariato.

Livelli si facciano a linea masculina di maschio in infinito, e per le femmine dell' ultimo maschio a loro vita solamente Patt. §. 1. — detti sono suscettibili d' alienazione, e disposizione §. 2. — vedi Beni, Conduttori, Incanti — Livelli antichi terminate le linee non si possono ricondurre da Descendenti Not. 34.

Lorenzana Comunità - Comuni che la compongono - suo Magistrato = Massa d'Estima per l'Imborsazione del Gonfaloniere - Tassa di Redenzione - detta di Revisione - Abito - Vedi Tabella di circostanze locali N. 11.

Luoghi Pii s'imborsino §. 43. detti laicali sottoposti alla Revisione dell'Ufizio de Fossi §. 78. quali siano esentati da tal Revisione Not. 38. - sono indipendenti dai Tribunali, e Ufizi di Firenze §. 80. - Cancelliere Comunitativo intervenga alle Adunanze de luoghi Pii §. 83. - paghino la penale del 10. per cento Not. 51. - Quali, ed in qual maniera si intendino esenti dalle Leggi delle Mani Morte. Not. 1. e 100.

Luoghi di Studio si conferiscono secondo il solito §. 150.

Luoghi di Monte di Firenze si acquistino col prezzo delle rendite, laudemi, entrate ec. degli stabili delle Comunità §. 71.

Lucco del Magistrato §. 53. = vedi Tabella delle circostanze locali - Lucco simile agl' altri, si veste dagl' Ecclesiastici, benchè Sacerdori Not. 15.

M

Mestri di Scuole devono essere sudditi, non essendo stati dispensati - Possono essere ancora Forestieri Not. 80.

Magistratura ha la rappresentanza della Comunità §. 10., e 64. - si forma per la tratta degl' Imborsati §. 11. = quella di Pisa è formata da trè Gonfalonieri, e trè Priori §. 13. detta dei Buonuomini, e Collegi, ridotta nei Collegi §. 20. - Magistrato de' Gonfalonieri, e Priori ha l'Amministrazione §. 23. - detto, e Consiglio Generale loro numero §. 12. - detto de Gonfalonieri, e Collegi hanno la pubblica Rappresentanza, e il diritto di squittinio per la Nobiltà, e Cittadinanza §. 24. - detto de Gonfalonieri e Priori ha giurisdizione nelle Cause d' Appello, §. 25. - procede all' Elezione dell' Assessore fisso, e deve giudicare con il di lui voto §. 26. - non giudica più le Cause d' Appello. Supplem. Not. 101. - ne elegge più l' Assessore. Suppl. Not. 102. - gli spettano solo le Cause di suo interesse ibid. - può ammettere nelle borse uno in vece d' un altro della Famiglia §. 47. - detto velta il Lucco §. 53. - I Residenti durano un solo Anno, ed hanno il divieto per un altr' anno §. 32. - Autenticò le nuove estrazioni per i futuri Residenti §. 49. Magistrati, e Ufizi antichi soppressi, e loro diritti trasfusi nei nuovi §. 57. - Continuino nel caso che i nuovi Residenti non accettino §. 59. - Magistrato non abbisogna d' approvazione dei

partiti §. 63. — s'aduni nel numero di due Terzi almeno §. 64. — può rescare le spese §. 70. — dia l'istruzione a Revisori dell'Imposizione §. 99. — parimente a Cam arlinghi §. 118. — dichiarì il bene stare dell'Imposizione §. 101. — faccia fare il Campione delle Strade §. 125. — Elegga il Provv editore delle Strade §. 120. — distribuisca le spese del Campione delle strade sulla Massa dei Possidenti §. 135. — può dare istruzioni ai Ministri per la buona Amministrazione §. 140. — Elegga i Canovieri del Sale §. 141. — può accrescere, e scemare i salari ai Canovieri. Not. 82. — può aumentare, e scemare i Ministri §. 139. — può accordare ai Conduttori dilazione a pagare le stime Istr. §. 11. — in mancanza d'offerte deve esporre i beni all'incanto. Istr. §. 11. — se sia dett'incanto di necessità? Suppl. Not. 95. — può spendere per Titoli diversi: Vedi Nota in fine — Magistrati rispettivi delle nuove Comunità, e loro circostanze locali. Vedi Tabella in fine — per l'Adunanza straordinaria se dia l'ordine dal Gonfaloniere, o primo Residente al Cancelliere Not. 19. — vecchio Magistrato continui ad esercitare fino a che il nuovo non risiede §. 59. — non si sostituischino altri soggetti delli estratti Not. 18. — non Intervenienti al Magistrato senza legittima causa perdano l'emolumento, e pagano l'appuntatura Not. 16. — se sono legittimamente impediti, perdano l'emolumento solamente Not. 16. — Ebreo non può risiedere nel Magistrato, ma deve sostituire Not. 13. — Residenti possono essere convenuti nel tempo del loro impiego, ma non possono catturarsi nel giorno dell'Adunanza, senza un Ordine espresso di S. A. R. Not. 17. — Magistrati possono accordare Composizioni e Stralci ai Debitori Not. 30. — detti danno valore con la loro approvazione ai Contratti d'Allivellazione, e vendita Not. 32. — sono autorizzati a concedere, e levare le permissioni di tenere il Bestiame Caprino Not. 37. — Esaminino il Bilancio annuale che devono fare i Cancellieri per determinare l'Imposizioni Not. 44. — Non impongano aggravii sul Patrimonio comunitativo, che durino più della loro Residenza. Not. 45. — devono conoscere dell'Idoneità de' Mallevadori, ed in caso sinistro sono tenuti del proprio N. 61. — possono eleggere fuori del Cancelliere Procuratori nelle Cause Not. 75. — possono dimandare il Consiglio del Savio Not. 76. — Magistrato può dare divieto a chi esercitasse Arti vili §. 147. — limitazione di questo divieto Not. 85. — dà il Sindacato ogni triennio al Cancelliere, ed a Ministri del Tribunale Not. 92. — deve provvedere alle spese dei Palazzi Pretori, e Cancelliere per il lo-

ro mantenimento, e delle mobilie Not. 93. — Elegge i Grascieri, e soprintende ai pesi, e misure. Supplem. Not. 104.

Mallevadori in libertà dei Magistrati in certi casi di ricever-
si ltr. §. 9. — si diano da Camarlinghi, e s'approvino dai Ma-
gistrati Not. 61. — essendovi difficoltà sopra la di loro idoneità,
si possono approvare dai Giudicanti. Not. 62.

Massa minore esclusa dalla Borsa dei Gonfalonieri, e Priori §.

31. — detta maggiore, e minore forma la Borsa del Consiglio Ge-
nerale §. 39. — Masse per essere imbor sati nelle rispettive Borse
delle nuove Comunità — vedi Tabella di circostanze Locali in fin.

Messi, Cavalieri, ed altri Esecutori dei Tribunali, loro ele-
zione, e conferma riservata a S. A. R. §. 156. — soffrino il Sin-
dacato, e riportino il ben servito dalle Comunità §. 157.

Mendicanti, e loro Religioni paghino la pena del 10 per 100 N. 52.

Mestieri vili hanno il divieto da risedere ad arbitrio del Ma-
gistrato §. 147. — limitazioni Not. 85.

Minori d'anni 30. non s'imborfino §. 51. — vedi Età.

Ministri sottoposti al solito Sindacato §. 157. — detti devono ri-
portare il ben servito delle Comunità §. 157. — detti si possono ac-
crescere, scemare, e variare ad arbitrio del Magistrato §. 139. —
detti dell'Uffizio de Fossi servono gratis in quant'altro occorra
§. 81. — detti delle Cancellerie, Cancellieri loro elezione, e sti-
pendi riservati a S. A. R. §. 155. — abbiano il Sindacato, e Ri-
portino il ben servito dalle Comunità §. 157. — assistino gratis a
chi maneggiasse Libri, Fogli ec. delle Cancellerie Not. 9. — Mi-
nistri che servano le Comunità, non possono acquistare beni delle
medesime Not. 35. — limitazioni della detta proibizione Not. 36.

Medici, e Cerusici si eleggino, e confermino dal Consiglio Ge-
nerale, quale gli fissi altresì le Provvisioni §. 119. — dettialaria-
ri possono rinunziare gl'Impieghi comunitativi senza pagare la pe-
na Not. 11. — possono acquistare Beni dalla Comunità Not. 36. — pos-
sano essere eletti ancorchè fossero forestieri Not. 80 e seqq.

Misure e Pesi soprintendenza del Magistrato. Suppl. Not. 104.

Monte Pio resti nel suo essere fino a nuov'ordine §. 152. —
detto sottoposto, e da regularsi dal Magistrato comunitativo — suo
Patrimonio da separatamente amministrarli §. 88.

N

N Obiltà e suoi diritti conservati §. 14. — detta dei Gonfalo-
nieri di Pisa §. 15. — detta per gl'Atti d'ammissione, e della
d

Cittadinanza riservata al Magistrato dei Gonfalonieri, e Collegi §. 14.

Nobili, e Patrizi formano la Borsa dei Gonfalonieri §. 15. — detti estratti non risiedono senza avere gl' altri requisiti della Legge §. 15. — detti considerati nel rimanente a tutti gl' altri effetti della Legge, del 1750. §. 15.

Nomi degl' Estratti a risiedere si rimettono dai Cancellieri al Provveditore dell' Ufizio de' Fossi §. 51. — nomi di Fabbriche, e Confini si ponghino nella descrizione per formare il Campione delle Strade §. 134.

Notaro del Tribunale, o Potestà minore supplisca nell' assenza dei Cancellieri mancanti d' aiuti Not. 40.

Notificazioni de' tempi de' pagamenti si abbia per generale §. 104. — si facciano dai Tribunali gratis agl' Estratti a risiedere Not. 20. — dette precedino gl' Incanti Istr. §. 1. — spieghino il luogo, tempo, prezzo, canone, laudemio de Beni Istr. §. 6.

Nullità d' Atto si incorra non notificando l' alienazioni ai Magistrati Patt. §. 4.

O

Oblighi, pesi, e bisogni delle Comunità si soddisfacciano con i loro assegnamenti in comune, ed in mancanza suppliscino i Possessori di stabili §. 9. — detti, e offerte si possono soddisfare dal Magistrato — vedi Nota in fine.

Offerte private si ricevino sopra effetti uniti, o separati, Istr. §. 2. — dette accettabili si notificchino al Provveditore dell' Ufizio de Fossi per la partecipazione a S. A. R. Istr. §. 5. — dette utili si possono accettare senz' incanto Istr. §. 3. — dette qualora non convenghino, si esponghino i Beni all' Asta pubblica Istr. §. 4. — se attesa la consuetudine degl' Incanti, si possono liberare gl' Effetti con l' Offerte private? Not. 95.

Onorificenza del Collegio §. 22.

Opera di Bestie abolita §. 94.

Operanti, Contadini, ed Artigiani sono esenti dall' Imposizioni §. 92.

Orciano Comunità — suo Magistrato — Massa per l' Imborsazione — Tassa di Redenzione — detta di Revisione — vedi Tabella di circostanze locali. — Orciano, e Castellina loro Borse particolari §. 34. vedi Castellina.

P

Pagamenti di Salarjati non abbisognano d' Approvazione §. 82. — detti del Rifiuto §. 58.

*Palaia Comunità - Comuni che la comporgano - Massa d' Esti-
mo per l' imborfazione del Gonfaloniere - Tassa di Redenzione det-
ta di Revisione - Abito - vedi Tabella di circostanze locali N. 16.*

*Partiti si vincono da due terzi di voti favorevoli §. 65. - qua-
li si possono sospendere dal Giudicante §. 84. = sospesi, e regi-
strati i Giudicanti ne diano conto nel termine di otto giorni al
Provveditore, per averne la risoluzione da S. A. R. §. 86. - Partiti
con titolo straordinario senza la presenza del Giudicante sono nul-
li §. 85. - Il Residente avendo interesse s' assenti dal partito Not.
21. - nei Partiti non si ammette la divisione del voto Not. 22. -
Partito in cui avesse votato una Persona illegittima è nullo, e si
deve rifare. Not. 23. - illegittimamente vinto per qualunque al-
tra Causa si partecipi al Provveditore dell' Ufizio dei Fossi Not.
23. - annullato da Rescritto Sovrano non può più riproporsi Not.
24. - siano distesi senza tralasciare alcuna circostanza dai Can-
cellieri Not. 25.*

Partite da defalcarsi ai Camarlinghi §. III.

Pascolo diritto comunitativo abolito §. 72. - vedi servitù.

*Patrimoni comunitativi non si promiscuino §. 73. - non si ag-
gravino dai Magistrati per un tempo maggiore della loro Residen-
za Not. 45.*

*Particolari non possono acquistare la cessione dei Beni allivella-
ti prima del Regolamento Not. 33.*

*Peccioli Comunità - Comuni che la comporgono - Massa per l'
imborfazione del Gonfaloniere - Tassa di Redenzione - detta di
Revisione - Abito - vedi Tabella di circostanze locali Not. 14.*

*Penale del 10. per cento per i Contumaci all' Imposizione §.
102. - s' acquista per metà dal Cancelliere, e per metà dal Ca-
marlingo §. 107. - non si può dai medesimi prendere cosa alcuna
a conto di Penale §. 107. - detta di lire due si paghi da chi non
interviene all' Adunanze in ciascheduna mancanza §. 55. - detta
del 10. per cento si paghi dallo Scrittoio delle Possessioni, Religio-
ne di S. Stefano, Fisco, Luoghi Pii, Religioni Mendicanti ec.
Not. 52. - Pene di Dannificatori di Strade s' acquista per due
terzi dalla Comunità, e per l' intiero se la condanna è ad istan-
za del Cancelliere, o Provveditore di Strade Not. 73. - Pena ai
Contumaci alle volture d' Estimo Not. 106. a c. 81.*

*Perizie, e Stime supplischino alla Scrittura per rilevare le ren-
dite dei Beni Istr. §. 4.*

Persone, interessi ec. comprese nelle nuove Comunità §. 7. -

dette da imborfarsi, e loro qualità §. 30. — dette da imborfarsi nel Consiglio Generale §. 39. — dette minori d'anni trenta non si imborfino §. 52. — dette illegittime che abbiano reso il voto, annullano il partito Not. 23.

Pesi, e Misure soprintendenza del Magistrato. Suppl. N. 104. Pietrafanta addetta all'Ufizio dei Fossi §. 5. — suo Regolamento §. 6.

Pisa Comunità — Comuni che la compongano — Sue Magistrature — Rappresentanza — Massa d'Estimo per l'imborfazione dei Gonfalonieri = Tassa di Redenzione — detta di Revisione — Abito Magistrale — vedi Tabella delle circostanze locali N. 1. — Cause di proprio interesse si conoscano dal suo Magistrato, il quale non elegge più l'Assessore Fisso. Suppl. Not. 102.

Pontadera Comunità — Comuni che la compongono = suo Magistrato — Massa d'Estimo per l'imborfazione del Gonfaloniere — Tassa di Redenzione — detta di Revisione — Abito — vedi Tabella sopradetta N. 5.

Ponsacco Comunità — Comuni che la compongono — suo Magistrato — Massa d'Estimo per l'imborfazione del Gonfaloniere — Tassa di Redenzione — detta di Revisione — Abito — vedi Tabella sopradetta §. 6.

Posseffori livellari dei Beni comunitativi loro facoltà ed obblighi, vedi Condattori; Livelli — detti di Massa minore esclusi dalle Borse de Gonfalonieri, e Priori §. 3. = detti di Ponsacco, Rossignano ec. assoluti dal pagamento del rifiuto §. 33. — detti si imborfi il capo di Casa §. 47. — detti che abbiano la Massa d'Estimo ricercata dalla Tabella s'imborfino nelle Borse dei Gonfalonieri, e Priori §. 30. — detti che non abbiano tal Massa concorrino non ostante alle spese §. 31. = Possessori di Beni in comune s'imborfi l'Amministratore, o il più provetto d'età §. 47.

Posti dello Studio Pisano si conferiscino secondo il solito §. 150.

Precedenze nell'Adunanze §. 41. — dette dei Gonfalonieri §. 18. — dette contenziose a chi spettino §. 138.

Principio del Regolamento comunitativo §. 161.

Principali, siano i di loro Agenti avvisati della tratta e risdere §. 61.

Priori loro voto uguale a Gonfalonieri §. 10. — detti loro Borsa, e requisiti §. 16. — detti loro estrazione §. 19. — detti antichi loro giurisdizione riunita nel nuovo Magistrato di Pisa §. 25. — vedi Magistratura.

Privilegi, esenzioni, concessioni, convenzioni, consuetudini che

concludessero in tutto, o in parte di non contorrevano alle spese pubbliche annullate §. 148. — Privilegio dei dodici figlioli non è innovato fino a nuovo provvedimento §. 153. ved. Not. 89.

Proposto del Magistrato di Pisa sia il primo Gonfaloniere estratto — dura un Mese — ha voto uguale — o gli succedano gl' altri Gonfalonieri per turno §. 18.

Proposizioni gravose si partecipino dai Cancellieri ai Giudicanti §. 85. — vedi Cancellieri, Giudicanti.

Provveditore della Comunità Soppresso §. 57.

Provveditore dell' Ufizio de Fossi abbia la nota dei tratti a risiedere §. 51. — faccia consegnare i Libri, e Scritture delle Cortine al Cancelliere di Pisa §. 4. — gli spetta l' accordare la licenza per l' introduzione delle Cause §. 69. — partecipi a S. A. R. le proposizioni sospese per averne la risoluzione §. 88. — vigili per l' esecuzione del Regolamento §. 151. — di lui autorità sopra le Comunità comprese nelle Cancellerie di Campiglia, e Pietrasanta §. 5. — concerti con le Comunità il tempo dei pagamenti della Tassa di Redenzione §. 76. — ha la soprintendenza a tutte le Comunità Zienze, Luoghi Pii, Patrimoni Pubblici ec. §. 80. — Rimetta a Magistrati le Suppliche concernenti materie della libera Amministrazione, e ne renda intesi i supplicanti Not. 26.

Provveditore di Strade si elegga per tre anni dal Magistrato §. 120. — suo divieto per nuova Elezione §. 120. — non si mescoli nel dipartimento dell' Ufizio dei Fossi §. 121. — sue incumbenze §. 122. 124. — consegna al Successore i recapiti §. 125. — non possa ritirare la provvisione che terminato il triennio, previo il ben servito del Magistrato §. 120. 125. — faccia gl' ordini ai Camarlinghi per il pagamento dei lavori, e spese §. 124. — visiti le Strade, e fabbriche assieme col suo Successore, da cui ne riceva o il bene stare, o altra dichiarazione §. 125. — non può essere Regvisor dell' Imposizioni, Deputato alle medesime, o Camarlingo. Not. 69. — si elegga tra i Concorrenti — può eleggersi benchè sottoposto, o mancante dell' Età Not. 67. — non si può eleggere a tale impiego che una sola Persona Not. 69. — non restano vinto, se affiggano nuovamente gli Editti, e si facciano nuovi partiti Not. 68. — Provveditore di Strade, che fusse tratto di Magistrato nella sua Comunità non può risiedere, ma non paga il rifiuto Not. 83. Proventi comunitativi, e loro Amministrazione non è innovata §. 154. — innovazione, e abolimenti di molti dei medesimi Not. 90. Provvisione dell' Assessore si fissa dal Consiglio Generale §. 27. —

similmente quella del Provveditore delle Strade §. 120. — dei Medici, e Cerusici §. 119. — dette, salari, spese, emolumenti ec. si possono pagare da Magistrati vedi Nota in fine — Provvizioni dei Ministri, e Impiegati può ridursi, e fissarsi dal Consiglio Generale §. 139. — dette dei Residenti non si possono variare Not. 78. — dette accordate agl' Impiegati stabiliti dai Regolamenti sono esenti da ritenzioni, a differenza d' altre Not. 79. — dette de Maestri di Scuola possono aumentarsi, e diminuirsi Not. 80.

Pupilli dispensati da produrre la fede d' Età per l' imborfazione §. 52.

R

R Appresntanza del Governo economico delle Comunità risiede nei Magistrati comunitativi §. 64. — Rappresentanza Civica risiede nei Gonfalonieri, e Collegi §. 23.

Redenzione Tassa stabilita §. 75. — si paghi in trè rate da determinarsi dal Provveditore dell' Ufizio de Fossi, e dalle Comunità §. 77. — detta si paghi dalle rispettive Comunità, nella somma fissata nelle Tabbelle in piede della legge §. 75. — si paghi con l' Entrate comunitative, ed in mancanza con l' Imposizione §. 88. — Titoli da quali viene composta la Tassa di Redenzione §. 75.

Residente nel Magistrato si deputi dalle Religioni, Corpi Laici, Spedali ec. §. 46. — il sostituto non può essere uno degli Estratti §. 46. — Donne deputino il Residente §. 47. — Ecclesiastici Secolari in libertà di risedere, o deputare §. 45. — Residente non può dispensarsi dal votare, e si assenti avendo parte nel partito Not. 21. — Residenti di Montagna sono esenti dal risedere senza rifiuto, e in quali casi? Not. 84.

Resarcimenti, mantenimenti, spese di visite ec. si possono fare dai Magistrati — vedi Nota in fine.

Rifiuto in libertà di pagarsi dagl' Ecclesiastici Secolari §. 45. — detto si paghi da chi non avesse prodotte le fedi dell' Età §. 52. — detto di lire cento da pagarsi dall' Estratti a risedere nei Magistrati, o Consigli Generali alla Comunità §. 58. — dei Revisori, s' acquista dal Successore §. 100. — del Camarlingo §. 117. — non si paga dagl' Arcivescovi, e Vescovi Not. 10. — ne dai Medici, e Cerusici salariati Not. 11. — ne da sottoposti al Curatore, o Economo Not. 14. — si paghi da Debitori di Dazio, o contumaci all' Estimo essendo tratti — vedi modificazione, e successiva abolizione di questa penale Not. 55. 56. — Esenti, e privilegiati — v. di

Impiegati; Rosignano — *Rifuto non si paga da comuni di Montagna tratti a risiedere* Not. 84.

Rifutanti si rimborsino, e sono sottoposti a nuovo rifiuto essendo nuovamente tratti §. 59.

Ricorso a denegata *Justitia* §. 160.

Rinvestimento di *Laudemi*, e prezzo di Beni delle Comunità si faccia nei luoghi di Monte §. 71.

Riforma di spese si può fare da Magistrati §. 70. — detta di Stipendiati §. 139.

Rosignano Comunità, Comuni che la compongono — Suo Magistrato — Massa d'Estimo per l'imborfazione del Gonfaloniere — Tassa di Redenzione — detta di Revisione — vedi Tabella di circostanze locali N. 8.

S

Salariati si pagano senza approvazione §. 82. — si paghino dai rispettivi Camarlinghi con la sola autorità del Partito, e del Mandato §. 82. — stipendi assegnati ai Residenti non si possono variare Not. 78. — gl'assegnati agl'Impiegati del Regolamento sono esenti da ritenzioni, a differenza d'altri Not. 79.

Stipendi de Maestri di Scuola si possono dal Consiglio Generale aumentare, e diminuire Not. 80. — similmente il Magistrato può accrescere, o diminuire i Salari ai Canovieri del Sale Not. 82.

Scrittoio delle Possessioni, e delle Fortificazioni loro imborfazione §. 44. — pagano la penale del 10. per cento Not. 52.

Scritture fogli ec. degl'Archivi non si possono maneggiare senza la presenza d'un Ministro Not. 9. — copie di Scritture che potessero essere pregiudiziali, i Cancellieri le notificchino ai Magistrati Not. 58. — copie riguardanti il Pubblico si diano gratis N. 58.

Sequestro si eseguisca contro dei Morosi ai pagamenti §. 105.

Servitù del Pascolo comunitativo resti abolita dal giorno delle vendite, o allivellazioni §. 72. — è in facoltà dei Possessori dei Beni comunitativi il ritenere i medesimi all'uso di Pascolo §. 72.

Sindacato dei Messi §. 157. — detto dei Ministri delle Cancellerie §. 157. — detto ogni triennio dei Cancellieri Not. 92. — dei Ministri del Tribunale Not. 92.

Sostituiti a Risiedere, o agl'Ufizi, si valutano come Principali Not. 2. — detti, o Aiuti nelle Cancellerie non possono risiedere Not. 8. — sostituto per il Monastero si nomini dall'Operaio N. 12. — detto si nomini dall'Ebreo tratto a risiedere in Magistrato Not. 13.

Soppressione dell' antiche Amministrazioni §. 57. — delle Cortine §. 3. — degli antichi Magistrati §. 57. — delle contribuzioni in grascie, o contanti, che si usavano a Sindaci, o Campai §. 158.

Sopraffindaco, Auditore, e Ministri della Camera delle Comunità non hanno più giurisdizione sopra Pietrasanta, e Campiglia, e loro dipendenze, stante l' aggregazione fattane all' Ufficio dei Fossi §. 5.

Sottoposti al Curatore, o Economo non possono risedere ma sono esenti dalla Tassa del rifiuto Not. 14. — possono essere Provveditori di Strade Not. 67.

Spedali estratti deputino il Residente §. 46. — detti di S. Chiara, e Trovatelli di Pisa non sono niente innovati con il Regolamento presente §. 151.

Spese di Lettere, e Decreti abolite §. 81. — spese comprese nella Tassa di Redenzione §. 75. — spese che può fare il Magistrato fuori di Tassa di Redenzione. Vedi Nota in fine della Legge — spese non si cagionino dai Tribunali per notificazioni, avvisi ec. Not. 51. — Palazzi Pretori, e Cancellerie si mantenghino a spese della Comunità Not. 93 — spese straordinarie, e da sospenderfi dai Giudicenti quali sieno Not. di Suppl. 107. a c. 81.

Stabili che non fossero descritti in libertà delle Comunità di farli descrivere §. 93: — detti soffrono il concorso alle spese comunitative in mancanza d' assegnamenti §. 9. — detti di S. A. R. paghino, e sieno parificati agli altri a tutti gl' effetti voluti dal Regolamento §. 48.

Statuti, e Leggi confermate §. 51.

Stanziamiento, o Partito disapprovato da Rescritto Sovrano si riduce improponibile Not. 24.

Stime, e Perizie si commettino in mancanza della Scrittura per verificare la rendita dei Beni da destinarsi Istr. §. 4.

Strada Regia sua Caratteristica §. 127. — Strade Comunitative loro descrizioni §. 126. — loro Caratteristiche §. 127. — detta lungo la Marina di Livorno riservata all' Ufficio dei Fossi §. 129. — Strade Regie sono state date in acollo perpetuo alle Comunità — si possono accollare ad altri per il mantenimento anche a lungo tempo — I Contratti d' acollo sono liberi dalla Gabella Not. 70. — anche la Strada lungo la Marina è stata data in acollo Not. 71. — Strade si possono aprire, e dismettere dal Consiglio Generale §. 131. — loro Campione §. 132. — stradelle, e viottoli non sono comunitative §. 133. — Strade si descrivino con i loro nomi, e speciali

ciali indicazioni, e confini §. 134. — si ponghino i termini nelle Strade ai confini del territorio delle Comunità §. 130. — Strade di Pisa, Fogne, Ponti &c. non sono d'ispezione del Provveditore di Strade §. 121. — Strade, e porzioni delle medesime da allivellarle si faccia col partito del Consiglio Generale Not. 74. Stralci, e Composizioni si possono accordare ai Debitori dal Magistrato Not. 30.

Suppliche, e Istanze risguardanti materie della libera Amministrazione, dal Provveditore dell'Ufizio si rimettino ai Magistrati, con renderne inteſti i Supplicanti Not. 26.

T

Tariffa dei Conservatori di Legge da osservarsi nella Cancelleria di Pisa §. 27.

Tassa del rifiuto in libertà di pagarsi dagli Ecclesiastici Secolari §. 45. = di Redenzione — vedi Redenzione.

Tratta per le Magistrature §. 11. — detta non abbisogna d'approvazione §. 49. — si facciano anticipatamente §. 50 — si mandino i nomi dei Tratti al Provveditore dell'Ufizio §. 51.

Tribunale intimi a quelli che non intervengono i danni §. 55. — notificati gratis gl'Estratti a risedere Not. 20 — non cagioni spese per pubblicazioni d'imposizioni, lettere d'avviso, affissioni d'editti &c. Not. 51. — Tribunale dell'Ufizio de Fussi, e suo Auditore soppresso, e riunite le ingerenze nell'Auditore del Tribunale del Commissariato. Suppl. Not. 103.

V

VEntennio, o Decennio si faccia dai Magistrati, o Amministratori dei Patrimoni per conoscere della qualità dell'Offerte Istr. §. 4. detti si facciano con le giuste detrazioni per determinare il Canone dei Beni Istr. §. 5.

Vico Pisano Comunità — Comuni che la compongono — Suo Magistrato — Massa d'Estimo per l'imborfazione del Gonfaloniere — Tassa di Redenzione = detta di Revisione — Abito Magistrale — vedi Tabella delle circostanze locali N. 4.

Voto uguale trà i Gonfalonieri, e Priori §. 13. — voto si deve rendere dal Residente, e avendo interesse si assenti Not. 21. = Voto diviso non si ammette nei Partiti Not. 22. — Voto renduto da Persona illegittima annulla il Partito, e l'Atto si deve rifare Not. 23.

PIE-

PIETRO LEOPOLDO
PER GRAZIA DI DIO
PRINCIPE REALE DI UNGHERIA E DI BOEMIA
ARCIDUCA DI AUSTRIA
GRANDUCA
DI TOSCANA.
&c. &c. &c.

V Olendo Noi provvedere alle Comunità della Provincia Pisana, e procurare alle medesime quei benefizj e vantaggi, che ha prodotto il nuovo sistema di libertà già stabilito nelle Comunità dello Stato Fiorentino, Ci siamo determinati di dare a tutte le Comunità comprese, e da comprendersi nella Provincia Pisana il seguente Regolamento generale, derogando colla pienezza della nostra suprema Potestà a tutto ciò, che negli Statuti, Riforme, Leggi, Ordini, ed Istruzioni veglianti sopra le Comunità predette, e Luoghi in esse compresi si trovasse di contrario alle presenti nostre Disposizioni.

I. Primieramente in vigore del presente Regolamento istituiremo le nuove Comunità, che saranno descritte in piè del medesimo, e le quali per l'estensione dei rispettivi loro Territorj comprenderanno i Comuni, Luoghi, e Popoli a ciascuna di esse Comunità nuovamente attribuiti, e già componenti per

A

l'addietro i diversi Vicariati, Potesterie, Leghe, Cortine, Subborghi, ed altri Corpi, o Aziende comunitative, e comprese nella Provincia Pisana, ed a ciascuna di queste nuove Comunità assegnamo rispettivamente quella estensione di Territorio, risultante dal complesso dei beni, che fossero attualmente descritti, o da descriversi a tenore degli Ordini, e Leggi fino al presente veglianti, agli estimi rispettivi, o siano catasti di estimo dei Comuni componenti le suddette nuove rispettive Comunità, come verrà distintamente specificato dalla tabella posta in piè del presente Regolamento.

II. In conseguenza dell' istituzione, e stabilimento delle suddette nuove Comunità, Vogliamo, che restino abolite, e sopresse tutte le antiche amministrazioni particolari dei Comuni, o Popoli componenti già i rispettivi Territorj dei Vicariati, Potesterie, Leghe, Subborghi, e Cortine suddette insieme con le Amministrazioni di tutti i sopranominati Corpi di Azienda comunitativa tanto rispetto al circondario, o estensione dei rispettivi loro Territorj, quanto rispetto all' amministrazione, e maneggio degli affari, ed interessi comunitativi.

III. Dichiariamo perciò specialmente abolita, e soppressa la Cancelleria comunitativa delle Cortine di Pisa con tutte le Amministrazioni di carattere comunitativo, che fino ad ora vi sono, o vi fossero state comprese sotto il nome di Cortine di Pisa, e che vengono, come sopra, rispettivamente aggregate alle nuove Comunità.

IV. Incarichiamo pertanto il Provveditore dell' Ufizio dei Fossi di Pisa, ed insieme Soprintendente alle Comunità del Pisano, di dare gli ordini opportuni, acciò tutti i libri, filze, scritture, e documenti di ogni sorte, già appartenenti alla Cancelleria delle Cortine di Pisa, siano trasportati, e consegnati al Cancellier della nuova Comunità di Pisa, destinato anche al servizio delle altre due Comunità, cui rispettivamente appartengono i Comuni, Luoghi, e Popoli stati fino al presente compresi nella nominata Cancelleria comunitativa delle Cortine di Pisa.

V. Aggreghiamo all' Ufizio dei Fossi di Pisa le Comunità, Luoghi pii laicali, ed ogni altra amministrazione di patrimoni comunitativi, comprese fino al presente nella Cancelleria di Campeglia, e dipendenti dalla Camera delle Comunità di Firenze,

3

come pure le Comunità, Luoghi più laicali, ed ogni altra amministrazione di Patrimonj comunitativi, compresi fino al presente nella Cancelleria di Pietrasanta, e dipendenti dalla predetta Camera delle Comunità, volendo ed intendendo, che in avvenire tutto quanto è appartenuto sin qui alla Giurisdizione, ed incumbenze del Soprasindaco, e dell' Auditore, e Ministri della Camera suddetta, rispetto ai luoghi delle due soprannominate Cancellerie, sia, e si abbia per abolito pienamente, e trasfuso, ed aggregato all' Ufizio dei Fossi di Pisa rispettivamente nella Giurisdizione, autorità, incumbenze dell' Auditore, e del Provveditore, e come degli altri Ministri subalterni del medesimo.

VI. In conseguenza di che, ed in considerazione delle circostanze di quei luoghi alquanto diverse da quelle delle altre Comunità del Territorio Pisano sarà insieme col presente Regolamento generale pubblicato a parte ciò, che dovrà particolarmente osservarsi tanto nelle nuove Comunità comprese nella Cancelleria di Campiglia, quanto nelle nuove Comunità comprese nella Cancelleria di Pietrasanta, le quali fatte le debite relazioni a quelle cose, che rispettivamente sono congrue tra loro, dovranno conformarsi a quanto viene generalmente disposto nel presente Regolamento per le Comunità del Territorio Pisano, nell' estensione del quale s' intendano compresi, e contenuti anche i Luoghi, o Territorj delle nuove Comunità aggregate, come sopra, all' Ufizio dei Fossi di Pisa,

VII. E sotto i rispettivi nomi di ciascuna delle appiè descritte Comunità a tutti gli effetti voluti, e dipendenti dalla presente ordinazione, vogliamo, che in avvenire si intendano tutti gl' interessi, persone, e cose comprese già nella estensione del Territorio, e luoghi rispettivamente attribuiti, e destinati a costituire ciascuna delle rispettive nuove indicate Comunità, secondo che i medesimi Luoghi, o Comuni sono conosciuti nel loro rispettivo Territorio, risultante dall' estensione dei beni descritti, o da descriversi secondo le Leggi, ed Ordinj veglianti, ai loro rispettivi estimi, o catasti di estimo.

VIII. E siccome la maggior parte dei Comuni destinati a costituire rispettivamente le più volte nominate nuove Comunità sono stati fino al presente considerati, e trattati nelle proprie loro particolari amministrazioni comunitative, come Patrimonj, ed Aziende diverse, e separate tra loro, così di nostro

Motuproprio, e con piena cognizione di negozio. Ordiniamo, che ciascuna delle suddette nuove Comunità si abbia, e si consideri a tutti gli effetti come un solo Patrimonio, ed una sola amministrazione comunitativa formata di tutte le partite attive, e passive attenenti ai Comuni destinati a costituire, e comporre i Territorj delle rispettive suddette nuove Comunità.

IX. Perciò fermo stante quanto sopra, vogliamo, ed ordiniamo, che in ognuna delle suddette nuove Comunità tutti gli assegnamenti, e beni, che hanno attualmente (1) o che acquistassero per l'avvenire tanto le Comunità medesime, quanto alcuno dei rispettivi loro Comuni, debbano andare a beneficio promiscuo, e scambievole, ed erogarsi unitamente, ed in comune nella soddisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni delle medesime rispettive nuove Comunità, e che all'incontro ogni mancanza d'assegnamento, che potesse risultare annualmente per formare la somma necessaria per supplire agli obblighi, e bisogni di esse, si debba annualmente soffrire senza distinzione alcuna da tutti i Possessori di beni stabili compresi nel Territorio della Comunità rispettiva, e descritti, o da descriversi a forma delle Leggi, ed Ordini veglianti, a rispettivi estimi, o catasti di estimo della medesima.

X. Ciascuna delle nuove Magistrature delle Comunità, che vengono istituite col presente Regolamento, dovrà essere rappresentata da una Magistratura con titolo, e nome di Gonfaloniere e Priori, tutti con voto uguale, ed a queste Magistrature intendiamo, che vengano conservare e mantenute tutte le prerogative distinzioni e facoltà, di cui a forma degli Ordini veglianti, e fino al presente avessero goduto i loro rispettivi Comuni nei Corpi delle loro particolari Magistrature Rappresentanti i rispettivi Comuni medesimi, salvo quanto appresso, e salvo inoltre, quanto verrà detto di più dei nuovi Consigli generali, che saranno stabiliti in ciascuna nuova Comunità per il buon servizio e governo delle cose comunitative.

(1) *Le Comunità sono esentate dalla Legge delle Manimorte l. 3. di LL. e BB. dell' U. de F. a c. 134. I luoghi Pii, Confraternite ec. sono parimente esenti da detta Legge per i Beni d'antico acquisto, ma sottoposte per i moderni: detto Tomo a v. 104.*

XI. La creazione delle nuove Magistrature delle Comunità suddette, vogliamo, che si faccia per mezzo di semplice tratta, o sia estrazione dei nomi di quelle persone, che a forma dei presenti ordini saranno rispettivamente ammesse nelle borse, che per tale effetto verranno qui appresso ordinate. (2)

XII. Ciascuna delle suddette nuove Comunità della Provincia Pisana avrà il suo nuovo Magistrato di Gonfalonieri, e Priori, ed inoltre il suo nuovo rispettivo Consiglio generale, l'uno, e l'altro dei quali Corpi di Magistratura comunitativa sarà composto di quel numero di Residenti, che si vedrà notato nella tabella posta in piè del presente Regolamento, o nei rispettivi Regolamenti particolari, salvo quello sarà detto di più qui appresso rapporto a quanto abbiamo particolarmente disposto rispetto alla Magistratura civica della nostra Città di Pisa.

XIII. La Magistratura comunitativa per tanto della nuova Comunità di Pisa sarà composta, e formata di sei persone, cioè di tre Gonfalonieri, e di tre Priori, tutti con voto eguale tra di loro.

XIV. Nel formare le borse destinate alla tratta della Magistratura suddetta intendiamo, che non vengano offesi, nè alterati i diritti onorifici di chi rispettivamente fosse ammesso a goderne a' termini delle Leggi, ed Ordini veglianti, e specialmente della Legge del dì 31. Luglio 1750 emanata sopra la Nobiltà, e Cittadinanza, e perciò dichiariamo, che colla formazione delle borse, che saranno qui appresso istituite per la nuova Comunità di Pisa, non si abbia per fatta innovazione alcuna, nè a danno dei gradi onorifici per chi gli godesse, nè a favore di chi per le Leggi, ed Ordini veglianti non ne potesse godere.

(2) *Qualora accadesse, che restasse estratta qualche Polizza con il nome di Persona già defunta, o fivvero che avesse alienato i Beni, per i quali era stata imborfata, si intenda allora, che succeda in di lei luogo l'Erede, o il Compratore. E morendo, alienando, o restando alcuno spogliato dei Beni pendente il suo Ufficio, gli subentri a terminarlo l'Erede, il Compratore, o Possessore, sempre che nell'uno o nell'altro caso abbiano i necessari requisiti. Questi sostituiti sono sottoposti ai soliti divieti, e devono a tutti gli Effetti trattarsi come i Residenti estratti. Istr. a Cancell. Num. 25. e 26.*

XV. In una borsa vogliamo che sieno inclusi i nomi di tutti quelli, che a forma degli Ordini, e Leggi suddette godono, o-goderanno per l'avvenire il grado della Nobiltà di Pisa, tanto come descritti al grado di Patrizj, che a quello di Nobili, e questa sia la prima borsa nominata de' Gonfalonieri: ma avvertiamo, che quelli, i quali saranno estratti dalla detta borsa, per risedere in qualità di Gonfalonieri, e non avranno tutte le altre qualità e requisiti voluti dalle presenti ordinazioni, per risedere nel Magistrato suddetto, come Priori, non dovranno essere ammessi all'esercizio del posto suddetto di Gonfalonieri, e ciò non ostante saranno a tutti gli altri effetti considerati, e trattati, come persone del rango, e grado di Nobiltà, che loro competesse ai termini della Legge predetta del 1750.

XVI. Oltre la suddetta Borsa dei Gonfalonieri, all'oggetto speciale di compire il corpo del Magistrato dei Gonfalonieri, e Priori della nuova Comunità di Pisa, dovrà formarsi una seconda borsa col nome di Borsa dei Priori, ed in questa senza riguardo, nè considerazione alcuna ai gradi nobili dovranno ammettersi indistintamente tutti i nomi dei Possessori di beni stabili situati, e compresi nel Territorio assegnato, come nella Tabella posta in piè del presente Regolamento alla nuova Comunità di Pisa, purchè gli effetti o beni stabili suddetti siano descritti, o da descriversi secondo le Leggi, ed Ordini veglianti, e specialmente secondo i presenti, all'estimo, o siano catasti di estimo dei Comuni, e Luoghi costituenti la medesima nuova Comunità con somma, o massa di fiorini, o scudi seicento sessantasei, e due terzi di massa maggiore per ciascuna posta, o conto di Possessore, senza escludere da questa generale imbor-sazione dei Possessori per la massa, o quantità di estimo prescritta di sopra, le persone ammesse già nell'altra borsa istituita con l'Articolo precedente.

XVII. Alle occasioni di fare annualmente la tratta, o estrazione delle persone da risedere nella suddetta Magistratura, vogliamo, che dalla prima borsa, detta dei Gonfalonieri, si estra-gano tre pollizze, o siano cedole, e quelli, che verranno in tal guisa estratti, saranno per quell'annata i Gonfalonieri della nuova Comunità di Pisa, purchè per altro posseggano tanti beni stabili nel Territorio della medesima, che portino la somma prescritta di fiorini, o scudi seicento sessantasei, e due terzi di massa maggiore moneta di estimo almeno.

XVIII. Ed essendo nostra intenzione di conservare le distinzioni, prerogative, e preminenze onorifiche, state accordate ed ammesse fino al presente al Preposto dell' antico Magistrato dei Priori di Pisa, vogliamo, che il Preposto suddetto si crei mese per mese tra i Gonfalonieri soprannominati, di maniera che il primo tratto sia il Preposto per il primo mese, e poi si continui per ordine di turno, e secondo l' anteriorità delle successive estrazioni; con dichiarazione però, che tanto esso Preposto, quanto gli altri due Gonfalonieri, ed i Priori, che verranno tratti, come sarà determinato all' Articolo seguente nelle adunanze, e partiti per affari di Amministrazione comunitativa, abbiano tutti voto eguale tra di loro, come è stato disposto di sopra all' Articolo XIII.

XIX. Anche dalla borsa suddetta dei Priori dovranno estrarre tre polizze, o cedole, e le persone in tal guisa estratte dovranno risiedere come Priori unitamente ai Gonfalonieri, per formare così il corpo del Magistrato dei Gonfalonieri, e Priori rappresentanti la nuova Comunità di Pisa.

XX. Un'altra borsa dovrà formarsi col nome di Borsa dei nuovi Collegj da istituirsi in vigore del presente Regolamento, ed in questa si dovranno includere i nomi di tutti quei Patrizj, Nobili, e Cittadini, che per il disposto dagli Statuti, Riforme, Ordini, o Concessioni fino al presente veglianti, sono stati fino ad ora reputatiabili ad essere ammessi tanto nelle borse destinate per la creazione della Magistratura detta dei Buonomini, quanto nelle borse, e bende del Collegio di antica istituzione soppresso dal presente Regolamento, come sarà dichiarato a suo luogo, di maniera che nella predetta borsa insieme con le persone, che godessero il rango della Cittadinanza Pisana, verranno ad aver luogo anche le persone Nobili, o Patrizie, sebbene ammesse nella prima borsa destinata alla tratta dei Gonfalonieri.

XXI. Dalla suddetta borsa detta dei nuovi Collegj si dovranno estrarre ogni anno sei polizze, o cedole, e le persone, che refteranno così estratte, dovranno servire ad accompagnare i Gonfalonieri in tutte le uscite, o funzioni di comparfa pubblica, tanto in Chiesa, come alle Processioni, ed altrove, quando occorre, tanto ordinariamente, che straordinariamente, a dichiarazione, ed intimazione dei Gonfalonieri suddetti uniti in

adunanza, o sessione per determinare con loro partito le nuove comparse pubbliche, o uscite oltre quelle, che sono di obbligo, voto, o per consuetudine sono state fin qui praticate dalle diverse Magistrature della Città di Pisa, volendo, che in questa parte si abbia per sodisfatto, ed adempito ogni loro dovere mediante l'intervento, e funzioni della Magistratura suddetta costituita dai Gonfalonieri, e nuovi Collegj, gli uni, e gli altri in sufficiente numero adunati, cioè per i due terzi almeno.

XXII. Vogliamo per altro, che il surriferito Corpo dei nuovi Collegj non abbia veruna altra autorità, nè incumbenza, giurisdizione, o voto, nè debba intervenire in modo alcuno nell'amministrazione, e governo delle cose comunitative privandolo in vigore della presente nostra disposizione di qualunque voce tanto attiva, quanto passiva, di cui avesse goduto fino al presente l'antico Corpo dei Collegj, o che potesse competersi a forma delli Statuti di Pisa, e degli Ordini stati veglianti fino al presente, dovendosi riguardare, ed essere l'ufizio loro meramente, e semplicemente onorifico, e come tale rispettarli.

XXIII. Dichiariamo parimente esser nostra intenzione, che il solo Magistrato suddetto di Gonfaloniere, e Priori ad esclusione del Corpo dei nuovi Collegj venga a formare la Magistratura comunitativa di Pisa, nella quale dovrà realmente risiedere l'Amministrazione degli affari economici della Comunità di Pisa, ma vogliamo, che il solo Corpo, che verrà a risultare dall'unione dei Gonfalonieri ai nuovi Collegj, e di cui è stato parlato all'Articolo XXI. sia quello, in cui riseder debba il diritto, carattere, e prerogativa della pubblica rappresentanza della nostra Città di Pisa in tutte le comparse, e pubbliche funzioni stabilite dalli antichi Statuti, e Riforme della Città suddetta, ed in tutte quelle simili occasioni, che per l'avvenire richiederanno l'intervento di un Corpo rappresentante la Città predetta in forma pubblica.

XXIV. Similmente al suddetto Corpo della Rappresentanza di comparsa pubblica della nostra Città di Pisa, o sia al nuovo Magistrato dei Gonfalonieri, e Collegj pro tempore dovrà riunirsi, ed averli per conferita tutta l'autorità sopra le materie concernenti l'ammissione, e la promozione alla Nobiltà, e rispettivamente alla Cittadinanza Pisana, che hanno avuta ed esercitata fino al presente sopra le materie suddette, le Magi-
stra-

strature dei Priori, e dei Riformatori, come pure l'Ufizio del Commissario generale stati tutti soppressi in vigore del presente Regolamento.

XXV. La Giurisdizione riseduta fino al presente nel soppresso Magistrato del Proposto, e Priori di Pisa come Giudici delle prime appellazioni, vogliamo che passi, e sia trasferita nel nuovo Magistrato del Gonfaloniere, e Priori rappresentanti la Comunità di Pisa.

XXVI. Il medesimo Magistrato del Gonfaloniere, e Priori dovrà eleggere dal ceto degli Avvocati, e Giudici della Città di Pisa, o dal Collegio Legale di quell'Università un Assessore fisso, secondo il voto del quale dovranno risolversi le cause, che per appello saranno portate al Magistrato medesimo (3) (4).

XXVII. L'assegnamento del predetto Assessore fisso consisterà nelle sportule da regularsi sulla tariffa stabilita per il Magistrato dei Conservatori di Legge in Firenze che si dovrà unicamente attendere nella Cancelleria della Comunità di Pisa per gli atti, che vi si faranno nelle dette cause di prima appellatione, ed inoltre in quella provvisione che gli verrà assegnata per partito del Consiglio Generale della Comunità di Pisa, da farsi avanti che si proceda all'elezione dell'Assessore predetto.

XXVIII. Per procedere a tale elezione, ordiniamo che si affiggano gli Editti per intimare ai Concorrenti di darsi in nota alla Cancelleria Comunitativa di Pisa dentro un termine da stabilirsi dall'istesso Magistrato, passato il quale dovranno partitarsi dal Magistrato dei Gonfalonieri, e Priori tutti i Concorrenti, e dovrà averli per eletto quello, che passerà per i due terzi almeno di voti favorevoli, o che oltre i due terzi abbia maggior numero di voti favorevoli.

XXIX. In ciascuna delle altre nuove Comunità della Provincia Pisana si dovrà istituire per la Magistratura Comunitativa una borsa, la quale si dovrà distinguere col nome di borsa del Gonfaloniere, e Priori.

B

(3) *Il predetto Assessore dà le sue pubbliche udienze il Martedì, e Sabato mattina. Istr. de 30. Ottobre 1778.*

(4) *Non ammette la domanda dell'Assessore straordinario. Rescritto de 24. Luglio 1780. in Filza d'Atti, e Suppliche della Cancelleria Comunitativa di Pisa.*

XXX. Le suddette rispettive borse dei Gonfalonieri, e Priori, si dovranno formare, con includere nelle medesime in tante cedole, o polizze distinte i nomi dei Possessori di beni stabili descritti, o da descriversi (5) secondo gli Ordini veglianti ai rispettivi Estimi, o catasti di Estimo dei Comuni componenti le nuove Comunità suddette, purchè tali beni portino in una, o più partite, o in una, o più poste, o conti di un istesso Possessore tanta possessione da formare almeno la somma, o massa di Estimo che rispettivamente sarà notata, ed assegnata a ciascuna nuova Comunità, nella suddetta tabella che sarà quì appresso pubblicata unitamente al presente Regolamento, e nei Regolamenti particolari.

XXXI. Ed i nomi dei Possessori per minor somma, o quantità di beni a Estimo di quella stata prescritta sopra per ciascuna delle suddette nuove Comunità, e precisamente per l'ammissione nella borsa dei Priori di Pisa, e rispettivamente in quella del Gonfaloniere, e Priori delle rimanenti nuove Comunità dovranno essere esclusi dalle medesime; mà non per questo tali Possessori saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle imposte che in futuro potessero venir fatte dalle nuove Comunità suddette a forma dei presenti Ordini.

XXXII. I Residenti tanto nel Magistrato, quanto nel Consiglio Generale di ciascuna delle dette nuove Comunità dovranno restare in Ufizio una sola intera annata, con divieto d'un anno intero per chi venisse nuovamente estratto a risedere nel Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, e con divieto di tre anni per chiunque avrà riseduto nel Consiglio Generale (6).

XXXIII. Restano eccettuate da quanto abbiamo disposto nell' Articolo precedente, relativamente ai divieti per chi avesse riseduto o nel Magistrato Comunitativo, o nel Consiglio Generale, le nuove Comunità di Pontacco, di Rosignano, di Chianni,

(5) *Gli Affittuari a lungo tempo, qualora abbiano voltati i Beni all' Estimo in faccia propria possano risedere. Istr. di Cancell. N. 19.*

(6) *I Residenti legittimamente sostituiti nelle Magistrature, Configli ec. hanno il medesimo divieto, come se fossero stati tratti a risedere in proprio. Filza Prov. N. 15. a c. 91.*

di Lorenzana, e di Lajatico, le quali per la scarsità, delle loro Popolazioni, e dei Possessori malagevolmente potrebbero adempire le conseguenze di una tale disposizione.

XXXIV. Rispetto poi alle due nuove Comuni à della Castellina, o sia Castellina marittima, e di Orciano, vogliamo che in ciascuna di esse si formi una sola borsa generale, nella quale si dovranno includere tutti i nomi dei particolari Patrimonj, o aziende, ed in generale di tutte le Persone, e Corpi di qualunque stato, grado, e condizione, purchè siano possessori nel Territorio della Comunità rispettiva di qualunque somma, quantità, o massa di beni descritti a Estimo, e senza escludere alcuna posta, o nome di Possessore ancorchè fosse minima, volendo che la sola, e nuda qualità di Possidente debba reputarsi per bastante ad ammetterne rispettivamente il nome nelle borse suddette, e questo pure in grazia della scarsità di Possessori distinguibili per somme cospicue, per la quale circostanza, unita alle altre di povertà e desolazione in quei luoghi, abbiamo giudicato che una tale eccezione, e differenza dalle altre Comunità sia opportuna a facilitare l'Amministrazione delle cose comunitative nei suddetti luoghi, ed a dare soddisfazione insieme ai loro Comunisti.

XXXV. Dalla suddetta borsa promiscua di Possidenti in ognuna delle due Comunità soprannominate, si dovranno annualmente estrarre tre, soggetti per costituire il Magistrato comunitativo, ed il primo degli estratti nè sarà il Gonfaloniere, e gli altri due tratti dopo avranno la denominazione di Priori.

XXXVI Oltre i Magistrati suddetti, per compire il total numero dei Residenti nei Configlj Generali delle due Comunità suddette, dovranno estrarli annualmente come sopra dalle predette borse altre sei polizze, o cedole, e le Persone così estratte, unitamente al Magistrato dei Gonfalonieri e Priori, creati come sopra, formeranno il rispettivo Consiglio Generale, della istituzione, ed incumbenze, del qual corpo di nuova Magistratura sarà parlato qui appresso a suo luogo.

XXXVII I Residenti nei Magistrati dei Gonfalonieri, a Priori, e nei Configlj Generali delle due Comunità dette di sopra, dureranno ancor essi un'annata intera nel loro Ufizio, condiviuto di un anno per chi venisse nuovamente estratto per sedere nel Magistrato suddetto, e di tre anni per coloro, i

quali avranno riseduto come sopra nel Consiglio Generale (7) (8).

XXXVIII. Vogliamo inoltre che s'istituisca, come per il presente Regolamento istituimmo in tutte le Comunità contemplate nel medesimo, una Magistratura con titolo, e nome di Consiglio Generale, e colle incumbenze, e doveri, che verranno qui appresso prescritti al fine del ben pubblico, per cui ci siamo determinati a fare questo stabilimento.

XXXIX. Per la creazione del Consiglio Generale, e per l'estrazione dei soggetti, che vi dovranno risedere unitamente al rispettivo Magistrato di Gonfalonieri e Priori, ordiniamo che in ciascuna delle nuove Comunità, che formano l'oggetto delle presenti nostre Sovrane Determinazioni, ad eccezione delle due nominate di sopra della Castellina, o sia Castellina marittima, e di Orciano, per le quali abbiamo particolarmente disposto, si formi una borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole o polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di beni stabili situati nel territorio della sua rispettiva Comunità, purchè, i suddetti beni stabili da loro posseduti siano descritti, o da descriversi secondo gli ordini, e Leggi veglianti, ed a forma del presente Regolamento agli Estimi, o catasti d'Estimo delle rispettive Comunità medesime, ancorchè fossero Possessori per somme, e masse di Estimo minori di quelle, che verranno rispettivamente fissate, come sopra nella tabella da pubblicarsi unitamente al presente Regolamento, e nei Regolamenti particolari per l'ammissione nelle borse dei Priori della nuova Comunità di Pisa, e dei Gonfalonieri, e Priori delle altre nuove Comunità, volendo, ed intendendo che queste borse per

(7) *Quelle Persone che esercitassero le Cariche di Provveditore delle strade, di Camarlingo, di Deputato alle revisioni, non possano risedere nella propria Comunità nel Magistrato, ma bensì nel Consiglio Generale, dal quale possano essentarsi senza pagare il rifinto. Istr. a Cancell. N. 10.*

(8) *Tutti quelli che servano in qualità d'Aiuti, o sostituti nelle Cancellerie Comunitative del Gran-Ducato sono inabili a risedere nei Magistrali, e nei Consigli Generali, come pure ad esercitare qualunque altro impiego delle Comunità comprese nella Cancelleria, ove Essi servano. Rescritto degl' 8. Giugno 1782. Filza And. del 1782.*

il Consiglio generale servano a dar luogo, che ogni grande o piccolo Possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio predetto, qualora venga estratto a risedervi; e successivamente dalla detta borsa generale si dovrà estrarre in ogni Comunità quel numero di soggetti, che per ciascuna di esse vedesi stabilito nella più volte citata tabella e nei Regolamenti particolari all'oggetto che le persone, le quali resteranno estratte, possano risedere con titolo di Configlieri unitamente al Magistrato dei Gonfalonieri, e Priori, nelle adunanze del Consiglio generale suddetto.

XL. Prescriviamo in conseguenza che l'attività, e la validità delle deliberazioni, che verranno fatte dai Consigli Generali istituiti come sopra, debba prendere tutta la sua forza dall'unione del corpo dei Configlieri predetti a quello del Magistrato rispettivo dei Gonfalonieri, e Priori, gli uni, e gli altri in sufficiente numero adunati, e tutti con voto eguale.

XLI. Nelle Adunanze dei Consigli generali di ciascuna Comunità presiederanno distintamente i Gonfalonieri, e Priori, e poi secondo l'ordine della loro rispettiva estrazione tutti gli altri destinati ad intervenirevi.

XLII. Tutte le suddette borse, tanto quelle destinate per le tratte dei Magistrati Comunitativi, quanto le altre destinate per i Consigli Generali delle nuove Comunità suddette, si dovranno conservare nelle stanze, o luoghi d'Archivio (9) proprio delle loro Comunità, ed ivi custodirsi serrate a due chiavi, una delle quali dovrà stare presso il Gonfaloniere pro tempore di quella Comunità cui apparterranno le borse, e l'altra presso il Cancellier Comunitativo.

XLIII. Tanto nelle Borse del Magistrato dei Gonfalonieri, e Priori, quanto in quelle del Consiglio generale, vogliamo che siano inclusi con tutti gli altri Possessori abilitati rispettivamente ad esservi ammessi, anche i nomi dei Luoghi pii, o Corpi laicali, e le Comunità, ed altri Patrimoni comunitativi possidenti Beni stabili, il Fisco, la Religione di S. Stefano, le Commen-

(9) *I Libri, Filze, Scritture ec. che si conservano nelli Archivi delle Comunità, non è permesso ad alcuno maneggiarli, senza la presenza d'un Ministro della Cancelleria, quale deve per altro assistere gratis. Istr. a Cancell. N. 208.*

de, il nostro Scrittojo delle Possessioni, e sue dipendenze, lo Scrittojo delle Fortificazioni, e precisamente tutti i nomi dei Patrimonj ecclesiastici possidenti beni stabili come sopra, purchè portino rispettivamente le quantità prescritte di massa di Estimo almeno.

XLIV. Incontrandosi trà i nomi dei Possessori descritti all' Estimo quelli di Persone ecclesiastiche, benefiziate, o di Corpi ecclesiastici, o di Corpi laici, o Amministratori dei loro beni, s' imborserà il nome della Chiesa, Benefizio, Convento, o Religione, Spedale, Comunità, Compagnia, o Confraternita, Commenda, o altro corpo, o titolo di Patrimonio simile, che rispettivamente possedesse i beni, e quando si tratterà di beni proprj patrimoniali goduti da Persona ecclesiastica, allora sarà imborfato il nome di tal Persona possidente.

XLV. Allorchè sarà estratto qualchè nome di Chiesa, di Benefizio ecclesiastico, di Commenda, o di Persona ecclesiastica possidente patrimonio in proprio, tanto per il Magistrato quanto per il Consiglio generale, sarà in libertà del Rettore della Chiesa, o del Benefizio, come pure dell' Ecclesiastico possidente, o del Commendatore il risedere personalmente nel Magistrato, o nel Consiglio Generale, secondo che rispettivamente fosse stato tratto, ovvero di sostituir Persona, purchè capace secondo i presenti ordini a risedervi, o finalmente di rifiutare l' Ufficio col pagamento della tassa di rifiuto (10) (11) che verrà imposta quì appresso a suo luogo.

XLVI. Nel caso poi che venisse estratto qualche nome di Convento, di Religione, ovvero il nome di qualche Corpo laico, o altro Corpo ecclesiastico, o di qualche Comunità, o Spedale, o della Religione di S. Stefano, dello Scrittojo delle Possessioni, e sue dipendenze, dello Scrittojo delle Fortificazioni, e simili

- (10) Gli Arcivescovi, e Vescovi che sono estratti a risedere, o per esercitare Impieghi Comunitativi, possono rifiutare l' Ufficio senza il pagamento della penale. Filza Provv. del 1780. N. 19. a c. 4.

- (11) Similmente i Medici, e Cerusici che fano salariati da alcuna Comunità nei casi che sopra essendo tratti, possono rifiutare, senza pagare il rifiuto. Filza Provv. del 1781. N. 21. a c. 274.

15

dovranno il Convento (12), la Religione, o il Corpo laico, il nostro Auditore della Religione di S. Stefano, il nostro Soprintendente delle Possessioni, il Direttore dello Scrittojo delle Fortificazioni, e così tutti gli altri Amministratori dei Patrimonj, Fiscali, Regi, o Civici contemplati di sopra, sostituire Persona a risedere per Essi, e rappresentargli, mà di quelle però che siano capaci di risedere a forma del presente Regolamento nel posto, al quale venissero sostituite come sopra, e che non siano allora Residenti nell' istessa Magistratura, affinchè una medesima persona non abbia mai più di una voce nei partiti (13).

L' istesso obbligo di surrogare Residente, o di pagare il rifiuto ai termini di quanto sopra, viene ingiunto alle Donne, che non sono per loro stesse capaci di risedere.

XLVII. Quei Possessori da imborcarsi, come sopra, i beni dei quali si trovassero descritti, come goduti in Comune da più Persone non s' imborfino tutti, ma bensì un solo nome di essi, cioè quello, che sia più vecchio di età, o che agisca in forma di Capo della famiglia, o società loro.

Lasciasi per altro alla facoltà dei rispettivi Magistrati dei Gonfalonieri, e Priori delle anzidette nuove Comunità l' ammettere uno dei Socj, o Compadroni in luogo dell' altro, quando ne sia fatta formale istanza dalle parti in tale affare interessate.

XLVIII. I nostri beni stabili amministrati dello Scrittojo delle Possessioni, e sue dipendenze, quelli dello Scrittojo delle Fortificazioni, quelli del Fisco, quelli della Religione di S. Stefano, ed altri anche più privilegiati, o degni di particolare menzione, saranno trattati, e riguardati per tutti gli effetti voluti dal presente Regolamento in quella istessa forma, che viene prescritta per tutti gli altri Possessori di beni stabili com-

(12) *Incumbe all' Operaio del Convento estratto delle Monache eleggere il sostituto per risedere ec. Istr. a Cancell. N. 23.*

(13) *Qualora restasse estratto per risedere nel Magistrato alcun Possidente della Nazione Ebreica, o ad esercitare altre Cariche Comunitative, si dovrà da questo sostituire altro soggetto capace di poter risedere a forma del Motuproprio del 26. Dicembre 1774. mà allorchè venga tratto per risedere nel Consiglio Generale, potrà risedervi. Istr. a Cancell. N. 15.*

presi nei rispettivi Territorj delle dette nuove Comunità, e tutto ciò secondo lo spirito del nostro Motuproprio del dì 18. Marzo 1770., che sottopone i beni suddetti alla contribuzione delle spese comunitative.

XLIX. Le imborfazioni, e le tratte fatte come sopra tanto per il Magistrato, quanto per il Consiglio generale, come pure le tratte, ed i partiti per l' elezione delli altri impieghi o ufizj comunitativi non avranno bisogno per esser valide dell' approvazione dell' Auditor dell' Ufizio dei Fossi di Pisa sostituito al soppresso Magistrato dei Surrugati, nè del Provveditore dell' Ufizio dei Fossi suddetto, e Soprintendente alle Comunità del Territorio Pisano, nè del Soprasindaco, e Soprintendente alla Camera delle Comunità di Firenze, nè di qualunque altro Magistrato, o Tribunale nè di Pisa, nè di Firenze; in conseguenza di che incarichiamo i rispettivi Cancellieri Comunitativi di fare tanto le imborfazioni, che le estrazioni, e tutti gli atti necessarj alle medesime per la prima volta avanti i rispettivi Giudicanti, che abbiano la Giurisdizione civile sulla Comunità, cui siano per appartenere le imborfazioni, e le tratte suddette, e successivamente poi d' avanti i Magistrati dei Gonfalonieri, e Priori delle rispettive nuove Comunità, che saranno per finire l' Ufizio, i quali Magistrati dovranno con lor decreto, o deliberazione autenticarle, qualora le trovino fatte a forma dei presenti ordini.

L. L' estrazioni, o tratte delle Persone per risedere tanto nei Magistrati Comunitativi, quanto nei Consigli Generali dovranno sempre farsi tanto anticipatamente, quanto sarà trovato conveniente alla opportunità delle circostanze, e specialmente all' oggetto di potere invitare in tempo le Persone estratte, e fare altri simili atti necessarj, senza allontanarsi altronde da quanto viene prescritto per il presente Regolamento.

LI. Estratti che saranno i sopradetti Residenti tanto per il Magistrato, quanto per il Consiglio generale al tempo che secondo gli ordini accaderanno tali estrazioni, dovranno i rispettivi Cancellieri volta per volta mandarne la notizia in Pisa al Provveditore dell' Ufizio dei Fossi e Soprintendente delle Comunità del Pisano con i nomi delle rispettive Persone, che saranno in conseguenza per risedere e l' istesso dovranno fare di qualunque altro Ufiziale inserviente o impiegato, che

venisse.

venisse estratto, o eletto al servizio delle rispettive nuove Comunità.

LII. Non saranno ammessi a risiedere nelle rispettive Magistrature dei Gonfalonieri, e Priori, come neppure nei Consigli Generali altro, che persone, le quali abbiano compita l'età di anni trenta, per la qual cosa tutti quelli, che a forma dei presenti Ordini saranno per essere ammessi nelle borse, tanto del Magistrato dei Gonfalonieri, e Priori, che in quelle destinate per il Consiglio Generale, dovranno dentro il termine di un mese, da decorrere dal dì della pubblicazione del presente Regolamento, far pervenire, ed esibire per gli atti della rispettiva Cancelleria Comunitativa le fedi di Battesimo giustificanti la loro età, altrimenti mancando alcuno di fare una tale giustificazione, e venendo estratto, ed intimato, e poi trovato inabile per l'età, dovrà pagare la tassa di rifiuto in lire cento, come verrà detto in appresso, ingiunta a quelli, che rifiutassero, essendo capaci di risiedere.

Restano però eccettuati i Pupilli durante la loro età pupillare da una tale giustificazione, ed in conseguenza dal pagamento della tassa suddetta (14).

LIII. Tanto i Gonfalonieri, ed i Priori, quanto i Residenti nel Consiglio Generale nelle rispettive loro adunanze, dovranno esser vestiti con quella sorte di abito Magistrale in forma di lucco, che verrà rispettivamente indicato nella tabella qui appresso ingiunta, o nei Regolamenti particolari (15).

LIV. I Gonfalonieri, e Priori dovranno intervenire a tutte le adunanze sì ordinarie, che straordinarie del Magistrato, altrimenti mancando alcuno di essi, per ciascuna volta sia tenuto pagare alla Cassa della sua rispettiva Comunità lire due a titolo di appuntatura.

E una simile appuntatura dovranno anche pagare come sopra i Residenti nel Consiglio Generale, allorchè mancassero si-

C

(14) Non solo i Pupilli, quanto ancora i Sottoposti sono inabili a risiedere nelle Magistrature Comunitative, restando per altro esentati dal pagamento del rifiuto. Istr. a Cancell. N. 21.

(15) L' Abito Magistrale per i Sacerdoti ai quali piacesse di risiedere, piuttosto che di sostituire altra Persona, dovrà essere uguale a quello degl' altri Residenti. Istr. a Cancell. N. 18.

milmente d'intervenire alle adunanze del Consiglio predetto, senza legittimo impedimento (16) (17).

LV. Qualora non intervenissero in sufficiente numero i Residenti (18), e che perciò non potesse farsi l'adunanza, o del Magistrato o del Consiglio Generale, dovranno i rispettivi Cancellieri Comunitativi tenere registro di quelli, che fossero intervenuti, ed intimare subito a tutti gli altri mancanti, come ogni danno, e pericolo tanto per interesse, e diritti delle Comunità, quanto di qualunque altro, si porrà sopra di loro, e facciano tali intimazioni a spese dei mancanti per mezzo, e per gli atti dei Tribunali Civili, nella Giueisdizione dei quali sono compresi i territorj delle rispettive Comunità, e tengano di tutto registro per loro discarico, e tutto ciò oltre il pagamento delle appuntature prescritte sopra.

LVI. E dichiariamo espressamente esser di nostra volontà che le adunanze tanto dei Magistrati dei Gonfalonieri, e Priori, quanto dei Consigli Generali delle rispettive suddette nuove Comunità, si tengano dove sarà precisamente determinato dai Consigli Generali predetti, purchè ciò sia dentro il Territorio della rispettiva loro Comunità, volendo che resti abolito qualunque uso, o consuetudine, ancorchè inveterata di tenere le adunanze predette fuori del circondario di quelle Comuni-

(16) *Qualora alcuno dei Residenti tanto nel Magistrato, che nel Consiglio Generale manchi d'intervenire, all' Adunanza, paga in ciascheduna volta l'appuntatura, ed in oltre perde l'Emolumento; Ma l'impedito legittimamente, da riconoscersi, perde l'Emolumento, e non paga l'appuntatura. Istr. a. Cancell. N. 8.*

(17) *Nel giorno dell' Adunanze, non si può fare veruna esecuzione Personale contro dei Residenti, senza un espresso ordine di S. A. R. Possono per altro detti Residenti nelle Magistrature, Consigli, Luoghi Pii Laicali, Cancellieri, Ministri, ed Impiegati, senza veruna distinzione, pendente il tempo del loro Impiego essere convenuti, e convenire in Giudizio, senza veruna licenza, Istr. a. Cancell. N. 252. e 253.*

(18) *Per supplire al caso della mancanza del Numero, o per altro motivo, non si può sostituire nell' Adunanze e Funzioni ec. verun altro soggetto, fuori delli Estratti. Istr. a. Cancell. N. 5.*

19
tà, all'amministrazione, e governo economico delle quali vengono rispettivamente destinate (19).

LVII. Mediante l'Istituzione delle suddette nuove Magistrature sopprimiamo, ed aboliamo interamente tutti i seguenti Corpi, Magistrature, ed Ufizj fin' ora esistenti nelle suddette nuove Comunità, ed insieme tutti gli Statuti, Riforme, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti, o rispettivi Uffiziali, ed Impiegati cioè

In Pisa.

L'antico Magistrato del Preposto, e Priori.

L'Uffizio dell'Assessore del Magistrato predetto.

L'antico Uffizio dei Collegj.

L'Uffizio dei Buonomini.

L'antico Consiglio detto del Trenta.

L'Uffizio del Provveditore della Comunità, e generalmente in ogni Comunità.

L'Uffizio dei Sindaci.

L'Uffizio del Deputato dei viveri.

L'Uffizio dei Riformatori.

L'Uffizio dei Governatori Rappresentanti, Consiglieri, e Camarlinghi di Vicariato, e di Potestaria.

L'Uffizio di tutti i Governatori, Rappresentanti, Consiglieri, Soprastanti, Sindacatori, Ragionieri, Sindaci, Camarlinghi, e qualunque altro Uffizio Comunitativo fin' ora esistente nei Comuni aggregati rispettivamente a costituire le nuove Comunità della Provincia Pisana.

Dovendosi intendere, ed aver per riuniti nei corpi dei rispettivi nuovi Magistrati dei Confalonieri, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei Residenti, e rispettivamente Uffiziali, o altri impiegati, che per qualunque titolo, o incumbenza fossero per gli Statuti, ed Ordini fino al presente stati soliti d'in-

C 2

(19) Nel caso d'un Urgenza, possano i Rappresentanti fare l'Adunanza in quel luogo che crederanno necessario. Istr. a Cancell. N. 10., ed allora il Cancelliere dovrà rendere inteso il Confaloniere, o in sua mancanza il primo Residente del Caso urgente, e da questo ne riceverà gli Ordini opportuni. Istr. a Cancell. N. 4.

tervenire a costituire le Magistrature Comunitative, o ad esercitare le incumbenze dei Corpi, ed Ufizj soppressi come sopra, salvo che in quanto per i presenti Ordini viene prescritto, che alcuna delle dette incumbenze si eserciti particolarmente per mezzo di altri Ufiziali o Corpi di Magistratura, che ne vengono specialmente incaricati.

LVIII. Chiunque sarà estratto come sopra Gonfaloniere, o Priore per risiedere nelle Magistrature delle suddette nuove Comunità, e non vorrà accettare l'Ufizio, dovrà pagare lire cento a titolo di rifiuto, da andare a beneficio della Comunità rispettiva, e parimente chiunque sarà estratto per risiedere nel Consiglio Generale, nel caso che non voglia accettare l'Ufizio, dovrà pagare una simil taxa di rifiuto in lire cento, come sopra, a beneficio della Comunità medesima.

LIX. E qualora tanti degli Estratti capaci di risiedere avessero rifiutato, legittimamente a forma dei presenti ordini, onde si desse il caso, che non vi restassero cedole, o polizze da estrarsi per formare la Magistratura, o il Consiglio Generale rispettivamente, si dovrà tornare ad imbarfarli, e farne nuova tratta, ed agli Estratti fare nuove intimazioni, quali non volendo accettare paghino nuovamente i rifiuti con la regola, e forma prescritta sopra, e così dovrà sempre continuarsi a rinnovare le imbarfazioni, e le tratte, fintanto che si trovi chi accetti gli Ufizj suddetti, dovendosi frattanto in simili casi continuare la residenza del vecchio Magistrato, o Consiglio Generale, acciò le Comunità non rimangano senza servizio.

LX. Quelli, i quali saranno ammessi nelle borse dell'Ufizj delle suddette nuove Comunità, e non abiteranno familiarmente nei rispettivi territorj delle medesime, onde quando venissero estratti, o eletti agli Ufizj suddetti si trovassero assenti, dovranno con discreto, e breve termine essere intimati ad accettargli, ed esercitargli, o ad avergli rifiutati, e pagato il rifiuto, con comminazione, che passato il suddetto termine sarà proceduto per l'elazione del rifiuto, senza alcuna altra formalità, nè istanza; dichiarando che dovrà esser sufficiente ad averfi per fatta una tale notificazione, l'esserne stata fatta l'istanza dal Cancelliere Comunitativo al Giudicante, che abbia la giurisdizione civile sopra la Comunità rispettiva, e da questo trasmessa all'intimato per i canali soliti notorj, e regolari di Po-

sta, o Procacci del Pubblico stabiliti per il recapito delle corrispondenze e lettere (20):

LXI. Serva per altro d'istruzione ai rispettivi Cancellieri Comunitativi, come all'occasione che vengano estratte, o elette agli Ufizj suddetti persone assenti come sopra, dovranno oltre la notificazione prescritta, fare avvisare anche direttamente, e notificare la seguita tratta, o elezione ai Fattori, Agenti, o altre Persone, che con qualunque nome avessero l'amministrazione dei beni, per i quali il Possessore estratto, o eletto a qualche Ufizio venisse intimato ad accettarlo, ed esercitarlo; o rifiutarlo, esprimendo il Cancelliere che la detta Notificazione vien fatta, acciò il suo principale possa esserne tanto più presto inteso.

LXII. Le persone attualmente impiegate al governo o servizio delle suddette nuove Comunità, e dei luoghi Pij laicali, o altri Patrimoni, o Aziende di dipendenza comunitativa esistenti nelle medesime in qualunque forma elette, purchè non sian nell'Impieghi, ed Ufizj soppressi per i presenti Ordini, dovranno continuare il loro impiego per tutto il tempo prescritto, e determinato nelle loro rispettive elezioni, o conferme, e di poi si farà luogo alla sopraccennata libera estrazione, o rispettiva elezione, di cui si tratta per le presenti Ordinazioni, salvo il Gonfaloniere, ed i Priori che costituir debbono i rispettivi nuovi Magistrati Comunitativi, e quelli destinati a costituire insieme con i Magistrati suddetti i Consigli Generali delle surreferite nuove Comunità, i quali Residenti tutti dovranno principiare il loro Ufizio il dì primo Settembre mille settecento settantasei, e perciò a tutto Agosto mille settecento settantasei dovrà averfi per finito l'esercizio dei vecchi Magistrati rappresentanti i Comuni, e Luoghi compresi nelle sopra indicate nuove Comunità, e di tutti gli altri Residenti, ed Impiegati nelli Ufizj soppressi come sopra all'Articolo LVII. ed altri, che per qualunque titolo ed incumbenza fossero allora investiti di qualche carattere di Magistratura comunitativa soppressa, o riformata, come sopra.

(20) Le sopraddette Notificazioni agli Estratti a risiedere nelle Magistrature si dovranno fare dai Tribunali senza veruna spesa, Filza Provv. del 1779. N. 16. a c. 125.

LXIII. I rispettivi nuovi Magistrati Comunitativi istituiti come sopra, intendiamo che abbiano il Governo economico, e l'Amministrazione di tutti gli affari riguardanti le rispettive loro Comunità, ed in quanto occorra, nuovamente gli autorizziamo a ciò; volendo specialmente che le di loro deliberazioni, partiti, e stanziamenti debbano in avvenire aver piena esecuzione, ed Effetto senza necessità di veruna successiva approvazione, salvo che nei casi, e nel modo infra scritto.

LXIV. Le nuove Comunità pertanto istituite col presente Regolamento saranno sempre legittimamente rappresentate, quanto al Governo economico, e rispettiva loro Amministrazione comunitativa, dai Corpi dei rispettivi Magistrati dei Gonfalonieri, e Priori in sufficiente numero adunati, cioè per i due terzi almeno, salvo le materie, ed i casi nei quali venisse particolarmente prescritta l'adunanza del Consiglio Generale, ma anche in tale adunanza si abbia per sufficiente il numero dei votanti, solamente quando si trovi uguale, o superiore ai due terzi del total numero dei Residenti nel Consiglio predetto.

LXV. Tanto le risoluzioni, o siano partiti del Magistrato dei Gonfalonieri, e Priori, quanto quelli del Consiglio Generale soprannominato dovranno avervi per vinti, quando il numero dei voti favorevoli arrivi a due terzi, o superi per i due terzi la quantità dei voti contrarij, dovendosi conservare il metodo di rendere il voto nelle dette Magistrature, come viene prescritto dalli Statuti, ed Ordini veglianti (21) (22) (23)

(21) *Il Residente nel Magistrato, o Consiglio Generale non può astenersi dal rendere voto favorevole, o contrario in veruna cosa, fuori che in caso che Esso avesse interesse nel Partito, ed allora deve assentarsi. Istr. a Cancell. N. 190.*

(22) *La divisione del voto in quei casi, nei quali il numero dei voti favorevoli non arrivasse a compire i due terzi, non è ammessa, ma si intende vinto il partito allorchè e. g. di 17 voti se ne abbiano 12. favorevoli, e così proporzionalmente in altro numero di votanti. Istr. a Canc. N. 190.*

(23) *Se nei Partiti averà reso voto qualche Persona illegittima, o che non avesse i requisiti voluti dalla Legge, tali Partiti saranno assolutamente nulli, e dovranno canonicamente risarsi*

LXVI. Confermiamo, ed in quanto occorra concediamo alle nuove Comunità suddette, per loro, e per i Comuni, Luoghi Pii, o altri Patrimonj comunitativi compresi nelle medesime la piena, e libera Amministrazione delle loro entrate, ed uscite nel modo, e forma però che sarà prescritta qui appresso (26).

LXVII. Non potranno le Comunità suddette obbligare nè alienare, o consumare i loro fondi, o capitali di beni stabili, luoghi di monte, censi, o crediti con le casse pubbliche senza l'espressa nostra Approvazione (27).

a forma del prescritto dal Motuproprio del 2. Maggio 1772. E restando vinto alcun Partito, per qualunque altra Causa illegittimamente fatto e contro gli Ordini, dovrà subito il Cancelliere darne parte al Provveditore dell' Ufficio de' Fossi Istr. a Cancell. N. 197.

(24) *Nel Caso che qualche Partito, o Stanziamento fusse stato annullato per rescritto Sovrano, non potrà, sotto qualunque pretesto, rimettersi in vigore, ne sottoporsi a nuovo Partito. Istr. a Cancell. N. 199.*

(25) *I Partiti, e Deliberazioni dei Magistrati, e Consigli Generali dovranno dai Cancellieri difendersi senza tralasciare veruna circostanza, e specialmente esprimeranno la cagione movenza della deliberazione, stanziamento &c. Istr. a Cancell. N. 201. — Tutto il di più sopra questa materia si può leggere nella detta Istr. Sezione 4. Art. 2.*

(26) *In conseguenza di detta libera Amministrazione, tutte l'istanze, e suppliche, che contengono materie rilasciate alla libera Amministrazione delle Comunità, e Luoghi Pii, devono dal Provveditore dell' Ufficio de' Fossi passarsi ai rispettivi Corpi a quali appartengono, con far sapere ai Supplicanti, e Interessati in dette Suppliche, e istanze sollecitamente, e senza dispendio dei medesimi, che il loro affare è in mano dei Rappresentanti. Filza Provv. 1776. N. 11. a c. 345.*

(27) *Per la conservazione dei Beni Comunitativi, de Luoghi Pii &c. viene comandato che annualmente i Cancellieri con l'assistenza dei Rappresentanti facciano il riscontro dei Confini, e quando vi ritrovino alcuna mancanza, o alterazione si adoprinno per chè i Fondi venghino rimessi senza dilazione nel primiero stato, Istr. a Cancell. N. 51.*

LXVIII. Tutto il debito, o credito che si troverà avere ciascuna delle suddette nuove Comunità, o sue dipendenze con la cassa della Camera delle Comunità di Firenze, con l'Ufizio dei Fossi di Pisa, o dei Surrogati, o con altri Ufizi, e Casse pubbliche tanto di Firenze, quanto di Pisa, dovrà liquidarsi per l'epoca a tutto Agosto 1776., e poi soddisfarsi in quella forma, che ci riserviamo di dichiarare, dopo che ce ne sarà stato reso conto.

LXIX. Parimente le dette nuove Comunità, Luoghi Pii, ed altri Patrimonj di dipendenza comunitativa non potranno intraprendere liti, nè incominciare cause come attrici senza l'espressa permissione del Provveditore dell'Ufizio dei Fossi di Pisa Soprintendente alle Comunità del Pisano (28) (29) (30) da domandarsi, ed ottenersi nei modi soliti, prescritti dagli Ordini veglianti, senza che per questo s'intenda tolta alle mentovate Comunità, Luoghi Pii, o Patrimonj suddetti la facoltà di procedere per le vie di ragione all'esazione dei loro crediti già conosciuti, o che in avvenire fossero creati.

LXX. E confidando nello zelo, capacità, ed attenzione di quei Comunisti, rimettiamo al loro prudente arbitrio il riformare, e rescare le spese superflue, o eccessive, che sembreranno degne di riforma, dovendo servire per eseguirle validamente i partiti fatti dai rispettivi Magistrati Comunitativi, o siano dei Gonfalonieri, e Priori; e l'istesso si deve intendere di ogni Riforma, o Regolamento per migliorare, ed accrescere l'entrate, e rendite dei Patrimonj comunitativi, salvi sempre gli obblighi, dei quali fossero aggravati i rispettivi Patrimonj medesimi.

LXXI. Per il fine suddetto ordiniamo, che tutti i beni stabili,

(28) *Le Comunità possano fare Atti inhibitoriali, d'eccezioni, &c. per circoscrivere il termine, ed altri &c. il di cui ritardo, potesse apportargli pregiudizio, senza licenza, purchè subito dopo dal Cancelliere se ne faccia l'opportuna partecipazione al Provveditore dell'Ufizio dei Fossi. Istr. a Cancell. N. 237.*

(29) *Le Comunità non possano essere condannati per preteso danno dato. Istr. a Cancell. N. 255.*

(30) *I Magistrati Comunitativi hanno la facoltà di procedere alle Composizioni, e Stralci con i Debitori delle loro Comunità. Istr. a Cancell. N. 149.*

bili, che possedgano attualmente, o che possedero in qualunque tempo le Comunità suddette, ed i loro Luoghi Pij, o altri Patrimoni comunitativi siano allivellati, o venduti come sarà creduto espediente, da chi per i tempi avrà l'Amministrazione dei Patrimoni, o aziende, nei quali tali beni si comprendono: e ciò si intenda di quei beni, che fossero tenuti in amministrazione, o si dessero in affitto, e di quelli parimente, che ricadessero, o pervenissero all'Amministrazione delle Comunità predette, e per tale allivellazione dovrà osservarsi, quanto vien prescritto nelle istruzioni qui ingiunte (31) (32) (33) (34) (35) (36), dichiarando espressamente che tanto del prezzo dei

D

(31) *Nel caso di doverfi alienare i beni Comunitativi, se ne faranno più, e diversi appezzamenti, acciò chiunque dei Comunitati possa adattarsi a prenderli al Pubblico Incanto. Filza Provv. del 1777. N. 14. a c. 241.*

(32) *I Contratti d' Allivellazioni, Vendite &c. di beni Comunitativi prendano il loro valore dall' approvazione del Magistrato Comunitativo. T. 3. di LL. e BB. dell' U. de F. a c. 10. 32. 33.*

(33) *I Beni Comunitativi allivellati prima del nuovo Regolamento dell' anno 1775. non si possono cedere, e renunziare ai Particolari per acquistare le ragioni livellarie, ma bensì direttamente alle Comunità, per rilasciarli per mezzo dell' Incanto a livello al maggiore, e migliore offerente. Filza Provv. del 1777. N. 14. a c. 159.*

(34) *I livelli antichi predetti delle Comunità terminate le linee non possono dai Descendenti ricondursi, ma di nuovo si debbono allivellare per mezzo dei Pubblici Incanti. Filza Provv. del 1778. di N. 16. a c. 1518.*

(35) *I Ministri che servono le Comunità, o Aziende dalle medesime dipendenti, senz' eccezione, non possano direttamente, o indirettamente acquistare in compra, ne a livello Beni spettanti alla Zienda, ove servano, quando l' alienazione si faccia dalla medesima Zienda. Istr. a Cancell. N. 31.*

(36) *Posteriormente con lettera della R. Segreteria di Finanze del dì 19. Giugno 1780. fu sopra l' antedetto Ordine dichiarato, che potessero acquistare i Beni della loro Comunità i Medici,*

beni che fossero venduti, quanto dei laudemi, o entrate, che percepissero dall' allivellazione dovrà farsene pronto reinvestimento in luoghi di Monte della Città di Firenze, e non altrimenti nè in altro modo sebbene egualmente cauto, e sicuro.

LXXII. Aboliamo pertanto ogni, e qualunque diritto di godimento pubblico, o comunale nei pascoli, terreni boschivi, pinete, ed altri fondi di pertinenza di ciascuna delle Comunità contemplate nel presente Regolamento, volendo Noi che i beni suddetti comunitativi siano per l'avvenire esenti da qualunque servitù di pascolo pubblico, comunale, o in qualunque forma obbligatamente promiscuo, o altra simile, da cui dovranno considerarsi, e reputarsi per liberati al principio delle Allivellazioni, o delle vendite rispettive, dichiarando per altro che sarà sempre lecito, e permesso a tutti, ed a chiunque dei Possessori di detti beni l'accordarsi reciprocamente a tenere i loro pascoli in comune con pagamento di fida, o senza, come giudicheranno del lor migliore interesse, e per quel tempo, ed in quei termini, e modi, che liberamente dalle parti contraenti saranno convenuti, e stipulati (37).

LXXIII. Proibiamo il promiscuare l'interesse dei Patrimoni di ciascuna delle anzidette nuove Comunità con quelli di qualunque altro patrimonio, o azienda di qualunque sorte distinta da quelle delle Comunità predette, benchè avesse il carattere di Comunitativa, o fosse dependente dall' Amministrazione, e Governo di alcuna delle Comunità medesime.

LXXIV. Dal dì primo Settembre mille settecento settantasei in poi non sarà fatta, nè dalla Camera delle Comunità di

Cerusci, Levatrici, Maestri di Scuola, Canovieri del Sale, Sindacatori dei Giudicanti, Campanai, Temperatori d' Orioli ed altri simili, i quali sebbene stipendiati dalle Comunità non servono alla Zienda, e Patrimonio Comunitativo. Filza Auditorale 1779. N. 3. a c. 8. & segg.

(37) I Magistrati delle rispettive Comunità sono autorizzati a concedere le licenze ai Possessori di Terreni per tenere il Bestiame Caprino in quelle Comunità, ove fusse proibito il tenerlo, ed a revocare le già ottenute licenze, quando lo reputino conveniente per il maggior vantaggio dei rispettivi Comunisti. *Rescritto de 19. Giugno 1782. Notificazione 1. Agosto 1782.*

37

Firenze, nè dall' Ufizio dei Fossi di Pisa per i seguenti titoli.

Opere di Bestie.

Spese comprese nel conto detto Surrogati.

Spese di mantenimento del Ponte a mare, e Ponte di mezzo.

Provvisioni dei Ministri dell' Ufizio suddetto.

Spesa della triennale illuminazione per la festa di S. Ragnieri.

Spesa di affissione di Editti ai Donzelli dell' Ufizio.

Spese di lettere, e decreti alla Cancelleria dell' Ufizio predetto.

Spese diverse.

O altro qualunque titolo, o dipendenza di Chiesto del medesimo Ufizio dei Fossi, e così neppure da veruno altro Ufizio, o Tribunale tanto di Firenze, quanto di Pisa sopra le suddette nuove Comunità e loro rispettivi Territorj alcuna forte d' Imposizione annuale con titolo di Chiesto, e di spese universali, di Estimo, conosciuto anche sotto il nome di Conto, Ponte a mare, dei Surrogati o con qualunque altro titolo ordinario, o annuale comunitativo, e neppure per conto del Monte Comune, ed altri Ufizj di Firenze con titolo di sommi tributi, offerte, e simili di dipendenza comunitativa, ma solo quando le urgenze straordinarie dello Stato lo richiederanno; che Dio non voglia, sarà destinata con precedente pubblicazione generale, o particolare la tassa, o imposizione, che cader dovesse sopra i Territorj predetti, e loro rispettivi abitanti.

LXXV. In conseguenza della liberazione delle suddette imposte annuali le nuove Comunità contemplate nel presente Regolamento dovranno pagare alla Cassa dell' Ufizio dei Fossi di Pisa a titolo di tassa di redenzione le rispettive somme annue, che si veggono notate nella tabella citata di sopra e pubblicate qui appresso, o nei Regolamenti particolari, le quali rispettive somme dovranno pagarsi in moneta fiorentina di lire sette per scudo, e comprenderanno gli appresso titoli secondo che ai medesimi contribuivano prima rispettivamente, e variamente i Luoghi, e Comuni oggi destinati a costituire le nuove Comunità della Provincia Pisana.

Spese universali .

Tasse de' Cavalli .

Spesa de tre, Bargelli .

Spesa de nuovi Bargelli .

Conto a parte .

Tasse delli Ambasciatori , e spese di copie dei loro Gio-
vani .

Fisco per il mantenimento , e spese in Firenze dei mal-
fattori delle rispettive nuove Comunità .

Tasse delle bestie dal piè tondo .

Imposizione della strada Pistoiese ,

Pia casa di S. Dorotea di Firenze per il mantenimento dei
poveri Dementi delle nuove Comunità rispettive .

L' Archivio di Palazzo di Firenze per la tassa di approva-
zione delli antichi statuti della Comunità .

Monte Comune di Firenze per le solite tasse annue dovuti
da alcune Comunità della Provincia Pisana .

Camera della Comunità di Firenze per il Dipartimento di
strade , e fiumi per le tasse annue , che si pagavano da alcune
delle Comunità suddette al soppresso Ufizio di Parte .

Camera del Commercio di Firenze per le tasse annue che
si pagavano come sopra al soppresso Tribunale dell' Arte dei
Mercanti per il palio di S. Gio. Batista .

L' Ufizio del Sale di Firenze per le tasse annue come
sopra .

Opere di bestie all' Ufizio dei Fossi di Pisa .

Conto estimo detto altrimenti Conto Ponte a mare dell' Ufi-
zio suddetto .

Conto detto Surrogati .

Tasse , e spese di revisione ai Ministri dell' Ufizio dei Fossi
di Pisa .

Le rispettive tasse del fitto di Arnaccio dovute da alcuna
Comunità all' Ufizio suddetto .

La Dogana di Pisa per il canone annuo di case , e bot-
teghe dovuti dalla Comunità di Pisa .

La Dogana suddetta per la tassa detta delle Osterie dovuti
da alcune Comunità .

I soliti sussidj annui che pagavano le Comunità della Pro-
vincia Pisana allo Spedale di S. Chiara , e Trovatelli di Pisa .

37

Le provvisioni , e gli emolumenti dei rispettivi Cancellieri Comunitativi per quei titoli , che erano a carico delle Comunità .

I salarj , e gli emolumenti dei Messi come sopra .

Gli emolumenti dei Giudicenti come sopra .

I rispettivi Vicariati , e Potesterie per il rimborso delle spese occorrenti al servizio del criminale , ed altro .

I salarj come sopra , dei rispettivi Avvocati dei poveri .

Spese di visite di termini Giurisdizionali .

I salarj , e gli emolumenti dei Coadiutori delle Cancellerie rispettive .

Le solite paghette al Bargello di Pisa .

Le partite che si corrispondevano annualmente dalle Comunità al Depositario del pubblico di Livorno per i salarj dei Famigli .

Le provvisioni dei rispettivi Depositari dei Pegni Pretori .

LXXVI. Le dette tasse di redenzione stabilite , e fissate come è detto di sopra dovranno pagarsi repartitamente in tre paghe per ogni annata da stabilirsi , secondo che sarà concertato tra le Comunità suddette , ed il Provveditore dell' Ufizio dei Fossi , e Soprintendente alle Comunità del Pisano , il qual Provveditore dovrà avere in veduta le stagioni ed i tempi dell' anno , che saranno più comodi tanto riguardo alle riscossioni dell' entrate Comunitative , quanto all' esazioni per chi dovrà contribuire all' imposte , e le rimesse , e pagamenti delle tasse suddette alla Cassa soprannominata dovranno farsi a tutte spese , e rischio delle rispettive Comunità , ed in moneta Toscana .

LXXVII. Restano parimente stabilite , e ridotte nelle rispettive somme annue , che saranno descritte nella suddetta tabella , posta in piedi del presente Regolamento , o nei Regolamenti particolari , le tasse e spese di revisione da pagarsi da ciascuna delle nuove Comunità suddette alla Cassa dell' Ufizio dei Fossi di Pisa per la revisione dei libri , e scritture delle Comunità soprannominate , le quali revisioni dovranno continuarsi a fare annualmente , non solo per rilevare il rendimento di conti dei Camarlinghi , ed Amministratori , ma anche con la mira speciale di verificare l' osservanza dei presenti Ordini con tutta la loro estensione , e dichiariamo che anche le somme sopraindi-

cate sono state comprese nelle rispettive tasse di redenzione.

LXXVIII. I Luoghi Pii laicali comunitativi compresi nelle dette nuove Comunità, e che fino ad ora fossero stati sottoposti alla revisione tanto della Camera delle Comunità di Firenze, quanto dell' Ufizio dei Fossi di Pisa, dovranno in avvenire esser sottoposti, come per i presenti Ordini gli sottoponghiamo alla revisione dei Ragionieri dell' Ufizio dei Fossi di Pisa per tale effetto destinati, previe le solite revisioni, e saldi locali, e ferme stanti le solite rispettive tasse, e spese di revisione. (38)

LXXIX. Perciò tanto i Camarlinghi, o Depositarij delle nuove Comunità suddette, quanto quelli dei Luoghi Pii laicali, ed altri patrimonj Comunitativi indicati di sopra, dovranno alle rispettive scadenze trasmettere al detto Ufizio dei Fossi di Pisa i libri, e documenti attenenti alle loro Amministrazioni nelle forme solite, e previe le consuete revisioni, e saldi locali prescritti dagli ordini.

LXXX. Ed all' oggetto di riunire nell' Ufizio dei Fossi della nostra Città di Pisa ogni, e qualunque sorte di autorità, giurisdizione, ispezione, e soprintendenza a tutte le Comunità, e aziende di carattere Comunitativo della Provincia Pisana, ordiniamo precisamente che tutti i Luoghi Pii, Patrimonj pubblici, o altre aziende dipendenti in qualunque forma dalle Comunità della Provincia suddetta, o comprese nelle medesime, stiano intieramente sotto la soprintendenza del Provveditore del surreferito Ufizio dei Fossi, ed insieme Soprintendente alle Comunità del Pisano, e rispettivamente sotto la Giurisdizione, ed ispezione dell' Auditore del medesimo Ufizio nelle materie delle diverse loro competenze, talmente che restino a tutti gli effetti totalmente disgiunti, esenti, ed indipendenti dall' autorità, e governo della Camera delle Comunità in Firenze, e rispettivamente da quella del Sopraintendente, e Soprintendente della Camera suddetta.

(38) *I Luoghi Pii ai pistola Zienda non sono più sottoposti alla revisione annuale dell' Ufizio de Fossi, ma queste Amministrazioni si devono rivedere dai Magistrati Comunitativi, serbando tali revisioni di quietanza ai Camarlinghi. Filza Provv. 1786. N. 19, a. c. 378, ove si legge ancora la nota dei Luoghi Pii non più soggetti alla revisione dell' Ufizio.*

LXXXI. Vengono esentate, e liberate le nuove Comunità suddette, come pure i loro rispettivi Luoghi pii laicali, ed altri Patrimonj Comunitativi dal concorrere al pagamento delle lettere, decreti, ed atti, che per conto e servizio loro occorreranno farsi tanto dai Ministri di Cancelleria della Camera della Comunità di Firenze, che dai Ministri di Ufizio della medesima, e così similmente da quelli della Cancelleria, e dell' Ufizio dei Fossi di Pisa, niuno eccettuato, i quali dovranno prestare la loro opera ex officio, e senza veruno emolumento, mà con la sola ricompensa della loro rispettiva provvisione, la quale deve averfi per compresa nelle tasse di redenzione.

LXXXII. In conseguenza della libera Amministrazione dell' entrate, e uscite concessa come sopra alle suddette nuove Comunità, ed ai loro Luoghi pii, ed altri patrimonj Comunitativi, vengono le medesime liberate dall' obbligo di domandare l' approvazione per il pagamento dei salarj dei loro Impiegati, ed altre spese di loro rispettivo servizio, e perciò potranno in avvenire pagarli per mezzo dei loro rispettivi Camarlinghi Comunitativi, come pure degli altri Camarlinghi dei Luoghi pii laicali, e Patrimonj Comunitativi contemplati nel presente Regolamento alle rispettive scadenze, e colla sola autorità del rispettivo partito legittimamente fatto, e rispettivo mandato firmato secondo gli ordini veglianti.

LXXXIII. I rispettivi Cancellieri Comunitativi del Pisano dovranno intervenire anche in futuro secondo gli ordini veglianti alle adunanze di ciascuna delle nuove Comunità comprese nella loro rispettiva Cancelleria (39) (40), come pure alle adunanze dei Magistrati; o Corpi di quei Luoghi pii, ed Amministrazioni di altri Patrimonj Comunitativi compresi nelle Comunità predette, cui per l' estensione della loro rispettiva Cancelleria debbono prestare servizio, e perciò converrà regolare

(39) I Cancellieri Comunitativi devono trasferirsi a loro spese nei rispettivi luoghi dell' Adunanze. Filza Prov. 1777. N. 14. o c. 628.

(40) In caso d' assenza del Cancelliere, supplirà alle di lui incombenze l' Aiuto avendolo, e diversamente il Notaro del Tribunale, o il Potestà minore. Istr. a Cancell. N. II.

le adunanze ordinarie in forma che quelle di una Comunità non impediscano quelle delle altre; e ciò si rimette a quanto stabiliranno i rispettivi Magistrati delle nuove Comunità interessate in questo affare di loro servizio.

LXXXIV. E quando si tratterà di determinare con i detti partiti spese straordinarie, cioè di quelle, che non sono fissate, o conosciute per annuali dalla Nota posta in piedi del presente Regolamento, dovranno intervenirvi anche, e presedere tutti i Giudicenti, che avessero la Giurisdizione civile nei rispettivi Territorj delle loro Comunità, mà senza render voto, i quali Giudicenti avranno la facoltà di sospendere i partiti, qualora trovassero la spesa, di cui si trattasse troppo gravosa, o poco utile alla Comunità, o Luogo, o Patrimonio pio, o Comunitativo, che la dovesse soffrire.

LXXXV. Però sarà speciale incumbenza dei Cancellieri Comunitativi il partecipar ciò ai rispettivi Giudicenti, ed invitarli ad intervenire alle adunanze suddette, quando occorra, volendo che i partiti fatti per simili spese di titolo straordinario, ed insieme non concernente la percezione delle proprie entrate, o la conservazione dei proprj fondi delle Comunità, Luoghi pii, o Patrimonj suddetti senza la di loro presenza, siano nulli, e di niun valore.

LXXXVI. Accaduta una tal sospensione, se ne farà registro nel libro di decreti, e partiti, ed i Giudicenti predetti dovranno dentro otto giorni darne parte al Provveditore dell' Ufizio dei Fossi, e Soprintendente alle Comunità del Pisano; con rappresentarli le ragioni che avranno avute per interporre la sospensione, mandando copia intera del partito, per averne poi la Nostra risoluzione per mezzo del Provveditore suddetto, che ce ne farà preventivamente l' opportuna partecipazione.

LXXXVII. E siccome alcuni Giudicenti sono stati soliti per il passato d' intervenire in persona, o per mezzo dei loro subalterni a diverse adunanze in occasione di partiti per affari di Amministrazione Comunitativa, vogliamo che per l' avvenire si abbia per abolito, e cessato un tal uso, ed i Giudicenti predetti non dovranno intervenire altro che invitati dal rispettivo Cancelliere comunitativo per presedere a quei partiti, ai quali per i presenti ordini viene prescritto espressamente l'inter-

33
intervento, e presenza dei rispettivi Giusdicenti, e non altri-
menti (41) (42) (43).

XXXXVIII. Dovrà supplirsi alla soddisfazione delle suddet-
te tasse di redenzione, ed alle altre spese locali comunitative
prima con l' entrate del patrimonio proprio delle suddette Co-
munità, essendovene, e poi in caso di mancanza di tali assegna-
menti, con ricorrere annualmente alla Imposizione per quella
somma, che occorrerà a compire i pagamenti dell' annata, re-
stando assolutamente proibito ai rispettivi Magistrati di Gonfa-
lonieri, e Priori rappresentanti le nuove Comunità suddette, il
passare l' Amministrazione da un' annata all' altra con residuo
di debito sull' annata precedente (44) (45), e perciò vien per-
E

(41) *I Giusdicenti non intervenghino alle Magistrature per
affari di Grascia. Filza Prov. 1778. N. 15. a c. 93.*

(42) *I Giusdicenti si asterranno dal prender parte nelle de-
liberazioni dei Consigli, e Magistrati, come pure dal proteggere,
e raccomandare Persone per privata affezione, ma procureranno
tanto nell' adunanze, alle quali potranno intervenire, che in ogn'
altra occasione di mostrarsi sempre imparziali, e di porre in vi-
sta ai Comunisti, il loro vero interesse, estinguere le gare priva-
te, riparare all' altercazioni, ed ai disordini maggiori. Istr. ai
Giusdicen. de 28. Aprile 1781 §. 52.*

(43) *I Giusdicenti non riguarderanno i Cancellieri Comu-
nitativi come dipendenti da Essi nel loro Impiego, ma procureran-
no di andare di concerto, vigilando per altro se facciano il loro
dovere, se siano imparziali, e disinteressati, se vi sia chi abusi
dei Regolamenti Comunitativi, se vi siano sconcerti, pregiudizi,
aggravi nelle Deliberazioni dei Magistrati, specialmente se siano
pregiudizi che interessino il Pubblico, ed abbiano un tratto suc-
cessivo, e rilevando qualcosa di simile, ne daranno parte ai res-
pettivi Superiori, perchè ne sia presa cognizione, e vi sia ripa-
rato. Istr. a Giusdicenti §. 54.*

(44) *Il rispettivo Cancelliere della Comunità dovrà fare an-
nualmente un esatto Bilancio degl' assegnamenti, ed uscite della
Comunità, a forma del metodo che viene prescritto nell' Istruzione
ai Cancellieri dal N. 57. al 69. Tale Bilancio presentato al Ma-
gistrato, dal medesimo esaminato, ed anche corretto, servirà di*

messo alle suddette Comunità, e loro Magistrati che nel caso di dover procedere a supplire ai carichi per via d'Imposta, sia questa prudentemente misurata, con mira di qualche avanzo sull' importare del supplemento, piuttosto che con diminuzione, giacchè non è praticabile una precisione sicura che corrisponda alla effettiva elazione.

LXXXIX. Per l' elazione delle tasse, e paghe delle imposizioni comunitative suddette, viene confermato, ed in quanto occorra, concesso alle nuove Comunità suddette il privilegio, e prelazione del Fisco, e Braccio Regio, da doversi loro osservare, ed ammettere in tutti i Tribunali (46) (*).

XC. Le Imposte suddette comunitative, o siano rimborsi di spese dovranno in avvenire posarsi con titolo di dazio sopra i soli Possessori di beni stabili di qualunque stato, grado, o condizione siano, purchè gli effetti, o beni stabili suddetti sia-

norma per le spese che occorreranno nel futuro Anno. Istr. a Cancell. N. 69.

(45) Non solo è proibito il passare il debito dell' Amministrazione da un anno all' altro, mà è vietato ancora alle Magistrature l' imporre aggravi sopra i Patrimoni Comunitativi, quali avessero una più lunga durata del tempo della loro Amministrazione. Istr. a Cancell. N. 89.

(46) Il Privilegio Fiscale, e Braccio Regio è accordato ancora per i residui dei crediti che fossero consegnati a nuovi Camarlinghi. Questo Privilegio compete ancora ai vecchi Camarlinghi, e ai di loro Eredi per l' elazione dei crediti della di loro Amministrazione, da durare per altro per soli sei Mesi, e con la previa notificazione, e assegnazione d' un discreto termine ai Debitori ad aver pagato. Istr. a Cancell. N. 137. 138.

(*) I Giudicenti del Gran-Ducato veruno escluso, nei casi nei quali abbia luogo l' esecuzione parata contro i Debitori delle Comunità, Luoghi Pij, ed altri Patrimoni di dipendenza comunitativa, non possono ammettere contradizioni illiquide, che esigano prove di fatto, o altre ispezioni, mà quelle soltanto che sono di ragione ammissibili nei giudizi meri esecutivi, ed ammesse, devono subito notificarle alla rispettiva Comunità, Luogo Pio &c. perchè provveda al proprio interesse. Motup. del 12. Ottobre 1782.

no situati nei Territorj delle mentovate nuove Comunità stabilite rispettivamente nell'estensioni determinate come sopra all' Art. VII., e perciò con la pienezza della Nostra Suprema Potestà deroghiamo in quanto facesse di bisogno a tutti gli ordini, consuetudini, leggi, privilegi, ed esenzioni, che fossero contrarj alla presente disposizione, volendo, che le Imposte suddette siano distribuite, e repartite indistintamente, e con una istessa proporzione sopra tutti i possessori di beni stabili descritti, o che fossero da descriversi, secondo gli ordini all'estimo o catasti di estimo dei rispettivi Comuni, e luoghi costituenti le suddette nuove Comunità, nessuno escluso (47) nè per privilegio o prerogativa, condizione, o consuetudine eccettuata, come neppure per qualunque esenzione, o affrancazione di beni, di maniera tale, che debbano concorrere egualmente, e con una istessa misura anche tutti i beni stabili dei Luoghi pii, e delli Ecclesiastici descritti nella classe dei non paganti, e così anche tutti i Nostri beni stabili, quelli della Religione di S. Stefano, dello Scrittojo delle Possessioni, e sue dipendenze, del Fisco, delle Comunità, dei Luoghi pii laicali, e di ogni altro Patrimonio, o Possessore, ancorchè fosse tale che ricercasse speciale ed individua menzione per venir compreso nel presente ordine.

XCI. In conseguenza di quanto sopra prescriviamo, che all'occasione di distribuire le imposte suddette in ciascuna delle nuove Comunità, che formano l'oggetto del presente Regolamento, se ne repartino le rispettive tangenti a proporzione sopra la massa di estimo di ciascuno dei Possessori, che dovranno contribuire alle Imposte, talmente che la maggiore, o minor somma da esigersi rispettivamente sopra i contribuenti nasca, e si misuri dalla maggiore, o minor somma della loro rispettiva massa di estimo.

XCI. Per togliere ogni dubbio, e difficoltà che potesse nascere nel ripartire le Imposizioni Comunitative dichiariamo, che i Contadini, o siano lavoratori di terre nei territorj

E 2

(47) I Cittadini Fiorentini che acquistassero per qualsivoglia titolo, o motivo beni nella Provincia Pisana, non devono avere verun defalco, non ostante il pagamento della Decima. Istr. a Cancell. N. 113.

delle rispettive nuove Comunità circoscritti come sopra all' Art. VII., non dovranno mai esser collettati, nè aggravati d' imposizioni Comunitative da posarsi nè sulla loro parte colonica, nè sulla testa, nè sull' industria, ed opera loro, e l' istesso vogliamo, che si osservi rispetto agli Artigiani, ed Operanti di qualunque professione, o mestiere.

XCIII. E serva d' istruzione a chi per i tempi dovrà fare le Imposizioni suddette, come oltre a quanto generalmente vien detto di sopra rispetto ai beni stabili descritti, o da descriversi agli estimi dei Comuni, o popoli compresi nelle nuove Comunità suddette, resta in facoltà delle medesime il formare nuove descrizioni di beni stabili, o fare aggiunte, o correzioni alle presenti in tutti i casi, che dai rispettivi Consigli Generali fosse creduto opportuno l' estendere l' imposte per le spese Comunitative anche sopra i beni stabili, che fino al presente non le avessero sofferte, attesa la forma attuale dei libri, e scritture di estimo, e per tali nuove descrizioni, o aggiunte rispettive; e per la tassazione dei beni, che in conseguenza ne dovesse risultare sia lecito alle predette Comunità, ed a chi legittimamente agirà per loro in questa parte, il prevalersi tanto delle notizie, e fondamenti di vecchi estimi, o catasti, quanto di ogni altro mezzo lecito, e legale per formare una giusta tassazione ai termini del presente Regolamento (48).

XCIV. E perchè è nostra speciale intenzione di promuovere l' agricoltura, e l' industria rurale, e di riformare opportunamente quei metodi poco regolari, che distolgono le Persone di Campagna dalle loro operazioni, o in qualunque maniera portano ad esse vessazione, ed incomodo, le assolviamo pie-

(48) *I Beni che non appariscano essere giammai stati descritti all' Estimo debbono ciò non ostante descriversi in testa propria da chiunque ne sia il Possessore. Una simile descrizione, e voltura in faccia degli attuali Possessori debbano soffrire tutti quelli Stabili, che fossero da alcuno posseduti con titolo di Ipoteca, Pegno &c. T. 3. LL. e BB. dell' U. de F. a c. 35. 52. Le Case Edifici &c. di Campagna subito che non siano addette al servizio, ed uso del Proprietario medesimo debbono descriversi all' Estimo pagante. Detto T. a c. 34. 35.*

37
namente in vigore dei presenti ordini dall' obbligo, che hanno avuto fino al presente di pagare alle rispettive loro Comunità, le tasse conosciute sotto il titolo, e nome di opere di bestie state imposte, e conseguentemente esatte sopra i padroni di bestie, barrocci, e simili nella Provincia Pisana, con espressa dichiarazione che le medesime vengono computate, come effettivamente vi sono state comprese, nelle tasse di redenzione sopran nominate.

XCV. Condoniamo inoltre gratuitamente, e senza alcuna compensazione in beneficio della nuova Comunità di Pisa la tassa detta degli Alloggi imposta con Rescritto del dì 16. Dicembre 1692., e che si pagava annualmente dalla nostra Città di Pisa per il canale di quella Dogana, alla nostra Amministrazione Generale. volendo Noi che da ora in avanti la medesima tassa più non si esiga, e che in conseguenza di queste Nostre Benefiche Disposizioni, si acconcino in valida forma relativamente a questo punto le rispettive scritture della Dogana, quanto della Comunità di Pisa.

XCVI. Liberiamo ancora la nuova Comunità di Pisa dal peso annuale che la medesima ha pagato con titolo di tributo per la festa di S. Gio. Batista alla Nostra Depositeria Generale, e per conto della Nostra Dispensa nella somma di lire dugento tre l'anno., intendendo Noi di condonare pienamente questo tributo, o pagamento alla predetta nuova Comunità di Pisa.

XCVII. Per dare una maggior sicurezza, e soddisfazione a quelli, che dovranno contribuire alle imposizioni comunitative ordiniamo, che in ciascuna delle suddette nuove Comunità ogni volta, che occorrerà divenire a tali imposizioni, dal Consiglio Generale si eleggano due probe, e capaci Persone, le quali con titolo di Revisori dovranno riconoscere se la distribuzione, o reparto dell' Imposizione medesima sia stato eseguito con la debita proporzione, ed ai termini del presente regolamento sopra tutti i possessori di beni stabili situati nel Territorio della loro rispettiva Comunità, e descritti, o da descriversi come sopra agli estimi, o catasti delle medesime, oppure se per accidente fosse seguito qualche errore, o vi fosse difetto senza però mescolarli, fuori di questo, a fare discussione alcuna, nè sulla quantità, nè sulla qualità dell' imposizione, dovendo inoltre il Consiglio Generale predetto assegnare a questi due deputati Revisori

un breve, e discreto termine ad aver compito il loro ufizio (49).

XCVIII. L'elezione dei predetti due Deputati alla revisione delle imposte, che occorreranno farsi nelle rispettive nuove Comunità suddette, dovrà esser fatta, quanto alla Comunità di Pisa, mediante l'estrazione di quattro polizze dalla borsa detta dei Priori, e quanto alle altre Comunità, mediante l'estrazione similmente di quattro polizze dalle rispettive borse destinate per la tratta dei Gonfalonieri, e Priori, ed i nomi di quelli così estratti si dovranno immediatamente partitare dal Consiglio Generale, uno alla volta, e tenersi per eletti quelli che resteranno vinti per i due terzi, o che oltre i due terzi, avranno maggior numero di voti favorevoli, con doverli rinnovare l'estrazione, ed il partito fintanto che due restino vinti, come sopra.

XCIX. E diasi loro da rispettivi Magistrati Comunitativi precisa incumbenza di osservare, e rivedere che tutti i Possessori siano tassati non solo a proporzioni eguali, ma anco che i Beni posseduti tanto dagli Ecclesiastici (50), che dai secolari, che si pretendessero esenti non si sottraggano alle contribuzioni, facendo di ciò i Revisori suddetti speciale dichiarazione nella loro relazione ai rispettivi Magistrati dei Gonfalonieri, e Priori.

C. Nessuno di quelli che faranno eletti all'esame, e revisione dei reparti delle Imposizioni potrà rifiutare tale ufizio, e non volendolo accettare, dovrà pagare, alla Cassa della sua rispettiva Comunità, la somma di lire cento, da andare a beneficio, e favore di chi sarà eletto in suo luogo, e così di

(49) I Revisori dell' Imposizione, non possono essere i Residenti nel Magistrato, il Provveditore di Strade, Camarlingo, e Deputati a distribuire l' Imposizioni. Filza Provv. del 1778. N. 15. a c. 92.

(50) Gli Ecclesiastici devono concorrere senza distinzione veruna d'acquisto dei loro Beni al pagamento delle Gravezze, e spese Comunitative con un ugual metodo dei Secolari, ed alle spese di mantenimento d' Argini, Fiumi, Fossi, Scolì, Strade, Ponti, &c. non solo rilasciati alla custodia dell' Ufizio dei Fossi, quanto affidata ai rispettivi Deputati, prevalendosi, senza ricorso alla Curia Ecclesiastica, di quei Camarlinghi, o Ministri, che sono incaricati di risguardare sopra i Beni dei Secolari. T. I. L. L. e BB. dell' U. de F. a c. 60.

mano in mano rinnovando l'elezione per mezzo di estrazione e partito, come è detto di sopra, fintanto che si trovi, chi accetti l'ufficio, il quale accettante dovrà godere di tutti i rifiuti antecedenti, e perciperne l'importare subito che abbia adempito l'Uffizio predetto.

CI. Compita dai Revisori la loro ispezione, riferiscano al loro rispettivo Magistrato dei Gonfalonieri, e Priori in scritto, se l'imposizione sia distribuita con proporzione eguale, sopra tutti i Possessori contribuenti, e così anche nel resto a forma del disposto dal presente Regolamento, ovvero quali errori, ed inosservanze vi abbiano ritrovata.

CII. Dopo tal relazione il Magistrato medesimo approvi la distribuzione, o ne ordini la correzione, come convenga, e poi il Cancelliere comunitativo la trasmetta al Giudicante che abbia la giurisdizione civile nel Territorio della rispettiva Comunità, con istanza di fare pubblicare (51) (52) i tempi, e i modi, nei quali i contribuenti dovranno aver pagato le loro tangenti rispettive al Camarlingo, o Depositario della loro rispettiva Comunità, secondo che su questo sarà stato dichiarato dai rispettivi Magistrati dei Gonfalonieri, e Priori alla pena del dieci per cento più per le somme, e rate, che non si fossero pagate nei termini che saranno prescritti dalla pubblicazione suddetta.

CIII. I Contribuenti alle suddette imposte comunitative fatte, e pubblicate che siano, dovranno aver pagate le loro rispettive tangenti, o poste al Camarlingo, o Depositario della loro Comunità nei modi, e tempi che imposta per imposta verranno fissati, e

(51) *I Tribunali per la pubblicazione dell'Imposizione, come ancora per le lettere d'avviso a Trattì a risiedere in Uffizi, loro risposte, affissione d'Editti, per il Campione delle Strade Comunitative, e per qualunque Atto che potesse spedirsi dalla Cancelleria, non devono cagionare veruna spesa alle Comunità, e Particolari. Istr. a Cancell. N. 46.*

(52) *Alla pena del 10. per cento sono sottoposti ancora i be-
ni del Reale Scrittorio delle Possessioni, della Religione di S. Ste-
fano, del Fisco, e dei Luoghi Pii, non meno che le Religioni dei
Mendicanti, che godessero, come annesso al loro Convento, o altri-
menti, qualche pezzo di Terreno, Orto, Bosco &c. Istr. a Cancell.
N. 136.*

pubblicati come sopra alla pena suddetta del dieci per cento più, sopra i morosi.

CIV. E siccome debbono egualmente concorrere al rimborso delle spese pubbliche, e comunitative tutti i beni stabili sopra più volte nominati, posseduti da persone, o corpi di qualunque stato, grado, o condizione, come accomunati, ed ammessi al godimento dei benefici risultanti dalle medesime spese, come è stato ordinato generalmente di sopra all' Art. XC; perciò fatto il reparto dell' Imposizione, ed approvato che sia, a forma del presente Regolamento, e pubblicati i termini per i pagamenti delle rispettive quote di contribuzione, dovranno averli per notificati tutti i debitori parimente di qualunque stato, grado, o condizione (53) (54) (55) (56). CV.

(53) *Il Cancelliere farà pubblicare i debitori di pubbliche Gravezze, prima che gli spiri il termine al pagamento. Filza. Provv. 1780. N. 19. a c. 1.*

(54) *Per l' imposizioni comunitative è permesso di fare gl' Atti occorrenti anche nel termine del Feriato. Istr. a Ca. cell. N. 254.*

(55) *I Debitori del Dazio, o per altre Cause, e le Persone che non avranno fatto le volture all' Estimo nelle forme, ed in faccia propria, sono incapaci di qualunque Ufizio d' onore, o d' utile nella loro Comunità; ed in oltre essendo tratti, doveranno pagare il rifiuto. Istr. a Cancell. N. 27.*

Quanto sopra, dal Motuproprio dei 26 Ottobre 1780. restò modificato, essendo stati assoluti i Contumaci al pagamento del rifiuto fino al giorno della pubblicazione del detto Motuproprio, e rimessi in buon giorno a pagare il debito, con la pena per altro del 10. per cento, essendoli stato altresì assegnato un Mese di termine a voltare l' Estimo, comandandosi, che in futuro i Debitori predetti, ed i Contumaci alle volture rimanghino sottoposti alle pene enunciate. Notificaz. 17. Ottobre 1780.

(56) *Posteriormente restò annullata la sopradetta notificazione, e fu comandato che il già percolato di pene rimanesse in Cassa; ma che non si continuasse ad esigere le medesime contro i Debitori, e che restassero in vigore i divieti, e l' esclusione, dagli Impieghi comunitativi, solamente allor quando si trattasse d' Impieghi, ed Ufizi, ai quali fossero state tratte altre Persone in luogo degli esclusi. Editto de 18. Luglio 1781.*

CV. E quelli i quali ne' termini che faranno prescritti, come sopra, non avranno compiti i rispettivi pagamenti, dovranno subito essere eseguiti per via di sequestro, e successivamente sarà proceduto ai termini di ragione all'esazione sopra tutti i beni imposti senza distinzione di stato, o grado, o condizione dei possidenti, fino all'intera soddisfazione del debito, e del dieci per cento più sopra i morosi.

CVI. I rispettivi Cancellieri Comunitativi dovranno prestare alle nuove Comunità comprese nelle loro Cancellerie, per il servizio delle Imposizioni comunitative tutta l'opera, e tutta la medesima assistenza, come se tali Imposizioni si facessero nelle Comunità suddette di commissione, tanto della Camera delle Comunità di Firenze, e del Sopraffindaco, e Soprintendente della medesima, quanto dell'Ufizio dei Fossi di Pisa, e suo rispettivo Provveditore, o Soprintendente alle Comunità del Pisano, e fare tutto ciò, che per tale effetto può bisognare, senza nuovo stipendio, nè emolumento alcuno (57), salvo quanto appresso.

CVII. Il prodotto ed incassato per dipendenza della Penale detta di sopra all'Art. CII. imposta ai debitori morosi al pagamento delle loro rispettive poste, o rate d'Imposizione, si dovrà godere metà dal Cancelliere Comunitativo, e metà dal Camarlingo, o Depositario della rispettiva Comunità, restando assolutamente ad Essi proibito il percipere somma alcuna, benchè piccola anticipatamente, ed a conto di quanto potesse venire in Cassa per conto della detta Penale, ma solo dovranno dividerli questo emolumento, allorchè seguito il pagamento totale della posta d'Imposizione, sarà anche seguito il pagamento della sua rispettiva pena del dieci per cento.

CVIII. Sarà sempre permesso a qualunque dei contribuen-

F

(57) I Cancellieri non possono esigere dalle Comunità gratificazioni d'alcuna sorte. Filza Provv. del 1779. N. 14. ac 145.

I doveri che riguardano i Cancellieri nell'esercizio del loro Impiego tanto in rapporto agli Articoli del Regolamento Comunitativo, che a diversi titoli con i quali Essi agiscano, si possono estesamente vedere nell'Istruzioni per i Cancellieri Comunitativi del 16. Novembre 1779. pubblicate con le stampe.

vi alle Imposte suddette il vedere nella loro Cancelleria Comunitativa, senza spesa alcuna, il libro di entrata, e uscita della loro Comunità, e tutti i conti, che abbiano in qualche forma rapporto alla medesima, mà volendo alcuno di essi qualchè copia debba farla, o farla fare a sue spese (58).

CIX. L'elezione dei Camarlinghi, o Depositari delle nuove Comunità contemplate nel presente Regolamento non dovranno farsi altrimenti colle regole, e forme prescritte, e praticate fino al presente per la creazione dei Camarlinghi, mà bensì nel modo che sarà dichiarato quì appresso (59).

CX. Ma dovrà per altro in avvenire considerarsi, e trattarsi, come in passato, l'Amministrazione dei Camarlinghi suddetti rispetto alle loro obbligazioni nel riscuotere l'entrate Comunitative, dovendo la riscossione totale dell'entrate di qualunque sorte, ed esazione di qualunque natura che sarà loro consegnata al principio, e nel corso dell'Ufizio nei Dazaioli, stare, ed andare totalmente a loro carico, e rischio e come suol dirsi s'intenda consegnata ad essi in acollo, o a schiena.

CXI. Intendiamo per altro che anche ai Camarlinghi, o Depositari suddetti siano abbuonati, ed ammessi i giusti defalchi sulle partite, e somme che senza loro negligenza fossero trovate inesatte, mentre riportino le opportune giustificazioni

(58) Se tra le copie che si domandassero dai Particolari alcuna ve ne fusse che riguardasse materie, quali potessero pregiudicare ai Comuni, o Luoghi Pii; il Cancelliere ne dovrà informare il Magistrato, perchè sù ciò deliberi come crederà opportuno. Istr. a Cancell. N. 211. Quelle Copie poi che appartenessero al Pubblico interesse d'alcun Corpo, dai Cancellieri si dovranno dare gratis. Dett' Istr. N. 209.

Sopra tutto ciò che riguarda gl' Archivi Comunitativi, conservazione di Scritture, ed obblighi dei Cancellieri in questa materia, si veda la detta Istr. Sezione 5.

(59) Il Camarlingo, o Depositario della Comunità non può nell'istesso tempo essere dei Residenti della medesima, ne esercitare le cariche di Provveditore delle Strade, di Deputato alla distribuzione dell'Imposizioni, e di Revisore delle medesime. Filza Provv. del 1778. a c. 92.

di aver fatte in tempo le incumbenze che sono di ragione per
esigere (60).

CXII. L' Ufizio dei suddetti Camarlinghi, o Depositarij non potrà durar meno di un anno intero, nè più di tre annate, ed in questi termini precisamente dovrà esserne fatta l' elezione.

CXIII. Proibiamo che chiunque sia eletto Camarlingo, come sopra, possa esser confermato, o eletto di nuovo, altro che dopo sei anni di divieto terminato il tempo della prima elezione, comunque sia stato eletto, cioè per uno, due, o tre, anni.

CXIV. Rimettiamo ai Magistrati rispettivi dei Gonfalonieri, e Priori il prescrivere le somme, per le quali i Camarlinghi suddetti debbano dare cauzione, o mallevadoria, e l' approvare i Mallevadori, o cauzioni, che verranno pro tempore esibite dai Camarlinghi, secondo che parrà di buon servizio, e di buona Amministrazione dell' interessi comunitativi ai Magistrati suddetti (61) (62).

CXV. Per eleggere, e partitare l' Ufizio del Camarlingo suddetto vogliamo, che alla presenza del rispettivo Consiglio

F. 2.

(60) Non possono i Camarlinghi fare eseguire quei Debitori di Dazio Comunitativo, il debito dei quali in una, o più partite non eccedesse una lira. Filza Reg. del 1781, N. 21. a 6. 280.

(61) I Camarlinghi fatta che abbiano la loro obbligazione in buona, e valida forma debbono cautelarla con i Mallevadori, quali devono obbligarsi solidalmente con i Camarlinghi, da riconoscersene l' idoneità dal Magistrato. Istr. a Cancell. N. 114. — E qualora il Magistrato mancasse in qualche parte a quanto sopra, dovrà il Cancelliere rappresentare ai Componenti, che saranno Essi tenuti, e sottoposti ad indennizzare del proprio, a termini di ragione, la Comunità del danno, che per colpa loro avesse sofferto. Istr. detta N. 115.

(62) Incontrando i Camarlinghi un indebita repugnanza nei Rappresentanti rispettivi sopra l' approvazione dei Mallevadori per se stessi idonei, e sufficienti, potranno ricorrere al Giudicente, acciò esaminate le ragioni delle Parti, faccia quelle dichiarazioni che saranno di Giustizia. Detta Istr. N. 117.

L' esteso Regolamento del Camarlingo, suoi obblighi &c. si legge nella referita Istruzione all' Articolo 5.

Generale si estrarra in ciascuna delle mentovate nuove Comunità dalle borse destinate alla formazione del Magistrato del Gonfaloniere, e Priori (63), e quanto alla nuova Comunità di Pisa dalla borsa detta dei Priori quattro polizze, o siano cedole, e che uno alla volta di quelli così estratti sia partitato dal Consiglio Generale suddetto, e resti vinto quello, che passerà per i due terzi di voti favorevoli, continuandosi a replicare l'estrazione, ed il partito, fino a tanto che uno degli estratti resti vinto come sopra.

CXVI. Prescriviamo assolutamente che tale elezione di Camarlingo, o sia Depositario si faccia in una sola adunanza del predetto Consiglio Generale rispettivo, ed in quella istessa, nella quale sia stata fatta la tratta delle Persone da partitarsi, come è stato detto sopra.

CXVII. E se alcuno legittimamente eletto, come sopra, alla carica di Camarlingo non vorrà accettarla, dovrà pagare alla Cassa della sua rispettiva Comunità lire cento di rifiuto, da andare a beneficio di chi sarà eletto in suo luogo, ed accetterà l'ufizio, e così di mano, in mano, fintanto che si trovi chi lo accetti, il quale accettante dovr godere di tutti i rifiuti antecedenti, e percipernè l'importare.

CXVIII. E siccome è a nostra notizia, come in alcune delle antiche Comunità del Territorio Pisano vi era l'ordine, che il Camarlingo dovesse pagare alcune spese senza mandato, o per la natura, e classe delle spese medesime, o per la tenuità delle somme che in esse venivano erogate, vogliamo perciò che

(63) *All' oggetto che l' Elezione dei Camarlinghi Comunitativi non cada più in soggetti fuori di quelli contemplati per tali Ufizi dai Nuovi Regolamenti, quali sono le Donne, Conventi &c. conforme per mala opinione, o intelligenza degl' Ordini è stato praticato in qualche Comunità; S. A. R. con veneratissimo Rescritto dei 13. Aprile cadente si è degnata d' autorizzarmi a fare intendere a tutte le Comunità del distretto, che a forma del disposto nel §. 68. del Regolamento Generale de 29. Settembre 1774. non può il Camarlingo eleggersi altro che tra le Persone capaci per loro stesse di risiedere. Lettera del Senator Soprasindaco. Filza d' ordini Circolari dell' anno 1777. al 1782. esistente nella Cancelleria Comunitativa di Pisa.*

in vigore del presente Regolamento debba averfi per derogato specialmente a simili ordinazioni, ancorchè fossero statutarie, e così similmente alle consuetudini, che potessero in qualche forma autorizzare tali metodi poco plausibili, e regolari (64); lasciando non solamente per questo capo, come anche per tutto il resto, che concerne l'esercizio dell' Ufizio, e carica del Camarlingo, pienamente alla facoltà dei rispettivi Magistrati di Gonfalonieri, e Priori, il dare ai Camarlinghi delle rispettive nuove Comunità quelle istruzioni, che crederanno migliori, e più adattate alla buona economia, ed Amministrazione dell' interessi delle medesime (65).

CXIX. Al Consiglio Generale istituito come sopra vogliamo che appartengano le elezioni, o conferme dei Medici, e Chirurgi tanto attualmente condotti, quanto di quelli, che in avvenire fossero stabiliti dalle Comunità per servizio delle medesime, con quelle provvisioni, e stipendj, e rispettivi carichi, ed obblighi, che per il Consiglio Generale medesimo, e per i tempi saranno loro assegnati.

CXX. Dai rispettivi Magistrati di Gonfalonieri, e Priori si dovrà eleggere, previa la solita affissione delli editti, per via di semplice partito tra i concorrenti di qualunque classe, e

(64) Non faranno i Camarlinghi pagamenti di sorte alcuna senza il mandato del Cancelliere, o suo Sostituto, quale altresì non farà mandati d' uscita, senza che prima sia stato vinto il partito, o emanati altr' ordini per le spese da farsi, e saranno i detti Partiti enunciati nel mandato, con le cause, e somme dei pagamenti occorrenti, e con ogn' altra circostanza, e chiarezza. Istr. a Cancell. N. 144. 145.

(65) I Camarlinghi dovranno avvertire che qualora non eseguiranno puntualmente i mandati, e pagamenti ordinati legittimamente, dovranno essere astretti per le vie di ragione. Istr. a Cancell. N. 132.

(66) Faranno i detti Camarlinghi la ricevuta per saldo a chi paga per l' intero, sebbene i pagamenti fossero in più partite, parte maturati, e parte da maturare; E se di poi fusse ritrovato qualche errore, il Debitore non è tenuto alle pene. Filza Provv. del 1781. N. 21. a c. 275.

condizione (67) (68) (69) si siano, un Provveditore delle strade, o fabbriche secondo l'opportunità trovato il più conveniente tra i postulanti un tale impiego, l'ufficio del quale dovrà durare tre anni col nome di Provveditore di strade, e fabbriche senza potere esser confermato nè eletto di nuovo il medesimo soggetto, se non dopo il divieto di tre anni, e con quella provvisione che per legittimo partito del Consiglio Generale, da farsi avanti l'elezione predetta, gli sarà assegnata, da non potersi riscuotere per altro, se non dopo che abbia finito il suo ufficio, ed ottenutane la quietanza dal Magistrato Comunitativo come si dirà in appresso.

CXXI. Rispetto per altro alla nuova Comunità di Pisa, ed alle altre che si trovassero in eguali circostanze, dichiariamo che i suddetti Provveditori Comunitativi non debbono avere, nè esercitare ispezione, nè giurisdizione di sorta alcuna sopra quei capi di fabbriche pubbliche che sono già poste sotto la Giurisdizione, ed Amministrazione dell' Ufficio dei Fossi di Pisa, onde tutto ciò che nel presente Regolamento si dice circa l' Ufficio di detti Provveditori, deve intendersi sempre, che non comprenda gli Acquedotti di Asciano, nè le Fonti derivanti dai medesimi, come neppure le Strade, Fogne, Ponti, Sponde, o siano spallette dentro la Città di Pisa, e tutto ciò che con questi capi di fabbrica pubblica abbia relazione, o connessione,

(67) Il Provveditore delle strade deve essere eletto tra i Concorrenti, ma non è necessario che sia delle Persone abili a risiedere, nè che abbia l'età prescritta per gl' Uffizi, e sia sottoposto attualmente, dovendosi avere unicamente in veduta l'abilità, e capacità per le sue incumbenze. Istr. a Cancell. N. 38.

(68) Non restando vinto a quest' impiego alcuno dei Concorrenti per i due Terzi di voti favorevoli, si affiggino di nuovo gl' Editti, e nuovamente si partitino i Concorrenti finchè, segua elezione. Istr. a Cancell. N. 39.

(69) Per la carica di Provveditore di strade non può eleggersi che un solo soggetto. Detto Istr. N. 49. Ne può, nell'istesso tempo esser Residente nel Magistrato, nè esercitare cariche di Camerlingo, di Deputato a distribuire l' Imposizioni, e di Revisione delle medesime. Filza Provv. del 1778. N. 15. a c. 92.

47
e dipendenza, dovendo la presente dichiarazione servire specialmente all'effetto, che tanto i Provveditori delle strade, e fabbriche delle Comunità, quanto i ministri dell' Ufficio dei Fossati possano tranquillamente esercitare i doveri dei loro rispettivi impieghi, ed incumbenze, senza cagionarsi reciprocamente vèrun disturbo, difficoltà, o impedimento.

CXXII. Le incumbenze dei detti Provveditori di strade, e fabbriche faranno di visitare le strade, Piazze, Ponti, Pozzi, Cisterne, Fonti, Canali, e simili del Territorio delle loro rispettive Comunità, e le Case, ed altre Fabbriche Comunitative tanto nelle terre, e Castelli, che fuor di essi, e proporre ai rispettivi Magistrati di Gonfalonieri, e Priori i lavori che occorreranno per mantenere le Strade, e Fabbriche suddette, in buon grado, ed approvati che siano dai Magistrati predetti avranno il carico d'invigilare, ed assistere, acciò siano eseguiti a dovere; e ritrovando che fosse seguita qualche rottura, frana, o altro disordine nelle medesime, dovranno subito darne parte in scritto ai rispettivi Magistrati dei Gonfalonieri, e Priori per gli atti della loro Cancelleria Comunicativa, e proporne il conveniente, e sollecito riparo.

CXXIII. Con l' istessa mira indicata sopra all' Articolo XCIV. Vogliamo che resti abolito l' uso delle comandate sì per opera di uomini, come per opera di bestie, carri, e simili, e proibiamo perciò espressamente che per qualunque lavoro, o servizio delle Comunità, e loro dipendenze, e neppure in servizio dall' Amministrazione delle nostre Razze di Coltano, nè delle nostre R. Caccie, e Banuite, o sotto qualunque altro titolo, o pretesto possa intimarsi veruno a prestare opera di uomini, o di bestie, come sopra, senza mercede, o con piccola mercede, o ricompensa solamente, o tale, che non sia concordata, e contrattata con chi presterà le opere suddette, volendo che in tutte le occasioni dei lavori, o servizi predetti ogni sorte di opera sia pagata puntualmente a contanti, ed in quelle rispettive somme, che saranno convenute tra gli Operanti, e le Comunità medesime, o chi per esse agirà legittimamente in questa parte.

CXXIV. Non potrà pigarsi dal Camarlingo alcuna somma per dipendenza di lavori di strade, e Fabbriche, pubbliche senza la firma dei detti Provveditori di Strade, e Fabbriche comu-

nitative, e tutte ciò oltre le altre firme, ed autenticità prescritte dagli ordini veglianti per la legittimità dei pagamenti, o che fossero prescritte in avvenire dalle rispettive Comunità per regola, e discarico dei loro Camarlinghi, o Depositarij.

CXXV. Alla fine del suo Ufizio ognuno dei Provveditori suddetti consegnerà al suo successore i recapiti, conti, e notizie riguardanti i lavori allora pendenti, e dovrà fare insieme col medesimo successore una visita alle Strade, e Fabbriche sottoposte alla sua ispezione, ed il nuovo Provveditore dovrà dichiarare al vecchio di aver ricevuto il tutto in buon grado, quando così sia, oppure notare, quali capi di Fabbriche, o Strada, Piazza, Ponte, Pozzo, Cisterna, Fonte, Canali, e simili abbiano bisogno di provvedimento, e fatta questa visita, ed atto, potrà il rispettivo Magistrato dei Gonfalonieri, e Priori dichiarare ben fatto l'Ufizio, e decretare il benservito al Provveditore, che lo avrà terminato, e con questo documento di quietanza potrà a lui pagarsi legittimamente la Provvisione.

CXXVI. Le strade Comunitative, delle quali resta confidata la libera amministrazione alle nuove Comunità suddette, escluse affatto le strade Regie, dovranno descriversi come sarà detto qui appresso a suo luogo, e tutte le spese di strade, le quali sino al presente sono state conosciute, come appartenenti a titolo di spese di Popolo, Comune, Lega, Potestà, di Vicariato, e di Universalì, e per conseguenza sono state imposte, e repartite sulle Comunità, e le altre spese pur comprese nei titoli predetti, vengono perpetuamente abolite dal giorno, in cui avrà principio in ciascuna Comunità il presente Nuovo Regolamento, con dichiarazione che in parte sono state computate nelle tasse di Redenzione, e nel resto sono state dotate, ed abbondantemente calcolate nell'Imposizione di altre tasse universalì.

CXXVII. Sotto nome di strade Regie si debbano intendere, e comprendere solamente quelle che per una sola direzione, ed insieme con gli stabilimenti delle Poste situate sulle medesime, si partono da Firenze, cominciando dalle infrascritte Porte della detta Città, ed indirizzandosi come appresso.

Strada Bolognese di posta dalla Porta S. Gallo fino al confine dello stato Bolognese.

Strada

Strada Romana di posta dalla Porta S. Pier Gattolini fino ai
confini dello Stato Senese. 49

Strada Pisana di posta dalla Porta S. Frediano fino a Pisa,
o da Pisa fino a Livorno.

Strada traversa da Poggibonſi per Gambiano fino all'im-
boccatura della Strada Pisana.

Strada Aretina di posta dalla Porta S. Niccolò fino al con-
fine del Cortonese collo Stato della Chiesa.

Strada Pistoiese di posta dalla Porta al Prato fino alla Por-
ta Fiorentina della Città di Pistoja, e dalla Porta al Borgo del-
la detta Città di Pistoja, sempre per la strada nuovamente co-
strutta, fino al confine dello Stato Modanese.

Strada di Pistoja a Seravalle, e da Seravalle fin dove sarà
determinata in appresso.

Strada Lucchese dalla Porta a Lucca della Città di Pisa per
la direzione verso i Bagni di S. Giuliano, continuando a Ripra-
fatta fino al prossimo confine dello Stato di Lucca.

Strada di Pietrasanta dalla Porta nuova detta altrimenti di
S. Maria, o Porta Guelfa della Città di Pisa per la direzione
verso la Madonna dell'acqua verso Migliarino, fino al confine
dello Stato di Lucca nel Territorio di Viareggio (70).

CXXVIII. Per Strade comunitative dovranno averſi, e re-
nerſi tutte le altre non dichiarate Regie dalla distinzione so-
praindicata, salvo per altro tra le comunitative tutte le altre
classazioni, e distinzioni che saranno fatte qui appresso, per de-
terminarne l'Amministrazione, e la pertinenza.

CXXIX. La strada lungo Marina di Livorno per ogni par-
te lungo la spiaggia, la quale è propriamente destinata al co-
modo delle scorrerie, ed al servizio di guardia della Sanità feb-

G

(70) Le Strade Regie soprannominate, sono state date per il
loro mantenimento in acollo perpetuo alle rispettive Comunità,
con le condizioni, e Patti che risultano dal Motuproprio dei 4.
Marzo 1776. Filza Provv. del 1776. a c. 331. E' in facoltà del-
le Comunità il dare in acollo ad altre Persone il mantenimento
divisate Strade anche a lungo tempo. Filza Provv. del 1777. N.
14. a c. 669. I Contratti d'acollo delle Strade Regie sono
esentati dal pagamento della Gabella. Filza Provv. del 1778. N.
15. a c. 116.

bene non abbia i caratteri come sopra determinati a riconoscersi per strada Regia, pure non deve averfi per compresa tra le strade Comunitative, e commesse per l'Amministrazione alle rispettive Comunità del Pisano, ma dovrà rimanere come si trova attualmente sotto l'Amministrazione, ed ispezione dell' Ufficio dei Fossi di Pisa (71).

CXXX. Per conoscer l'estensione delle strade comunitative, alle quali dovranno pienamente provvedere (72) (73) le suddette rispettive nuove Comunità, siano posti termini, e segni stabili al confine di tali strade, secondo che il Territorio di ciascuna delle rispettive nuove Comunità confina con altre, e l'estremo di questo confine si rilevi dai Popoli, e Parrocchie comprese nella Comunità rispettiva, e dai termini dell'ultimo podere, tenuta, o casa del Popolo medesimo, dove non si avessero altre più legali, e conosciute determinazioni di tali confini, come

(71) *La sopraddeffa Strada è stata data ugualmente che l'altre strade Regie in acollo per il mantenimento alle Comunità con i Rescritti dei 15. Febbraro 1779. e 29. Maggio 1780. Filize Provv. di dett' anni.*

(72) *I Cancellieri essendo notiziati di qualche trasgressione, o danno seguito alle Strade Comunitative, devono verificare strajudicialmente il fatto, e richiamare amichevolmente l'Imputato a rimettere la strada nel pristino stato, e non riuscendoli, ne devono fare il rapporto in nome dei Rappresentanti al Ministro Criminale, perchè vi provvegga a forma delle Leggi. Istr. a Cancell. N. 49. L'istesso deve praticarsi per le Strade vicinali, qualora piaccia al Magistrato d'assumere la difesa del loro uso pubblico. Dett' Istr. N. 50.*

(73) *La Comunità partecipa per due terzi della pena contro i Dannificatori delle Strade scoperti nella visita dei Giudicenti. E qualora la Condanna nasca dall'istanza del Cancelliere, o Provveditore di Strade, allora si applica la pena intieramente alla Comunità. T. 2. LL. e BB. dell'U. de F. a 127. Ed alla Legge ivi esistente, si legge il Regolamento delle Strade, loro Fosse, ingombri &c. E permesso ai Proprietari di Beni lungo le Strade Regie, o Comunitative piantare sopra margini delle medesime, e lungo i propri Effetti Alkerelli, Gelfi &c. detto Tomo a 113.*

potrebbero essere le descrizioni, o piante dell' estimo, o ⁵²altre straordinariamente accadute, e conosciute confinazioni.

CXXXI. Si rimette alla facoltà del Consiglio Generale delle rispettive nuove Comunità stabilite per i presenti ordini l' abbandonare (74) alcuna delle strade vecchie, quando fosse reputata inutile, e l' aprirne delle nuove, quando il bisogno lo richiegga, l' allargare le presenti, o il promuoverne in qualunque forma la più comoda, e vantaggiosa direzione a senso dei Consigli predetti, purchè in caso di occupamento di suolo, o di altro danno siano refarciti i danneggiati ai termini di ragione.

CXXXII. Pertanto i rispettivi Magistrati dei Gonfalonieri e Priori delle Comunità predette per mezzo dei loro Provveditori di strade, e con l' aiuto del Cancelliere Comunitativo, e suoi Ministri, e prevalendosi delle notizie e documenti dell' Ufficio dei Fossi di Pisa, quando occorra, il quale Ufficio sarà tenuto per i presenti Ordini a dare, e somministrare quanto occorrerà di notizie, e servizio all' oggetto, di cui si tratta, dovranno formare un Registro, o sia Campione, dove siano descritte tutte le strade comunitative giacenti dentro il territorio delle rispettive loro Comunità, il mantenimento e riattamento delle quali strade deve farsi a tutte spese delle Comunità medesime, avvertendo che nella formazione di tali Campioni non si deva prendere per norma unicamente quello che è stato praticato in passato, o si pratica attualmente, ma bensì dovrà tenersi per regola che debbono esser riguardate per Comunitative, ed a carico delle Comunità le seguenti strade dei loro rispettivi Territorj.

Primieramente tutte le strade, piazze, ponti, e loro annessi dentro le rispettive Città, Terre, e Castelli.

Tutte le strade che dalla Città, Terra, o Castello conducono ai confini di quella Comunità con quelli di qualsivisia altra Comunità, o Territorio.

Tutte quelle strade, che conducono da una Chiesa all' altra del Territorio.

G 2

(74) Allorchè sia creduto, d' allivellare qualche porzione di strada comunitativa superflua al Careggio, si può ciò fare con il partito del Consiglio Generale, e non del solo Magistrato. Filza Prov. del 1778. N. 16. a c. 381.

Tutte quelle strade, che dalla Città, e rispettivamente dalla Terra, o Castello conducono alle Chiese dei popoli compresi nella Comunità.

Tutte le strade che dalle rispettive Città, Terre, o Castelli conducono per una sola direzione ai Borghi, o Castelli dell' istessa Comunità.

CXXXIII. Tutti i tronchi di strada che dalle case dei particolari servono unicamente di accesso, e di comunicazione alle strade suddette maestre, non dovranno essere riguardati come strade comunicative, e ciò solamente all' effetto di sgravare le Comunità dal mantenimento di queste strade e non già al fine d' impedirne il pubblico transito; per il che restino sottoposti a quanto è di ragione comune, ed a quanto vien disposto dalle leggi, ed ordini veglianti in questa materia; non intendendosi neppure fatta innovazione alcuna rispetto alle viotole, ed altre strade, e passi affatto privati, e particolari. (*)

CXXXIV. Nel formare i suddetti Campioni con la regola indicata vi si descrivano le Strade suddette con i loro nomi in quanto vi sono notorj, o conosciuti sufficientemente a determinarle senza equivoco, e dove tali nomi non fossero sufficienti si descriva la Strada con indicazione del luogo dove abbia il suo principio, dei luoghi, ove passa, nominando i Fiumi, le Chiese, le Fabbriche più cospicue, o le più note Case, e Possessori, dove vi siano adjacenti, talmente che con l' ajuto di queste indicazioni o di alcuna di esse, che possano servire di sufficiente intelligenza, venga a potersi sempre riconoscere di quale Strada si tratti nei lavori da farsi.

CXXXV. Viene prescritto ai rispettivi Magistrati, e Ministri comunitativi suddetti di far fare tutte le suddette operazioni con la minore spesa possibile, e quella modica che vi oc-

(*) *Sopra i Tronchi di Strade indicati all' Articolo predetto, in un affare della Comunità dei Bagui di S. Giuliano, e stata fissata l' infra scritta massima generale — E per prevenire ogni questione che potesse nascere in avvenire sopra la proprietà del suolo occupato dalle Strade Comunicative, resta dichiarato, che anche in questo caso, un tal suolo appartenga alle rispettive Comunità, per doverne procurare l' alienazione, come di tutti gli altri loro beni stabili. Refr. 13. Gennajo 1783. Filza Provv. del 1783.*

53
correrà sia repartita come tutte le altre spese comunitative nella medesima forma, e metodo prescritto generalmente di sopra all' Articolo LXXXVIII.

CXXXVI. Eseguito quanto sopra siano, presentati i Campioni suddetti, ovvero descrizioni di tutte le strade comunitative ai Giudicenti, che abbiano la Giurisdizione civile nei territorj delle rispettive Comunità, i quali Giudicenti vengono incaricati, ora per allora, di pubblicare per mezzo di Notificazione da affiggersi rispettivamente nei luoghi soliti della Città di Pisa, e quanto alla Campagna in tutte le Parrocchie comprese nei rispettivi territorj delle Comunità suddette, come ad ognuno sarà permesso dentro un termine da stabilirsi dagli stessi Giudicenti l'aver vista gratis, e prender copia a proprie spese delle dette descrizioni volendola, e dire quanto gli occorre perentoriamente dentro il detto termine, e non più oltre, spirato il qual termine, dovranno subito rimettersi i Campioni suddetti con decreto dei rispettivi Giudicenti alla Cancelleria, ad Archivio della loro Comunità, mediante l'opportuna ricevuta dei rispettivi Cancellieri comunitativi.

CXXXVII. Tutte le cause che venissero intentate tanto contro persone particolari, quanto contro le nuove Comunità suddette, Luoghi Pii Laicali Comunitativi, o altri Patrimoni similmente Comunitativi, e nelle quali cause direttamente, o indirettamente le medesime Comunità Luoghi Pii, o Patrimoni suddetti avessero interesse di qualunque sorte, dovranno in prima istanza esaminarsi, e decidersi interamente nei Tribunali civili dei rispettivi Giudicenti locali, salvo l'appello per chi si sentisse aggravato dalle loro sentenze all' Auditore dell' Ufficio dei Fossi, il quale rispetto agli altri Tribunali di Pisa nelle cause predette continuerà ad avere la Giurisdizione privata, di cui ha goduto l'antico Magistrato dei Surrogati, la Giurisdizione del quale è stata trasferita nell' Auditor suddetto in vigore del Motuproprio del dì 26. Giugno 1775; ma quanto si tratti di cause tra una Comunità, e l'altra, o tra Comunità, e qualche Luogo Pio, o Patrimonio Comunitativo, o tra alcuni dei detti Luoghi Pii, o Patrimoni più volte nominati di sopra, ne riserviamo la cognizione privata all' Auditore dell' Ufficio dei Fossi di Pisa in tutti quei casi, che previe le opportune permissioni, di cui si tratta di sopra all' Art. LXIX.

si facesse luogo a potere intraprendere simil sorte di cause (75) (76) (77).

CXXXVIII. Qualunque disputa, o pretensione venisse promossa tra il Magistrato, Consiglio Generale, ed altri Corpi comunitativi, o loro Ministri, ed Impiegati per dipendenza di precedenza, prerogative, e simili, non dovrà farsi, nè sostenersi mai a spese delle Comunità, nè degli altri Patrimonj, o Aziende comunitative, o come tali dipendenti dalle medesime, o a quelle annesse, ma unicamente a spese di chi promuoverà, o sosterrà tali pretensioni, o dispute; e così sia di quelle liti, che dalle persone particolari fossero promosse per le predette materie contro i Magistrati, e Ministri suddetti, quali cause però in simili casi dovranno farsi a proprie spese di chi sarà Residente, o Impiegato al tempo della contestazione, e saranno di privativa cognizione dell' Auditore dell' Ufizio dei Fossi di Pisa.

CXXXIX. Viene generalmente permesso alle nuove Comunità suddette l'aumentare, o diminuire i Ministri, ed i loro Impiegati al servizio delle cose comunitative, salvo quelli istituiti per i presenti Ordini, dovendosi però fissare, o ridurre gli

(75) Il Cancelliere rispettivo è il difensore ordinario delle Comunità, ma quando in qualche caso non piacesse ai Rappresentanti di valersi della di lui Persona per difensore, hanno la facoltà d' eleggere un Procuratore di loro soddisfazione, a cui il Cancelliere dovrà rimettere tutte le notizie, e dare i lumi occorrenti per bene dirigere la Causa. Istr. a Cancell. N. 239.

(76) Nel caso che alcuna Comunità, luogo Pio &c. credesse dovervi valere del diritto che dà loro la legge del Compartimento Provinciale del dì 30. Settembre 1772. di domandare il Consiglio del Savio, avvertiranno i Cancellieri Comunitativi di uniformarsi al disposto della medesima, e dell' editto concernente la Riforma dei Tribunali Provinciali dell' 11. Marzo 1779. Istr. a Cancell. N. 256.

(77) L' Auditore dell' Ufizio dei Fossi, e Comunità Pisane dà le sue Pubbliche Udienze il Lunedì, Mercoledì, e Sabato mattina. Istr. de' 30. Ottobre 1778.

Sopra la materia delle Liti, ed Atti contenziosi può vedersi la Sezione 7. dell' Istr. a Cancell.

55
stipendi (78) (79) (80) (*) loro come sarà giudicato opportuno dai rispettivi Consigli Generali, fermo stante l'obbligo dell'intervento e presenza del rispettivo Giudicante nei casi di spese straordinarie a forma di quanto è stato ordinato di sopra all'Art. LXXXIV.

CXL. Dipenderà dai Magistrati comunitativi, o sia dei Gonfalonieri, e Priori delle rispettive nuove Comunità il dare istruzione ai Ministri, ed Impiegati di loro dipendenza per la buona Amministrazione dei loro rispettivi impieghi, ed il prescrivere ai medesimi i modi, e le formalità di renderne conto, senza però variare quanto per i presenti ordini, viene precisamente stabilito (81).

CXLI. Viene lasciato alla facoltà dei rispettivi Magistrati dei Gonfalonieri, e Priori delle più volte nominate nuove Co-

(78) *Li stipendi assegnati a Residenti nel Magistrato, e Consiglio Generale, non si possono variare da quello, che è stato stabilito dal Consiglio Generale medesimo. Istr. a Cancell. N. 34.*

(79) *Quelli stipendi, che sono stati accordati, o si accorderanno agl' Impiegati stabiliti da' Regolamenti Comunitativi, sono esenti dalla ritenzione; ma di una simile esenzione non si gode da quelli, che l'hanno fin ora pagata. Istr. a Cancell. N. 35.*

(80) *I Maestri delle Pubbliche Scuole devono essere Sudditi, qualora non siano stati specialmente dispensati; i di loro stipendi possono dal Consiglio Generale aumentarsi, all'effetto d'ottenere più abili, ed utili soggetti per il Pubblico vantaggio. Istr. detta N. 36. Può il Consiglio Generale diminuire i detti stipendi a predetti Maestri. Istr. detta N. 37.*

(*) *S. A. R. permette che siano ammessi al Concorso per i posti di Maestri di Scuola delle Comunità, di Medici, e Cerusici condotti, e per gl'altri impieghi di servizio dell'istesse Comunità, anche i forestieri, purchè in ugnaglianza di requisiti sia preferito il Nazionale al Forestiero. Rescr. 28. Settembre 1782. Filza Provv. del 1783.*

(81) *Sopra il contenuto del predetto § 140. si potrà specialmente, circa all'istruzioni dei diversi Ministri, consultare nelle diverse sue Sezioni, e Articoli l'Istr. a Cancell., le Leggi, Motta propri, e Rescritti in Essa riportati.*

munità il peso di eleggere i rispettivi Canovieri del Sale (82) in quei luoghi dove tali Canove esistono attualmente, e questa elezione dovrà farsi sul piede, e metodo stato sino al presente vegliante, nè per via d'incanto, mà bensì per mezzo di partito dei rispettivi Magistrati suddetti, e sulla concorrenza, e scelta dei postulanti, dopo l'affissione dei soliti editti a comodo di chi volesse concorrere a tali impieghi.

CXLII. Tutti gl' Impiegati all' attuale Nostro servizio, ed insieme descritti ai Nostri ruoli con provvisioni, stipendi, ed incumbenze d' Impieghi di esercizio continuo, vengono dispensati dall' obbligo di risiedere nelle Magistrature Comunitative, e nei Consigli Generali delle nuove Comunità suddette, come parimente dall' accettare, ed esercitare gli altri Ufizi, ed Impieghi delle medesime, e così per conseguenza dal pagare le tasse di rifiuto, quando venissero ai medesimi eletti, o rispettivamente estratti, e non volessero accettare; con dichiarazione espressa però, che nè le Magistrature temporanee della Città di Firenze, nè la Magistratura dei nuovi Collegi di Pisa, possano rispettivamente dispensare i Residenti nelle medesime dall' obbligo di accettare, qualora venissero estratti, o rispettivamente eletti ai suddetti Ufizi, ed Impieghi, ed in conseguenza neppure dal pagamento della tassa di lire cento in caso di rifiuto.

CXLIII. Dispensiamo parimente dall' obbligo suddetto di risiedere nelle Magistrature dei Gonfalonieri, e Priori, e nei Consigli Generali, e di accettare gli altri Ufizi, ed impieghi Comunitativi, o di pagare le tasse di rifiuto tutti quelli, che al tempo della loro tratta, o elezione si trovassero attualmente residenti nelle Magistrature, e nell' esercizio d' impieghi, ed ufizi di alcun' altra Comunità (83) (84),

CLXVI.

(82) *I Magistrati non solo eleggono i Canovieri del Sale, ma hanno in oltre la facoltà d' accrescergli, o diminuirgli il salario a seconda delle particolari circostanze. Istr. a Cancell. N 290. Tutto quel più che riguarda sopra quest' Articolo i Magistrati si legge diffusamente nella Sezione 8. dell' Istruzione a Cancell.*

(83) *Le Cariche di Provveditore di Strade, di Camarlingo, di Deputato, e di Revisore all' Imposizioni nella propria, o in altra Comunità, sono compatibili con la residenza nel Consiglio Generale,*

mà

57

CXLIV. Parimente confermiamo l'esenzione suddetta accordata con Motuproprio del dì 5. Aprile 1773. alle Persone impiegate al servizio di S. M. il Re delle due Sicilie, o dimoranti nel Regno di Napoli.

CXLV. E confermiamo l'esenzione predetta accordata con Motuproprio del 28. febbrajo 1774. a quei Possessori, che fossero nell'attual servizio di S. M. l'Imperatrice Regina nostra Augustissima Genitrice.

CXLVI. Come pure confermiamo la predetta esenzione accordata con Motuproprio dei 4. Settembre 1775. ai nostri Sudditi che si trovassero all'attual servizio di S. M. Cattolica il Re delle Spagne.

CXLVII. Sarà in facoltà dei rispettivi Magistrati il dar divieto dal risedere nelle loro Magistrature, e Consigli Generali a tutte quelle persone, le quali esercitassero, o che da un anno indietro avessero lasciato di esercitare arti, o mestieri di quelli, che spesso dalli antichi statuti, o comunemente sono reputati vilissimi, e non onorati, voleado che di ciò venga fatta dichiarazione, e decreto volta per volta dal rispettivo Magistrato comunitativo, avanti il quale fosse seguita la tratta di alcuna di tali persone (85).

CXLVIII. E perchè vogliamo che in avvenire non possano essere allegati privilegi, o concessioni, e neppure convenzioni, che concludessero esenzione in tutto, o in parte dal contribuire alle spese pubbliche di qualunque sorte, provenienti già dai

H

ma non già con quella del Magistrato, onde in tal caso il tratto abbia il divieto, senza la pena del rifiuto, e si proceda a nuova estrazione. Istr. a Cancell. N. 20.

(84) *Sono similmente esenti dal Risedere i Comunisti di Montagna, e dal pagamento del Rifiuto, mentre vadino con le loro Bestie in Maremma. Istr. a Cancell. N. 22.*

(85) *Il divieto da Risedere si può dare dai Magistrati a coloro che impiegano attualmente se stessi in persona nell'esercizio di Arti vilissime, o che decorso non fusse l'anno della cessazione da tal'esercizio, ma non già a quelli che professano una mercatura di generi usuali, e comuni, o che la fanno per mezzo altrui esercitare, o hanno interesse in Arti reputate vilissime, e non onorate. Istr. a Cancell. N. 17.*

titoli universali di Vicariato, Potestaria, Comunità, Lega, o altra qualunque distinzione, o divisione di Territorio, siccome anche da titolo di estimo, di reparto del Ponte a mare, del conto Surrogati, di opere di bestie, o altro simile contemplato nel presente Regolamento, così dichiariamo che qualunque di tali privilegi, esenzioni, concessioni, e convenzioni si abbia per annullato pienamente.

CXLIX. Quanto alle collazioni dei benefizj Ecclesiastici di padronato delle Comunità, Luoghi Pii Laicali, o altri Patrimonj Comunitativi compresi nelle rispettive suddette nuove Comunità non s' intenda fatta innovazione alcuna, e si osservino le regole, e metodi veglianti. (86) (87)

CL. Parimente circa alle collazioni dei luoghi di studio teorico, o pratico nei Collegj, o Università di Pisa, o altrove, che si conferissero da alcuna delle nuove Comunità contemplate nel presente Regolamento, Luoghi Pii, o altri Patrimonj suddetti non s' intenda introdotta per i presenti ordini, variazione alcuna, e si osservino sopra di essi le regole, e metodi veglianti.

CLI. Parimente quanto allo Spedale riunito di S. Chiara, e Trovatelli di Pisa, suo patrimonio, e dipendenze non s' intenda fatta innovazione alcuna per il presente Regolamento.

CLII. Rispetto al Monte Pio di Pisa ci riserviamo di ordinare, quanto giudicheremo a proposito, e frattanto tutto ciò che concerne il governo, ed amministrazione del detto Monte, deve restare nello stato, e metodo attuale, fino a nuov' ordine. (88)

(86) *I Benefizi Ecclesiastici, per ciò che riguarda Esami, Partiti, ed altri atti necessarj per la loro spedizione non soffrino novità, ma per quello che appartenga agli ordini da darsi, l'Uffizio dei Fossi ne sia il canale. Filza Provv. Num. 14. a c. 1095.*

(87) *Circa il metodo da tenersi nella collazione delle Chiese Parrocchiali di Patrimonio del Popolo, e dei Benefizi Ecclesiastici di Patronato di Corpi Comunitativi, si veda l' Istr. ai Cancell. Sezione 3. Art. 1., e 2.*

(88) *I Monti Pii Foranei già sottoposti alla Camera delle Comunità di Firenze dovranno in avvenire con gli stessi regolamenti regularsi dai Rappresentanti le rispettive Comunità ove*

CLIII. Quanto al privilegio dei dodici figliuoli non s' intenda fatta innovazione alcuna rispetto alle nuove Comunità, che formano l' oggetto dei presenti Ordini, e loro rispettivi Comunisti, finchè sia sù questo articolo dato altro provvedimento. (89)

CLIV. Dichiariamo parimente che per adesso, e fino a nov' ordine non s' intenda fatta innovazione alcuna rispetto all' Amministrazione dei Proventi Comunitativi, e delle partite riunite già ai passati appalti generali, e compresi adesso sotto la zienda, e direzione della nostra Amministrazione Generale, quantunque fossero di dipendenza Comunitativa. (90)

CLV. Riserviamo alla nostra elezione i rispettivi Cancellieri Comunitativi, e tutti gli altri Ministri subalterni, che ci piacerà di stabilire nelle rispettive loro Cancellerie con i loro rispettivi stipendj, secondo che l' esigerà il buon Regolamento delle cose Comunitative, che sarà sempre l' oggetto principale delle Nostre Premure. (91)

H 2

sono situati, al quale effetto sono stati riuniti alle medesime; I Patrimoni dei Monti, si devono in avvenire riguardare per una appartenenza Comunitativa, benchè separatamente siano amministrati. Motuproprio dei 13. Febbrajo 1781.

(89) Il Privilegio dei dodici Figliuoli esenta il Privilegiato per due quinte parti dall' imposizione; si estende anche ai Figli privilegiati, purchè il Privilegio cada solo sopra i Beni Paterni, e per il tempo che viveranno in comunione. Goderà il Padre un simile privilegio per quei Beni che possederà al tempo dell' ammissione al godimento, e per quelli che averà acquistati fino alla sua morte, ma non dovrà posarsi tal Privilegio sopra i Beni che acquisteranno i Figliuoli, o vivente il Padre, o dopo la di lui morte Istr. a Cancell. Num. 90. 91.

(90) Sono stati aboliti più, e diversi Proventi in differenti Comunità della Provincia Pisana. Si possono questi riscontrare dal Tomo Secondo di LL. e BB. esistente nella Cancelleria della Dogana di Pisa, e specialmente nella Legge dei 12 Febbrajo 1778. nelle Notificazioni dei 12. Febbrajo 1780., 24. detto 1781. 17., e 29. Agosto 1781.

(91) I Cancellieri Comunitativi non possono eleggersi Aiasi, mà questi si eleggano da S. A. R., e se ai medesimi oltre agli

CLVI. L' istesso determiniamo riguardo all' elezione , e conferma dei Messi , e Cavallari , ed altri simili esecutori destinati al servizio dei Tribunali , quantunque in passato alcuni di loro , ed in alcuni luoghi , avessero qualchè dipendenza dalle Magistrature Comunitative , confermando espressamente quanto abbiamo disposto riguardo agli esecutori suddetti con nostro editto del dì 8. febbrajo 1775.

CLVII. Vogliamo per altro , che tanto i soprannominati ministri , quanto i suddetti , ed altri esecutori stiano ai sindacati , è riportino il ben servito per parte delle Comunità in discarico di aver prestato il dovuto servizio alle cose , d' interesse delle medesime . (92)

CLVIII. Sopprimiamo ancora , ed aboliamo quelle contribuzioni , o di grasce , o di contanti , che in alcuni luoghi della Provincia Pisana si pagavano alle Comunità rispettive per salario , o mercede dei Sindaci del malefizjo , o Campaj , volendo , ed intendendo che per l' avvenire le spese dei salarij , o altri emolumenti dei Sindaci del malefizjo , o Campaj , le ingerenze dei quali con la legge suddetta de' 8. febbrajo 1775. vengono riunite agli Ufizj dei Messi , e dei Cavallari , siano a carico delle nuove Comunità , e debbano averli per comprese , come effettivamente vi sono state computate , nelle loro rispettive tasse di redenzione .

CLIX. In conseguenza di quanto sopra prescriviamo , che

Ajuti determinati per Rescritto , altri che ne avessero bisogno per copiare , possano prenderli , ma a tutto lor rischio , quali per altro non possano firmare , ne fare atto veruno per il Cancelliere anche in quella Cancelleria ove non fusse veruno Ajuto per Rescritto ; Ed in caso di assenza , o impotenza del Cancelliere , che non abbia Ajuto , supplire deve alle di lui veci il Notaro del Tribunale locale , con quella ricompensa che trà loro stabiliranno . Filza Provv. del 1778. Num. 15. a c. 36. 43. 50.

(92) I Magistrati devono in ciaschedun Triennio fare il sindacato ai loro Cancellieri nelle forme prescritte dal regolamento per il detto sindacato del 15. Dicembre 1777. come altresì in ciaschedun anno devono dare il sindacato ai Giudicenti , e Notari del Tribunale nelle forme che vengono prescritte dalla Legge , e regolamento del 21. Settembre 1773.

tutti quelli, i quali vorranno fare guardare i proprj beni, o bestiami debbano farlo privatamente, ed a proprie spese, o a proprio carico, oppure in società con altri, senza che per questo titolo, o altri simili d' interesse, e servizio di privati possessori di beni, o bestiami, possa mai essere astretto chiunque a veruna sorte di contribuzione, o pagamento a favore, o a conto di qualunque Comunità, o altra qualsivisia Azienda, o Amministrazione comunitativa.

CLX. Finalmente avvertiamo che per l' avvenire chiunque ricorrerà con suppliche per cagione di denegata, o non bene amministrata giustizia dai Giudici, e Tribunali, ai quali a forma delli Art. CXXXVII. e CXXXVIII. viene rimessa la Giurisdizione, e facoltà di giudicare nelle materie come sopra individuate, potrà fare pervenire tali suppliche alle rispettive Segreterie, alle quali appartengono gli affari; mà che qualora si tratti di cose, che non siano state precedentemente discusse, o giudicate dai rispettivi Giudici, o Tribunali suddetti non averanno altro effetto simili suppliche fuori che quello di esser rimesse ai detti Giudici, o Tribunali competenti.

CLXI. Il presente Regolamento dovrà avere il suo principio il dì primo Settembre Mille settecento settantasei, e dovrà esser pubblicato ovunque occorra: restando incaricati tanto l' Auditor dell' Ufizio dei Fossi di Pisa, che il Provveditore del medesimo Ufizio, ed insieme Soprintendente alle Comunità della Provincia Pisana d' invigilare, perchè sia da tutti quelli ai quali spetta, inviolabilmente osservato.

Tale essendo la Nostra volontà confermiamo in quanto occorra gli Statuti, Riforme Leggi, Ordini, ed Istruzioni viglianti sopra le Comunità contemplate nel presente Regolamento in tutto ciò, che non si trovasse di contrario, e diverso a queste nuove disposizioni.

Tale

*Tabella dimostrativa delle Circostanze locali delle seguenti
nuove Comunità della Provincia Pisana.*

I. CANCELLERIA DI PISA.

1. Comunità di Pisa composta dei seguenti Comuni, e Luoghi.

CITTA' DI PISA.

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Barbaregina. | 9. S. Marco in Calcefana. |
| 2. S. Biagio a Cifanello. | 10. S. Stefano. |
| 3. S. Giusto a Cifanello. | 11. S. Rimedio. |
| 4. S. Gio: al Gatano. | 12. Putignano. |
| 5. S. Giusto in Canniccio. | 13. Oratojo. |
| 6. S. Jacopo a Orticaia. | 14. Riglione. |
| 7. S. Marco alle Cappelle. | 15. Calci. |
| 8. S. Michele delli Scalzi. | |

Sue Magistrature.

Gonfalonieri Num. tre, e Priori Num. tre.

Residenti nel Consiglio Generale Num. dodici.

Massa di Possessione a moneta di massa maggiore a estimo per l' ammissione nella borsa dei Priori, Scudi Secento sessantasei, e due terzi.

Rappresentanza pubblica della Città di Pisa composta dei tre Gonfalonieri suddetti, e più Num. sei Collegj.

La suddetta Comunità deve per annua tassa di redenzione Scudi Tremila cento quarantaquattro.

E per tassa di revisione all' Ufizio dei Fossi di Pisa Scudi Quattordici, e lire due.

L' Abito Magistrale per i tre Gonfalonieri non solo nelle adunanze, come ancora in tutte le pubbliche escite, comparse, e funzioni sarà in forma di lucco di color rosso, ed il Preposto pro tempore userà il distintivo della becca, o tracolla con adornamenti di oro.

I Collegj poi tanto nelle adunanze, quanto nelle escite, e funzioni, ed i tre Priori nelle loro adunanze dovranno ancor

63

essi usare l' Abito Magistrale in forma di lucco, mà di color nero semplicemente senza alcun' altro adornamento, o fregio; e così parimente gli altri Residenti nel Consiglio Generale.

2. Comunità dei Bagni di S. Giuliano composta dei seguenti Comuni, e Luoghi.

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Avane. | 17. Mezzana. |
| 2. Asciano. | 18. Metato. |
| 3. Agnano. | 19. S. Martino. |
| 4. S. Andrea in Pescajola. | 20. Mulina. |
| 5. Arena. | 21. Nodica. |
| 6. Bottano. | 22. Orzignano. |
| 7. Covinaja. | 23. Pappiana. |
| 8. Colognole. | 24. Patrignone. |
| 9. Colignola. | 25. Pugnano. |
| 10. Filettole. | 26. Ponte a Serchio. |
| 11. S. Frediano a Vecchiano. | 27. Ripafratta. |
| 12. Gello. | 28. Rigoli, e Corliano. |
| 13. Ghezzano. | 29. Vecchializia. |
| 14. S. Giusto a Campo. | 30. Vecchiano. |
| 15. Limiti, e Cornazzano. | 31. S. Vittorio a Campo. |
| 16. Malaventre. | |

Il Magistrato composto di un Gonfaloniere, e cinque Priori.

I Residenti nel Consiglio Generale Num. dodici.

Massa di Possessione a moneta di massa maggiore a Estimo per l' ammissione nella borsa del Gonfaloniere, e Priori, Scudi Seicento sessanta sei; e due terzi.

La suddetta Comunità deve per annua tassa di redenzione Scudi Duemila seicento ventitrè.

E per tassa di revisione all' Ufizio dei Fossi di Pisa Scudi Undici, e lire tre.

L' Abito Magistrale sarà per il Gonfaloniere in forma di Lucco di color rosso, e i Priori dovranno usarlo di color nero senza fregio nè adornamento alcuno egualmente che gli altri Residenti nel Consiglio Generale.

3. *Comunità di Cascina composta dei seguenti Comuni, e Luoghi.*

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. S. Benedetto a Settimo. | 12. Montione. |
| 2. Casciavola. | 13. Musigliano. |
| 3. S. Casciano. | 14. Navacchio. |
| 4. Cascina. | 15. S. Prospero. |
| 5. S. Frediano a Settimo. | 16. Pettori. |
| 6. S. Giorgio. | 17. Ripoli. |
| 7. S. Lorenzo a Pagnatico. | 18. S. Sisto. |
| 8. S. Lorenzo alle Corti, | 19. Titignano. |
| 9. Lajano. | 20. Visignano. |
| 10. Marciana. | 21. Zambra. |
| 11. Marcianella. | |

Il Magistrato composto di un Gonfaloniere, e cinque Priori.

I Residenti nel Consiglio Generale Num. dodici.

Massa di Possessione a moneta di massa maggiore a Estimo per l'ammissione nella borsa del Gonfaloniere, e Priori, Scudi Seciento sessanta sei, e due terzi.

La suddetta Comunità deve per annua tassa di redenzione Scudi Duemila quattrocento quarantasette.

E per tassa di revisione all' Ufizio dei Fossi di Pisa Scudi Quattordici, e lire due.

L' Abito Magistrale sarà per il Gonfaloniere in forma di Luc- co di color rosso, ed i Priori dovranno usarlo di color nero senza fregio, nè adornamento alcuno, egualmente che gli al- tri Residenti nel Consiglio Generale.

II. CANCELLERIA DI VICO PISANO.

4. *Comunità di Vico Pisano composta dei seguenti Comuni, e Luoghi.*

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Vico Pisano. | 5. Lignano, e Noce. |
| 2. Buti. | 6. Monte magno. |
| 3. Cucigliana. | 7. Uliveto, e Caprona. |
| 4. S. Gio. alla Vena. | |

Il Magistrato composto di un Gonfaloniere e num. Quat-
tro Priori.

I Re-

I Residenti nel Consiglio Generale Num. dieci.

Massa di Possessione a moneta di massa maggiore, a Estimo per l' ammissione nella borsa del Magistrato del Gonfaloniere, e Priori Scudi Trecento trentatrè, e un terzo.

La suddetta Comunità deve per annua tassa di redenzione Scudi Mille dugento ventisei.

E per tassa di revisione all' Ufizio dei Fossi di Pisa Scudi undici, e lire tre.

L' Abito Magistrale sarà per il Gonfaloniere in forma di Lucco di color Rosso, ed i Priori dovranno usarlo di color Nero senza fregio nè adornamento alcuno, egualmente che gli altri Residenti nel Consiglio Generale.

5. Comunità di Pontedera composta dei seguenti Comuni, e Luoghi.

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Pontedera . | 4. Monte Castello . |
| 2. Calcinaja . | 5. Montecchio . |
| 3. Gello, e Pozzale . | |

Il Magistrato composto di un Gonfaloniere, e quattro Priori .

I Residenti nel Consiglio Generale Num. dieci.

Massa di Possessione a moneta di massa maggiore a Estimo per l' ammissione nella borsa del Gonfaloniere, e Priori Scudi Dugento.

La suddetta Comunità deve per annua tassa di redenzione Scudi Novecento trentotto.

E per tassa di revisione all' Ufizio dei Fossi di Pisa Scudi Dieci.

L' Abito Magistrale sarà per il Gonfaloniere in forma di Lucco di color Rosso, ed i Priori dovranno usarlo di color Nero senza fregio nè adornamento alcuno egualmente che gli altri Residenti nel Consiglio Generale.

6. Comunità di Pontefacco composta de seguenti Comuni, e Luoghi.

1. Pontefacco ,
2. Camugliano .

Il Magistrato composto di un Gonfaloniere, e due Priori.
I Residenti nel Consiglio Generale Num. sei.

Massa di Possessione a moneta di massa maggiore a Estimo per l' ammissione nella borsa del Gonfaloniere, e Priori Scudi Dugento.

La suddetta Comunità di Pontacco deve per annua tassa di redenzione Scudi Cinquecento sette.

E per tassa di revisione all' Ufficio dei Fossi di Pisa Scudi Due.

Tanto nel Magistrato del Gonfaloniere, e Priori quanto nel Consiglio Generale i rispettivi Residenti non avranno obbligo alcuno di usare abito Magistrale.

III. CANCELLERIA DI LARI.

7. Comunità di Lari composta dei seguenti Comuni, e Luoghi.

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Bagno a acqua. | 8. S. Luce, Pieve, e Pastina. |
| 2. Cevoli. | 9. Perignano, e Lavajano. |
| 3. Casciana. | 10. Pomaja. |
| 4. Ceppato, e Parlaschio. | 11. Riparbella. |
| 5. Colle Montanino. | 12. S. Ruffino. |
| 6. S. Ermo. | 13. Uggiano di Lari. |
| 7. Lari. | |

Il Magistrato composto di un Gonfaloniere, e cinque Priori.

I Residenti nel Consiglio Generale, Num. dodici.

Massa di Possessione a moneta di massa maggiore a Estimo per l' ammissione nella borsa del Gonfaloniere, e Priori, Scudi Quattrocento ottanta.

La suddetta Comunità deve per annua tassa di redenzione Scudi Mille settecento cinquantotto.

E per tassa di revisione all' Ufficio dei Fossi di Pisa, Scudi Undici, e lire tre.

L' Abito Magistrale farà per il Gonfaloniere in forma di Lucco di color rosso, e i Priori dovranno usarlo di color nero senza fregio nè adornamento alcuno egualmente che gli altri Residenti nel Consiglio Generale.

8. Comunità di Rosignano composta dei seguenti Comuni, e Luoghi. 67

1. Rosignano.
2. Castel nuovo della Misericordia.

Il Magistrato composto di un Gonfaloniere, e due Priori.
I Residenti nel Consiglio Generale Num. sei.

Massa di Possessione a moneta di massa maggiore a estimo per l' ammissione nella borsa del Gonfaloniere, e Priori, Scudi Dugento quaranta.

La suddetta Comunità deve per annua tassa di redenzione Scudi Cinquecento undici.

E per tassa di revisione all' Ufizio dei Fossi di Pisa Scudi Trè, e lire trè.

Tanto nel Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, quanto nel Consiglio Generale i rispettivi Residenti non avranno obbligo d' usare l' abito Magistrale.

9. Comunità di Fauglia composta dei seguenti Comuni, e Luoghi.

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. Fauglia | 5. Gabbro. |
| 2. Crespina, Miliano, e Lec-
cia. | 6. Parrana. |
| 3. Colognole di Lari. | 7. Postignano. |
| 4. Castel Anselmo, e Nugola. | 8. Montalto. |
| | 9. S. Regolo, e Luciana. |

Il Magistrato composto di un Gonfaloniere, e cinque Priori.

I Residenti nel Consiglio Generale Num. dodici.

Massa di possessione a moneta di massa maggiore a estimo per l' ammissione nella borsa del Gonfaloniere, e Priori Scudi Quattrocento ottanta.

La suddetta Comunità deve per annua tassa di redenzione Scudi Mille cento quarantatrè

E per tassa di revisione all' Ufizio dei Fossi di Pisa Scudi dieci.

L' Abito Magistrale sarà per il Gonfaloniere in forma di lucco di color rosso, ed i Priori dovranno usarlo di color nero senza fregio nè adornamento alcuno egualmente che gli altri Residenti nel Consiglio Generale.

10. Co-

10. Comunità di Chianni composta dei seguenti Comuni, e Luoghi.

1. Chianni.
2. Rivalto.

Il Magistrato composto di un Gonfaloniere, e due Priori.
I Residenti nel Consiglio Generale Num. sei.

Massa di possessione a moneta di massa maggiore a Estimo
per l' ammissione nella borsa del Gonfaloniere, e Priori Scudi
Dugento quaranta.

La suddetta Comunità deve per annua tassa di redenzione:
Scudi Trecento novantuno.

E per tassa di revisione all' Ufizio dei Fossi di Pisa Scudi
Quattro, e lire due.

Tanto nel Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, quanto
nel Consiglio Generale i rispettivi residenti non avranno obbligo
di usare l' abito Magistrale.

11. Comunità di Lorenzana composta dei seguenti Comuni, e Luoghi.

1. Lorenzana.
2. Tremoleto.
3. Vicchio.

Il Magistrato composto di un Gonfaloniere, e due Priori.
I Residenti nel Consiglio generale Num. sei.

Massa di Possessione a moneta di massa maggiore a Estimo
per l' ammissione nella borsa del Gonfaloniere, e Priori Scudi
Dugento quaranta.

La suddetta Comunità deve per annua tassa di redenzione
Scudi Dugento dodici.

E per tassa di revisione all' Ufizio dei Fossi di Pisa Scudi
di tre.

Tanto nel Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, quanto
nel Consiglio Generale i rispettivi Residenti non avranno ob-
bligo di usare l' Abito Magistrale.

12. Comunità della Castellina composta del solo Comune di

Castellina Marittima.

Il Magistrato composto di un Gonfaloniere, e due Priori.

I Residenti nel Consiglio Generale Num. sei.

Massa di Possessione a moneta di massa maggiore a Estimo per l' ammissione nella borsa del Gonfaloniere, e Priori qualunque sia ancorchè minima, come nelle borse del Consiglio Generale.

La suddetta Comunità deve per annua tassa di redenzione Scudi Cento sessantotto.

E per tassa di revisione all' Ufizio dei Fossi di Pisa Scudi uno, e lire sei.

Tanto nel Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, quanto nel Consiglio Generale i rispettivi Residenti non avranno obbligo d' usare l' Abito Magistrale.

13. *Comunità d' Orciano composta del solo Comune di Orciano.*

Il Magistrato composto di un Gonfaloniere, e due Priori.

I Residenti nel Consiglio Generale Num. sei

Massa di Possessione a moneta di massa maggiore a Estimo per l' ammissione nella borsa del Gonfaloniere, e Priori, qualunque sia ancorchè minima, come nelle borse del Consiglio Generale.

La suddetta Comunità deve per annua tassa di redenzione Scudi Cento ventuno.

E per tassa di revisione all' Ufizio dei Fossi di Pisa Scudi Sei, e una lira.

Tanto nel Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, quanto nel Consiglio Generale i rispettivi Residenti non avranno obbligo di usare l' Abito Magistrale.

IV. CANCELLERIA DI PECCIOLI.

14. *Comunità di Peccioli composta dei seguenti Comuni, e Luoghi.*

1. Peccioli.

2. Casanuova,

3. Fabbrica.

4. Ghizzano.

5. Legoli.

6. Morrona.

7. Montecchio di Peccioli.

8. Terricciola.

9. Sojano.

10. Strido.

Il Magistrato composto di un Gonfaloniere e cinque Priori.
I Residenti nel Consiglio Generale Num. dodici.

Massa di possessione a moneta di massa maggiore a Estimo per l' ammissione nella borsa del Gonfaloniere, e Priori Scudi Quattrocento ottanta.

La suddetta Comunità deve per annua tassa di redenzione Scudi Mille cinquecento sessantadue.

E per tassa di revisione all' Ufizio dei Fossi di Pisa Scudi dieci.

L' Abito Magistrale sarà per il Gonfaloniere in forma di luco di color rosso, ed i Priori dovranno usarlo di color nero senza fregio, nè adornamento alcuno, egualmente che gli altri Residenti nel Consiglio Generale.

15. Comunità di Lajatico composta de' seguenti Comuni, e Luoghi.

1. Lajatico.

2. Orciatice.

Il Magistrato composto di un Gonfaloniere, e due Priori.
I Residenti nel Consiglio Generale Num. sei.

Massa di Possessione a moneta di massa maggiore a Estimo per l' ammissione nella borsa del Gonfaloniere, e Priori qualunque sia ancorchè minima, come nelle borse del Consiglio Generale.

La suddetta Comunità deve per annua tassa di redenzione Scudi Trecento quaranta.

E per tassa di revisione all' Ufizio dei Fossi di Pisa Scudi Quattro, e lire quattro.

Tanto nel Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, quanto nel Consiglio Generale i rispettivi Residenti non avranno obbligo di usare l' Abito Magistrale.

16. Comunità di Palaja composta dei seguenti Comuni, e Luoghi.

1. Palaja compreso l' antico Comune, o Popolo di S. Ger-
vasio.

2. Alica.

3. Capannoli.

4. Collegoli.

5. Forcoli.

6. Monte Foscoli.

- 7. Marti .
- 8. S. Pietro .
- 9. Solaja .
- 10. Tojano .

- 11. Treggiaja .
- 12. Uffigliano di Palaja .
- 13. Villa Saletta .

Il Magistrato composto di un Gonfaloniere, e cinque Priori.
I Residenti nel Consiglio Generale Num. dodici.

Massa di Possessione a moneta di massa maggiore a Estimo
per l' ammissione nella borsa del Gonfaloniere, e Priori Scudi
Quattrocento ottanta.

La suddetta Comunità deve per annua tassa di redenzione
Scudi Mille settecento ventotto.

E per tassa di revisione all' Ufizio dei Fossi di Pisa Scu-
di dieci.

L' Abito Magistrale farà per il Gonfaloniere, in forma di
luccho di color Rosso, e i Priori dovranno usarlo di color Nero,
senza fregio nè adornamento alcuno egualmente che gli altri
Residenti nel Consiglio Generale.

Dato in Firenze li 17. Giugno 1776.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

FRANCESCO BENEDETTO MORMORAI.

Dei Titoli di spese ordinarie, ed annuali sotto l'immediata Amministrazione delle nuove Comunità della Provincia Pisana.

1. **T**utte le provvisioni, salarj, ed emolumenti o partecipazioni, ed incerti, che non sono compresi nelle Tasse di redenzione, delle quali si parla all' Art. LXXV. e tutti quelli di simil natura, che per i tempi fossero legittimamente stabiliti dalle Comunità.
2. Tutte le spese di soddisfazione di obblighi fissi, ed annuali, non dovendosi in queste mai comprendere cosa alcuna di quelle comprese nelle Tasse di redenzione suddette.
3. Tutte le spese solite conosciute sotto il titolo di offerte.
4. Parimente le spese, che fossero solite, e conosciute sotto il titolo di limosine.
5. Le spese di resarcimento, e mantenimento degli edifizj pubblici, (93) (94) Ponti, Strade, e simili, del mantenimento, e generale amministrazione dei quali vengono ora incaricate le rispettive nuove Comunità.
6. Le solite gravezze di Decima, o Estimo per i beni delle Comunità, ed altri Patrimoni Comunitativi, per il caso che le une, o gli altri ne dovessero per le rispettive loro possessioni.
7. Finalmente tutte le spese che si sogliono riguardare, e classare come spese diverse, e per tali debbono esser considerate tutte quelle non referibili ad alcuno dei soprascritti titoli, ma necessarie alla buona Amministrazione comunitativa ai termini di buona, e regolare Amministrazione pubblica.

(93) I Palazzi Pretori, e le Cancellerie siano mantenute a spese della Comunità; Filza Provv. del 1778. Num. 15. a c. 96.; e per il mantenimento delle mobilie si paghi un annua prestazione ai Giudicenti detta Filza a c. 79.

(94) I Giudicenti nell' istanze che faranno ai Magistrati per ottenere resarcimenti, e miglioramenti nei Palazzi Pretori, e nuova mobilia, si conterranno con moderazione, e discretezza Istr. a Giudicenti. 28. Aprile 1781.

(103) Ai §§. 5. 80. 137. 151. Effendo restato soppresso il Tribunale, e Auditore dell' Ufizio dei Fossi, sono rimaste riunite tutte le di lui ingerenze tanto procedenti dalla Riforma del detto Ufizio dei 19. Giugno 1775. che dai nuovi Regolamenti Comunitativi, nell' Auditore del Commissariato di Pisa, dalle di cui Sentenze si dà l' appello al Tribunale dei Consoli del Mare, i quali giudicano ancora in seconda, e terza istanza le Cause che riguardavano in addietro l' Ufizio dei Fossi, allorchè in prima istanza v' abbia giudicato il predetto Auditore del Commissariato. T. 2. di LL. e BB. dell' U. de F. a c. 141.

(104) I Magistrati delle Respettive Comunità devono eleggere i Grascieri acciò invigilino a forma degl' Ordini sopra la qualità dei viveri vendibili. E' altresì ingiunta ai detti Magistrati l' ispezione sopra i Pesi, e Misure, loro riscontro, e conservazione &c. Editto dei 2. Maggio 1781.

(105) Il Consiglio Generale della Comunità di Pisa deve esso trasmettere le Suppliche per le feste nazionali straordinarie. Lettera dei 13. Gennajo 1782. Filza di dett' Anno della Cancell. Comunitativa.

(106) Al §. 104., e Not. 55. e seqq., si deve aggiungere, che ultimamente è stato comandato, che le pene dei Trasgressori alle volture dell' Estimo siano generalmente ridotte al doppio della tassa, o imposizione che nell' anno della scoperta trasgressione averebbe dovuto pagare il Trasgressore, intendendosi tale colui, che prima di essere scoperto, non si sia presentato spontaneamente a fare la voltura. T. 2. di LL. e BB. dell' U. de F. a c. 147.

(107) Al §. 87. e Not. 41. e seqq. si riferisce la nuova istruzione ai Giudicanti, e Cancellieri, quale determina la maniera da tenersi nell' intervento dei Giudicanti ai Magistrati, la precisione delle di loro ingerenze in tali casi, la distinzione delle spese straordinarie, la sospensione da interporfi delle medesime nei differenti casi, e circostanze. Rescritto dei 24. febbrajo 1783. detto T. a c. 151.

I N D I C E

DELLE MATERIE, CHE RIGUARDANO IL REGOLAMENTO DELLA COMUNITA' DI PIETRASANTA.

A

A Bolizione della Tassa delle Guardie di Sanità §. 18. Suo ripartimento sulle tre Comunità §. 19. Importate del medesimo si paghi al Camarlingo di Pietrasanta §. 20.

Amministrazioni Patrimoni, ed Aziende di ciaschedun Comune riunite tutte a formare la nuova rispettiva Comunità §. 2.

Anziani, e Priori di Pietrasanta imbor sati nella borsa dei Gonfalonieri §. 4.

Artisti esclusi dalla Borsa de Gonfalonieri, e Priori di Pietrasanta §. 4.

B

B Orsa per la Magistratura di Pietrasanta come si formi, e da chi venga composta - Vedi Gonfalonieri, Priori Luoghi Pii &c. Detta di Seravezza sia formata da nomi di tutti quelli che possiedono stabili per Scudi 480. di Massa maggiore o siano fiorini, e lire 60. di Massa minore. Luoghi Pii, Patrimoni Ecclesiastici, e Secolari si includino in detta Borsa §. 5. detta di Stazzema. Vedi Stazzema §. 6. Borsa per i Consiglieri si formi dai nomi di tutti i Possidenti nelle rispettive tre Comunità §. 8. Borse si conservino serrate a due chiavi, che una stia presso del Gonfaloniere, e l'altra presso del Cancelliere, nelle solite stanze d'Adunanza §. 9. 10. Si sospenda l'imbor sazione di quei Possessori che non avessero i loro Beni a Estimo, fino a tanto che non venghino compilati i Catasti, ancorchè provassero il loro Possesso per equivalente §. 28. s' imbor sino a proporzione che giustificheranno i loro stabili essere rimasti descritti §. 30.

C

Camera delle Comunità di Firenze ed altri Ufizi non facciano dal primo Settembre 1776. più veruna imposizione sopra le tre Comunità §. 15. Detta e Depositeria Generale non esiga più in avvenire le rigaglie, e tributo del Pescio che pagavasi annualmente dalle Comunità di Pietrasanta, e Seravezza §. 24.

Cancelliere assista alla formazione del Catasto dell' Estimo di Stazzema §. 31. detto col Ministro dell' Estimo di Pisa riscontri i catasti, e vulture §. 35.

Comunità nuove comprese nella Cancelleria di Pietrasanta dipendano dal Regolamento Generale di Pisa §. 1. dette vengono formate dalla riunione dell' Amministrazioni, e Zienze di ciaschedun particolare Comune §. 8. sono sottoposte all' Ufizio de Fossi di Pisa §. 15. Comunità da quali Comuni, e Popoli venghino formate. Vedi Tabella in fine del Regolamento.

Consiglio Generale sia in ciascheduna delle tre Comunità. E' formato da sei di Magistrato e dodici Configlieri §. 7. la Borsa per i Configlieri si forma da nomi di tutti i Possessori delle rispettive Comunità §. 8. Vestino il lucco nero §. 11.

Crediti e Debiti delle tre Comunità, e loro dipendenze con la Camera delle Comunità si liquidino a tutto Agosto 1776. per stare agl' Ordini §. 14.

D

Debito, e Credito delle tre Comunità, e loro dipendenza con la Camera delle Comunità si liquidino a tutto Agosto 1776. per statene agl' Ordini §. 14. Debiti che potessero avere le due Comunità con quella di Pietrasanta per dipendenza del mantenimento del Palazzo Pretorio, non si possa mai ripetere §. 22.

Deputati dell' Ufizio dei Fiumi, e Sciali di Pietrasanta continuo, non ostante, sino alla vacanza de loro impieghi, ma dipendino totalmente dal Magistrato §. 25. Suppliscino frattanto all' Impiego di Provveditore di Strade §. 25. Deputati a rivedere l' Imposizione - Vedi Imposizione.

Divieto dal risedere rimane sospeso per i Possessori di quei Ca-

muni ove sono i catasti dell' Estimo, fino a tanto che non siano formati i nuovi Estimarij nei Comuni ove mancano. §. 29.

E

E Stimo alterato con il trasporto della descrizione dei Beni da un Comune all' altro fatta da qualche Possessore, ha renduto l' imposizioni irregolari §. 16 Termine di due Mesi assegnato a denunziare le poste dell' Estimo sopradette, acciò restino regolarmente descritte §. 16. Il sopradetto Termine spirato, senza la nominata correzione, opera che i Contumaci concorrino a pagare l' imposizioni tanto della Comunità ove esistono i Beni, che di quella dove appariscano descritti §. 17. — Estimo d' alcuni Comuni della Comunità di Stazzema mancante §. 26. Si formino i Catasti del medesimo nel termine d' un Anno dal giorno della pubblicazione della Legge §. 26. Magistrato prescelga il metodo che crederà il migliore per formare tal Catasto §. 27. I Possessori nei Comuni mancanti del Catasto non s' imborfino fino a tanto che non siano compilati detti Estimj, benchè per altro equivalente provassero il loro possesso §. 28. — Estimo dei Comuni di Stazzema se venisse ritardato oltre al termine per opera dei Possessori detti Possessori incorrino nella pena della Legge del 4. Maggio 1694. — Estimo di Livigiani diverso di proporzione §. 6.

F

F Arnocchia sub-Catasto dell' Estimo confuso; il Cancelliere di Pietrasanta nel termine di sei Mesi rilevi la Massa minore di dett' Estimo per proporzionare l' Imposizioni §. 6.

G

G Onfalonieri loro Borsa — vi sono inclusi tutti quelli che sono ammessi all' Onoranza di Priore, e Anziano di Pietrasanta, e sono esclusi gl' Artisti §. 4. = Gonfaloniere estratto riseda per un Anno, possedendo tanti stabili, quanti sono necessari ad un Priore §. 4. — Detto tenga una Chiave della Cassetta delle Borse §.

9. - *Quello di Pietrasanta usi il Lucco rosso con Becca guarnita d' Oro §. 11. - Gonfaloniere di Seravezza usi il Lucco nero con la tracolla di nastro, o drappo Rosso. §. 11. = Gonfaloniere di Stazzema usi l' abito nella forma che determinerà il Consiglio Generale §. 11.*

I

Interessi, Persone, e cose che compongono le tre Comunità addette alla Cancelleria di Pietrasanta §. 1.

Imposizione veruna non si faccia sulle tre Comunità, dalla Camera delle Comunità, Ufizi di Firenze, ed Ufizio dei Fossi di Pisa dal primo Settembre 1776. in avvenire §. 15. - Imposizione si riveda da due Deputati - Per l' Elezione di questi si estrarghino quattro Polizze dalla Borsa dei Priori di Pietrasanta ed altrettante da quella del Gonfaloniere, e Priori di Seravezza, e Stazzema, quali si partitino dal Consiglio Generale §. 36.

L

Liviglianti diversità di proporzione d' Estimo §. 6.

Lucco Rosso con Becca guarnita d' Oro s' usi dal Gonfaloniere di Pietrasanta §. 11. - I Priori abbiano il Lucco Pasnazzo con becca gialla. I Consiglieri Nero - Lucco nero s' usi dai Priori di Seravezza, a questo aggiunga il nastro, o drappo rosso a tracolla il Gonfaloniere - I Consiglieri vestino il Lucco nero - Lucchi di Stazzema, o vestitura sia come verrà determinata dal Consiglio Generale §. 11.

Luoghi Pii, Corpi Laicali, Comunità, Patrimoni Ecclesiastici, e Secolari s' imborfino nella Borsa dei Priori di Pietrasanta §. 4. - Detti s' imborfino anche nella Borsa di Seravezza §. 5. = Si imborfino anche nelle Borse di Stazzema a forma del prescritto al §. 43. del Regolamento Generale §. 6.

M

Magistrati delle tre Comunità viene formato da un Gonfaloniere e cinque Priori §. 3. - Detto di Pietrasanta si forma da due Borse §. 4. - Detto può imborfare nella Borsa del Gonfalo-

nieri quelli che ne saranno capaci §. 4. — Magistrati nuovi, e Consigli Generali principiano il primo Settembre 1776. — Magistrato di Pietrasanta giudica nelle Cause d' Appello mediante il suo Assessore. Ved. Not. al §. 4.

Magistrato di Stazzema invigili per la formazione dei Catasti dell' Estimo §. 31. — Spese per fare i medesimi siano a carico della Comunità di Stazzema — Cancelliere Comunitativo assista alla formazione dell' Estimo §. 31.

Magistrature, Corpk, e Ufizi antichi soppressi, e riunione dei medesimi loro diritti, prerogative, ed incumbenze nei nuovi Magistrati dello tre Comunità, e Consigli Generali §. 12.

P

P Alazzo Pretorio di Pietrasanta si mantenga con la contribuzione fissa della Comunità di Seravezza in somma di Lire 334. 10. 10. e di quella di Stazzema in Lire 255., ed ogni maggiore spesa sia a carico di quella di Pietrasanta, quale non possa mai pretendere niente di più anche per miglioramenti, e cose utili §. 22.

Persone, interessi, e cose, che compongano le tre Comunità della Cancelleria di Pietrasanta §. 1.

Pietrasanta sua Comunità da quali luoghi, e Parrocchie venga composta §. 1.

Posseffori che hanno alterata la descrizione dell' Estimo nel termine di due Mesi denunzino le rispettive loro Poste, acciò restino regolarmente descritte §. 16. — Detti spirato che sia il termine, essendo contumaci, paghino le imposizioni tanto della Comunità ove esistano i Beni, tanto di quella ove compariscono descritti §. 17. — Detti in quei Comuni di Stazzema ove manca il Catasto dell' Estimo siano sospesi da essere imborfati nelle Borse dei Magistrati fino a che non siano compilati detti Catasti, ancorchè giustificassero per equivalente le loro possessioni §. 28. — Ma qualora provino che i loro stabili sono già stati descritti restino di mano in mano imborfati §. 30. — Detti Morosi a tale descrizione paghino quell' imposizione che parrà al Magistrato — Sono a ciò tenuti solidalmente — hanno il regresso contro di quelli per i quali giustificassero d' aver pagato §. 33.

Priori di Pietrasanta loro Borsa — Si formi la medesima da nomi di tutti quelli che possederanno nel Territorio della medesima

tanti Stabili per la somma di Scudi 2000., o siano fiorini 250. — Cinque tratti in ciaschedun anno risiedino §. 4. — Vestino il Luc-co Paonazzo con Becca gialla §. 11. — Priori di Seravezza, e Stazzema vedi Seravezza, e Stazzema.

Provveditore, e Ispettore dell' Ufizio dei Fiumi, e Sciali di Pietrasanta §. 25. — Vedi Ufizio di Fiumi, e Sciali — Detti ser-vino fino alla vacanza dell' attuale loro impiego anche come Prov-veditore di Strade §. 25. — Provveditore di Strade si elegga a forma del Regolamento Generale quando sia restato vacante l'im-piego di Provveditore dell' Ufizio dei Fiumi §. 25. — Suo Im-piego ed obblighi si referiscino al Regolamento Generale §. 37.

R

Regolamento suo principio nel primo Settembre 1776. — Det-to Generale Pisano provveda a quanto non fusse stato espresso nel Particolare delle tre Comunità di Pietrasanta §. 37.

Redenzione Tassa delle tre Comunità si paghi annualmente all' Ufizio de Fossi in Scudi 1543. dalla Comunità di Pietrasanta, in Scudi 620. — da quella di Seravezza, in Scudi 536. — da quella di Stazzema. §. 15. I Titoli compresi in detta Tassa — Vedi §. 15. Revisione dei libri delle Comunità da farsi annualmente dall' Ufizio de Fossi sua Tassa, e spese §. 15.

Rigaglie, e Tributo del Pescie che pagava la Comunità di Pie-trasanta e Seravezza alla Camera delle Comunità, e Depositeria di Firenze abolite §. 24.

S

Sanità sua Tassa o Guardie di Sanità abolite §. 18. — Re-parto della detta Tassa sulle tre Comunità §. 19. — Ufiziale di Sanità faccia i certificati per il pagamento dei Comandari §. 20. — Le tre Comunità non potranno essere in avvenire aggravate di maggiore spesa per la Sanità, ma si soffra questa dalle spese ge-nerali §. 21.

Seravezza sua Comunità da quali luoghi e Parrocchie venga Composta §. 1. — Detti luoghi, e Parrocchie erano conosciuti sotto il titolo di Comunità di Seravezza, e Cappella §. 1. — Sua Borsa formata da chi possiede Scudi 480. di Massa maggiore §. 5. Vedi

Borsa — *I residenti nel Magistrato vestino il Lucco. Vedi Lucco.*

Sopraffindaco della Camera delle Comunità rimetta all' *Uffizio de Fossi di Pisa*, ed al *Ministro dell' Estimo tutti i Libri, e Catasti dell' Estimo* riguardanti le *Comunità comprese nella Cancelleria di Pietrasanta*. §. 34.

Stazzema sua Comunità da quali luoghi, e Parrocchie venga composta — Riunisce in se la già detta *Vicaria di Pietrasanta* §. 1. — *Sua Borsa formata dai nomi di tutti i Possessori del suo Territorio, che hanno la Massa maggiore di Scudi 200. moneta d' Estimo di Cardoso, e Malinventure, o di Scudi 250. moneta d' Estimo di Livigliani* §. 5. — *S' estrarrebino in ciaschedun Anno sei nomi; il primo sia il Gonfaloniere, e gl' altri i Priori* §. 6. — *Il Consiglio Generale determini la qualità dell' Abito Magistrale* §. 11. — *Il Magistrato con quel metodo che crederà il migliore faccia formare i Catasti dell' Estimo per quei Comuni che ne mancano. Vedi Estimo Possessori.*

Stabili Beni male, o punto descritti nell' *Estimo. Vedi Estimo.*

Spese del mantenimento del Pretorio di Pietrasanta. *Vedi Palazzo Pretorio.*

Strada che dal Confine di Pietrasanta con il Lucchese in vicinanza della Torre di Motrone conduce per una sola direzione al confine di Lucca detto il Salto alla Cervia è dichiarata Regia. §. 23.

T

Tassa di *redenzione da pagarsi dalle tre nuove Comunità suoi Titoli che la formano* §. 15. *Vedi Redenzione* — *detta di Revisione per l' Uffizio de Fossi in lire 20. per ciascheduna Comunità* §. 15. — *Tassa di Sanità abolita* §. 18. — *Repartita con proporzione sulle tre Comunità* §. 19. — *Si risquota annualmente dal Camarlengo di Pietrasanta* §. 20.

U

UFizi, *Magistrature, Corpi ec. Soppressi a tutto Agosto 1776. nelle tre Comunità, e riuniti nelle nuove Magistrature, e Consigli Generali* §. 12. = *Uffizio dei Fossi di Pisa, gli sono sottoposte le tre nuove Comunità* §. 15. 34. — *Uffizio dei Fiumi e Sciali di Pietrasanta suo Provveditore, ed Ispettori ec. Vedi Uffizio di Fiumi, e Sciali.*

PIE-

PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DIDIO

PRINCIPE REALE DI UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA DI AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA

&c. &c. &c.

IN aumento, e dichiarazione del nuovo Regolamento per le Comunità del Territorio Pisano emanato questo medesimo giorno, Vogliamo che rispetto alle Comunità comprese nella Cancelleria di Pietrasanta si osservi quanto appresso.

I. Primieramente sotto i rispettivi nomi delle seguenti nuove Comunità a tutti gli effetti voluti, e dipendenti dal predetto Regolamento per le Comunità del Territorio Pisano, e delle presenti ordinazioni si dovranno intendere tutti gli interessi, persone, e cose comprese nei luoghi destinati come appresso a costituire l'estensione del Territorio delle tre Comunità addette alla Cancelleria di Pietrasanta, senza pregiudizio delle ragioni, che ci competono sopra altri luoghi.

Comunità di Pietrasanta.

La Comunità di Pietrasanta sarà formata dal complesso degli infrascritti Luoghi, e Parrocchie, secondo che i medesimi vengono circoscritti dai confini determinati mediante le descrizioni degli Estimi, o catasti d'Estimo di Pietrasanta e sue vicinanze.

M

COMUNI.

POPOLI, o PARROCCHIE.

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| 1. Pietrasanta - - - - - | { | Propositura di S. Martino
dentro la terra di Pietra-
santa. |
| 2. Val di Castello - - - | | { |
| 3. Capezzano - - - - - | { | |
| 4. Capriglia - - - - - | | { |
| 5. Solajo, e Vallecchia - - | { | |
| 6. Strettoja - - - - - | | { |
| 7. Querceta - - - - - | { | |
| 8. Cerretta - - - - - | | { |

Comunità di Seravezza.

La Comunità di Seravezza farà formata dal complesso degli infra scritti Luoghi, e Parrocchie come costituenti rispettivamente i due antichi Corpi Comunitativi conosciuti sotto il titolo di Comunità di Seravezza, e di Comunità della Cappella, secondo che i medesimi vengono circoscritti dai confini determinati, mediante la descrizione degli Estimi, o catasti di Estimo dei Comuni medesimi.

COMUNI.

POPOLI, o PARROCCHIE.

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Seravezza, Corvaja, e
Ripa - - - - - | { | Porzione del Popolo della Prio-
ria di SS. Lorenzo, e Barbara. |
| | | Porzioni del Popolo della Chie-
sa Arcipretale di S. Stefano,
di Solajo, e Vallecchia situata
nelle vicinanze di Pietra-
santa. |
| 2. Rimagno - - - - - | { | Popolo della Pieve di S. Marti-
no alla Cappella. |
| 3. Azzano - - - - - | | { |
| 4. Fabiano - - - - - | { | |
| 5. Giustagnana - - - | | { |
| 6. Minazzana - - - - | { | |
| 7. Bafati - - - - - | | { |
| 8. Colletto di Ruosina - | { | |

Comunità di Stazzema.

La Comunità di Stazzema farà formata del complesso degli infra scritti luoghi, e Parrocchie, i quali fino al presente

hanno costituito la così detta *Vicaria di Pietrasanta*, e secondo che i medesimi Luoghi, o Comuni vengono circoscritti dai confini determinati mediante la descrizione degli Estimi, o catasti d'Estimo degli istessi Comuni.

COMUNI

POPOLI, o PARROCCHIE.

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| 1. Stazzema, Mulina. | } | Pieve di S. Maria Assunta. |
| 2. Pomezzana | | Chiesa Arcipretale di S. Sisto. |
| 3. Farnocchia | | S. Michele. |
| 4. Terrinca | | SS. Clemente, e Colombano. |
| 5. Livigliani | | S. Maria. |
| 6. Rettignano, Ruofina, | | S. Pietro. |
| • Gallena | | Porzione del Popolo della Prioria dei SS. Lorenzo, e Barbara di Seravezza. |
| 7. Pruno, e Volegno. | | S. Niccolò. |
| 8. Cardoso, e Maliventre. | | S. Maria Assunta. |

II. E siccome la maggior parte dei suddetti Comuni sono stati fino al presente considerati, e trattati nelle loro particolari Amministrazioni, come Patrimoni ed Aziende diverse, e separate tra loro, così di nostro Motuproprio, e con piena cognizione di negozio ordiniamo che ciascuna delle suddette Comunità si abbia, e si consideri a tutti gli effetti come se avesse un sol Patrimonio, ed una sola Amministrazione Comunitativa formata rispettivamente di tutte le partite attive, e passive attenenti ai Comuni destinati come sopra a costituire le tre Comunità di Pietrasanta, Seravezza, e Stazzema a forma di quanto si prescrive nel Regolamento predetto per le Comunità del Territorio Pisano.

III. In conformità di detto Regolamento le soprannominate tre Comunità faranno rappresentate ciascuna da un Magistrato composto di un Gonfaloniere, e cinque Priori.

IV. Per la creazione del Magistrato di Pietrasanta si dovranno formare due borse.

Una da nominarsi borsa dei Gonfalonieri, ed in questa saranno inclusi in tante cedole, o polizze distinte i nomi di

tutti quelli, che attualmente sono ammessi all' onoranza di Priori, o Anziano di Pietrasanta, a forma degli ordini, ed approvazioni veglianti, esclusi per altro gli Artisti. Da questa borsa dovrà estrarli ogni anno una polizza, e quello così estratto sarà il Gonfaloniere per quell' annata mentre possieda tanti beni stabili nel Territorio della nuova Comunità di Pietrasanta, quanti se ne prescrivono qui appresso per essere ammesso nella borsa dei Priori.

E per conservare in avvenire i benefizi, e vantaggi concessi dalli Statuti, Ordini, Approvazioni, e lodevoli consuetudini fino al presente veglianti a quelli che a forma dei medesimi potessero aver diritto alle onoranze, e gradi preservati come sopra concediamo al Magistrato del Gonfaloniere, e Priori di Pietrasanta ogni opportuna facoltà, ed autorità di continuare ad ammettere con loro partito nella suddetta borsa dei Gonfalonieri, quelle Persone, che per i tempi si renderanno capaci di tal grado onorifico, mediante l'acquisto dei requisiti voluti dagli Statuti veglianti per poterne godere, purchè possedgano tanti beni stabili, quanti se ne prescrivono qui appresso per essere ammessi nella borsa dei Priori (*).

Un'altra borsa si formerà con nome di borsa dei Priori, con includere nella medesima in tante polizze distinte i nomi di tutti quelli, che possiedono, o possederanno nel detto Territorio della nuova Comunità di Pietrasanta tanti beni stabili descritti, o da descriversi agli Estimi della medesima, che in una, o più partite di uno, o più di detti Estimi portino almeno la somma di scudi duemila di massa maggiore a moneta d'estimo dei catasti di Pietrasanta, e sue vicinanze, o siano fiorini dugento cinquanta, detti anche lire di massa minore: e da questa borsa dei Priori saranno estratti ogni anno cinque soggetti, che dovranno risiedere come Priori nel Magistrato predetto.

In questa medesima borsa dei Priori dovranno essere inclusi anche i luoghi Pii, ed altri corpi laicali, le Comunità ed ogni

(*) Oltre le facoltà, ed autorità che sopra la Magistratura di Pietrasanta giudica nelle Cause di prima appellazione con il voto del suo Assessore, Fisso - Filza Provv. del 1777. N. 14. a c. 595. - Detta del 1781. N. 21. a c. 522. = Detta Auditor. del 1779. e 80. N. 3. a c. 92.

altro Patrimonio, tanto Ecclesiastico che Secolare come si ordina nel predetto regolamento per le Comunità del Territorio Pisano all' Artico. XLIII. mentre abbiano la quantità di possessione prescritta di sopra.

V. Per la creazione del Magistrato di Seravezza si dovrà formare una sola borsa, nella quale saranno inclusi in tante cedole distinte i nomi di tutti quelli, che posseggono, o possederanno nel predetto Territorio di Seravezza tanti beni stabili descritti, o da descriversi agli Estimi della nuova Comunità, che in una, o più partite di uno, o più di detti Estimi portino scudi quattrocento ottanta di massa maggiore di moneta d'estimo di ciascuno dei Comuni suddetti, o siano fiorini o lire sessanta di massa minore.

In questa borsa dovranno essere imborfati anche i Luoghi Pij, ed ogni altro Patrimonio, tanto ecclesiastico che Secolare, come si dice al predetto Articolo del Regolamento Generale, mentre abbiano la massa suddetta d'estimo, e da questa si dovranno ogni anno estrarre sei polizze, ed il primo estratto sia il Gonfaloniere, e gli altri cinque i Priori.

VI. Per la creazione del Magistrato di Stazzema si dovrà parimente formare una sola borsa con includere nella medesima in tante polizze distinte i nomi di tutti quelli, che posseggono o possederanno nel predetto Territorio di Stazzema beni stabili, qualunque ne sia il Possessore, come si ordina all' Articolo predetto del Regolamento generale, purchè tali beni, per le descrizioni fatte o da farsi agli Estimi dei Comuni della nuova Comunità di Stazzema portino in una o più poste la massa maggiore di scudi dugento a moneta d'estimo di Cardoso, o Malinventure, e degli altri simili al medesimo, o siano scudi dugento cinquanta all'estimo di Livigliani che formano fiorini, o lire venticinque di massa minore eguale in tutti i sopracitati catasti d'estimo..

Ed essendo stato riconosciuto, che nel libro, o catasto d'estimo del Comune di Farnocchia non viene rilevata, e distinta la massa maggiore dalla massa minore, ma che per i beni ivi descritti è tirata fuori la sola somma o massa maggiore, o sia l'importare dell'estimazione di detti beni, perciò incarichiamo il Cancellier Comunitativo di Pietrasanta destinato anche al servizio della nuova Comunità di Stazzema ad aver den-

tro il termine di mesi sei rilevata, e formata la massa minore per l'estimo suddetto con proporzione uguale a quella degli altri Comuni costituenti la nuova Comunità predetta, eccettuato il Comune di Livigliani, nel quale il ragguaglio delle masse estimali dalla maggiore alla minore è appoggiato ad una diversa proporzione, tanto che l'effetto sia che all'occasione di dover repartire le imposizioni comunitative venga sempre a mantenersi la perfetta uguaglianza tra i contribuenti alle medesime.

Di questa borsa si dovranno estrarre ogni anno sei polizze, ed il primo estratto sia il Gonfaloniere, e gli altri cinque i Priori.

VII. Ciascuna delle suddette tre Comunità dovrà avere in oltre un Consiglio Generale, che sarà rispettivamente formato dei sei Residenti nel Magistrato, e di dodici Configlieri, gli uni e gli altri in sufficiente numero adunati, volendo che dall'unione di questi due Corpi vegga composta una sola Magistratura con titolo di Consiglio Generale.

VIII. Per la creazione dei suddetti dodici Configlieri vogliamo che in ciascuna delle tre Comunità sia formata una borsa generale con includere rispettivamente nella medesima, ogni, e qualunque Possessore di beni stabili situati nei Territorj delle loro rispettive Comunità benchè ammessi nelle borse predette destinate alla formazione del Magistrato, volendo che questa borsa generale serva a dar luogo che ogni grande, o piccolo Possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio Generale, qualora venisse estratto a risedervi.

IX. Tutte le suddette borse dovranno stare ferrate a due chiavi, che una da tenersi dal rispettivo Gonfaloniere, e l'altra dal Cancellier Comunitativo.

X. Le borse della Comunità di Pietrasanta saranno custodite nel solito luogo detto l'Armadio del Priore posto nell'Archivio della Comunità. Le borse della Comunità di Seravezza nella solita stanza di residenza del Magistrato Comunitativo di Seravezza, e le borse della Comunità di Stazzema nella solita stanza di Residenza del Magistrato di Stazzema.

XI. Quanto agli abiti Magistrali, il Gonfaloniere, e Priori rappresentanti la Comunità di Pietrasanta, allorchè interverranno nelle adunanze del loro Magistrato ed in quelle del loro

Consiglio Generale, dovranno esser vestiti con abiti in forma di lucco, ed il Gonfaloniere potrà usare la distinzione del lucco rosso con becca, o sia collana guarnita d'oro ed i Priori avranno il lucco paonazzo con becca gialla senz'altro adornamento. Gli altri componenti il Consiglio Generale dovranno anche essi intervenire in semplice lucco nero, e non altrimenti.

I Gonfalonieri, e Priori rappresentanti la Comunità di Savazza, allorchè risiederanno nelle adunanze del loro Magistrato, ed in quelle del Consiglio Generale dovranno esser vestiti con abiti in forma di lucco nero, ed il solo Gonfaloniere potrà usare la distinzione di una tracolla di nastro, o drappo rosso; e gli altri componenti il Consiglio Generale dovranno anche essi risiedere nelle loro adunanze in semplice lucco nero, e non altrimenti.

Ed attese le particolari circostanze della nuova Comunità di Stazzema rimettiamo pienamente alla facoltà di quel Consiglio Generale il prescrivere la forma dell'abito, tanto per il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, che per il Consiglio Generale.

XII. Mediante l'istruzione delle nuove Magistrature, sopprimiamo i seguenti Corpi, Magistrature, ed Ufizi, e gli ordini concernenti la creazione dei medesimi.

Nella Comunità di Pietrasanta.

L'antico Magistrato del Priore, Anziani, e Sindaci.

Il vecchio Consiglio Generale.

L'Ufizio dei Viari, detti anche Viali.

I Governatori, o siano Rappresentanti, ed Operaj dei seguenti Comuni delle vicinanze di Pietrasanta, cioè

Val di Castello.

Capezzano.

Capriglia.

Querceta.

Solajo, e Vallecchia.

Strettoja.

Cerreta.

Gli Ufizi di tutti i Camarlinghi propri Comunitativi di ciascuno dei suddetti Comuni che fino al presente gli abbiano avuti, comprendendovi anche quelli che sono chiamati Camarlinghi per la tassa delle Guardie di Sanità.

L'Uffizio del Camarlingo conosciuto sotto nome di Camarlingo Generale della suddetta tassa delle Guardie di Sanità.

L'Uffizio di Camarlingo conosciuto sotto nome di Camarlingo dei Fiorini.

I Deputati dell'Uffizio dei Fiumi, e Sciali.

L'Uffizio dei Buonomini.

Quello dei Sindaci al Depositario dei Pegni.

L'Uffizio dei Sindaci al Camarlingo dei Fiumi, e Sciali.

L'Uffizio dei Sindaci al Camarlingo della Comunità.

L'Uffizio dei Sindaci al Camarlingo dei Fiorini.

L'Uffizio dei tre Priori detti di S. Rocco.

L'Uffizio dei tre Priori detti di S. Ansano.

L'Uffizio dei Sindaci al Camarlingo delle Guardie di Sanità.

L'Uffizio dei Deputati di Guerra, ed ogni altro Uffizio, o Magistratura esistente nei suddetti luoghi.

Per Seravezza, e Cappella.

L'antico Magistrato Comunitativo di Seravezza composto del capo, di quattro Governatori, due Sindaci, e sette Consiglieri.

L'Uffizio dei Viari, detti altrimenti Viali della Comunità di Seravezza.

Il Magistrato del Capo, e degli Otto Governatori Rappresentanti le sei Ville che costituivano l'antica Comunità della Cappella.

L'Uffizio dei quattro Anziani.

L'Uffizio dei due Ragioneri al Camarlingo.

L'Uffizio dei Viali, o siano Viari di ciascuna delle suddette Ville componenti l'antica Comunità della Cappella suddetta, ed ogni altro Uffizio, o Magistratura esistente nei suddetti luoghi.

Per Stazzema.

L'Uffizio dei quattro Sindaci della Vicaria.

L'Uffizio dei quattro Rappresentanti tre dei quali per la Comunità di Stazzema, ed uno per il Comune della Mulina.

L'Uffizio dei Rappresentanti il Comune di Farnocchia.

L'Uffizio dei Rappresentanti il Comune di Pomezzana.

L'Uffizio dei Rappresentanti il Comune di Livigliani.

L'Uffizio dei Rappresentanti il Comune di Retignano, Ruosina, e Gallena.

L'Uffizio dei Rappresentanti il Comune di Terrinca.

L'Uffizio

L'Ufizio dei Rapprefentanti il Comune di Pruno, e Vo-
legno. 97

L'Ufizio dei Rapprefentanti il Comune di Cardofo, e Maliventre, ed ogni altro ufizio, o impiego Comunitativo esiftente nei fuddetti luoghi.

Dovendofi intendere di aver per riuniti nei nuovi Corpi delle refpettive Magiftrature, del Gonfaloniere, e Priori, tutti i diritti, prerogative ed incumbenze dei vecchi Refidenti, Uffiziali, e miniftri foppreffi come fopra; falvo quelle incumbenze affegnate al Configlio Generale, e ad altri Uffiziali che ne vengono fpecialmente incaricati.

XIII. I fuddetti Magiftrati, e Configli Generali delle tre Comunità di Pietrafanta, Seravezza, e Stazzema dovranno cominciare il loro Ufizio il primo di Settembre mille fettecento fettanta fei, e perciò a tutto Agofto 1776 dovrà averfi per finito l'ufizio dei vecchi Refidenti o altri che per qualunque titolo foffero allora investiti di qualche carattere, o incumbenza di Magiftratura Comunitativa foppressa, e riformata per i prefenti Ordini, falvo quanto fi dice nel predetto regolamento Generale all' Articolo LXXII. delle Perfone attualmente impiegate al fervice delle Comunità, e Luoghi Pij Laicali.

XIV. Tutto il debito, o credito che fi troveranno avere le tre predette Comunità, e fue dependenze, ed i Luoghi Pij, e Patrimoni Comunitativi in effe, compresi con la Caffa della Camera della Comunità di Firenze, o con altre caffe d'Uffizi pubblici dovrà liquidarfi per l'epoca a tutto Agofto mille fettecento fettanta fei, e poi fatisfarfi in quella forma che ci riferviamo di dichiarare dopo che ce ne farà ftato reso conto.

XV. Dal fuddetto di primo di Settembre, mille fettecento fettanta fei in poi non farà fatta fulle tre predette Comunità di Pietrafanta, di Seravezza, e di Stazzema, e loro Territorj circofcritti come fopra alcuna forte d'impoftione dalla Camera della Comunità, nè da altri Uffizi di Firenze, come neppure dall'Ufizio dei Foffi di Pifa, a cui faranno in avvenire fottopofte; come fi prefcrive nel Regolamento Generale per le Comunità del Territorio Pifano all' Articolo V., ed in confequenza della liberazione fuddetta le tre Comunità di Pietrafanta, Seravezza, e Stazzema dovranno pagare alla Caffa dell'Ufizio dei Foffi di Pifa a titolo di redenzione una fomma annua, che

N

provvisoriamente, e fino a nuovo ordine si fissa rispettivamente nelle seguenti somme.

La Comunità di Pietrasanta scudi millecinquecentoquarantatre moneta fiorentina di lire sette per scudo, ed in questa somma si comprendono, e si abbiano per compresi tutti i seguenti titoli.

1. Spese universali per la rata spettante alla nuova Comunità di Pietrasanta di quello contribuivano in addietro per il titolo suddetto le tre antiche Comunità di Pietrasanta, Seravezza, e Cappella alla Cassa della Camera delle Comunità in Firenze.
2. Tassa dei cavalli per la rata come sopra.
3. Conto a parte per la rata come sopra.
4. Spesa dei tre Bargelli per la rata come sopra.
5. 6. Tassa degli Ambasciatori, e spese di copie dei loro Giovani per la rata come sopra.
7. Tassa delle bestie del piè tondo per la rata come sopra.
8. Imposizione della strada Pistoiese.
9. Fisco per le spese dei Malfattori delle tre antiche Comunità di Pietrasanta, Seravezza, e Cappella, e per la rata delle medesime spese spettanti alla nuova Comunità di Pietrasanta.
10. Monte Comune di Firenze per la solita tassa fissa dovuta annualmente dalle medesime tre antiche Comunità per la rata come sopra.
11. Camera del Commercio, Arti ec. di Firenze per la solita tassa del Palio di S. Gio. Batista dovuta dalle tre antiche suddette Comunità al soppresso Tribunale dell'Arte dei Mercatanti per la rata come sopra.
12. La provvisione al lordo di ritenzione e gli emolumenti che conseguiva annualmente il Giudicante di Pietrasanta dall'Amministrazione della Comunità suddetta, ed altri ufizi ed aziende di dipendenze comunitative.
13. La provvisione al lordo di ritenzione ed emolumenti, che conseguiva il Cancellier Comunitativo di Pietrasanta da quella Amministrazione, e da altre annesse, e dipendenti dalla medesima.
14. Il salario al lordo di ritenzione, ed emolumenti del Bargello, e famigli di Pietrasanta.

15. Il salario al lordo di ritenzione; e gli emolumenti del Messo di Pietrasanta.

16. Il salario che ritirava per l'addietro il Messo suddetto come ufficiale del sangue o sindaco del malefizio di alcuni dei Comuni compresi nella nuova Comunità di Pietrasanta.

17. Il Soprastante delle carceri di Pietrasanta per il solito emolumento per la repulitura delle Carceri medesime.

18. Pia Casa di S. Dorotea per il mantenimento dei poveri Dementi della nuova Comunità di Pietrasanta.

19. Tassa, e spese di revisione ai Ragionieri revisori dell'ufficio dei Fossi di Pisa, la quale vien fissata nella somma annua di lire venti per la revisione dei libri, e scritture della Comunità di Pietrasanta da farsi, come si prescrive nel Regolamento generale predetto.

20. L'Archivio di Palazzo di Firenze per la solita spesa della triennale approvazione delli Statuti della nuova Comunità di Pietrasanta.

La Comunità di Seravezza dovrà pagare scudi seicentoven-
ti moneta fiorentina di lire sette per scudo, ed in questa somma si comprendono, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

1. Spese universali per la rata spettante alla nuova Comunità di Seravezza di quelle contribuivano in addietro per il titolo suddetto le tre antiche Comunità di Pietrasanta, Seravezza, e Cappella alla Cassa della Camera delle Comunità in Firenze.

2. Tassa dei cavalli per la rata come sopra.

3. Conto a parte per la rata come sopra.

4. Spesa dei tre Bargelli per la rata come sopra.

5. 6. 7. Tassa degli Ambasciatori, e spese di copie dei loro giovani, tanto per la rata di quelle fatte in servizio comune delle tre Comunità suddette, quanto per l'importare di quelle fatte in servizio particolare della Comunità di Seravezza.

8. Tassa delle bestie del piè tondo per la rata di quelle contribuivano in addietro le tre Comunità suddette.

9. Imposizione della strada Pistoiese.

10. Fisco per le spese dei malfattori delle tre antiche Comunità di Pietrasanta, Seravezza, e Cappella, e per la rata delle medesime spese spettanti alla nuova Comunità di Seravezza.

11. Monte Comune di Firenze per la solita tassa, fissa do-

vutali annualmente dalle medesime tre antiche Comunità per la rata come sopra.

12. Camera del Commercio, Arti ec. di Firenze per la solita tassa del Pallo di S. Gio. Batista dovuta dalle tre antiche suddette Comunità al soppresso Tribunale dell'Arte dei Mercatanti per rata come sopra.

13. La provvisione al lordo di retensione, e gli emolumenti che conseguiva annualmente il Cancellier di Pietrasanta dalle due antiche Comunità di Seravezza, e di Cappella.

14. Gli emolumenti che ritirava il Giudicante di Pietrasanta delle due Comunità di Seravezza, e Cappella.

15. Il salario a lordo di retensione, e gli emolumenti che ritirava dalle suddette due Comunità il loro Messo, ed insieme ufiziale del sangue, o sindaco del malefizio.

16. Pia casa di S. Dorotea per il mantenimento dei poveri Dementi della nuova Comunità di Seravezza.

17. Tassa, e spese di revisione ai Ragionieri revisori dell'Ufizio dei Fossi di Pisa, la quale vien fissata nella somma annua di lire venti per la revisione dei libri, e scritture della Comunità di Seravezza da farsi come si prescrive nel Regolamento generale.

18. L'Archivio di Palazzo di Firenze per la solita spesa della triennale approvazione delli Statuti della nuova Comunità di Seravezza.

19. Camera delle Comunità di Firenze per il Dipartimento di Strade, e Fiumi per l'importare della solita tassa di visite di strade dovuta annualmente dalla Comunità di Seravezza al soppresso Ufizio di Parte.

La Comunità di Stazzema dovrà pagare scudi cinquecento trentasei moneta fiorentina di lire sette per scudo, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi tutti i seguenti titoli.

1. Spese universali.
2. Tasse dei cavalli.
3. Conto a parte.
4. Spesa dei tre Bargelli.
5. Tassa degli Ambasciatori, e spese di copie dei loro giovani.
7. Tassa delle bestie del piè tondo.

8. Imposizione della strada Pistoiese.
9. Fisco per il mantenimento e spese dei Malfattori della nuova Comunità di Stazzema.
10. La provvisione al lordo di ritenzione, e gli emolumenti che consegua il Cancellier Comunitativo di Pietrasanta dall'Amministrazione della Vicaria di Pietrasanta e dai Comuni compresi nella medesima.
11. Gli Emolumenti che ritirava il Giudicente di Pietrasanta dalla Vicaria, e Comuni suddetti.
12. Il salario a lordo di ritenzione, e gli emolumenti che ritirava il Messo della Vicaria di Pietrasanta, ed insieme ufficiale del sangue sindaco del malefizio dei Comuni in essa compresi.
13. Monte Comune di Firenze per la solita tassa annuale.
14. Camera del Commercio Arti ec. di Firenze per la solita tassa del Palio di S. Gio. Batista dovuta già dalla Vicaria di Pietrasanta al soppresso Tribunale dell'Arte dei Mercanti.
15. L'Archivio di Palazzo di Firenze per la solita approvazione triennale delli statuti della Vicaria, e Comuni suddetti.
16. Pia Casa di S. Dorotea per il mantenimento dei poveri Dementi della nuova Comunità di Stazzema.
17. Tassa, e spese di revisione ai Ragionieri revisori dell'Ufizio dei Fossi di Pisa, la quale vien fissata nella somma annua di lire venti per la revisione dei libri e scritture della Comunità di Stazzema, come si prescrive nel Regolamento generale.

XVI. Ed essendoci stato rappresentato come nei passati tempi alcuno dei Possessori di beni stabili situati nel Capitanato di Pietrasanta abbia fatto trapassare a proprio comodo la descrizione de suoi beni dall'estimo, o catasti d'estimo d'un Comune dove esistevano i beni ai catasti d'altro Comune, onde le imposizioni Comunitative non sono riuscite con la dovuta regolarità, e giustizia, vogliamo, ed ordiniamo che tali irregolari descrizioni sieno tutte corrette, e che i catasti d'estimo contenghino la descrizione dei beni situati nel Territorio del Comune, o Comunità cui appartiene il rispettivo estimo, ed assegniamo perentoriamente il termine di mesi due dalla pubblicazione del presente Editto a tutti quelli, che avessero beni descritti ai catasti di alcun Comune, senza che i beni fossero posti al Territorio del Comune medesimo ad avere per gli at-

ti della Cancelleria Comunitativa di Pietrasanta denunziate le poste, e partite di tali beni che fossero state così malamente trasportate con istanza di essere rimesse, e riportate interamente ai Catasti cui appartengono per ragione del Territorio, nel quale tali beni si comprendessero.

XVII. E passato detto termine senza aver soddisfatto a quanto sopra, intendiamo che i trasgressori, oltre l'incorrere nelle pene comminate contro gl'inosservanti delle Leggi, ed Ordini concernenti l'estimo e le volture, e descrizioni di beni a estimo possono essere astretti a contribuire alle spese ed imposizioni comunitative, tanto per la nuova Comunità, nel Territorio della quale fossero situati i beni, quanto per quella la quale se li trovasse descritti, e riportati nei suoi catasti, o dei Comuni in essa compresi, e tutto ciò fino a tanto che siano eseguiti i trasporti, e correzioni ordinate di sopra.

XVIII. Considerando quanto riesca molesta agli abitanti nel Territorio di Pietrasanta, e nelle altre nuove suddette Comunità la tassa, che pagano attualmente sotto titolo delle Guardie di Sanità istituita con Rescritto del dì 19. febbrajo 1716. e repartibile sulla testa di tutti gli abitanti maschi dagli anni 18. ai 60. abili a portare le armi, e non esenti dalle fazioni, vogliamo che si abolisca questa tassa, e si abbia per abolita interamente dal giorno che avrà luogo, ed effetto il presente Regolamento.

XIX. Ed acciocchè mediante tale abolizione non venga a mancare di Custodia, e di Guardia di Sanità il Vicariato di Pietrasanta, ordiniamo che l'importare della spesa ascendente presentemente in tutto a lire 970. 14. si riparta sulle tre nuove Comunità del suddetto Vicariato nella forma seguente.

Sulla Comunità di Pietrasanta lire cinquecento sessantuna sol. 11. 8.

Sulla Comunità di Seravezza lire centocinquantaquattro sol. 11. 4.

Sulla Comunità di Stazzema lire cinquantaquattro sol. 11. Si dovrà perciò in avvenire considerare la suddetta rispettiva tangente di Tassa come una spesa Comunitativa, e repartirsi rispettivamente sull'Estimo delle predette tre Comunità.

XX. E per agevolare il pagamento dei Rescritti che vengono per i tempi comandati alle Guardie, o Fazioni predette,

prescriviamo che ogni anno le nuove Comunità di Seravezza, e di Stazzema paghino la loro rispettiva tangente al Camarlingo della Comunità di Pietrasanta, che viene incaricato di eseguire i dovuti pagamenti ai rispettivi Comandati secondo il solito, e con i soliti riscontri, e convenienti certificati dell' Ufiziale Comandante di Sanità in detto Vicariato.

XXI. Dichiariamo in oltre a cautela, come in avvenire le suddette tre nuove Comunità non potranno esser aggravate di maggior somma per il titolo di Guardie di Sanità, ed oltre quant' è compreso nelle loro rispettive Tasse di Redenzione, volendo ed intendendo che ogni altra spesa riguardante l' Ufizio di Sanità venga compresa nelle spese generali, e straordinarie di Sanità, le quali faranno sempre riguardate come contemplate all' Articolo LXXIV. del Regolamento Generale per le Comunità del Territorio Pisano.

XXII. Per render più semplice l' Amministrazioni Comunitative, ed in conseguenza di esser in Pietrasanta situato il Palazzo Pretorio e suoi annessi, ed ivi esercitarsi gli atti di Giurisdizione criminale, confermiamo in quanto occorra la sentenza del dì 20. Settembre 1602., e quella del dì 17. Aprile 1620. con le quali fu stabilito che i Comuni in esse nominati contribuissero alla Comunità di Pietrasanta annualmente la somma di lire trecento trentaquattro sol. 10. 10. a carico del Comune di Seravezza, e di scudi trentaquattro di lire 7. 10. per scudo a carico della Vicaria per le spese in esse sentenze contemplate, ma limitando l' esecuzione di dette sentenze vogliamo, ed ordiniamo che in avvenire la nuova Comunità di Seravezza paghi annualmente alla nuova Comunità di Pietrasanta, la somma fissa di lire trecento trentaquattro sol. 10. 10., e quella di Stazzema paghi come sopra la somma di lire dugento cinquantacinque, volendo ed intendendo che per qualunque evento la Comunità di Pietrasanta non possa mai richiedere dalle altre due suddette nuove Comunità, e loro Territori somme maggiori di quelle rispettivamente notate, e stabilite di sopra, ne obbligarle a verun' altra contribuzione per spese di sorte alcuna che la Comunità di Pietrasanta avesse fatte anche con evidente utilità e comodo delle altre due Comunità suddette, e specialmente per il mantenimento del Palazzo Pretorio, e suoi annessi posto in Pietrasanta ne alle spese occorrenti per i malfar-

tori d'incerta Patria, o forestieri nè d'altra qualunque spesa occorrenti per il servizio del suo Tribunale Criminale, le quali spese tutte ed aggravii mediante le responsioni suddette nelle somme fissate di sopra dovranno soffrirsi, e soddisfarsi pienamente secondo le occorrenze dalla sola nuova Comunità di Pietrasanta, intendendo che ogni ulterior conteggio tra le predette Comunità si abbia per estinto nella stabilita fissazione di dette somme annue, talmentechè col fondamento delle sentenze sopracitate, e così di qualunque altro Regolamento, ancorchè fosse fatto per concordato, o introdotto per inveterata consuetudine, non si possa mai domandare nè pretendere oltre quanto abbiamo disposto di sopra.

XXIII. In aggiunta a quanto è stato ordinato circa le strade Regie nei Regolamenti generali per le Comunità del Dipartimento Fiorentino e nel Regolamento generale per le Comunità del Territorio Pisano, dichiariamo, e vogliamo che sia considerata come strada Regia anche quella che per una sola direzione dal confine del Territorio di Pietrasanta con lo Stato Lucchese in vicinanza della Torre di Motrone, conduce fino al confine parimente con lo Stato Lucchese presso alla Chiesa detta della Madonna al salto della Cervia.

XXIV. Condoniamo a beneficio, e comodo delle due nuove Comunità di Pietrasanta, e di Seravezza quella contribuzione che esse solevano annualmente fare in contanti a titolo di Rigaglie e tributo di pescie, tanto alla Camera della Comunità in Firenze, quanto alla nostra Depositeria generale per conto della Dispensa, volendo che la detta contribuzione si abbia per interamente abolita, e soppressa.

XXV. Quantunque le funzioni ed autorità dei Deputati dell'Ufizio dei Fiumi e sciali nella Comunità di Pietrasanta vengano a cessare in forza del presente Regolamento, e a trasferirsi nel nuovo Magistrato dei Gonfaloniere, e Priori Rappresentanti la Comunità di Pietrasanta, con tutto ciò il Provveditore, ed Ispettori del suddetto Ufizio, stante essere stati eletti con Rescritto particolare, non dovranno averli per rimossi fino a tanto che gli attuali Investiti dei suddetti Impieghi non gli lascino rispettivamente vacanti in qualunque modo possa ciò accadere, ma vogliamo che i medesimi nell'esercizio dei loro rispettivi Impieghi dependano dal Magistrato predetto

detto, con referire al medesimo ogni occorrenza, e dare esecuzione alle deliberazioni che saranno legittimamente fatte in tutte le materie concernenti le loro rispettive ispezioni.

E durante il servizio del Provveditore e ispettore suddetto dovranno i medesimi servire la Comunità di Pietrasanta anche nelle funzioni, che dal Regolamento generale per la Comunità del Dipartimento Pisano vengono assegnate al Provveditore di strade, di modo che la predetta Comunità di Pietrasanta non elegga tal Provveditore, e non gli assegni stipendio alcuno fino a tanto che si faccia luogo alla vacanza del posto di Provveditore, o d'Ispettore dell'Ufizio di Fiumi, e Sciali, ed allorchè tal vacanza succeda si abbia per formato l'impiego predetto, e debba la Comunità eleggere, e stipendiare il Provveditor di strade secondo il Regolamento generale suddetto, ingiugnendo al medesimo gli obblighi insieme, e cure annesse al Provveditore, o Ispettorato dei Fiumi, e Sciali, sicchè nel tempo successivo il Provveditore di strade con gli altri Impiegati, che venissero stabiliti dalla Comunità, abbia le incumbenze occorrenti al buon servizio dei Fiumi, e Sciali della Comunità di Pietrasanta, e ne renda conto al Magistrato della medesima.

XXVI. Essendo a nostra notizia come alcuni Comuni componenti la nuova Comunità di Stazzema sono mancanti dei rispettivi Catasti d'Estimo che servono a conoscere la misura e qualità dei beni componenti i Comuni medesimi, e che possono specialmente servire all'eguaglianza delle Imposizioni Comunitative, perciò è nostra intenzione, ed ordiniamo al Magistrato del Gonfaloniere e Priori della Comunità suddetta di operare in forma che per quei Comuni che fossero mancanti d'estimo, nel tempo, e termine d'un anno, da decorrere dal giorno che avrà effetto il presente Regolamento sieno date le disposizioni opportune, acciò nel termine prescritto venga formato in ciascuno dei Comuni mancante d'Estimo il suo rispettivo Catasto d'Estimo.

XXVII. Intendiamo per altro di rimettere nella piena libertà del Magistrato Comunitativo di Stazzema il prescegliere quel metodo di descrizione, che crederà il più facile, e conveniente alle circostanze locali di ciascun Comune, purchè per altro tal descrizione serva a dar luogo che tutti indistintamen-

te alle occasioni delle imposizioni ordinarie, e straordinarie soffrano con perfetta eguaglianza le gravezze suddette.

XXVIII. Ed all'oggetto che i suddetti Estimi, o Catasti d'Estimo vengano formati con la possibile sollecitudine, ordiniamo che fino a tanto che i medesimi non saranno formati, e compilati, restino sospesi dal diritto di essere ammessi nella borsa del Gonfaloniere e Priori della nuova Comunità di Stazzema, come pure nell'altra borsa del Consiglio Generale i Possessori di beni stabili situati nei Comuni, che fossero mancanti d'Estimo come sopra, ancorchè la loro possessione o per via di perizia, o per altro qualunque mezzo venisse giustificata per equivalente alla massa stabilita di sopra all'Articolo VI. come condizione ad ammettere i Possessori nella borsa della Magistratura della nuova Comunità suddetta.

XXIX. In conseguenza di quanto sopra, vogliamo che relativamente ai Possessori nelli altri Comuni, i quali hanno i loro Estimi o Catasti, o descrizioni di beni ora per fino a tanto che siano formati gli Estimi, Catasti d'Estimo ordinati sopra per quei Comuni che attualmente ne mancassero, resti sospeso e da non doverli attendere qualunque divieto dal risiedere, ed esercitare le incumbenze dei Magistrati, o Ufizi Comunitativi.

XXX. Vogliamo per altro che sieno ammessi nelle borse suddette del Magistrato Comunitativo, e del Consiglio Generale di Stazzema tutti quelli, che per i tempi anderanno giustificando per gli Atti della Cancelleria Comunitativa di Pietrasanta avanti il Magistrato suddetto di Stazzema di aver descritti legittimamente ai nuovi Catasti d'Estimo ordinati sopra tutti i loro beni stabili situati nei rispettivi Comuni soggetti alla suddetta nuova estimazione.

XXXI. Dichiariamo in oltre che alla esecuzione di quanto sopra dovrà invigilare il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori di Stazzema venendone espressamente incaricato; Ed il Cancelliere Comunitativo residente in Pietrasanta dovrà prestarvi tutta la sua opera ed assistenza, avvertendo che le spese occorrenti per compire i suddetti nuovi catasti dovranno soddisfarsi, e soffrirsi dall'intero Corpo della Comunità di Stazzema, al di cui universale vantaggio sono dirette le operazioni medesime.

XXXII. Ed affinchè anche i Possessori di beni per qualunque somma siano sollecitati a prestarsi a quanto occorre per la compilazione dell'estimo dei loro beni, si avverte, che quelli per colpa dei quali venisse differita la detta compilazione oltre il termine fissato come sopra incorreranno irremissibilmente nelle pene imposte dalla Legge del dì 4. Maggio 1694. contro gli inosservanti in materia d'estimo per le descrizioni, o volture non fatte.

XXXIII. Parimente vogliamo che i due Comuni suddetti di Stazzema, o Pomezzana attualmente mancanti d'estimo sino a tanto che non siano formati i rispettivi catasti ordinati sopra siano imposti per quella porzione che sarà dichiarata dal Magistrato del Gonfaloniere, e Priori della nuova Comunità di Stazzema come attribuibile a ciascuno dei medesimi, ed esigibile per l'intero, o per porzione, e per mezzo di esecuzione, reale, o sia di sequestro sopra ciascuno dei Possessori che non avessero eseguite le descrizioni dei loro beni, come sopra, i quali Possessori dichiariamo essere obbligati alla contribuzione delle Imposte suddette solidamente sino alla totale confessione delli estimi, salvo sempre il regresso che di ragione si competesse a tutti quei Possessori che avranno pagato o in tutto, o in parte l'Imposizioni contro quei Possessori per i quali giustificassero di aver pagato, oltre la loro propria posta, e tangente.

XXXIV. Ed in conseguenza dell'aggregazione fatta all'Ufizio dei Fossi di Pisa della Cancelleria di Pietrasanta, Comunità, e Luoghi in essa compresi, incarichiamo il Sopraffindaco della Camera dellè Comunità ec. in Firenze di far rimettere all'Ufizio dei Fossi di Pisa in consegna a quel Ministro dell'estimo tutti i libri, o catasti d'estimo che si trovassero in Firenze nella Camera predetta riguardanti le Comunità comprese nella suddetta Cancelleria di Pietrasanta.

XXXV. E parimente vogliamo che in avvenire il Cancelliere pro tempore di Pietrasanta faccia con il Ministro dell'estimo suddetto i soliti rincontri dei catasti, e volture che sono prescritti, ed usati per le altre Cancellerie del Pisano.

XXXVI. L'elezione dei due Deputati alla revisione delle Imposte vogliamo che sia fatta nella Comunità di Pietrasanta mediante l'estrazione di quattro polizze dalla borsa dei Priori, e

nelle altre due Comunità di Seravezza, e di Stazzema con estrarre parimente quattro polizze della rispettiva borfa del Gonfaloniere, e Priori, ed i nomi così estratti si dovranno immediatamente partitare dal Consiglio Generale, come si prescrive nel Regolamento generale per le Comunità del Territorio Pisano.

XXXVII. Un simil metodo dovrà anche osservarsi nell'elezione dei Camarlinghi delle suddette tre Comunità.

Quanto all'elezione del Provveditore di Strade, ed all'incumbenze, ed obblighi del medesimo, come pure rispetto a qualunque altro oggetto non espresso di sopra, dovrà osservarsi quanto viene prescritto nel Regolamento generale per le Comunità del Territorio Pisano, il quale insieme col presente Regolamento particolare per le tre Comunità del Vicariato di Pietrasanta, cioè Pietrasanta, Seravezza, e Stazzema dovrà cominciare ad avere il suo effetto, e vigore il dì primo di Settembre millesettecentosettantasei.

Dato in Firenze il dì diciassette Giugno millesettecentosettantasei.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

FRANCESCO BENEDETTO MORMORAJ.

INDICE

DELLE MATERIE, CHE RISGUARDANO IL REGOLAMENTO DELLA COMUNITA' DI CAMPIGLIA.

A

A Bito Magistrale dispensato da usarsi nelle Magistrature delle sette nuove Comunità - Qualora alcuna delle Magistrature lo desidero, venga istituito dal Consiglio Generale, mà in tal caso sia in forma di Lucco, quale s' usi rosso dal Gonfaloniere, e nero da tutti gl' altri §. 16.

Abolizione di Corpi, Magistrature, e Ufizi antichi nelle nuove Comunità, degli Statuti, Ordini, e Leggi da quali riguardavano §. 18. - Abolizioni dell' Imposizione a forma del §. 74. del Regolamento Generale §. 19.

Abbondanza, o imprestiti di Grano di Castagneto abolita §. 20.

B

B Beni per le loro descrizioni, e vulture all' Estimo sono sottoposti alle Leggi dell' Ufizio dei Fossi sopra questa materia, quali debbonfi dal Provveditore del medesimo comunicare al Cancelliere di Campiglia purchè vi si uniformi, e restino per mezzo dei Giudicanti pubblicate §. 14.

Borse Comunicative per i Residenti si formino da' Nomi dei Possidenti di tanti Beni all' Estimo che ascendino all' importare della rispettiva Massa in ciascheduna Comunità §. 3. - Nota delle Masse maggiori §. 3. - Borse si conservino ferrate a due Chiavi una da tenerfi dal Gonfaloniere, e l' altra dal Cancelliere nelle Stanze d' Adunanza rispettiva §. 17.

C

C Amarlingo Comunitativo. Sua Elezione, obblighi, incumbenze &c. Si regoli a forma del disposto dal Regolamento Generale Pisano §. 24.

Cancelleria di Campiglia aggregata all' Ufficio dei Fossi di Pisa §. 23.

Cancelliere di Campiglia faccia i riscontri assieme con il Ministro dell' Estimo di Pisa dei Catasti, e volture §. 24.

Consiglio Generale vien formato in ciascheduna Comunità da sei Consiglieri uniti ad un Gonfaloniere e due Priori che compongono il Magistrato §. 2.

D

D Iviato ai Residenti abolito nelle Magistrature delle nuove Comunità della Cancelleria di Campiglia, attesa la scarsità della Popolazione §. 15.

E

E Stimo si formi in Monte Scudaio, e Bibbona ove manca §. 4. — Stabili compresi in dette due Comunità restino descritti in faccia degl' attuali veri Possessori di qualunque condizione Essi siano §. 5. — Si stimino, e misurino gl' appezzamenti sul piede della misura, e moneta di Gualdistallo per rilevarne la Massa §. 6. — Catasti in tal maniera terminati siano pubblicati dal Tribunale Civile, con assegnazione di termine a dir contro i medesimi spirato il quale non abbiano più eccezione §. 7. — Si trasmettono detti Catasti all' Ufficio de Fossi di Pisa per ottenerne l' approvazione, e ne sia data una copia per conservarsi nella Cancelleria di Campiglia §. 8. — Spesa per la costruzione dei detti Catasti si soffra da Possessori dei Beni suddetti repartitamente §. 9. — L' Esecuzione dei nuovi Catasti si faccia dentro un Anno, e ne restano incaricati specialmente i Giudicanti, e il Cancelliere §. 10. — Attesa la mancanza del Catasto, non essendovi Idoneità nelle Persone ad essere imborstate, così per il corso dell' anno assegnato i Giudicanti locali, ed il Cancelliere amministriamo con tut-

za l' Autorità dei Magistrati, e Consiglio Generale — Detti con loro Decreto procedino alle necessarie Elezioni per effettuare l' Amministrazione §. 11. — Estimo di Castagneto mancando della Descrizione d' alcuni Beni del Feudo della Gherardesca, si descrivino — Privilegi, consuetudini &c. non s' attendino all' oggetto d' esimere i Beni da essere descritti ai Catasti §. 12. — Magistrato della Gherardesca nel termine d' un Anno compisca il detto Catasto, ed il Cancelliere di Campiglia v' assista, e ne renda conto al Provveditore dell' Ufizio dei Fossi, quante volte occorra §. 13.

G

Giusdicenti, e Cancelliere incaricati a far correggere ed eseguire i Catasti dell' Estimo §. 10. — Giusdicenti pubblicino i Catasti dell' Estimo di Monte Scudaio, e Bibbona con assegnare un termine a dire contro §. 7. — Amministrino unitamente al Cancelliere gl' interessi di dette due Comunità per l' Anno del termine assegnato alla formazione dell' Estimo §. 11. — Pubblicino i Regolamenti dell' Ufizio dei Fossi sopra l' Estimo §. 14.

Grano che serviva per l' imprestanze di Castagneto si venda, ed il ritratto passi nella Cassa di quella Comunità §. 11.

I

Imposizioni si facciano unicamente con proporzionato reparto sulle Masse degli stabili dei Possessori §. 20.

Imprestanze di Grano, e suo aumento in Castagneto abolito §. 21.

M

Magistrato del Gonfaloniere, e Priori in ciascheduna nuova Comunità si forma da tre soggetti, cioè un Gonfaloniere, e due Priori §. 2. — I Consiglieri sono sei per ciascheduna Comunità §. 2. — Magistrato della Gherardesca compisca nel termine d' un Anno la descrizione de Beni a Estimo, — Il Cancelliere di Campiglia v' assista, e renda conto al Provveditore dei Fossi della detta

ta operazione §. 13. — Magistrature e Consigli Generali della Cancelleria di Campiglia non hanno divieto a risodere §. 15.

P

P *Ersona, interessi, e cose già comprese nei luoghi, ora costituiscono le nuove Comunità della Cancelleria di Campiglia §. 1. — Nota delle dette Comunità vedila nel detto §. 1.*

Provveditore di Strade, sua Elezione, incumbenze, ed obblighi, si regoli secondo il Disposto dal Regolamento Generale Pisano §. 24.

R

R *Egolamento Fiorentino del 29 Settembre 1774. non si osservi in modo alcuno ne serva di regola per le Comunità della Provincia Pisana, mà solo si osservi il Regolamento Generale Pisano del 17. Giugno 1776. §. 22. — Questo abbia principio, unitamente con il particolare per le sette Comunità di Campiglia il primo Settembre 1776. §. 24.*

S

S *Opgrassindaco della Camera delle Comunità di Firenze rimetta all' Uffizio dei Fossi di Pisa tutti i libri d' Estimo riguardanti la Cancelleria di Campiglia §. 23.*

T

T *Assa di Redenzione da pagarsi all' Uffizio de Fossi dalle nuove Comunità nella loro rispettiva quantità §. 19. — Titoli compresi in detta Tassa oltre a descritti al §. 75. del Regolamento Generale §. 19.*

Testatico abolito §. 20.

PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DEL DIO

PRINCIPE REALE DI UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D'AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA

&c. &c. &c.

IN aumento e dichiarazione del nuovo Regolamento Generale per le Comunità del Territorio Pisano emanato questo medesimo giorno, ed in conseguenza del disposto all' Articolo V. di detto Regolamento vogliamo che rispetto alle Comunità comprese nella Cancelleria di Campiglia sia noto, e si osservi quanto viene specialmente stabilito, e disposto qui appresso.

I. Primieramente sotto i rispettivi nomi delle appresso nuove Comunità a tutti gli effetti voluti, e dipendenti dal predetto Regolamento, e dalle presenti Ordinazioni, vogliamo che in avvenire s'intendano tutti gli interessi, persone, e cose comprese già nei luoghi ora nuovamente disegnati a costituire l'estensione dei rispettivi Territori alle nuove Comunità del Contado Pisano comprese nella Cancelleria di Campiglia, destinata al loro governo, e servizio comunitativo; e sono le seguenti cioè.

COMUNITA' DI CAMPIGLIA.

La suddetta Comunità di Campiglia, viene costituita, e formata dall'estensione del Territorio sottoposto alla Giurisdizione Civile, conferita al Vicario, e Tribunale di Campiglia con il Compartimento Provinciale emanato nei 30. Settembre 1772., e determinata dal Complesso dei Beni descritti, o da descriversi secondo gli Ordini, e Leggi Veglianti all'Estimo, e

catasti d' estimo di Campiglia, in cui devono esser descritti i beni del Territorio nominato Casalappi, a tenore specialmente del Motuproprio de' 4. Marzo 1778., il quale ordina che si cancellino dalla Decima Gran- Ducale.

La suddetta Comunità di Campiglia comprende la sola Parrocchia dei Santi Giovanni e Lorenzo Pieve di Campiglia, quantunque sino al presente in qualche caso gli abitanti di Casalappi abbiano riconosciuta la Parrocchia di Suvereto, ed avuto ricorso alla medesima per l' amministrazione dei SS. Sacramenti.

COMUNITA' DELLA SASSETTA.

La suddetta Comunità della Sassetta viene composta, e circonscritta dall' estensione della Giurisdizione feudale di quel Territorio, e determinata dal complesso dei beni descritti, o da descriversi secondo le Leggi, ed Ordini sino ad ora veglianti all' Estimo, o Catasti d' Estimo della Sassetta.

La medesima comprende il solo Popolo, o Parrocchia di S. Andrea Apostolo alla Sassetta.

COMUNITA' DI CASALE.

La predetta Comunità di Casale vien composta, e circonscritta dall' estensione, che vien determinata dal complesso dei beni descritti, o da descriversi secondo le Leggi, ed Ordini sino ad ora veglianti all' Estimo, o Catasto di Estimo di Casale.

La medesima comprende il Popolo, o sia Parrocchia di S. Andrea Apostolo a Casale.

COMUNITA' DI GUARDISTALLO.

La Comunità di Guardistallo viene composta, e circonscritta dalla estensione che viene determinata dal complesso dei Beni descritti, o da descriversi secondo le Leggi, ed Ordini sino ad ora veglianti all' Estimo, o sia Catasto di Estimo di Guardistallo, e dalla confinazione del suo Territorio riferita in principio dell' attuale libro di Estimo predetto.

La soprad detta Comunità comprende il Popolo, o sia Parrocchia di S. Lorenzo Martire a Guardistallo.

COMUNITA' DI MONTESCUDAJO.

La Comunità di Montescudajo viene ad esser composta, e circonscritta dalla determinazione, ed estensione della Giurisdizione

115
zione feudale di quel Territorio denominato di Montescudajo.
La medesima Comunità comprende il Popolo, o sia Parrocchia nominata dell'Assunzione di Maria Vergine a Montescudajo.

COMUNITA' DELLA GHERARDESCA.

La Comunità della Gherardesca, vien costituita, e formata dei Territorj di Bolgari, o sia Bolghieri, di Castagneto, e di Donoratico concessi in Feudo a termini del Moruproprio dei 17. Aprile 1775., e limitata dalla estensione della Giurisdizione Civile, e Criminale, concessa al Feudatario, e Tribunale Feudale della Gherardesca.

La predetta Comunità comprende i seguenti Popoli, o sieno Parrocchie cioè

San Lorenzo Martire a Castagneto.

Santi Jacopo, e Cristofano a Bolgheri.

San Bernardo a Castiglioncello.

COMUNITA' DI BIBBONA.

La Comunità di Bibbona verrà composta e formata e dovrà consistere nell'estensione che risulta circoscritta dai confini noti, e termini esistenti fra il Territorio di Bolgheri, e con la confinazione che risulterà con la Comunità di Casale già determinata e circoscritta per l'estensione del suo proprio Estimo, compresi di più il Territorio della Cecina dentro i suoi noti, ed attualmente esistenti confini.

La suddetta Comunità di Bibbona comprende i seguenti Popoli, o sia Parrocchie cioè

Sant' Ilario a Bibbona.

San Giuseppe a Cecina.

II. In conformità adunque di quanto viene ordinato all'Articolo X. del Regolamento Generale per le Comunità del Territorio Pisano che il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori in ciascuna delle soprannominate Comunità comprese nella Cancelleria di Campiglia sia composto e formato di tre soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e di due Priori.

Ed i Consiglieri del Pubblico (per intervenire insieme con il rispettivo Magistrato del Gonfaloniere, e Priori rappresentanti nel Consiglio Generale), saranno in ciascuna delle suddette Comunità numero sei.

III. E referendoci al disposto nell' Articolo di Num. XXX. del Regolamento Generale predetto prescriviamo, che nel formare le Borse da trarne i rispettivi Gonfalonieri, e Priori per le appresso indicate nuove Comunità vi si ammettano i nomi dei Possidenti tutti Beni d' Estimo, che ascendano all' importare almeno delle seguenti rispettive notate quantità di massa di Estimo in ciascuno dei medesimi:

Comunità di Campiglia soldi due di massa minore, o siano Fiorini novantasei di massa maggiore.

Comunità della Sassetta soldi due di massa minore, o siano scudi dugento quaranta di massa maggiore.

Comunità di Casale soldi tre di massa minore, o siano scudi trentasei di massa maggiore.

Comunità di Guardistallo soldi due di massa minore, o siano fiorini novantasei di massa maggiore.

Comunità della Gherardesca soldi otto di massa minore, o siano scudi cento novantadue di massa maggiore.

Comunità di Bibbona, per quando il suo Estimo sarà formato secondo i presenti Ordini, soldi due di massa minore, o siano fiorini novantasei di massa maggiore.

Comunità di Monte Scudajo, per quando il suo Estimo sarà formato secondo i presenti Ordini, soldi due di massa minore, o siano fiorini novantasei di massa maggiore.

IV. Ed essendo noi informati, che nelle nuove Comunità suddette di Monte Scudajo, e di Bibbona non sia stato trovato l' Estimario rispettivo, o suoi libri di Catasto d' Estimo, vogliamo ed ordiniamo che vi siano fatti, e bene compilati secondo gli Ordini in questa materia disponenti.

V. Prescriviamo perciò che i Beni stabili compresi nel Territorio delle Comunità predette siano descritti in faccia, e nome dei civi, e veri Possessori dei medesimi di qualunque stato, grado, e condizione siano, senza eccezzazione, ne distinzione alcuna.

VI. E che di tale descrizione se ne rilevi, e registri la estimazione capo per capo, ed appezzamento per appezzamento a moneta estimale di conto, ed uniformemente alla misura, e moneta praticata nell' Estimo o Catasto vegliante di Guardistallo tanto per stabilire la massa maggiore, che per rilevarne la minore.

VII. In oltre vogliamo, ed ordiniamo che terminati che saranno i rispettivi Estimi sieno questi presentati a i Tribunali di Giurisdizione Civile delle rispettive Comunità, e sia notificato con Pubblicazione, come ad ognuno sarà permesso dentro un discreto, e comodo termine da stabilirsi dal Giudicante rispettivo ad aver dedotto, ed opposto tutto ciò che fosse di ragione, e spirato detto termine non vi sia più luogo a pretendere cosa alcuna, nè in modo veruno da chiunque contro tali Catasti di Estimo.

VIII. Fatti, e formati così i suddetti Catasti dovranno essere trasmessi al Ministro di Estimo dell' Ufficio dei Fossi di Pisa per ottenerne la conveniente approvazione, ed una copia ben fatta, e disposta a comodo delle vulture, che potranno occorrere, dovrà ritenersi nella Cancelleria di Campiglia.

IX. La spesa occorrente alla confezione di tali Estimi si dovrà posare, ed esigere per reparto sopra i Possidenti dei Beni, che negli estimi medesimi saranno rispettivamente descritti.

X. Tutti i sopraespressi Ordini concernenti i suddetti nuovi Estimari, vogliamo, che sieno eseguiti nel termine di un anno, e ne incarichiamo specialmente i Giudicanti de' suddetti rispettivi luoghi, ed il Cancelliere Comunitativo di Campiglia.

XI. Ed atteso come fino a tanto che sieno formati gl' Estimari suddetti non si troverebbero nelle suddette due nuove Comunità di Bibbona, e di Montescudajo Persone, che a tenore del Regolamento per le Comunità del Pisano, ed a forma dei presenti Ordini fossero legittimamente idonee ad imbarcarsi per risiedere nelle Magistrature Comunitative di nuovo stabilite, ordiniamo, e provvediamo che durante l'annata predetta i rispettivi Giudicanti suddetti insieme con il Cancellier Comunitativo amministrino, e governino gli affari, ed interessi delle due Comunità predette, con quanta autorità abbiamo concessa e conferita ai rispettivi Corpi delle Magistrature dei Gonfalonieri, e Priori Rappresentanti, e dei Consigli Generali rispettivamente stabiliti con il suddetto Regolamento, e con i presenti Ordini, autorizzandoli di più durante detto tempo a fare con loro Decreto concorde tutte le elezioni, che richiedessero precedente Imbarcazione, e Tratta fino a tanto che le Borse prescritte e rispettivamente occorrenti sieno formate.

XII. E poichè è stato riconosciuto che nell' Estimo vegliante di Castagneto non sono descritti intieramente tutti i Beni stabili, e Terreni situati nel Territorio del Feudo della Gherardesca, così vogliamo, ed ordiniamo, che vi siano aggiunti tutti quelli non descritti come sopra, e che ne sia fatta la Estimazione, e ridotta alla moneta di conto praticata nell' Estimo vegliante di Castagneto senza distinzione alcuna di stato, grado, o condizione dei Possessori rispettivi de' Beni suddetti, non dovendosi in questo caso attendere, nè ammettere, esenzione, privilegio, consuetudine, o altro qualunque diritto che fosse contrario alla piena esecuzione del presente Ordine in tutte le sue parti.

XIII. Incarichiamo di quanto sopra il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori della nuova Comunità della Gherardesca ingiungendoli di compire la suddetta descrizione dentro al termine di un anno al più, e prescriviamo particolarmente al Cancellier Comunitativo di detto luogo residente in Campiglia, che invigili al puntuale adempimento della presente Ordinanza, ed intervenga come conviene per debito di suo Ufizio, e secondo gli Ordini generali, e particolari in materia di Estimo concernenti l' Ufizio dei Cancellieri Comunitativi, ingiungendoli specialmente di render conto al Provveditore dell' Ufizio dei Fossi di Pisa quante volte occorra di ciò, che si vada facendo, e finalmente di ciò che resti concluso, e finito sopra questo particolare.

XIV. Rispetto poi alle Volture dei Beni descritti a Estimo, e da descriversi ai medesimi sottoponghiamo intieramente tutte le suddette nuove Comunità comprese nella Cancelleria di Campiglia alle Leggi, ed Ordini veglianti in materia di Estimo nel Territorio Pisano esistenti nell' Ufizio dei Fossi di Pisa; le quali perciò dal Provveditore del medesimo faranno comunicare al Cancelliere Comunitativo residente in Campiglia, acciò vi si possa uniformare, e per mezzo dei rispettivi Giudicenti di dette Comunità faranno le Leggi medesime pubblicate nelle loro rispettive Giurisdizioni in tutte quelle parti, che concernono gli obblighi, ed i doveri dei sudditi circa gli Estimì, Contrattazioni, e Volture dei Beni sottoposti.

XV. Ed attese le circostanze locali, la troppo scarfa Popolazione, ed i pochi Possessori di Beni stabili nelle più volte no-

minate Comunità, permettiamo che nelle medesime non si osservi il divieto dal risedere tanto nei Magistrati, quanto nei Consigli Generali per chi vi avesse riseduto, quantunque tal divieto venga imposto generalmente nel nuovo Regolamento per le Comunità del Territorio Pisano.

XVI. E parimente in conseguenza delle notabili circostanze locali delle soprannominate Comunità dispensiamo tanto i residenti ne' rispettivi Magistrati del Gonfaloniere, e Priori delle medesime, quanto nei Consigli Generali dall'obbligo di usare l'abito Magistrale, ma desiderando qualcuna delle suddette Comunità istituirlo, ne appartenga la risoluzione al rispettivo Consiglio Generale, ed in tal caso detto abito sia in forma di Luco con la distinzione che quello del Gonfaloniere debba essere di color rosso, e quello degli altri residenti di color nero.

XVII. Le Borse destinate per la Tratta del Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, e quelle destinate per il Consiglio Generale in ciascuna delle suddette nuove Comunità si dovranno conservare serrate a due chiavi una delle quali dovrà stare nelle mani del Cancelliere Comunitativo, e l'altra in mano del Gonfaloniere pro tempore nei Palazzi di residenza, ed adunanza delle Magistrature Comunitative, o ne' Palazzi Pretorj, dove tali adunanze si facessero nei medesimi, o per consuetudine, o per una particolare determinazione del rispettivo Magistrato Comunitativo.

XVIII. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature, sopprimiamo, ed aboliamo intieramente tutti i seguenti Corpi, Magistrature ed Ufizj sin ad ora esistenti nelle suddette nuove Comunità, ed insieme tutti gli Statuti, Riforme, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti, rispettivi Ufiziali, ed Impiegati cioè

I N C A M P I G L I A .

L'intero Consiglio Generale di Campiglia.

L'Ufizio del Gonfaloniere e dei due Rappresentanti la Comunità.

L'Ufizio dei tre Grascieri.

L'Ufizio dei tre Viali, o Viari.

L'Ufizio dei due Sindaci alla Ragione del Camarlingo.

L'Ufizio dei due Sindaci al Vicario.

L'Ufizio dei due Proposti del Consiglio.

NELLA SASSETTA.

L'Ufizio dei due Consoli rappresentanti la Comunità.

L'Ufizio dei due Sindaci al Vicario.

IN CASALE.

L'Ufizio del Gonfaloniere, e dei due Consoli rappresentanti la Comunità.

IN GUARDISTALLO.

L'Ufizio del Gonfaloniere, e dei due Rappresentanti la Comunità.

L'Ufizio detto dei due Paschieri.

L'Ufizio dei due Sindaci al Potestà.

NELLA GHERARDESCA.

L'Ufizio del Gonfaloniere, e degli undici Comunisti che formano il Consiglio Generale di Castagneto.

L'Ufizio di Grasciere.

L'Ufizio di Viajo.

L'Ufizio dei due Sindaci al Camarlingo.

L'Ufizio dei due Sindaci al Giudice.

IN BIBBONA.

L'Ufizio del Gonfaloniere, e dei due Rappresentanti la Comunità.

IN MONTESCUDAJO.

L'Ufizio del Gonfaloniere, e Rappresentanti la Comunità.

L'Ufizio detto dei due Paschieri.

L'Ufizio dei due Sindaci al Vicario, e qualunque altro Ufizio, o Impiego Comunitativo esistente nei suddetti luoghi.

XIX. In conseguenza dell'abolizione delle Imposte annuali di cui si parla diffusamente all' Artic. LXXIV. del Regolamento Generale predetto dovranno le medesime Comunità pagare alla Cassa dell'Ufizio dei Fossi della Città di Pisa a titolo di Tassa di Redenzione le appresso rispettive notate somme, nelle quali si comprendano e si abbiano per compresi tutti i titoli descritti nel Regolamento suddetto all' Artic. LXXV. con più i seguenti cioè

1. I soliti sussidj annui che si pagavano dalle sopran nominate Comunità allo Spedale di S. Maria Maddalena di Volterra per i Trovatelli.

2. Le Provvisioni al Castellano, o Torriere della Torre San Vincenzo.

Di-

Dichiarando che intendiamo di condonare alle Comunità predette per loro sollievo, e comodo ogni maggior somma, alla quale fossero trovate ascendere le Tasse, Aggravj, ed Imposte di qualunque sorte comprese nelle Partite, e titoli costituenti la nominata Tassa di Redenzione.

Comunità di Campiglia scudi mille cinquanta . o.

Detta della Sassetta scudi novantasette .

Detta di Casale scudi cento quindici .

Detta di Guardistallo scudi cento trentaquattro .

Detta della Gherardesca scudi cento quindici .

Detta di Monte Scudajo scudi cento ventiotto .

Detta di Bibbona scudi trecento ventuno .

XX. Aboliamo in tutte le suddette nuove Comunità ogni, o qualunque Tassa che con titolo di Testatico, o altro simile, o equivalente fosse stata fino ad ora imposta, e riscossa tanto sulle Teste di Possidenti Beni stabili per piccole quantità in luogo di Estimo, quanto sulle Teste de' non possidenti volendo, ed intendendo che per l'avvenire non si possa più imporre in modo alcuno per conto, ed interesse delle Comunità altro che per mezzo di reparto uniforme e proporzionalmente uguale sulla rispettiva Massa di estimo dei Possidenti beni stabili.

XXI. Aboliamo l'abbondanza di Castagneto istituita nel 1748., o sia quella distribuzione, o imprestanza di Grano solita farsi dalla Comunità di Castagneto a quei Comuni coll' aumento di libbre sei per sacco nell'atto della restituzione, e prescriviamo che quella quantità di Grano che si troverà in essere, o in mano ai Debitori per imprestanze al giorno che dovrà avere effetto, ed esecuzione il presente Regolamento sia prontamente venduta a quelle migliori condizioni che saranno giudicate dal Magistrato del Gonfaloniere, e Priori della nuova Comunità della Gherardesca, ed il ritratto del medesimo sia posto in Cassa della Comunità predetta.

XXII. Ed atteso l'essere stato pubblicato in Campiglia il Regolamento Generale per le nuove Comunità del Distretto Fiorentino emanato in data dei 29. Settembre 1774. dichiariamo che in considerazione della riunione, ed aggregazione predetta non deva il medesimo servire in modo alcuno di regola nell'Amministrazione ed affari delle Comunità del Territorio Pisano, e dei luoghi in esso compresi, ma che ivi si debba sola-

mente attendere, ed osservare il sopra mentovato Regolamento Generale per le Comunità del Territorio Pisano, ed i presenti Ordini consecutivi del medesimo.

XXIII. Ed in conseguenza dell'aggregazione fatta all'Uffizio dei Fossi di Pisa della Cancelleria di Campiglia, Comunità e Luoghi in essa compresi incarichiamo il Sopraffindaco e Soprintendente delle Comunità in Firenze di far rimettere all'Uffizio dei Fossi di Pisa in consegna a quel Ministro dell'Estimo tutti i libri o Catasti di Estimo, che si trovassero in Firenze nella suddetta Cancelleria di Campiglia.

XXIV. E parimente vogliamo che in avvenire il Cancelliere pro tempore di Campiglia faccia con il Ministro dell'Estimo suddetto i soliti riscontri dei Catasti, e volture che sono prescritti ed usati per le altre Cancellerie del Pisano.

Quanto all'Elezione del Provveditor di Strade, e del Camarlingo, ed alle incumbenze, ed obblighi dei medesimi, come pure rispetto a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto viene prescritto nel predetto Regolamento Generale per le Comunità del Territorio Pisano, il quale insieme col presente Regolamento particolare per le sette Comunità comprese nella Cancelleria di Campiglia, cioè Campiglia, Sassetta, Casale, Guardistallo, Monte Scudajo, Gherardesca, e Bibbona dovrà cominciare ad avere il suo effetto, e vigore il dì primo di Settembre mille settecento settantasei (*).

Dato in Firenze questo dì diciassette Giugno mille settecento settantasei.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

FRANCESCO BENEDETTO MORMORAJ.

(*) *Bibbona, ed altre Comunità sottoposte alla Cancelleria di Campiglia sono esenti dalle Gabelle per le prime conduzioni che si fanno dei beni Comunitativi in vendita, o a Livello. Filza Provv. del 1780. N. 19. a 1265.*

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE NEL REGOLAMENTO COMUNITATIVO DI BARGA.

A

A Bolizione dell' antiche Magistrature, e Uffizi, e riunione delle medesime nel nuovo Magistrato, e Consiglio Generale §. 13.
 Appello dalle Sentenze del Giudicante di Barga non si ammette se non avanti i Tribunali di Firenze §. 13.
 Assessore dei Consoli soppresso, e sua facoltà di giudicare trasferita nel Giudicante di Barga §. 13.

B

B Orsa dei Gonfalonieri comprenda i nomi di tutti quelli che godano il Grado di Console, e Capitano della Comunità §. 4. — Si possono imborfare quelle Persone, che ne faranno di tempo in tempo capuci a mente del Magistrato §. 5. — Borsa dei Priori comprenda i nomi di tutti quelli che hanno la massa minore dell' estimo di soldi 15 ai Catasti di Barga, o fivero di soldi 12. a quello di Sommo Cologna §. 6. Similmente s' includino in detta Borsa i luoghi Pii, Comunità, Fisco, Religione di S. Stefano, Scrittojo delle Possessioni, e precisamente tutti i nomi delle Chiese, Monasteri, Conventi, Benefizi ec. che abbiano una simile massa d' Estimo §. 6. — S' estrarghino ogn' anno cinque Polizze i nomi delle quali faranno i cinque Priori di Residenza §. 7. — Borsa per il Consiglio Generale si formi dall' universale Imborfazione di tutti i Possessori in Generale tanto della massa sopraddezza, che di qualunque minore, senza eccettuazione, e benchè assenti §. 10. — Le Borse si conservino nelle stanze d' Archivio serrate a due chiavi, che una si tenga dal Gonfaloniere, e l' altra dal Cancelliere §. 11.

C

Comunità di Barga viene composta da tutti gl' Interessi, Persone, e cose comprese nel Territorio della Giurisdizione Civile, e Criminale del Tribunale di Barga, o sia dai Popoli nominati nel §. 1. — Viene rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori §. 2. — Questa, e sua Cancelleria e aggregata all' Ufizio dei Fossi di Pisa assieme con i luoghi Pii in Essa compresi §. 18.

Camarlingo si elegga dal Consiglio Generale, mediante l' estrazione, e partito speciale di quattro Polizze da estrarfi dalla Borsa dei Priori §. 9.

Confini giurisdizionali non soffrano innovazione alcuna dalla soppressione del Deputato al Fiume Serchio, e Ania §. 13.

Consiglio Generale si formi dall' Adunanza del Magistrato, e da dodici Consiglieri §. 9. — Detti si traggano dalla Borsa Generale di tutti i Possidenti §. 10. — Vestino il lucco nero §. 12.

D

Debiti; e Crediti della Comunità, e sue dipendenze con la Camera delle Comunità di Firenze, o altri Ufizi si liquidino a tutto Dicembre 1776. per soddisfarfi nelle forme che saranno dichiarate §. 15.

Deputato al Fiume Serchio, e Ania soppresso per ciò che riguarda l' interesse delle Comunità, e dei Particolari, mà non per quello che importa la conservazione dei Confini con gli stati esteri §. 13.

Depositeria di Firenze non ritiri in avvenire il pagamento delle Vitelle §. 17.

E

Elezione dei Deputati alla revisione dell' imposizione, e del Camarlingo si faccia dal Consiglio Generale mediante quattro Polizze da estrarfi dalla Borsa dei Priori, e dà immediatamente partitarsi §. 19. — Detta del Provveditore delle Strade si faccia a norma del prescritto dal Regolamento Generale Pisana.

G

Gonfaloniere *fa quello che è tratto annualmente dalla Borsa dei Gonfalonieri, e risieda avendo beni sufficienti, e quanti vengono prescritti al Priore §. 4.*

Giudicante ha la cognizione delle Cause che riguardavano l'Assessore, e l'Appello dalle di lui Sentenze ai Tribunali di Firenze §. 13.

I

Imposizioni *non si facciano più dal 1. Gennaio 1777. in avvenire, ne dalla Camera delle Comunità, ne dall'Uffizio dei Fossi di Pisa §. 16. — Imposizioni loro Deputati per la revisione, vedi Elezione.*

M

Magistratura *ha il titolo di Gonfaloniere, e Priori — conserva tutte le onorificenze, e autorità dell'antica Magistratura dei Consoli Capitani &c. §. 2. — Viene formata da sei soggetti, cioè da un Gonfaloniere, e cinque Priori §. 3. — Ha facoltà d'ammettere nelle Borse dei Gonfalonieri quelli che per i tempi ne saranno capaci §. 5. — Magistrato unito ai Consiglieri forma il Consiglio Generale §. 9. — Vesta il Lucco Nero, ed il Gonfaloniere porta usare la becca, collana, o tracolla rossa §. 12. — Magistrati, Uffizi &c. antichi soppressi vedi §. 13.*

P

Provveditore delle Strade *si elegga a forma del prescritto dal Regolamento generale Pisano §. 19.*

R

Regolamento Comunitativo di Barga *abbia il suo principio il primo Gennaio 1777. §. 14. Detto Generale Pisano sia osservato.*

in tutto ciò a cui non provveda il particolare di Barga, ed abbiano unitamente il suo principio nel sopraddeſſo giorno §. 19.

S

S Opraffindaco, e Camera delle Comunità di Firenze, non hanno più veruna Giurisdizione ſopra la Comunità di Barga, ſua Cancelleria, e dipendenze §. 18.

T

T Aſſa di Redenzione è provviſionalmente ſiſſata in Scudi 1568. Si paghi annualmente all' Ufizio dei Foſſi di Piſa — Titoli da quali viene compoſta la detta Teſſa vedi §. 16.

U

U Fizi ſoppreſſi §. 13. — Dei Vecchi attuali Reſidenti termina tutto Dicembre 1776. ſalvo il diſpoſto al §. 62. del Regolamento Generale §. 14. — Ufizio dei Foſſi di Piſa non imponga ſopra la Comunità §. 16. — Detto ritiri annualmente la Teſſa di Redenzione §. 16.

Ufizio dei Foſſi di Piſa ſuo Auditore, Provveditore e Miniſtri hanno giurisdizione ſopra la Comunità di Barga §. 18.

Vitelle, e loro pagamento, che ſi faceva alla Diſpenſa aboli-
to §. 17.

PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE DI UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D' AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA.

&c. &c. &c.

IN aumento, e dichiarazione del Regolamento Generale per le Comunità del Territorio Pisano del dì 17. Giugno 1776. vogliamo che rispetto alla Comunità di Barga si osservi quanto appresso.

I. Primieramente per Comunità di Barga a tutti gli effetti voluti, e dipendenti dalle presenti ordinazioni vogliamo che in avvenire s' intendano tutti gl' interessi, persone, e cose comprese nel territorio sottoposto alla Giurisdizione civile, e criminale conferita al Giudicante, e Tribunale di Barga con la legge, e compartimento dei 30. Settembre 1772., o sia il complesso dell' infrascritti popoli, o parrocchie circoscritti per la loro estensione dalli estimi, o siano catasti di estimo dei beni posti nel territorio predetto compreso quello di Sommo Cologna cioè

1. Chiesa Collegiata di S. Cristoforo dentro la terra di Barga.

2. S. Frediano di Sommo Cologna.

3. S. Maria Assunta di Loppia.

4. S. Giusto di Tiglio.

5. S. Piero in Campo.

6. S. Michele di Albiano.

7. S. Niccolao di Castel vecchio.

II. La Comunità suddetta dovrà esser rappresentata da una

Magistratura con titolo, e nome di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità, di cui a forma delli ordini veglianti, e sino al presente avesse goduto la Comunità predetta nel corpo della sua Magistratura comunitativa con titolo di Consoli, Capitani, Difensori, Consiglieri, e Consiglio Generale salvo quanto appresso, e salvo quanto sarà detto di più del nuovo Consiglio Generale, che verrà stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunitative.

III. La Magistratura suddetta dovrà esser formata, e composta di sei soggetti, cioè di un Gonfaloniere e cinque Priori.

IV. E per conservare la distinzione del grado, e onori a quelle famiglie, che vi sono state ammesse prescriviamo che si istituisca una borsa da nominarsi dei Gonfalonieri, nella quale sieno inclusi in tante cedole, o polizze distinte i nomi di quelle persone, che sono ammesse al godimento del grado di Console e Capitano della Comunità di Barga, e quello che sarà estratto dalla detta borsa dei Gonfalonieri, sia il Gonfaloniere per quella rispettiva annata della nuova Comunità di Barga, mentre possieda tanti beni stabili nel territorio di detta Comunità, quanti se ne prescrivono qui appresso per poter risiedere come Priore nel Magistrato dell' istessa Comunità.

V. E per mantenere in avvenire un sufficiente numero d' imbor sati de trarne annualmente il Gonfaloniere concediamo alla nuova Comunità di Barga, e per essa al suo Magistrato comunitativo ogni opportuna facoltà di ammettere nella borsa dei Gonfalonieri quelle persone, che per i tempi saranno capaci del Gonfalonierato predetto a senso dell' istesso Magistrato, purchè tali persone abbiano anche le qualità volute dalle presenti ordinazioni per risiedere come Priori nel Magistrato medesimo.

VI. Un altra borsa da nominarsi dei Priori vogliamo che si faccia con includere nella medesima in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di beni stabili descritti, o da descriversi secondo le leggi veglianti alli estimi, o catasti di estimo della Comunità, purchè i detti beni portino in una, o più partite per ciascun possessore almeno la somma di soldi quindici di massa minore di estimo ai catasti di Barga, o sivero soldi dodici al catasto dell' estimo del Territorio di Sommo Cologna, dichiarando che nell' istessa Borsa dovranno

no essere imborfati con tutti gli altri suddetti possessori anche i luoghi più, e corpi laicali, le Comunità, ed altri possidenti beni stabili, il Fisco, la Religione di S. Stefano, le Commende, ed il nostro Scrittojo delle Possessioni, e precisamente tutti i nomi delle Chiese, Monasteri, Conventi, e Benefizj, che sieno in possesso di beni stabili descritti, o da descriversi in conseguenza delle presenti disposizioni all'estimi, o catasti di estimo suddetti con la medesima quantità di massa fissata sopra.

VII. Da questa borsa dei Priori dovranno estrarli annualmente cinque polizze, e quelli così estratti saranno i Priori per quella rispettiva annata.

VIII. I possessori poi per minor somma, o quantità di beni a estimo di quella prescritta sopra per l'ammissione nella borsa dei Priori, restino esclusi dalla medesima, ma non per questo tali possessori esclusi come sopra saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle imposte comunitative che in futuro potessero venir fatte nella Comunità di Barga a forma dei presenti ordini.

IX. Il Consiglio Generale della Comunità di Barga sarà composto, e formato dei Residenti nel Magistrato, ed insieme di dodici Consiglieri gli uni, e gli altri in sufficiente numero adunati, volendo che dall'unione dei suddetti due corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio Generale.

X. Per la creazione, ed estrazione dei dodici soggetti che dovranno risiedere nel Consiglio Generale insieme col Magistrato del Gonfaloniere, e Priori ordiniamo che si formi una borsa generale nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i possessori di beni stabili situati nel territorio della Comunità di Barga determinato come sopra all'Articolo I. nessuno escluso, nè eccettuato, e descritto, o da descriversi secondo gli ordini veglianti al suo estimo, o catasti di estimo ancorchè assenti, e non familiarmente abitanti in detto territorio, ed ancorchè fossero possessori per minor somma, o quantità di beni a estimo di quella fissata sopra per l'ammissione nella borsa dei Priori, volendo, ed intendendo che questa borsa generale serva a dar luogo che ogni grande, o piccolo possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio predetto, qualora venisse estratto a risedervi.

XI. Tutte le suddette borse si dovranno conservare nella

terra di Barga, e nella stanza di Archivio della Comunità, e custodirsi serrate a due chiavi, una della quali starà presso il Gonfaloniere pro tempore, e l'altra presso il Cancellier comunitativo.

XII. Il Gonfaloniere, ed i Priori allorchè risederanno nelle adunanze del loro Magistrato, ed in quelle del Consiglio Generale dovranno esser vestiti con abito in forma di lucco nero, ed il solo Gonfaloniere potrà usare la Becca, Collana, o tracolla rossa.

Gli altri parimente componenti il Consiglio Generale dovranno risedere anch'essi in lucco nero, e non altrimenti.

XIII. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature sopprimiamo, ed aboliamo interamente i seguenti corpi, Magistrature, ed ufizi sinora esistenti nella Comunità di Barga, ed insieme tutti gli statuti, riforme, ordini, e leggi concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti, ed Impiegati cioè

L'Ufizio dei Consoli.

L'Ufizio dei Configlieri.

L'Ufizio dei Capitani.

L'Ufizio dei Ragionieri.

L'Ufizio dei difensori.

L'Ufizio dei Deputati di Strade.

Sopprimiamo parimente l'Ufizio detto del Deputato al fiume Serchio, e Ania, ma soltanto per quelle incumbenze che hanno esercitato i rispettivi impiegati per semplice interesse delle Comunità, e particolari interessati nei lavori ai fiumi del territorio di Barga; dichiarando che non s'intenda fatta innovazione alcuna per tutte quelle incumbenze che occorrono alla conservazione dei Confini Giurisdizionali con Stati Esteri, al quale effetto dovrà restare in piedi l'Ufizio suddetto, e regolarsi coi soliti metodi.

Sopprimiamo ancora l'Ufizio di Assessore dei Consoli secondo il voto del quale devono essi giudicare nelle cause di appello dal Tribunale del Giudicante di Barga sino all'importare di ducati trentacinque, la qual facoltà di giudicare in detta causa aboliamo pienamente, volendo che in questa parte non si dia appello dalle sentenze del tribunale di Barga altro che ai tribunali di Firenze nei termini, e modi prescritti col

nostro Editto de' 30. Dicembre 1771. e qualunque altro Ufizio, o impiego comunitativo esistente nei suddetti luoghi.

Dovendosi intendere di aver per riuniti nel corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei Residenti come si dice sopra all' Articolo II. salvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il presente vien prescritto che alcune delle dette incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo del Consiglio Generale, o di altri Ufiziali che ne vengono specialmente incaricati.

XIV. Dovendo il presente Regolamento avere il suo principio nella Comunità di Barga il dì primo Gennajo mille settecento settanta sette come si dirà in appresso, perciò a tutto Dicembre 1776. si avrà per finito l'esercizio dei vecchi residenti ed altri che per qualunque titolo fossero allora investiti di qualche carattere di Magistratura comunitativa soppressa, e riformata per i presenti Ordini; salvo quanto si dice all' Articolo LXII. del predetto Regolamento generale delle persone attualmente impiegate al servizio delle Comunità, e luoghi pii laicali.

XV. Tutto il debito, o credito, che si troverà avere la Comunità di Barga, sue dipendenze, ed i luoghi pii, o patrimoni comunitativi in essa compresi con la Cassa della Camera delle Comunità in Firenze, o con altri Ufizi pubblici dovrà liquidarsi per l'epoca a tutto Dicembre 1776. e poi sodisfarsi in quella forma che ci riserviamo di dichiarare, dopo che ce ne sarà stato reso conto.

XVI. Dal suddetto dì primo Gennajo mille settecento settanta sette in poi non sarà fatta sulla predetta Comunità di Barga, o suo territorio circoscritto come sopra alcuna sorte d' Imposizione dalla Camera delle Comunità, nè da altri Ufizi di Firenze, come neppure dall' Ufizio dei Fossi di Pisa, ed in conseguenza della liberazione suddetta la medesima Comunità dovrà pagare alla Cassa dell' Ufizio dei Fossi di Pisa a titolo di tassa di redenzione una somma annua che provvisionalmente, e fino a nuov' ordine si fissa a scudi mille cinquecento sessantotto di lire sette per scudo, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi tutti i seguenti titoli.

1. Spese universali.
2. Tasse dei cavalli.

3. Conto a parte.
 4. Spesa dei tre Bargelli.
 5. 6. Tassa delli Ambasciatori, e spese di copie dei loro giovani.
 7. Tassa delle bestie del piè tondo.
 8. Imposizione della strada Pistoiese.
 9. Fisco per il mantenimento, ed altre spese fatte in Firenze per i malfattori della Comunità di Barga.
 10. La provvisione al lordo di retensione, e gli emolumenti che consegua il Giudicante di Barga dalla detta Comunità.
 11. La provvisione al lordo di retensione, e gli emolumenti del Cancellier comunitativo di Barga.
 12. Il Salario al lordo di retensione del Caporale dei famigli e Sindaco del malefizio della Comunità di Barga.
 13. Il Salario al lordo come sopra dei due famigli del Tribunale di Barga che sono a carico della Comunità.
 14. Il Salario al lordo di retensione del Camarlingo dei Pegni Pretori.
 15. La Camera del Commercio, Arti ec. di Firenze per la solita tassa del palio di S. Gio. Batista, che si corrispondeva ogni anno dalla Comunità di Barga al soppresso Tribunale dell'Arte dei Mercatanti.
 16. Camera delle Comunità di Firenze per il dipartimento di strade, e fiumi per la solita tassa di antica, e sconosciuta provenienza, che contribuiva annualmente la Comunità di Barga al soppresso Ufizio di Parte.
 17. Tassa, e spese di revisione ai Ragionieri revisori dell'Ufizio dei Fossi di Pisa, la quale vien fissata nella Somma annua di lire venti per la revisione dei libri, e scritture della Comunità di Barga da farsi come si prescrive nel Regolamento generale.
 18. Pia casa di S. Dorotea in Firenze per il mantenimento dei poveri dementi della Comunità di Barga.
 19. La quarta parte spettante alla Comunità di Barga delle spese di lavori occorrenti al fiume Ania per cagione di confini con gli Stati esteri.
- XVII. In sgravio della Comunità di Barga condoniamo alla medesima in perpetuo la valuta delle vitelle, che in antico som-

ministrava annualmente alla R. dispensa, e modernamente poi ridotte a contanti in pagamento annuale alla nostra Depositeria Generale; qual pagamento aboliamo interamente, e vogliamo che dalla Depositeria predetta non venga più chiesto, nè ricevuto.

XVIII. Aggrediamo all' Ufficio dei Fossi di Pisa la Cancelleria, e Comunità di Barga, ed i luoghi pii laicali in essa compresi, e dipendenti dalla Camera delle Comunità di Firenze; volendo, ed intendendo che in avvenire tutto quanto è appartenuto fin qui alla Giurisdizione, ed incumbenze del Sopraffindaco, e dell' Auditore, e Ministri della Camera suddetta, rispetto ai luoghi compresi nella Cancelleria di Barga sia, e si abbia per abolito pienamente, e trasfuso, ed aggregato all' Ufficio dei Fossi di Pisa rispettivamente nella Giurisdizione, autorità, incumbenze dell' Auditore, e del Provveditore come degli altri Ministri subalterni del medesimo.

XIX. Quanto all' elezione dei due deputati alla revisione delle Imposte, e quella del Camarlingo, vogliamo che ciascuna sia fatta mediante l' estrazione di quattro polizze dalla borsa dei Priori, ed i nomi così estratti si dovranno immediatamente partitare dal Consiglio Generale come si prescrive nel Regolamento generale.

Quanto all' elezione del Provveditor di strade, ed alle incumbenze, ed obblighi del medesimo, come pure rispetto a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento generale per le Comunità del Territorio Pisano il quale insieme col presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il suo effetto, e vigore nella Comunità di Barga il dì primo Gennajo millesettecento settantasette.

Dato in Firenze questo dì diciotto Novembre mille settecento settantasei.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

FRANCESCO BENEDETTO MORMORAI.

I N D I C E

DELLE MATERIE CONTENUTE NEL REGOLAMENTO COMUNITATIVO DELLA NUOVA COMUNITA' DI LIVORNO.

A

A Bolizione di tutti gl' antichi Magistrati, Impieghi &c. §. 17. 21. vedi Ufizio — Detta del Provento dei Pozzi neri §. 27. — del Pascolo §. 28. — de Proventi delle Pancacce §. 29. vedi Provento — della Tassa della Paglia §. 31 — del Tributo del Pesce alla Dispensa §. 33. — del pagamento di ritenzione sopra gl' impieghi Comunitativi §. 34. — del pagamento del Pedaggio per i Pozzi neri §. 32. — delle Pene imposte dai Rescritti del 17. Luglio 1649. e 8. Luglio 1746. §. 45.

Adunanze loro numero e partiti s' osservi il Regolamento Generale, e quanto si dice in esso dell' appuntature e pene per i mancanti §. 56. — Residenti obbligati a viaggiare per ragione di Commercio possano sostituire Persona capace pendente la loro assenza — Assenti in Paesi esteri, o viaggianti attuali, essendo tratti, restano dispensati senza pagamento del rifiuto — Possessori Fovellieri, che abitano per cento miglia lontani da Livorno, non trovandosi in Livorno nel tempo della loro Estrazione, sono reputati incapaci di risedere = Falliti incapaci di risedere §. 56. — Adunanze non si facciano in Sabato per essere impedito il Deputato Ebreo. Not. al §. 11.

Aggregati loro Borsa sussista ad alcuni effetti §. 4. — Finchè non sia terminata la Borsa suddetta si tragghino dalla medesima sei soggetti per le pubbliche Rappresentanze, e funzioni §. 13. — Si tragga dalla medesima il Depositario Pubblico de Pegni Pretori — in detta Borsa non s' ammetta più veruno §. 16. — Ingerenze per le pubbliche rappresentanze abbian principio il primo Giugno 1780. §. 17. — Vestiario dell' Aggregati — Vedi Lucco.

Amministrazione della Comunità nuova di Livorno, non produca innovazione alcuna né alla natura del suo Territorio né al

Commercio, Porto, Darzens, fortificazioni, Littorale, Capitanato vecchio, ed altri oggetti estrinseci §. 4. + *Amministrazione dell' Accademie loro nomi avendo la massa di Scudi quattro d' Estimo, o Decima imborfati nella terza Borsa* §. 6. — *Amministrazione della Comunità risiede nel Magistrato, e Consiglio Generale nei casi prescritti dal Regolamento dei 17. Giugno 1776.* §. 12. — *All' Amministrazione della Comunità passi l' Esazione della Decima sopra le case della Città per Scudi 12000. 2. 4. 4. e quella della Strada Pistoiense per Scudi 4313. 1. 8. 6.* §. 25. 26.

Anziani titolo con il quale si nomineranno quelli che averanno la rappresentanza pubblica §. 14. *vedi Rappresentanza — detti cominceranno le loro ingerenze il primo Giugno 1780.* §. 17. = *Lo-ro vestito — vedi Lucco.*

Auditore Vicario del Governo abbia Giurisdizione per le condanne, e in tutta ciò che è contenzioso in materia di Decime essendo sostituito al soppresso Magistrato delle Decime, e gl' Atti si facciano al di lui Tribunale §. 45.

B

B *Eni stabili del vecchio Capitanato paghino per ora la trentesima parte di tutta ciò che sarà necessario annualmente imporre per la Tassa di Redenzione, e per l' altre spese Comunicative* §. 41. — *In questa rata d' imposizione si comprenda qualunque spesa Comunicativa occorrente per la Campagna* §. 41. — *Beni della Città soffrino l' imposizione degl' altri ventinove trentesimi = Detti si descrivino alla Decima senza eccezzuazione, ancorchè fossero tenuti in uso proprio — Restano esentate da tale descrizione le Chiese Cattoliche, e le altre delle diverse Religioni la Fabbrica della Dogana, e Quartieri annessi, il Palazzo di S. A. R. e quello del Governatore* §. 42. — *Beni di Campagna si descrivino nel Catasto dell' Estimo con i loro vocaboli, e confini &c. paghino a ragione dell' otto per cento sulla loro rendita* §. 47. *vedi Imposizione edifizii.*

Borse dei residenti siano tre; nella prima siano inclusi i nomi di tutti i Capi di Famiglia che godono il grado della Nobiltà §. 4. — *Nella seconda si includino i nomi dei capi di Famiglia che godono della Cittadinanza, e di quelli che sono nella Borsa degl' Aggregati — nella terza s' imborfino tutti i capi di Fami-*

glia Possessori di tanti stabili che formino quattoro Scudi di Decima, o quattoro Scudi d' Estimo, come ancora tutti quei Nobili e Cittadini, che possiedono il predetto Censo §. 4. — Nella detta terza Borsa si ponghino i Nomi dei luoghi Pii, Corpi Laicali, Ecclesiastici &c. che abbiano la suddetta massa §. 6. — Borsa generale si costituisca dai Nomi di tutti quelli che sono compresi nella terza Borsa, come di qualunque altro benchè minimo possidente §. 7. — Borsa degl' Aggregati supplisca sei soggetti per le pubbliche Rappresentanze fino alla sua consumazione §. 13. — Borse si conservino serrate a due Chiavi nella Cancelleria §. 18.

C

C Amarlingo della Dogana ritiri con i Mandati della Cancelleria i pagamenti dell' imposizione univa sopra gli Stabili, ritenendo dalla medesima l' importare della Tassa di Redenzione, ed ogn' altra somma la paghi al Cancelliere Comunitativo §. 39. — Camarlingo Comunitativo supplisca con gl' altri assegnamenti della Comunità a ciò che mancasse per la Tassa di redenzione §. 39. — Detto partecipi della metà delle pene col Cancelliere, levato il sesto per il sotto Cancelliere §. 46.

Campione della Decima delli Stabili di Livorno serva d' Estimario per regolare l' imposizione §. 43. — Vedi Estimario, o Imposizione.

Cancelliere tenga una delle Chiavi, ove si custodiscono le Borse §. 18. = Detto rimetta al Tribunale la nota da Esso firmata degli Stimatori, e Periti eletti §. 23. — Spedisca i mandati per il pagamento dell' Imposizione in tre date §. 39. — Partecipi della metà delle Pene delle Decime con il Camarlingo comunitativo, lasciato il sesto al sotto Cancelliere §. 46. — Assista alla formazione dell' Estimario di Campagna §. 47. — Accompagni le Creature ai Trovatelli con i soliti mandati §. 51. — Avvisi il Deputato della Nazione Ebreica dei giorni dell' Adunanze §. 11.

Cittadinanza, e Cittadini s' imborfino nella seconda Borsa §. 4. = Cittadino estratto dalla sua Borsa, se non possiede per quattoro scudi di Decima o Estimo, non riseda, si rimborsi continuandosi la Tratta fino a che sorta chi abbia tal requisito §. 5.

Comunità di Livorno vien formata dalla Città, e dalle Campagne incluse nel vecchio Capitanato, dagli Stabili persone, e cose

sa comprese nel Circondario predetto §. 1. — Detta si rappresenti da un Corpo d' Amministratori che si chiamerà Magistrato, quale in alcuni casi unito ai Consiglieri formerà il Consiglio Generale §. 2. — Alla Comunità è aggregata l' Eredità Sardi altre Eredità, o Legati, ed è tenuta a tutti l' Effetti Attivi, e passivi, salvo il caso d' Evizione, o altri di ragione §. 24. Ritiri ogn' anno le lire 945. Canone del Pascolo dello Scrittoio delle Possessioni non ostante la di lui abolizione §. 28. — Ritiri ogn' anno dalla Dogana lire 5505. 3. = per i Proventi aboliti, e che si leggono nel §. 29. — Ritiri dalla medesima lire 10000. annuali assegnateli §. 30. — Comunità paghi ogn' anno la Tassa fissa per l' Ospedale de Trovatelli, per il mantenimento dei Dementi, e dei Forzati §. 37. — paghi la Tassa di redenzione §. 28. Vedi Tassa — Titoli sopra dei quali è stata ragionata la predetta Tassa Vedi §. 38. — Partecipi della metà delle condanne in mateira di Decime con l' Accusatore §. 46. — mantenga a sue spese le strade urbane — Vedi Strada — Paghi gli stipendi a maestri delle Scuole Pubbliche, e mantenga le medesime §. 60. — incassi a suo vantaggio Scudi dugento da ciaschedun nuovo Nobile, e Scudi cinquanta dall' ammeso alla Cittadinanza § 61. Provveda alla Costruzione, e mantenimento delle Strade Comunitative, Ponti ec. a forma del Regolamento Generale §. 132. §. 49. — supplisca senza imposizione alle spese di Medico, e Cerusico di Campagna §. 50.

Cancelliere tenga una delle Chiavi, ove si custodiscano le Borse §. 18. — Detto rimetta al Tribunale la Nota da Esso firmata degli Stimatori, e Periti eletti §. 23. — Spedisca i mandati per il pagamento dell' Imposizione in tre rate §. 39. — Partecipi della metà delle Pene delle Decime con il Camarlingo comunitativo, lasciato il sesto al sotto Cancelliere §. 46. — Assista alla formazione dell' Estimaria di Campagna §. 47. — Accompagni le Creature ai Trovatelli con i soliti mandati § 51. — Avvisi il Deputato della Nazione Ebraea dei giorni dell' Adunanze §. 11.

Coacervazione delle Poste di Decima, ed Estimo all' Effetto dell' Imborsazioni §. 4.

Consiglio Generale formato da 25. soggetti, cioè 9. di Magistrato, e 16. Consiglieri §. 3. — Estrazione dei Consiglieri si faccia dalla terza Borsa Generale dei Possessori, e risiedino per un anno § 9. Si formi il detto Consiglio Generale fino alla compilazione dell' Estimo dai Possessori di Città §. 9. — Stabilisca una vot-

ra per sempre l' onorario per il Magistrato, e Consiglieri, quale non ecceda Scudi 24. per i primi, e Scudi sei per i secondi in tutto §. 19. — *Vestito de Consiglieri* — Vedi Lucco — Elegga ogni anno tra i Residenti nel Magistrato un Deputato che invigili sopra i Ministri, ed all' esecuzione degl' ordini, proponga, e renda conto §. 62. — Elegga con partito i Deputati alla revisione dell' Imposte. §. 63.

Corpi Laicali, Ecclesiastici ec. loro nomi ammessi nella terza Borsa quando abbiano Scudi quattro di Massa d' Estimo, o decima anche cumulatamente §. 6. — Conventi, Confraternite ec. come sopra §. 6.

D

Dazio vedi Imposizione.

Debito che la Comunità può avere con la Dogana, Spedale dei Trovatelli, e con qualunque altra Amministrazione Regia si liquidino a tutto Maggio 1780. §. 54.

Decima e Estimo loro poste si coacervano essendo descritte in faccia dell' istessa Persona quando si tratta d' imborsazioni §. 4. — Detta sopra le Case di Città passi in Amministrazione della nuova Comunità che l' esiga nella somma invariabile di Scudi 12000. 2. 4. 4. §. 25. — Vi siano descritti tutti gli Stabili indistintamente della Città alla riserva degli Esclusi — Vedi Beni.

Deputato della Nazione Ebreica come si elegga ec. — Vedi Ebrei Deputato annuale si elegga dal Consiglio Generale tra i Residenti nel Magistrato. Questo invigili, e tenga in freno i Ministri, rappresenti, e proponga al Magistrato, ed al Consiglio Generale nelle rispettive loro materie quel che credeva per il miglior servizio §. 62. — Deputati alla revisione dell' Imposta si eleggino con l' estrazione di quattro Polizze della terza Borsa, quali siano partitate una per volta dal Consiglio Generale §. 63.

Depositario dei Pegni Pretori si continui a trarre dalla Borsa degl' Aggregati, fino a che la medesima sussista §. 16.

Dogana di Livorno non ricivi più il provento dei Pozzi neri; suoi Canon, pagamenti ec. aboliti dal primo Giugno 1780. in avvenire §. 27. — Detta paghi in ciaschedun Anno l. 5505. 3. = alla Comunità per i Proventi aboliti, e continui a pagare alle Opere del Duomo di Livorno, e Pisa le responsioni per il diritto

del Peso §. 29. — Paghi annualmente alla Comunità lire 10000. §. 50. — Non esiga più la Decima, ne l'imposizione della Strada Pistojese, passate nell'Amministrazione della Comunità §. 35. 36. — Ritiri la Tassa di redenzione, e rimetta ogni di più — Vedi Camarlingo — Debiti, e Crediti procedenti da Decima si rissuotino, e paghino dalla Dogana per le rate che cadono a tutto Maggio 1780. §. 44. — Paghi allo Spedale dei Trovatelli di Pisa Scudi 2325. 3. 17. 9. — Vedi Spedale — Mantenga le Spallette, Ponti, Panchine Scali ec. dei Canali della Città §. 59. Doti, ed altre Elemosine si conferiscino secondo il solito §. 25.

E

E Brei Possidenti s'imborfano, ed estratti si osservi quanto dice, si al §. 10. — Vedi Estratti. Rifiuto. La Nazione può deputare uno di Essa a risedere in Magistrato, e Consiglio Generale, con voto, Lucco, e Sedia uguale — Questo Deputato si elegga da S. A. R. mediante la nota dei soggetti fatta dai Massari, e rimessali dal Governatore di Livorno — Risiederà un anno, e sarà renduto consapevole dal Cancelliere per mezzo dei Donzelli dei giorni dell'Adunanze §. 11.

Ecclesiastici nomi di tutti i Patrimoni avendo Scudi 4. di massa di Decima, o Estimo sono imborfati nella terza Borsa §. 6.

Edifici di Case da Contradini, Stalle ec. e tutto ciò che serve a istruire il fondo, che è considerato nella stima dello stabile esentati dall'Imposizione — Chiese, Cimiteri tanto Cattolici, che Etevodossi, Stanze, Cappelle per il loro culto più che tali luoghi sieno destinati specialmente a Cimiteri, e non a render frutto esentati come sopra — Lazzeretti, Torri, Forti per la difesa del Littorale §. 47. — Vedi Beni —.

Elemosine, collazioni di Doti ec. si facciano dalla nuova Comunità secondo il solito, ed a norma delle disposizioni, qualora non sieno contrarie a presenti ordini §. 25.

Estimario, o Catasto dell'Estimo dei Beni di Campagna all'oggetto di regolare l'Imposizione attuale, e la futura si faccia sollecitamente = Si osservino i metodi praticati per la Decima — A ciaschedun capo di Stabili si rilevi la vendita, e si gravi del Dazio alla Comunità alla ragione dell'otto per cento — Campione dei Beni di Campagna si tenga separato da quello di Città §. 47. —

Magistrato Elegga due Deputati per formare il nuovo Estimario, insieme col Cancelliere Comunitativo; ed allor quando sia terminato si proceda all' Imborsazione dei Possessori §. 47.

Eredità Sardi, altre Eredità, e legati riunite al Patrimonio Comunitativo a tutti gl' Effetti attivi, e passivi § 24.

Estrazione dalla prima Borsa dei Nobili sia di tre soggetti; Il primo risieda col Titolo di Gonfaloniere per un anno, e gl' altri due con quello di Priori per sei mesi - Detta dalla Borsa de Cittadini sia di due Polizze, il primo risieda come Priore un anno, e l' altro sei mesi - Detta dalla Borsa dei Possessori sia di quattro Polizze - I primi due risiedino come Priori per un anno, e gl' altri per sei mesi - Estrazione nuova si faccia allo spirare del semestre per rimpiazzare cinque Priori che escano, ed alla fine dell' anno per rimpiazzare il Gonfaloniere e Priori = Dopo questa prima Estrazione si rinnovino l' Estrazioni ogni sei mesi, e duri la residenza di tutti i Trattati per un anno intiero §. 8. - Estrazione di 16. Configlieri si faccia dalla Borsa Generale, e risiedino un anno § 9.

Eltratti che non sieno della Religione Cattolica Romana, non possino risiedere, ma bensì sostituire persona capace, o sùvero possino renunziare senza pagamento di rifinto §. 10.

F

Fisco che abbia quattro Scudi di Massa d' Estimo, o Decima sia imborsato nella terza Borsa §. 6.

Falliti sono incapaci a risiedere - le loro polizze essendo tratte si rimborsino - Fallito pendente la sua Residenza, si proceda all' estrazione d' altro soggetto, quale Termini il tempo intieramente - Fallito ritornato alla Vita Civile essendo in nuova Estrazione tratto è capace di risiedere, e di tutti gl' altri Ufizi §. 56.

G

Gonfalonieri e Anziani vecchi terminino a tutto Giugno 1780. § 17. - Gonfaloniere della nuova Magistratura tenga una chiave delle Borse, e l' altra il Cancelliere §. 18. Suo vestito, e distintivi - Vedi Lucco.

Governatore di Livorno rimetta a S. A. R. la nota che gli daranno an-

annualmente i Massari della Nazione Ebraica per l'elezione del Deputato §. 11. — Detto preceda in tutte le pubbliche funzioni il Corpo di Rappresentanza, e continui a godere delle solite distinzioni, e onorificenze compatibili col presente Regolamento §. 15. — Invigili che non si ritardino i resarcimenti delle Strade, e conosca dell'Istanze per i medesimi §. 58. —

I

Imborsazioni dei Possessori della Campagna non ha luogo fino a che non è formato il Catasto dell'Estimo §. 9. 47. — detta dei Possessori di Città si faccia prontamente, e da questa frattanto si supplisca alla formazione del Magistrato, e Consiglio Generale §. 9.

Impiegati al servizio della Comunità continuino per il tempo della loro Elezione, e conferma quando non otti il presente Regolamento §. 17. — Impiegati, ed Ufizi soppressi — Loro Ueggi e Statuti concernenti la creazione dei medesimi — Vedi §. 21. — Impieghi soppressi riuniti nelle nuove Magistrature — Si esercitino a forma del prescritto dal particolare Regolamento, e dal Generale Pisano §. 22.

Imposizione della Decima sopra le Case ec. passata in Amministrazione alla Comunità §. 35. — Detta per la Strada Pistotese passata come sopra §. 36. — Imposizione unica, ed annuale, si pose sopra gli Stabili della Comunità, e si paghi dai Possessori con i mandati della Cancelleria Comunitativa in tre rate §. 39. — Imposizione Generale con titolo di Razio si faccia sopra tutti i Beni del Territorio qualora le rendite non servino a pagare la Tassa di redenzione, ed altre spese della Comunità §. 40. — Imposizione della trentesima parte sopra i Beni del Capitanato vecchio — Vedi Beni — Imposizione degli altri ventinove trentesimi si posi sopra gli Stabili della Città §. 42. Vedi Beni — Imposizione sia regolata dal Campione della Decima delli Stabili di Livorno §. 43. — Sulle poste dell'Estimo di ciaschedun Possessore si distribuisca l'Imposizione, — Concorrano alla medesima non solo i Terreni, Fienagii, e qualunque altro Stabile capace di render frutto, bene che tenuto ad uso proprio §. 47. — Esenzione per le Case de Confratini Chiese ec. — Vedi Edificii — Fuori dell'Imposizione speto

sante alla Campagna non s'imponghino tali Beni per verun altro Capo di Spese Comunitative §. 48.

L

L Eggi dei 12. Gennajo 1645. e de' 16. febbrajo 1689. de 20. Dicembre 1704. sopralle Decime siano in perfetta osservanza §. 45.

Lucco Nero vestino il Magistrato, e Consiglieri nelle loro Adunanze, ed il Gonfaloniere possa portare la Stola, ed il Cappello di Cerimonia — Nelle pubbliche Rappresentanze il Gonfaloniere vesta il Lucco Rosso con i soliti distintivi — I due Residenti nobili abbiano il Lucco Paonazzo foderato, e guarnito di Rosso — I due Cittadini il Lucco Paonazzo con fodera e guarnimenti simili — Gli Aggregati, ed Anziani il Lucco Nero §. 20.

Luoghi di Studio si conferiscano a mente delle Disposizioni istitutive in quanto non siano contrarie agl' Ordini presenti §. 25. — Detti non si limitino solamente alla legge, e Medicina, ma si possano conferire ancora a chi volesse studiare la Chirurgia, Ostetricia, Architettura, Disegno in Firenze, ed in altre Città §. 26.

M

M Agistrato sarà composto di nove soggetti, cioè d'un Gonfaloniere, e otto Priori §. 3. — Sua Estrazione — Vedi Estrazione — Si supplisca alla sua formazione dai soli Possessori di Città fino a tanto che non sia completato il Catasto dell' Estimo dei Possessori di Campagna §. 9. — Magistrato, e Consiglio Generale ha l'Amministrazione degl' affari Economici della Comunità §. 12. — Magistrato, Consiglio, Aggregati e Anziani al solo Effetto delle Pubbliche comparse principi il primo Giugno 1780. §. 17. Magistrato suo Residente non può avere maggior onorario di Scudi 24. annui da fissarsi dal Consiglio Generale §. 19. — Magistrato, e Consiglieri vestino tutti il Lucco nero nell' Adunanze, ed il Gonfaloniere possa usare la Stola, ed il Cappello di Cerimonia §. 20. — Magistrato elegga gli Stimatori, e partecipi degl' Emolumenti §. 22. — Elegga due Deputati per concertare la descrizione dei Quartieri annessi alla Dogana per diversi servizi §. 42. — Elegga due Deputati quali unitamente con il Cancelliere formino l' Estimaria dei Beni della Campagna §. 47. — Abbia piena soprintendenza al

Monte Pio, con facoltà di proporre ciò che crederà atto a migliorarne i Capitali, dei quali potrà fare ancora delle variazioni, previo il consenso di S. A. R. purchè sia ciò in vantaggio sempre della Comunità §. 55. Invigili all'Economia delle Pubbliche Scuole vedi Scuole —.

Mancie, ed Emolumenti a Carico della Comunità soppresse §. 19.

Ministri della Dogana consegnino ai Ministri della Cancelleria i Campioni della Decima delle Case di Livorno, gli arruoli, e le filze da recapiti, e quelle degl'Atti del soppresso Magistrato delle Decime §. 43. — Detti della Cancelleria offervino il medesimo metodo praticato in Dogana per l'imborfazioni volture, e descrizioni dei Beni, e nel rinnovare i Campioni dell'Estimo offervino inoltre il disposto delle leggi enunciate §. 45. — Detti abbiano facoltà di chiedere a quelli di Dogana l'istruzioni necessarie per le materie delle Decime, ed Estimario §. 45. — Ministri della Dogana possono fare tutti i riscontri nei Libri, Filze, che occorreranno per l'Esazione a tutto Maggio 1780. §. 45. — Ministri della Cancelleria facciano le volture e descrizioni alla Decima, e ricevino le Istanze, e Giustificazioni rendendone conto al Magistrato per averne l'approvazione §. 45. — I medesimi partecipino dai Terzi per le dette funzioni quelli istessi Emolumenti che hanno percetto fin ora quelli della Dogana §. 46. — Ministri impiegati nel Monte Pio pendenti le loro Cariche non possano risiedere in Magistrato nel Consiglio Generale — Detti estratti non pagano il rifiuto §. 55.

Monte Pio — Vedi Magistrato, e Ministri.

N

Nobili, e Cittadini che possiedono quattro Scudi d'Estimo, o di Decima, o severo cumulativamente s'imborfino nella terza Borsa, benchè siano inclusi nelle loro rispettive §. 61. — detti, Capi di Famiglia, s'imborfino nella prima Borsa — Nobile, o Cittadino estratti che non abbiano la Massa sopraddetta non possano risedere, ma deve rimborsarsi, e continuarsi l'Estrazione, fino a tanto che non sia tratto chi abbia un simile requisito §. 5. Cittadini nuovi paghino alla Comunità Scudi cinquanta per una sol volta §. 61.

Nobiltà non resti in verun conto pregiudicata ne suoi Diritti,

124
ed onorificanze, formalmente a meno della legge del 31. Luglio
1750. dalla formazione delle nuove Borse § 4. — Giassbeduno gra-
ziato da S. A. R. della Nobiltà paghi alla Comunità Soudi d'agen-
to per una sol volta §. 61.

O

Opera del Duomo di Livorno, e di Pisa ritirino dalla Doga-
na le solite annuali responsioni per i diritti del Peso §. 29.

P

Paglia, sua Tassa, per servizio dei Dragoni, abolita §. 31.
Pascetto suo diritto abolito — Vedi Diritto, e Scrittoio delle
Possessioni §. 28.

Patrimonio Comunitativo transe in se l'Eredità Sardi, altre
Eredità, e Legati a tutti gli Effetti Attivi, e Passivi §. 24.

Pedaggio senza pagamento alle Porte per i Carri, Uomini Be-
stie ec. che serviranno alla vuotatura dei Pozzi Neri §. 32.

Pene dei Contravventori alla Decima s'appartengono per la
Sesta parte al detto Cancelliere della Comunità, ed il restante si
divide tra il Cancelliere ed il Camarlingo §. 46. — Pene si pa-
gano dai Contravventori alle leggi delle Decime §. 46. — Dette
imposte dai Rescritti del 17. Luglio 1649. e 8. Luglio 1746. a-
bolite §. 45.

Periti, e Stimatori siano Eletti dal Magistrato — frattanto con-
tinuino i vecchi §. 22. — Detti Eletti abbiano la facoltà di pre-
sentare le loro Stime giurate al Tribunale, bastando ciò perchè
s'intendino legittimamente fatte §. 23.

Precedente nelle pubbliche comparse, e funzioni — Vedi Rap-
presentanza pubblica —

Provento dei Pozzi Neri, ed ogni Canone, e pagamento alla
Dogana per detto Titolo resta abolito dal primo Giugno in avve-
nire §. 275. — Detti della Panchette, pesi, e Misure, Tavole di
Marma, luoghi dei Troconi ed aboliti §. 29.

Pesce Tributo che pagavasi alla Dispensa stato ridotto a lire
dugento annuo pagabili alla Deposteria, annullato §. 33.

Rap-

R

R Appresentanza *Pubblica* si forma dal Gonfaloniere, e due Nobili Residenti in Magistrato, sei soggetti tratti dalla Borsa degl' Aggregati, due Cittadini di Residenza, e sei altri soggetti - Terminata la Borsa degl' Aggregati, il Corpo della Rappresentanza *Pubblica* si riduca a cinque Nobili e Cittadini Residenti, ed altri sei soggetti §. 13. - Questi soggetti si chiameranno Anziani, che quattro saranno estratti dalla Borsa dei Nobili e due da quella dei Cittadini §. 14. - Precedenza nelle Pubbliche Comparsse data ai Nobili sopra i Cittadini Residenti in Magistrato, e dopo il Magistrato prederanno i Nobili, poi gli Aggregati, poi i Cittadini, ed il Governatore prederà tutti §. 15. - Componenti il Collegio di Rappresentanza non abbiano stipendio, e mandando alcuno d' Essi alle sortite ec. paghi l' Appuntatura §. 19. - Rifiuto si paghi dagl' Aggregati, e Anziani non accettando l' Impiego §. 19.

Regolamento particolare per la nuova Comunità di Livorno è in aumento, e di dichiarazione del Regolamento Generale Pisano del 17. Giugno 1776. - Proemio - Ufizi e Impieghi si esercitino a forma del prescritto dal Regolamento Generale, e Particolare §. 22. - Regolamento Generale supplisca, e si osservi in tutto ciò che non sia stato espresso nel Regolamento particolare, e cominci per la Comunità di Livorno unitamente al Regolamento particolare sopradetto il primo Giugno 1780. §. 64.

Religione di S. Stefano, di Malta, ed altri Corpi Laicali, ed Ecclesiastici che hanno quattro Scudi di Massa di Decima o Estimo anche cumulativamente s' imborfino nella terza Borsa §. 6.

Rifiuto non si paghi dagl' Estratti che non fossero Cattolici, qualora volessero renunziare §. 10. - Si paghi dagl' Aggregati, ed Anziani non accettando l' Impiego, e sia a favore della Comunità §. 19. - Rifiuto non si paga dagl' Attuali Ministri del Monte Pio che fossero, tratti a risiedere §. 55. - Non si deve dai Tratti assenti in Paesi esteri, o attualmente Viaggianti §. 56.

Ritenzione sopra gli stipendi delle cariche Comunitative, e pagamento della medesima alla Camera delle Comunità abolito §. 34.

T

Scrit-

S Crittoio delle Possessioni che abbia quattro Scudi di Massa d'Estimo, o di Decima s'imborfi nella terza Borsa §. 6. = Detto continui a pagare il Canone del Pascolo alla Comunità, non ostante la di lui abolizione §. 28.

Spedale dei Trovatelli di Pisa, di lui Tassa per il mantenimento delle Creature che deve ritirare dalla Comunità di Livorno posta in Tassa di Redenzione in somma invariabile, senza che per maggior numero di Creature possino dallo Spedale promuoversi pretenzioni §. 37. = Ritiri la detta prestazione dalla Dogana in tre rate uguali con il primo pagamento a tutto Settembre in Scudi 2325. 3. 17. 9. e continui a ricevere le Creature che gli saranno accompagnate con i soliti mandati della Cancelleria §. 57.

Stimatori, Emolumenti delle stime secondo le veglianti Tariffe si partecipino tra i Residenti del Magistrato del Gonfaloniere, e Priori §. 22. — Stimatori e Periti siano eletti, o confermati dal Magistrato per eseguire le Stime, e Perizie dei Generi notati in detto §. — Dal Magistrato siagli determinata la porzione degli Emolumenti che dovranno percipere §. 22. — Nuovi Stimatori eletti rimettino le loro stime giurate al Tribunale, ciò bastando perchè si abbiano per legittimamente fatte §. 23.

Strade urbane loro Lastrici, Ciottoli, Sterri ec. eccettuate quelle che sono a carico della Dogana, e Scrittoio delle Fabbriche, si mantenghino dalla Comunità — Per le loro spese non si impongghino particolarmente le Case avanti delle quali si facesse il lavoro, ma suppliscino gl'assegnamenti della Comunità, ed in mancanza l'imposizione generale §. 57. — Strade urbane che sono a carico della Comunità sono tutte quelle porzioni solite resarcirsi, o risarsi dalla medesima, e tutte quelle porzioni che si mantenevano a conto dei Possessori adiacenti §. 58. — Il Governatore conosca dell'Istanze, e invigili che non siano ritardati i resarcimenti delle Strade §. 58. — Provveditore delle Strade, sue incumbenze siano a norma di quello che prescrive il Regolamento Generale Pisano §. 64.

T

Tassa per il mantenimento dei Trovatelli di Pisa - Vedi Spedale - Detta per il mantenimento dei Dementi e Forzati provvisionalmente stabilita in una somma fissa §. 37. - Tassa di Redenzione che deve annualmente pagare alla Cassa della Dogana la nuova Comunità è provvisionalmente fissata in Scudi 13363. lire 5. 15. 9. §. 38. - Tassa per il pagamento del Medico, e Cerusico di Campagna abolita §. 48. - Detta delle cinque vie abolita §. 49. - Tassa di Scudi 2200. per il mantenimento degl' Aquedotti, Ciottolari, Lastrici è compresa in quella di Redenzione, ne è per ora innovata §. 52. - Detta di spese di Famigli dell' Ufizio dei Fossi di Pisa a favore della Comunità non è innovata §. 53.

Termini dei pagamenti dell' Imposizioni dei Beni di Campagna si regolino con gl' ordini, e leggi della Decima §. 47.

Territorio della Campagna si riguardi a tutti gl' Effetti, eccettuata l' annuale Imposta, per una parte della nuova Comunità dell' istessa natura, e condizione della Città §. 56.

Titoli in Debito, e Credito della Comunità sopra de quali è stata ragionata la Tassa di Redenzione - Vedi §. 38.

U

Ufizio dei vecchi Gonfalonieri, e Anziani, come ogni altra antica Magistratura, termini a tutto il 30. Maggio 1780. - detto di quelli Impiegati, l' impieghi de quali restano soppressi dal Regolamento presente §. 17. Ufizi, e Impiegati vecchi soppressi vedi §. 21. - Ufizi soppressi restano riuniti nelle nuove Magistrature; - Si esercitino a forma del prescritto dal Regolamento Particolare, e Generale Pisano §. 22.

PIETRO LEOPOLDO
 PER GRAZIA DI DIO
 PRINCIPE REALE DI UNGHERIA E DI BOEMIA
 ARCIDUCA D' AUSTRIA
 GRANDUCA DI TOSCANA
 &c. &c. &c.

Volendo Noi sollevare la Nostra Città, e Capitanato vecchio di Livorno, e porre in sistema la sua economia Ci siamo determinati di estendere sopra di essa la nuova Legislazione Comunitativa: perciò con la pienezza della Nostra Supremazia Potestà comandiamo l'osservanza del presente Regolamento particolare in aumento e dichiarazione del Regolamento Generale emanato per le Comunità del Dipartimento Pisano nel dì 17. Giugno 1776. senza che per questo s'intenda fatta innovazione, o cambiamento quanto alla natura del suo territorio, nè quanto a ciò che appartiene al Commercio, Porto, Darfena, Fortificazioni, e Littorale di Livorno, e suo Capitanato vecchio, e loro pertinenze, nè a qualunque altro oggetto estrinseco, e indipendente dall'Amministrazione della nuova Comunità di Livorno.

I. Primieramente per Comunità di Livorno a tutti gli effetti voluti, e contemplati nella presente ordinazione si dovrà intendere la Città di Livorno, e tutta quella estensione di Campagna adiacente che si conosce sotto la denominazione di Capitanato vecchio, ed in conseguenza tutti li stabili, persone, e cose comprese nel circondario suddetto che sarà il territorio della nuova Comunità di Livorno, salve sempre le dichiarazioni, di che nel precedente articolo.

II. La Comunità predetta dovrà essere rappresentata da un Corpo d' Amministratori che si chiamerà Magistrato, e questo nei casi unicamente dichiarati dal presente Regolamento, o dal Regolamento Generale si unirà all' infrascritto numero di Consiglieri, e così riunito formerà il Consiglio Generale della Comunità di Livorno.

III. Il Magistrato sarà composto di nove soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e otto Priori; e il Consiglio Generale di venticinque soggetti, cioè di nove soggetti Residenti in Magistrato, e di sedici Consiglieri.

IV. Nel formare le Borse delle persone destinate a risiedere nella nuova Magistratura Vogliamo, che non siano offesi, nè alterati i diritti onorifici di chi rispettivamente fosse ammesso a goderne a termini delle Leggi, ed ordini veglianti, e specialmente della Legge del 31. Luglio 1750. emanata sopra la Nobiltà, e Cittadinanza, e perciò dichiariamo che con la formazione delle Borse, che verranno qui appresso ordinate non si abbia per fatta innovazione alcuna nè a danno de' gradi onorifici per chi gli godesse, nè a favore di chi per le Leggi, ed Ordini veglianti non ne potesse godere.

Ordiniamo pertanto che si formino tre Borse distinte, nella prima delle quali si dovranno includere in tante cedole, o polizze separate i nomi de' Capi di tutte quelle famiglie, che a forma delle Leggi, e Ordini veglianti godono il grado di Nobiltà nella Città di Livorno.

Nella seconda Borsa si dovranno includere parimente in tante cedole distinte i nomi de' Capi di tutte quelle famiglie, che godono della Cittadinanza di Livorno, ed in questa Borsa saranno inclusi anche i nomi di que' Capi di famiglia, che sono nella Borsa degl' Aggregati, quale dovrà sussistere ad alcuni effetti come in appresso si dispone.

Nella terza Borsa saranno inclusi in tante Cedole distinte i nomi de' Capi di tutte quelle famiglie, che posseggono nel territorio determinato all' Articolo primo tanti beni stabili, che formino quattro scudi di decima, se si tratta di stabili situati in Città, e quattro scudi del nuovo Estimo, di cui si parla all' Articolo XLVII, se si tratta di stabili di Campagna, oppure quattro scudi parte di decima, e parte di Estimo, dovendosi (unicamente all' effetto dell' imborfazione) coacervare le poste

di Decima con quelle d'Estimo, quando queste siano descritte in faccia di una medesima Famiglia, o Persona.

In questa terza Borsa dovranno essere ammessi anche quei Nobili, e quei Cittadini che posseggono nel sopra descritto territorio il predetto Censo, o quantità di Possessione, benchè siano inclusi nelle loro rispettive Borse.

V. Venendo estratto un Nobile dalla prima Borsa, o un Cittadino dalla seconda che non abbia nel territorio il Censo o quantità di possessione fissata sopra, non sarà ammesso a risiedere nel Magistrato, e dovrà procedersi a nuove estrazioni dalle rispettive Borse fino a tanto che non esca un Nobile, o un Cittadino, che abbia il voluto requisito della Possessione.

VI. Nella terza Borsa dovranno includersi con tutti gli altri possessori anche i nomi de' Luoghi Pii, e Corpi Laicali, delle Comunità, del Fisco, dello Scrittojo delle Possessioni, della Religione di S. Stefano, e di Malta, dell' Amministrazione Generale, dell' Accademie, dei Conventi, Monasteri, Confraternite, e Spedali, e precisamente i nomi di tutti i patrimoni, posseduti dagli Ecclesiastici, mentre per altro posseggano la predetta quantità di Beni stabili.

VII. Per l'estrazione dei sedici soggetti che devono unirsi al Magistrato per formare il Consiglio Generale, ordiniamo che si formi una Borsa generale di Possessori, che comprenda non solamente tutti quelli inclusi nella terza Borsa destinata alla formazione del Magistrato, ma ancora i nomi di tutti gli altri Capitoli di famiglia, che posseggono nel territorio comunicativo qualunque benchè piccola quantità di Beni stabili, con includere anche, ed imborfare quei Luoghi Pii, e Corpi Laicali ec. nominati sopra all' Articolo sesto, che posseggono nell' istesso territorio meno del Censo predetto.

VIII. Ad oggetto che nel Magistrato si trovino sempre dei soggetti informati degli affari e cose comunitative, vogliamo che l'estrazione sia regolata nella seguente maniera.

Dalla prima Borsa o sia dalla Borsa de' Nobili si dovranno estrarre la prima volta tre Polizze, ed il primo estratto dovrà risiedere nel Magistrato un anno intiero in qualità di Gonfaloniere, e i due altri estratti successivamente dovranno risiedere in qualità di Priori sei soli mesi.

Dalla seconda Borsa, o sia da quella de' Cittadini si do-

vranno estrarre due Polizze, ed il primo estratto dovrà risedere un anno intiero in qualità di Priore, ed il secondo soli sei mesi.

Dalla terza Borsa, o sia dalla Borsa dei Possessori si dovranno estrarre quattro Polizze, e i primi due estratti risiederanno in qualità di Priori un anno intiero, e gli altri due soli sei mesi.

E quando sarà prossimo a spirare il primo semestre si dovrà procedere ad altra estrazione per rimpiazzare i cinque soggetti estratti per Priori per soli sei mesi, e verso lo spirare del primo anno, si dovrà parimente procedere a nuova estrazione dalle rispettive Borse per rimpiazzare il Gonfaloniere ed i tre Priori, che avranno riseduto un anno, quali tutti dopo la prima estrazione dovranno risedere un anno intiero rinnovandosi ogni sei mesi la tratta nel modo, e dalle Borse indicate di sopra, prima di cinque Priori, e poi del Gonfaloniere, e tre Priori, ed in tal modo si avrà il Magistrato sempre completo, e la residenza annuale.

IX. Dalla Borsa generale istituita sopra all' Articolo VII. si dovranno estrarre annualmente sedici Polizze, e i sedici estratti risiederanno tutti nel Consiglio Generale un' annata intiera.

E perchè l' imborfazione de' Possessori di Campagna non può aver luogo finchè sia formato il nuovo Catasto, o Estimario, di cui si parlerà in appresso, vogliamo che si proceda prontamente all' Imborfazione de' Possessori di Città, e che perora fino a che il detto Estimario, o Catasto sia compito, e sia seguita l' imborfazione dei Possessori di Campagna, tanto il Magistrato, quanto il Consiglio Generale si formino mediante la tratta dei Possessori di Città, da farsi nella maniera prescritta di sopra.

X. Venendo tratta dalle Borse predette qualunque persona che non sia della Religione e Comunione Cattolica, Romana non sarà ammessa a risedere nè in Magistrato, nè nel Consiglio Generale, ma potrà sostituire persona rispettivamente capace di risedere nel posto, al quale fosse tratta, o potrà rifiutare senza il pagamento della tassa di rifiuto.

XI. E volendo usare anco in questa congiuntura un favorevole riguardo alla Nazione Ebraica, e fare attenzione al di lei interesse per la considerabile quantità di stabili, che gli Individui della medesima possiedono nella nuova Comunità di Li-

vorno, Ordiniamo che uno della loro Nazione possa intervenire, e risiedere in qualità di Deputato della medesima tanto nella Magistratura, quanto nel Consiglio Generale con voto, e con lucco, ed in sedia eguale agli altri senza alcuna disparità, o differenza, e col medesimo onorario che viene assegnato a ciascuno degli altri Residenti.

Per l'elezione di questo Deputato i Mafsari della Nazione predetta presenteranno ogni anno al nostro Governatore una nota di dieci, o dodici dei più savj, e accreditati Individui, e detta nota sarà rimessa dal predetto Governatore a Noi, a cui spetterà la nomina del Deputato, il quale dovrà risiedere per un anno, e dovrà essere avvisato dal Cancelliere per mezzo di un Donzello de' giorni, nei quali seguiranno le adunanze del Magistrato, come pure del Consiglio Generale (*). Ed al termine dell'anno si farà nuova proposizione come sopra per la scelta di altro soggetto, o per la conferma dell'istesso.

Gli Ebrei possidenti dovranno imborfarsi; mà venendo estratti dovrà osservarsi quanto è stato ordinato sopra all' Articolo X.

XII. Nel Magistrato formato come sopra coll'aggiunta del Consiglio Generale ne' casi prescritti dal Regolamento de' 17. Giugno 1776. e dalle presenti ordinazioni dovrà unicamente risiedere l'amministrazione degl'interessi, e affari economici della Comunità di Livorno.

XIII. La Città, e Capitanato vecchio di Livorno nelle funzioni, e fortite pubbliche sarà rappresentata da un Collegio composto delle seguenti persone, dal Gonfaloniere, e da due Nobili Residenti in Magistrato, da sei soggetti che si trarranno dalla Borsa degli Aggregati, finchè la medesima sussisterà a forma di quanto verrà ordinato in appresso, da due Cittadini residenti in Magistrato, e da sei altri soggetti che si uniranno agli undici

(*) *L'Adunanze Magistrali della Comunità non si facciano in giorno di Sabato, all'oggetto che non resti impedito il Deputato della Nazione Ebraica d'intervenirvi. Mà qualora le Feste degli Ebrei fussero per più giorni continuati, in tal caso dovrà invitarsi il Deputato, e notificargli le materie da trattarsi nell'Adunanza, e qualora non intervenga, si faccia l'Adunanza non astante. Filza Provv. del 1780. N. 19. e c. 87.*

dici predetti per formare la detta Rappresentanza. Ma a misura che verrà a mancare la Borsa degli Aggregati, e non restandovene più di sei cesserà la Trattata de' medesimi, e dovranno intervenire quelli che resteranno nella Borsa, e quando ella sia terminata per morte di tutti quelli che vi sono ammessi, il Corpo della Rappresentanza si ridurrà a cinque Nobili, e Cittadini Residenti in Magistrato, ed a sei soggetti, che dovranno unirsi a medesimi come sopra.

XIV. Questi soggetti si chiameranno gli Anziani, e saranno estratti annualmente quattro dalla predetta Borsa dei Nobili, e due dalla predetta Borsa dei Cittadini, potendo essere ammessi a tale onorificenza anche quelli, che non avessero il censo prescritto di sopra.

XV. Così la Città, e Capitanato vecchio di Livorno sarà nelle pubbliche comparse, e funzioni rappresentata da sette Nobili, e quattro Cittadini, e da sei o meno Aggregati, finchè sussisteranno persone che abbiano la detta qualità con l'intervento del Governatore, quando non sia impedito dai suoi affari. I Nobili precederanno i Cittadini Residenti in Magistrato, e dopo il Magistrato verranno prima i Nobili, e poi gli Aggregati, e poi i Cittadini che formano il Collegio, ed il Governatore precederà a tutto il Corpo della Rappresentanza, che continuerà a godere in occasione delle dette funzioni delle solite distinzioni, onorificenze, ed accompagnature compatibilmente al disposto delle presenti ordinazioni.

XVI. Dovrà conservarsi la Borsa degli Aggregati durante unicamente la vita degli attuali imborsati, senza che possa esservi ammesso più alcuno, all'effetto però solamente di trarre dalla medesima il Depositario de' Reggi Pretori, ed i sei soggetti che dovranno intervenire alle pubbliche funzioni, come abbiamo disposto di sopra.

XVII. Il nuovo Magistrato, il nuovo Consiglio, ed il Collegio degli Aggregati, e Anziani al solo effetto delle pubbliche comparse dovranno cominciare il loro Ufizio il dì primo Giugno 1789, e perciò a tutto Maggio futuro dovrà averfi per finito l'Ufizio de' vecchi Gonfalonieri, Anziani, ed altri, che per qualunque titolo fossero allora investiti di qualche carattere di Magistratura Comunitativa soppressa, e riformata per i presenti Ordini.

E quanto alle altre persone impiegate al servizio della Comunità continueranno esse per il tempo della loro elezione, e conferma a forma del Regolamento generale, quando non si tratti d'Impieghi, che per il presente Regolamento particolare vengano soppressi.

XVIII. Le quattro Borse s'arriserite, e l'altra degli Aggregati si conserveranno nel solito luogo della Cancelleria di Livorno ferrate a due chiavi distinte, che una starà presso il Gonfaloniere pro tempore, e l'altra presso il Cancelliere della Comunità.

XIX. Il Consiglio Generale fisserà una volta per sempre l'onorario tanto per i Residenti nel Magistrato, che per i Consiglieri, non dovendo però eccedere la somma di scudi ventiquattro l'anno per ciascuno dei Residenti in Magistrato, e di scudi sei l'anno per ciascuno dei Consiglieri, soppressi tutti gli emolumenti, e mance a carico della Comunità.

I Componenti il Collegio della Rappresentanza si dovranno contentare della dignità, e onorificenza del posto senza aspirare ad alcuna ricompensa, con dichiarazione espressa, che mancando alcuno di essi alle sortite, e funzioni pubbliche, dovrà pagare la pena dell'appuntatura stabilita contro i mancanti alle adunanze del Magistrato, e non volendo alcuno degli Aggregati, o dei sei Anziani accettare quest'impiego d'onore dovrà pagare il rifiuto nella somma determinata dal Regolamento generale del dì 17. Giugno 1776. per chi non accetta gli Ufizi, e Cariche Comunitative, da esigerfi tutte le suddette pene a vantaggio della Comunità.

XX. Nell'adunanze del Magistrato e del Consiglio Generale, tanto il Gonfaloniere e Residenti, quanto i Consiglieri dovranno essere vestiti di Lucco nero uniforme, e solamente il Gonfaloniere potrà porfi sulle spalle la solita Stola, ed usare il solito Cappello di Cerimonia.

Allorchè poi si tratterà della Rappresentanza nelle funzioni, e sortite pubbliche, il Gonfaloniere porterà il Lucco rosso, e dovrà essere decorato dei soliti distintivi, e fregi che sono stati praticati sino al presente.

Il due Residenti nobili porteranno il solito Lucco paonazzo con fodera, e guarnimenti rossi.

I due Residenti Cittadini porteranno il solito Lucco paonazzo con fodera, e guarnimenti paonazzi.

E tutti gli Aggregati e Anziani trattia solo fine di formare il Collegio della Rappresentanza porteranno il Lucco nero.

XXI. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature, Vogliamo ed Ordiniamo con piena scienza, e di Nostro Motuproprio che restino sopprese ed interamente abolite le seguenti Magistrature, Impieghi ed Ufizi finora esistenti nella Città, e Capitanaro vecchio di Livorno, ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi.

Il Magistrato, e Consiglio generale di vecchia Istituzione.

Il Corpo dei ventisei Gonfalonieri.

I quattro Rettori di Carità.

Il Magistrato de' Curatori di Strade, o Ufizio dei Viai.

I due deputati degli Alloggi.

I due Stimatori Pubblici, salvo quanto si dirà in appresso.

La Cassa degli Aggregati, e Cittadini.

Il Magistrato e Ufizio delle Decime di Livorno.

L' Ufizio di Deputato delle Strade di Campagna.

La Cassa e Amministrazione delle Strade di Campagna.

La Cassa del Medico Chirurgo di Campagna, e qualunque altro Ufizio, o Impiego Comunitativo esistente nella Città, e Capitanaro vecchio di Livorno.

XXII. Ed attesa la suddetta soppressione e riforma tutti i diritti prerogative, distinzioni, incumbenze, doveri, ed autorità, di cui a forma degli Ordini veglianti avessero goduto le Magistrature, Impieghi, ed Ufizi soppressi come sopra, Vogliamo che vengano trasferiti, e consolidati nelle Magistrature nuovamente istituite, da esercitarsi e godersi secondo le facoltà rispettivamente accordate ad esse dal presente Regolamento particolare, e dal Regolamento generale per le Comunità addette al Dipartimento Pisano.

Gli emolumenti delle stime solite farsi dai pubblici Stimatori, che non esigeranno anche in avvenire secondo gli Ordini e Tariffe veglianti, spetteranno e dovranno dividersi per egual porzione fra i Residenti nel Magistrato dei Gonfalonieri, o Priori nel tempo della seguita stima. Il Magistrato eleggerà, o rispettivamente confermerà nella prima adunanza persone perite nei seguenti Articoli per mezzo delle quali eseguirà le rispettive stime, che occorreranno, cioè

Cafe, e altre fabbriche.
 Stabili di suolo, o siano terreni.
 Bastimenti, e Marina.
 Ori, e Argenti, e Gioie.
 Mobili, Panni ec.
 Mercanzie.

Bestiami, Grasce ec., e determinerà la porzione di emolumenti da prelevarsi a favore di tali Periti prima di farne la distribuzione fra i Residenti. E frattanto che non segua la prima Adunanza del nuovo Magistrato, e sia fatto quanto sopra, le stime occorrenti dovranno eseguirsi dagli Attuali Pubblici Stimatori.

XXIII. E perchè non sia ritardato il corso degli affari, e della giustizia, i Periti scelti dal Magistrato nelle rispettive classi di cose da stimarsi avranno facoltà in virtù della loro elezione di presentare le stime nel Tribunale del Governo, e giurarle, il che basterà perchè elle s' intendano fatte legittimamente, al quale effetto subito seguita l' elezione dovrà esser mandata al Tribunale predetto la Nota dei Periti firmata dal Cancelliere.

XXIV. L' Eredità Sardi, l' Eredità Pillacca, ed i Legati Batteman, Turi, Luifi, e Buieri, ed altri se ve ne sono s' intenderanno riuniti intieramente al Patrimonio della nuova Comunità di Livorpo a tutti gli effetti attivi, e passivi, di maniera tale che tutte l' entrate, capitali, e ragioni provenienti ed attenenti a dette Eredità e Legati saranno entrate, ragioni, e capitali della Comunità, ed al contrario tutti gli obblighi, pesi, e uscite delle medesime Eredità, e Legati saranno obblighi, pesi, e uscite della medesima Comunità, quale sarà obbligata alla soddisfazione, eccettuato però il caso d' Evizione, o mancanza dei fondi e assegnamenti come di ragione.

XXV. L' Elemosine, e distribuzioni di denaro, e pane, come pure la collazione delle doti, e de' luoghi di studio, e di pratica dipendenti per qualsivoglia titolo dalla nuova Azienda comunitativa si faranno nei soliti tempi, e modi, coerentemente agli Ordini, e disposizioni istitutive, in quanto non sieno contrarie alle presenti Ordinazioni.

XXVI. I Luoghi di studio, e di pratica non si dovranno unicamente limiare agli studi della Legge, o della Medicina, mà si potranno anche conferire a persone che si vogliano applicare allo studio della Chirurgia, d' Ostetricia, d' Architettura.

ra, o Disegno in Firenze, o in altre Città, derogando in questa parte alle disposizioni Testamentarie, ad oggetto unicamente di procurare il maggior bene alla Città, e Capitanato vecchio di Livorno.

XXVII. E volendo Noi far sentire alla nuova Comunità di Livorno gli effetti della Nostra paterna Beneficenza, e Favore, Vogliamo, ed Ordiniamo che dal dì primo Giugno mille settecento ottanta in avvenire resti annullato ed abolito intieramente il Provento dei Pozzi neri, ed ogni canone, e pagamento che per il titolo predetto si fa adesso alla Dogana, ed in conseguenza ogni diritto di esigere dai Possessori delle case di Livorno una tassa per la vuotatura dei loro bottini.

Per la qual cosa i Possessori delle case urbane di Livorno resteranno dal suddetto giorno in poi nella loro piena libertà, ed alleggeriti totalmente da questa gravezza.

XXVIII. Ordiniamo parimente che dal suddetto giorno in poi resti abolito, e soppresso il diritto del pascolo, che gode lo Scrittojo delle Nostre Reali Possessioni sopra i beni altrui, situati nel Capitanato vecchio di Livorno, e che resti intieramente riunito alla proprietà dei beni medesimi, senza che i Possessori per questo nuovo beneficio debbano pagare cosa alcuna allo Scrittojo delle predette Possessioni, nè alla Comunità di Livorno, la quale non ostante dovrà continuare a risquorere dallo Scrittojo predetto l'annuo canone di lire novecento quarantacinque.

XXIX. Comandiamo inoltre che dal suddetto giorno in poi siano aboliti i Proventi delle Pancacce, del Peso, e Misure della Piazza dell' Erbe, del Peso di Pescheria, delle Tavole di marmo della Piazza de' Viveri, e dei Luoghi de' Treconi, di maniera che il Pubblico non dovrà più per tali proventi, e titoli pagare cosa alcuna nè alla Dogana, nè alla Comunità, ciò non ostante Vogliamo che la Comunità medesima continui ad esigere dalla Dogana la somma annua di lire cinquemila cinquecento cinque, e soldi tre, che ritira annualmente per i detti proventi, e che si continuino dalla Dogana le solite responsabilità all'Opera del Duomo di Livorno, e a quella di Pisa per dipendenza del provento del peso.

XXX. Oltre le suddette elargizioni Vogliamo che dalla Dogana di Livorno si corrisponda gratuitamente alla Comunità

una somma annua di lire diecimila per supplire ai pesi, e bisogni pubblici.

XXXI. Vogliamo parimente che resti soppressa ed abolita la Tassa della Paglia, che i Possessori di Campagna, e Contadini erano obbligati di somministrare per il mantenimento dei Dragoni, restando essi in vigore di questa abolizione affatto liberati dal suddetto giorno in poi da ogni somministrazione di Paglia, e da ogni pagamento di danaro per titolo di Paglia.

XXXII. Accordiamo parimente l'esenzione dal pagamento del Pedaggio alle Porte di Livorno per i Carri, Carretti, Uomini, e Bestie da soma, che serviranno alla vuotatura de' Pozzi neri nella forma, e secondo le Istruzioni, che abbiamo spedite a Ministri di quella Dogana.

XXXIII. Condoniamo alla nuova Comunità di Livorno, e Vogliamo che dall' Epoca predetta in poi resti abolito il tributo, che dall' istessa Comunità si dava alla Nostra Dispensa in una certa quantità di Pesce, ed ora in contanti alla Depositeria Generale, mediante l' annuo pagamento di lire dugento.

XXXIV. Liberiamo ed assolviamo l' istessa nuova Comunità da qualunque responsione, e pagamento, che senza questa nostra assoluzione sarebbe dovuto alla Camera delle Comunità di Firenze per il titolo di ritenzione sulli stipendi delle Cariche Comunitative, oppure alle Casse immediatamente interessate.

XXXV. All' oggetto poi di ridurre a maggior semplicità l' Amministrazione degl' interessi pubblici di Livorno, Comandiamo che resti variato, e commutato il metodo attuale, col quale si esige annualmente la Decima da Possessori delle case della Città di Livorno, e Vogliamo che questa dal dì primo Giugno millesecento ottanta passi nella Amministrazione della nuova Comunità, e si esiga dalla medesima nella somma fissa ed invariabile di Scudi dodicimila cento novanta quattro lire 2. 4. 4. insieme con tutte le altre casse, e rimborsi di spese comunitative per mezzo di una imposizione unica, ed annuale nel modo che sarà determinato in appresso, dichiarando che nel fissare la suddetta somma invariabile si sono computate in diminuzione del prodotto dell' istessa Decima le spese che si soffrivano per l' elazione dalla Dogana di Livorno, e ciò per fare un nuovo benefizio alla Comunità predetta.

XXXVI. Anche la Tassa sotto il titolo d' imposizione per

la Strada Pistoiese, che si esige attualmente dalla Dogana di Livorno insieme con l'istessa Decima, Vogliamo che passi nell'Amministrazione della nuova Comunità, e si esiga come abbiamo ordinato di sopra nella somma di scudi quattromila trecento tredici lire 1. 8. 6.

XXXVII. E per conseguire sempre più una maggior semplicità di Amministrazione Vogliamo che coerentemente agli Ordini già dati restino provvisionalmente, e fino a nuovo Ordine fissate e portate in Tassa di Redenzione le spese del mantenimento dei Trovatelli, che dalla nuova Comunità di Livorno si spediscono allo Spedale di Pisa in una somma fissa ed invariabile secondo il risultato di un Novennio dall'Anno 1770. a tutto l'Anno 1778. inclusive, senza che per motivo del maggior numero delle Creature, che vi fossero mandate dalla detta Comunità possano contro la medesima venir promosse pretese dallo Spedale, all'interesse, e convenienza del quale Ci Riserviamo di provvedere altrimenti quando occorra.

Vogliamo altresì che resti stabilita provvisionalmente in una somma fissa la Partita del mantenimento de' Poveri dementi di detta Comunità, quella per le annuali revisioni della Ragione e Azienda Comunitativa, e finalmente quella per il mantenimento de' Forzati.

XXXVIII. Coerentemente alle predette disposizioni ed Ordini dovrà la nuova Comunità di Livorno pagare dal dì primo Giugno millefettecento ottanta in avvenire alla Cassa della Dogana di Livorno una somma annua a titolo di Tassa di Redenzione, che provvisionalmente, e fino a nuov'Ordine si fissa a scudi tredicimila trecento sessanta tre lire 5. 15. 9. di lire sette per scudo, e per stabilire questa somma sono stati considerati tanto a favore della Comunità, quanto a carico della medesima i seguenti titoli, e le partite relative ai medesimi.

1. In debito alla Comunità, è stato computato il prodotto annuale della Decima sopra le case della Città di Livorno stabilito in somma fissa per mezzo di un Decennio dall'anno millefettecento sessantanove inclusive fino a tutto l'anno 1778. al netto di spese.

2. L'imposizione per la strada Pistoiese sopra le predette case stabilite come sopra.

3. La Tassa delle bestie del piè tondo secondo quello che

soleva pagare annualmente la Comunità di Livorno prima all' Ufizio dei Nove, e poi alla Camera delle Comunità.

4. Le spese annuali de' Forzati stabilite in somma fissa per mezzo di un decennio dall' anno mille settecento sessantotto inclusive a tutto l' anno 1777.

5. Le spese di Ambasciatori, o siano Procuratori delle Comunità secondo quello che soleva pagare annualmente per questo titolo la Comunità di Livorno prima all' Ufizio dei Nove, e poi alla Camera delle Comunità, quali spese non ostante la soppressione degli Ambasciatori, e delle loro provvisioni si comprendono nella Tassa di redenzione per supplire ad altre spese delle quali è stata recentemente aggravata la Cassa della Camera sopraddetta.

6. Le spese di mantenimento de' Poveri dementi della Comunità di Livorno.

7. Le spese del Bargello, e Famigli di Città e Campagna secondo quello che soleva pagare annualmente la Comunità di Livorno per questo titolo e per la porzione ad essa spettante.

8. La provvisione, ed emolumenti del Cancelliere Comunitativo.

9. La provvisione ed emolumenti del Sotto-Cancelliere della Comunità.

10. La Tassa e spese di revisione alla Ragione, ed Azienda della nuova Comunità di Livorno.

11. Le spese del mantenimento de' Trovatelli nel modo accennato all' Art. XXXVII.

12. La solita prestazione annua che da molti anni indietro si pagava dalla Comunità di Livorno prima allo Scrittoio delle Fortificazioni, e poi per il canale della Dogana di Livorno allo Scrittoio delle Reali Fabbriche, al quale erano accollare diverse spese di pertinenza comunitativa.

Ed in credito alla nuova Comunità di Livorno è stato computato il Canone del Provento soppresso dell' Erbe, e Macello nella medesima somma che dalla Dogana si paga adesso alla Comunità di Livorno.

2. I Canoni de' Proventi soppressi come all' Articolo XXIX. anche il Canone del Provento dell' Asta pubblica tuttora vegliante.

4. L' indennizzazione del soppresso Appalto del Panfne, o
fia

sia la rata del diritto di un Paolo per sacco della farina, che entra, e si consuma in Livorno secondo gli ultimi ordini.

5. La contribuzione alle spese di Scuole pubbliche, de' Medici, Chirurghi, e Levatrici, secondo quello che a forma degli Ordini è a carico della Dogana di Livorno.

6. Le diecimila lire accordate come sopra all' Articolo XXX.

7. Il Canone Livellario che suol corrispondere alla Comunità lo Scrittoio delle Possessioni per il pascolo della Fattoria d' Antignano.

XXXIX. L'importare dell'Imposizione unica, ed annuale da formarsi sopra gli stabili della Comunità di Livorno come appresso, dovrà pagarsi da i Possessori in mano del Camarlingo della Nostra Dogana di Livorno sopra i mandati da spedirsi dalla Cancelleria di Comunità, ed il pagamento si farà in tre rate, cioè la prima a tutto Ottobre per il quadrimestre scaduto a tutto Settembre, la seconda a tutto Febbraio per il quadrimestre scaduto a tutto Gennaio, e la terza a tutto Giugno per il quadrimestre scaduto a tutto Maggio, come ora si pratica per la Decima: Dal prodotto di questa Imposizione ne riterrà il Camarlingo di Dogana la rata della Tassa di redenzione dovuta ogni quattro mesi, ed ogni avanzo lo passerà in mano al Camarlingo comunitativo per impiegarsi nelle altre spese ed occorrenze della Comunità. E se mai accadesse che allo spirare de' termini prescritti non fosse esatto dai Possessori l'intero importare della Tassa di Redenzione, dovrà subito il Camarlingo supplire con gli altri assegnamenti della Comunità.

XL. Per formare gli assegnamenti necessari alla soddisfazione della Tassa di redenzione, e degli altri pesi ed obblighi comunitativi, dovranno prima averli in veduta le rendite annuali della nuova Comunità di Livorno, e quelle, che ne' tempi succellivi ella potesse acquistare, ed in supplimento di tali rendite si dovrà ricorrere anno per anno ad un Imposizione generale con titolo di Dazio, da pagarsi come si è detto all' Articolo precedente sopra tutti i Beni stabili situati nel territorio determinato sopra all' Articolo primo nella seguente maniera.

XLI. Volendo Noi avere un clemente riguardo alle circostanze della Campagna di Livorno, ed essendo Nostra Intenzione che anche i Possessori della medesima siano a parte di

tutte quelle Largità e Beneficenze che Ci è piaciuto di accordare in occasione di questo nuovo Regolamento, Ordiniamo che i Beni stabili situati nel territorio conosciuto sotto nome di Capitanato vecchio perora, e provvisionalmente soffrano solo la trentesima parte di quella somma, che sarà necessario imporre annualmente per supplire a quanto è stato ordinato nel precedente Articolo, nella qual rata d'imposizione s'intenderà compresa ogni, e qualunque spesa comunitativa occorrente per la Campagna, a supplire alla quale non bastassero le rendite annue della Comunità.

XLII. Gli altri ventinove trentesimi della somma necessaria a compirè i pagamenti dell'annata si dovranno gettare, e distribuire sopra i Beni stabili della Città di Livorno tanto descritti, quanto da descriversi a libri di quella Decima nessuno escluso, nè eccettuato, o siano questi tenuti a proprio uso, oppure destinati a locarsi ad altri, o a qualunque altro uso a riserva solamente delle Chiese, ed altre fabbriche destinate immediatamente al Culto Divino, degli altri luoghi nei quali si esercitano fissamente e pubblicamente dagli Eterodossi gli Atti delle Religioni tollerate in Livorno, e che sono stati fabbricati a tale uso, dello stabile destinato all'Uffizio della Dogana, ed i Quartieri annessi per servizio degli Impiegati, de' Quartieri Militari, delle Fortificazioni, e Fabbriche che servono alla difesa della Città e Porto; de' quali Quartieri, Fortificazioni, e Fabbriche Vogliamo che si faccia un'esatta descrizione di concerto con due Deputati da eleggersi a tal fine dal Magistrato Comunitativo, ed a riserva parimente del Palazzo di Nostra Residenza, e di quello del Governatore; con dichiarazione espressa che il reparto dovrà farsi con una distribuzione proporzionata alle rendite che possono giustamente ricavarfi dai predetti stabili.

XLIII. Ed all'effetto di potere eseguire l'ordinata distribuzione, e reparto generale sopra gli stabili di Città, e procedere giustamente all'imborfazione prescritta come sopra, si dovranno consegnare dai Ministri della Dogana ai Ministri della Cancelleria Comunitativa i Campioni della Decima delle Case di Livorno esistenti in quella Dogana, dovendo il Campione servire di Catasto ed Estimario dei Beni stabili di Città per repartire l'Imposizione conveniente a Beni predetti, e regola-

re l'imborfazione relativa ai medefimi, come pure dovranno consegnarfi gli Arruoti, e le Filze de' Recapiti, ed altri correddi, e le Filze degli Atti del foppreffo Magiftrato delle Decime.

XLIV. Tutti i debiti, e crediti provenienti e dipendenti dall' ifteffa Decima non dpranno effer consegnati alla Comunità, ma dovranno bensì effer pagati e refpettivamente rifcofifi dalla Dogana medefima, la quale dovrà continuare a fare le folite efazioni per le rate che cadono a tutto Maggio 1780; e che fi pagavano per tutto il fucceffivo mefe di Giugno.

XLV. Si dovranno da Miniſtri di Cancelleria di Comunità ofſervare le medefime regole, e metodi che fi praticano attualmente in Dogana, tanto per le impoftazioni, defcrizioni, e volture, ed altre fimili operazioni, quanto ancora nella formazione, e trafcrizione de' nuovi Campioni, e Eſtimari tanto di Città, che di Campagna, così nel formargli, come nel rinnovargli quando occorrefſe, e parimente fi ofſerveranno tanto per gli ſtabili di Città, che per quelli di Campagna i metodi, e termini, e tutte l'altre difpoſizioni delle Leggi de' 12. Gennaio 1645. ab Incarnazione de' 16. Febbrajo 1689. ab Inc. e de' 20. Dicembre 1704., ed i traſgreffori incorreranno nelle pene comminate dalle medefime, volendo Noi che tali Leggi reſtino nel loro vigore, e che s'intendano rinnovate, come le rinnoviamo, in quanto non ſiano contrarie alle prefenti Ordinazioni, ed al Regolamento Generale, dovendo però nel tempo ſteſſo reſtare abolite, ficcome Aboliſchiamo le altre pene impoſte da Reſcritti de' 17. Luglio 1649. e 8. Luglio 1746.

Avranno inoltre facoltà i Miniſtri di Cancelleria di Comunità di chiedere, e quelli di Dogana faranno obbligati a dargli quelle iſtruzioni e lumi, che poſſino abbifognare per l'eſecuzione di quanto ſopra; Ed i Miniſtri di Dogana avranno facoltà di fare nei libri, filze, e recapiti da paſſarſi in Cancelleria di Comunità tutti quei riſcontri, che gli biſogneranno per l'eſazione de' crediti a tutto Maggio 1780.

Le deſcrizioni a Decima, e Volture ſi faranno come ſopra da' Miniſtri della Cancelleria di Comunità, quali riceveranno le Iſtanze e giuſtificazioni opportune, ed in ciaſcuna Adunanza del Magiſtrato gliene renderanno conto per averne l'approvazione, come ora ſi pratica nel Magiſtrato delle Decime, ma per le condanne e per tutto ciò, che è contenzioſo, come per

tutt' altro che non sia mera impostazione, descrizione e voltura, Vogliamo che la Giurisdizione passi e s' intenda attribuita, come l' Attribuiamo interamente all' Auditor Vicario del Governo di Livorno, quale Suroghiamo al detto soppresso Magistrato delle Decime, e Comandiamo che gli Atti occorrenti si facciano nel di lui Tribunale.

XLVI. I Ministri predetti della Cancelleria di Comunità per l' esercizio delle predette Incumbenze e funzioni, dovranno percipere dai Terzi quei medesimi emolumenti, che secondo le Tariffe veglianti, e le consuetudini approvate possono esigere i Ministri di Dogana, da repartirsi fra loro con quella proporzione, che si pratica adesso fra i Ministri predetti della Dogana, e rispetto agli Atti, e Cause che si faranno nel Tribunale del Governo, a forma dell' Articolo precedente, si offeriranno le Tariffe stabilite per il medesimo.

Quanto poi alle pene, di che nel detto precedente Articolo, starà ferma a favore del Sotto-Cancelliere della Comunità la partecipazione della sesta parte, che ora consegue il Sotto-Cancelliere di Dogana sopra le pene di chi non paga in tempo, e tutto il restante delle medesime si repartirà metà al Cancelliere, e metà al Camarlingo della Comunità.

E rispetto alle condanne per trasgressione alla Legge della Decima, Vogliamo che la metà appartenga alla Comunità, e la metà all' Accusatore.

XLVII. All' effetto poi di poter conseguire la distribuzione generale sulli stabili di Campagna della quota d' Imposizione fissata per ora e fino a nuovo ordine nella trentesima parte, come si è detto di sopra, ed all' effetto inoltre di potere ammettere i Possessori di detti stabili nelle Borse per le Magistrature della nuova Comunità di Livorno, Vogliamo che sia formato sollecitamente il Catasto di tutti i Beni stabili posti fuori della Città di Livorno, e dentro l' estensione del Capitanato vecchio, o sia la descrizione di detti Beni con i loro vocaboli e confini attuali. In questa confezione d' Estimo si dovranno osservare i metodi che si tengono, e sono stati praticati per la Decima di Livorno, cosicchè a ciascun capo di stabili si dovrà rilevare la sua rendita annuale a scudi, lire, soldi, e denari, ed a ragione di otto per cento sulla medesima rendita, determinare la posta pagante il Dazio alla nuova Comunità di Li-

vorno, ed anche rispetto ai Beni predetti di Campagna si osserveranno per le descrizioni, volture, ed altro, come pure per le rate, e termini de' pagamenti gli Ordini, e Leggi della Decima come è stato notato all' Articolo XLV., mà il Campione, e tutte l' altre scritture riguardanti la Campagna dovranno farsi, e tenersi separate, e distinte da quelle della Città.

Sulle poste formate come sopra, e descritte in faccia del vivo, e vero Possessore, si dovrà fare annualmente la distribuzione della suddetta quota dell' Imposizione, ed a ciascuna posta attribuire la sua rata competente.

Dovranno contribuire all' Imposizioni tanto i Terreni, quanto le Case di delizia, ed i Quartieri, e Stanze, Abitazioni, Alberghi, Osterie, Botteghe, Magazzini, Fornaci, ed altri siti capaci di render frutto, o siano destinati ad uso proprio, o ad affittarsi, o a qualunque altro uso, a riserva però delle Case de' Contadini, Stalle, ed Edifici, che servono per l' Agricoltura, e rendono i Fondi istrutti, ed il valore, e rendita delle quali cose vien considerata insieme con quella del fondo medesimo, ed a riserva delle Chiese ed altre Fabbriche destinate immediatamente al Culto Divino, de' Cimiteri pubblici anche delle Nazioni Eterodosse, e delle Cappelle, o Stanze che servono direttamente per gli atti della loro Religione in congiuntura d' interro, purchè tali luoghi siano principalmente destinati all' uso di Cimitero, e non a ricavarne un frutto, ed a riserva finalmente de' Lazzeretti, e delle Torri, Posti, e Forti destinati alla custodia e difesa del Littorale.

Per formare il suddetto Catasto, o sia Estimario dovrà il nuovo Magistrato Comunitativo eleggere due Deputati, i quali insieme col Cancelliere della Comunità procederanno alla confezione del nuovo Estimario del Capitanato vecchio di Livorno con le Regole fissate sopra, e come è di ragione, e subito che il medesimo sia compito si dovrà procedere anco all' imborfazione dei Possessori di campagna nel modo prescritto all' Articolo IV. e seg. con supplire intanto alla formazione delle Magistrature mediante l' imborfazione, e tratta de' soli Possessori di Città, come è stato ordinato di sopra.

XLVIII. A riserva della quota d' Imposizione spettante alla Campagna, come sopra, il Capitanato vecchio e suoi Possessori, ed abitanti non dovranno essere sotto qualunque pretesto,

o colore, direttamente, o indirettamente collettati per dipendenza di spese comunitative, ed in conseguenza resta abolita dal dì primo Giugno in poi la Tassa destinata al pagamento del Medico Chirurgo di campagna, che si suole esigere dai contribuenti alla Tassa di macine.

XLIX. Resta parimente abolita la Tassa che si paga sotto il titolo delle cinque vie di campagna dai possessori de' Poderi, Vigne, ed Orti, e da loro lavoratori, dovendo non ostante la nuova predetta Comunità provvedere alla costruzione, e mantenimento delle strade comunitative, e ponti di campagna secondo il bisogno della medesima; e coerentemente a quanto si dispone nel Regolamento Generale soprannominato all' Articolo 132.

Dovranno bensì i Possessori contribuire con le solite regole alle spese occorrenti per la direzione ed escavazione dei Fiumi, Fossi, Scolì del Capitanato vecchio, sopra di che non s' intenda fatta per i presenti ordini alcuna innovazione.

L. Dovrà parimente la nuova Comunità supplire senza altre collette, o imposizioni sul territorio di Campagna alle spese del Medico Chirurgo, ed altro che potesse occorrere a quella popolazione, con dichiarazione espressa, che il predetto territorio dovrà essere riguardato e trattato a tutti gli effetti, eccetto l' Imposta annuale, per una parte faciente la nuova Comunità di Livorno dell' istessa natura, e condizione medesima di quella della Città.

LI. La partita computata nella suddetta Tassa di redenzione in scudi duemila trecento venticinque lir. 3. 17. 9. a favore dello Spedale de' Trovatelli di Pisa, dovrà rimerterfi dalla Dogana di Livorno allo Spedale medesimo annualmente in tre rate eguali, ogni quattro mesi la rata, dovendo cadere il primo pagamento a tutto Settembre mille settecento ottanta, e lo Spedale suddetto continuerà a ricevere tutte quelle creature, che con i soliti mandati gli saranno inviate dalla Cancelleria di Livorno, dovendosi osservare in tutto il resto i metodi, ed ordini veglianti.

LII. Non s' intende fatta per ora e fino a nuov' ordine innovazione rispetto alla partita presa in Tassa di redenzione di scudi duemila dugento, che la Comunità di Livorno corrispondeva prima allo Serittoio delle Fortificazioni, ed ora allo Scrit-

toio delle Nostre Fabbriche, per il mantenimento dei condotti delle acque, cisterne, fontane, della pulizia delle strade, e fogne, di diversi ciottoli, e lastrici, ed altri lavori, e mantenimenti di pertinenza Comunitativa.

LIII. Neppure s'intenda fatta innovazione alcuna alla contribuzione che debbono fare alcune Comunità del Dipartimento Pisano, e per esse l'Uffizio de Fossi di Pisa a favore della Comunità di Livorno per il titolo di Spese di Famigli.

LIV. Rispetto ai debiti che la Comunità di Livorno può avere con la Nostra Dogana, con lo Spedale de Trovatelli di Pisa, o con qualunque altra Amministrazione Regia o pubblica, si dovranno questi liquidare per l'Epoca a tutto Maggio millesettecentottanta, Riservandoci Noi di prendere quelle determinazioni, che Ci sembreranno convenienti, dopo che Cene sarà stato reso conto.

LV. Il Monte Pio di Livorno Vogliamo che sia riguardato a tutti gli effetti come una pertinenza della nuova Comunità di Livorno, perciò il Magistrato rappresentante la medesima dovrà averne tutta la soprintendenza e cura, da esercitarsi con piena autorità, e con facoltà di proporre quelle modificazioni, e variazioni che creda utili a veglianti Capitali per attendere i Nostri ordini, come pure con facoltà, previa però la Nostra intelligenza, ed approvazione, di disporre dei Capitali di detto Monte come stimerà opportuno, purchè questi siano reinvestiti ed impiegati in vantaggio permanente della Comunità.

Ed affinchè i Residenti nel Magistrato non siano nell'istesso tempo Giudici, e Parti, Revisori e Rivisti, Ordiniamo che i Ministri impiegati nel Monte non possano, mentre esercitano tali cariche, risiedere in Magistrato, nè in Consiglio generale, e venendo estratti avranno essi divieto senza pagamento di rifiuto, nè facoltà di sostituire.

LVI. Il numero fissato dal Regolamento generale per la legittimità delle adunanze, e partiti non potrà essere variato, nè diminuito altro che per ordine Nostro, fermo stante quanto si dispone dal Regolamento Generale rispetto all'appuntature, e all'altre pene nelle quali incorreranno i mancanti.

Vogliamo però che quelli, i quali durante il tempo della loro Residenza in Magistrato, o in Consiglio fossero obbligati

a trasferirsi in Paesi esteri per ragione di Commercio, o intraprendessero la Navigazione, possano farlo liberamente col solo obbligo di sostituire persona capace a risedere in loro vece, durante il tempo della loro assenza.

E quelli che al tempo dell'Estrazione si trovassero in Paesi esteri a causa di Commercio, o in viaggio per trasferirsi nei medesimi, o in attuale navigazione, siano dispensati dal risedere, e dall'altre cariche comunitative, e si proceda all'estrazione d'altro soggetto senza che l'assente estratto soggiaccia ad alcun pagamento di rifiuto.

Anche i Possessori forestieri che abitano in qualunque altro Stato di là dal Mare, o in Paesi distanti da Livorno più di cento miglia per terra, quando non si trovino in Livorno al tempo dell'estrazione, saranno reputati incapaci di risedere, e di esercitare le cariche comunitative, e le loro polizze saranno rimesse nella Borsa, e si procederà all'estrazione di altro soggetto.

Vogliamo altresì che siano incapaci a risedere in Magistrato, e in Consiglio, e dell'altre cariche comunitative i Falliti, quali venendo estratti, le loro polizze dovranno rimettersi nella Borsa, e divenire all'estrazione di altro soggetto, e seguendo il fallimento durante il tempo della loro Residenza si procederà parimente all'estrazione di altro soggetto, che dovrà supplire per quel tempo che avrebbe dovuto risedere, o stare in carica il Fallito, ancorchè questo restasse libero dai pregiudizi del fallimento avanti al termine della Magistratura o Ufficio, ma ritornato che sia alla vita civile sarà capace di risedere, e degli altri Uffici, quando venga tratto in una nuova estrazione.

LVII. Dovrà provvedere la nuova Comunità alla costruzione e mantenimento dei Lastrici, ciottoli, e sterri nelle Strade urbane ad essa spettanti, eccettuati quelli, che sono a carico o della Dogana, o del nostro Scrittojo delle Fabbriche, in ordine alla partita, di che all'Artic. LII.; e quanto alle spese necessarie alla predetta costruzione, e mantenimento non si dovrà mai ripeterne il rimborso con imporre particolarmente sulle Case avanti le quali si facesse il lavoro, ma si dovrà sempre ricorrere agli assegnamenti annuali delle Comunità, ed in supplimento all'imposizione generale a forma di quanto è stato or-

dinato di sopra all' Artic. XI. e seq. dovendosi anche questa spesa considerare come qualunque altra occorrente all' Amministrazione comunitativa all' effetto del reparto, e contribuzione.

LXIII. Per le Strade urbane a cura ed a carico della Comunità si dovranno intendere tutte quelle porzioni di Strade, e altri luoghi che nel vecchio sistema si acciottolavano, lastricavano, o risarcivano a spese della Comunità, come pure tutte quelle porzioni, e tratti che si costruivano, o mantenevano per contributo da Possessori delle Case adiacenti.

Dovrà peraltro il nostro Governatore invigilare, che non resti troppo ritardata la refezione, e assestimi de' lastrici, ciottoli, e sterri occorrenti, e perciò all' istanze che ne venissero fatte, e riconosciuto il bisogno, darà gli ordini opportuni per provvedere.

LIX. E siccome i canali di Città sono stati aperti per comodo, e beneficio del Commercio, ed i Ponti sopra i detti canali non sono altro che una necessaria attinenza de' medesimi, Perciò Vogliamo che la conservazione, e mantenimento tanto de' canali predetti, e loro spallette, panchine, e scali, che de' Ponti medesimi, e loro lastrico sia tutta a carico della nostra Dogana, o rispettivamente del nostro Scrittojo delle Fabbriche.

LX. Fermi stanti gli Ordini emanati sulle Scuole Pubbliche di Livorno, Vogliamo che il Magistrato Comunitativo invigili, e provveda all' economia delle medesime, dovendo essere a carico della Comunità il pagare gli stipendi ai Maestri, e Serventi, ed il far le spese opportune al comodo e mantenimento delle Scuole medesime.

LXI. Soppressa ogni e qualunque altra Tassa, mancia, ed emolumenti, che a forma degli Statuti, e consuetudine si suol pagare nell' ammissione alla Nobiltà, e Cittadinanza di Livorno, Vogliamo che quelli, che saranno con Rescritto Sovrano graziati del grado di Nobiltà di Livorno paghino per una sol volta scudi dugento alla Comunità di Livorno, e scudi cinquanta quelli, che saranno ammessi al Grado di Cittadini.

LXII. Per assicurarsi che le deliberazioni della Comunità siano puntualmente eseguite, e che l' Azienda comunitativa sia sempre assistita e diretta a forma degli Ordini veglianti, e delle buone regole d' economia, Vogliamo che ogni anno si elegga dal Consiglio Generale uno de' Residenti nel Magistrato me-

desimo, perchè invigili all'esecuzione de' Partiti del Magistrato e del Consiglio Generale, e tenga in dovere i Ministri, e Serventi della Comunità medesima in quei giorni specialmente che non si aduna il Magistrato, con che però questo Deputato Residente non abbia altra facoltà, che d'invigilare all'osservanza delle cose suddette, e di rappresentare, e proporre l'occorrente al Magistrato medesimo, o al Consiglio Generale nelle materie ad esso riservate.

LXIII. L'elezione dei due Deputati alla revisione dell'imposte, di cui si parla all'Artic. 98. del Regolamento Generale per le Comunità del Pisano del 17. Giugno 1776, si dovrà fare mediante l'estrazione di quattro polizze dalla terza Borsa destinata alla formazione del Magistrato, ove sono inclusi i Rossessori, ed i nomi così estratti si dovranno immediatamente partigiar dal Consiglio Generale uno alla volta, come si prescrive nel detto Regolamento generale.

LXIV. Quanto all'elezione del Provveditor di Strade ed all'incumbenza, ed obblighi del medesimo in ciò che non è stato specialmente disposto col presente Regolamento, come pure rispetto a qualunque altro oggetto non espresso di sopra, dovrà osservarsi quanto si ordina dal predetto Regolamento Generale per le Comunità del Dipartimento Pisano, il quale insieme col presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il suo effetto per la Comunità di Livorno il dì primo Giugno millesettecentottanta.

Dato in Firenze li venti Marzo 1780.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

FRANCESCO BENEDETTO MORMORAJ.

I N D I C E

DELLE MATERIE CHE RISGUARDANO LA RIFORMA
DELL' UFFIZIO DE FOSSI DEL DI' 19. GIUGNO 1775.

A

Affari Economici è bene che sieno trattati, e diretti da chi vi hà interesse. Proemio.

Amministrazione Economica anticamente addetta alle Magistrature, e dopo attribuita al Provveditore con alcuni riservi, passi adesso intieramente nel medesimo, che nell' esercizio del suo impiego è indipendente dall' Auditore §. 3. — Amministrazione di Fiumi, Fossi, e Scolì a forma della Nota, resta separata dal Provveditore, e affidata al Corpo rispettivo degl' Interessati §. 4.

Auditore dell' Uffizio dei Fossi, e Comunità eletto da S. A. R. resta sostituito in luogo delle soppresse Magistrature dei Fossi, Fabbriche, e Coltivazioni, e Surrögati dei Nove — Detto hà la Giurisdizione Civile, Criminale, e Mista in tutte le Cause che avanti di Lui fossero introdotte per mezzo d' istanze, accuse, e querele §. 1. — Dalle di Lui Sentenze nelle Cause Civili compete il rimedio della restituzione in integrum, che sospende l' Esecuzione della Sentenza, interposta nel termine di dieci giorni — Le Cause in seconda istanza s' devono fare avanti del medesimo Auditore, da conoscersi, e decidersi per mezzo d' uno, o più Giudici da concordarsi — Detto Auditore spedirà i Processi nei quali cadessero pene afflittive, o pecuniarie maggiori di scudi cento, previa la partecipazione dell' Auditore Fiscale, e risoluzione della Consulta §. 2. — Non conosce più in prima Istanza delle Cause di Fabbriche, Coltivazioni, Servitù ec. ne di quelle riguardanti Scolì, mà solamente in caso d' Appello, e nella terza Istanza, mediante i Giudici da concordarsi — Le Cause Criminali, o Miste di danno dato ec. che lo riguardavano, riguardano adesso, con tutte le altre sopra dette, i Giudicanti locali. Not. 2. — Vedi Indice del Regolamento Generale alla parola Auditore. — Auditore elegga i Deputati a Fossi, Fiumi Scolì ec. — Vedi Deputato — Assegni i ter-

mini a Deputati a dichiararsi se vogliono fare i lavori dei recipienti riservati al Provveditore a loro conto § 19. — Non percipia Sportula per Sentenze o Decreti in quelle Cause ove avesse interesse l'Ufizio §. 23. — Giornate delle Pubbliche Udienze dell'Auditore Not. 1. — Auditore e Tribunale dell'Ufizio soppresso, e riunito all'Auditore del Commissariato Not. 3.

Autorità e libera disposizione che risedeva nell'Ufizio dei Fossi sue Magistrature, e Provveditore sopra Fossi, Scoli, &c. passi nel Corpo rispettivo degl'Interessati in alcun Fosso, Scolo &c. e suo Deputato §. 5.

C

C Amarlinghi comunitativi risquotino le poste, senza pagare diritti ai Tribunali Not. 8. — Risquotino le Poste contro l'Ecclesiastici, senza ricorso alla Curia Not. 10.

Creditori di Danaro dato ai Deputati per lavori dei loro Fossi, hanno per loro sicurezza obbligata la Persona del Deputato, e tutti i Beni concorrenti alle spese del Fosso ec. con tutte quelle azioni, diritti, privilegi ec. che avrebbero goduto se avesse contrattato con l'Ufizio dei Fossi §. 15. 22. — Creditori, e Debitori dell'Ufizio Not. 12.

Crediti, e debiti spettanti ai Fossi ec. si consegnino ai Deputati §. 20. — detti che riguardano i Fossi ec. rimasti a cura del Provveditore, dal medesimo si paghino, e risquotino §. 21. — Crediti contro l'Ufizio per dipendenza di Fossi ec. non sono in niente alterati dal presente Regolamento §. 22. — Crediti, e debiti dell'Ufizio conguagliati, e da conguagliarsi con le Comunità, e Particolari Not. 12.

D

D Ebiti e Crediti di Fossi, Scoli ec. si paghino, e riscuotino dai rispettivi Deputati §. 20. — Detti che riguardano i Fiumi Fossi ec. restari al Provveditore, si esigbino, e si dimettino i Creditori — detti che riguardavano le Comunità in parte compensati, ed in parte da compensarsi con le medesime Not. 12.

Deputato si elegga nel termine d'un Mese dal rispettivo corpo degl'Interessati in alcuno Scolo Fosso, o Fiume §. 5. — Pre-

fiederà alle spese del rispettivo Fosso ec. = Sia provvisionato a piacere delli Interessati - Il numero maggiore della metà delli Interessati è sufficiente all' Elezione - Non si offervi in tale elezione al maggiore interesse degl' Interessati, ma soltanto se neentino i nomi §. 6. - I Deputati eletti venghino notificati all' Ufizio de Fossi assieme con la loro accettazione, e firme degli Interessati voranti tanto favorevoli, che contrarie §. 7. - Deputato che nel termine del mese non sia stato eletto dagli Interessati, e notificato come sopra, si elegga dall Auditore, quale lo investa dell' autorità annessa all' Impiego, e gli assegni la provvisione corrispettiva all' incumbenze §. 8. - Deputato o eletto dagli Interessati, o dall' Auditore è amovibile a volontà degl' interessati medesimi, subito che ne elegghino un altro, lo che deve seguire prima d' espellere il vecchio - quella nuova Elezione dovrà altresì avanti pubblicarsi per gl' Atti della Cancelleria, e affiggersi con Editti §. 11. - Deputato è la sola Persona legittima, che rappresenti il Corpo degl' Interessati, specialmente all' Effetto d' essere citato §. 12. - Deputato del Recipiente intimato da quello dell' Influyente a scavarre immediatamente scavi, e repugnando, possa il Recipiente essere scavato dal Deputato dell' Influyente a tutti danni, e spese degli interessati del detto Recipiente, quali non possono essere sentiti se volessero giustificare la troppo sollecita, o non bisognosa escavazione §. 13. - Deputato non può fare maggiori lavori nel Fosso, Scolo ec. di quello che faceva l' Ufizio, ne può in veruna maniera variare il sistema Generale dell' acque senza licenza del Provveditore, ed annuenza di S. A. R. §. 14. - Deputato può prendere Danaro dai Terzi per servizio dei lavori, ed obbligare a favore del Creditore i beni sottoposti alla contribuzione dello Scolo, con altri privilegi ec. §. 15. - Deputati che volessero fare a conto loro l' escavazione, e lavori dei Recipienti rimasti al Provveditore, gli debba essere dal medesimo accordato, qualora si siano dichiarati negl' Atti della Cancelleria §. 18. - Deputati abbiano gli Spogli dei Debiti, e Crediti dei loro Fossi ec. paghino, e riscuotino i medesimi §. 20. = Deputato già eletto per il Fosso influyente, può eleggersi anche per il Recipiente Not. 7. - I Deputati possano piantare sopra i Margini dei loro Fossi Not. 8. - possano dare la permissione di pescare, e con quali riserve Not. 9. - Imponghino ancora sopra l' Ecclesiastici Not. 10.

Dimentioni nelle quali si dovranno mantenere i Fossi, Fiumi Scoli ec. - Vedi Ingegnere.

E

E Lezione dei Deputati ai Fossi, Scolì, Fiumi ec. — Vedi Deputato, Auditore.

Ecclesiastici concorrono a tutte le spese. Not. 10.

F

F iumi, Fossi, Scolì, assegnati ai Deputati, e rilasciati al Provveditore, vedi Nota in piede della Riforma — Loro mantenimento, lavori ec. Vedi — Provveditore — Deputato — Tolti dalla Cura del Provveditore Not. 4. e 13.

G

G iurisdizione dell' Auditore — Vedi Auditore — detta del Provveditore — Vedi Provveditore. Giurisdizione sopra gl' affari di Pulizia, Pozzi Neri, Strade interne, Ponti, Fogne della Città tolta al Provveditore. Not. 4. 5. 6. e 13.

I

I ngegnere dell' Ufizio, o altri Ingegneri, e Periti sotto la di lui direzione, determini le dimensioni e inclinazioni che convengono a ciaschedun Fosso, e Scolo — V' apponga un regolatore di Pietra murato, o più d' uno dove credesse il bisogno §. 10. — Faccia la Perizia dei lavori da farsi nei recipienti riservati al Provveditore per regolare l' Imposizione §. 17. — Vedi Ministro.

Interessati che contribuiscono alle spese di Fiumi, Fossi, Scolì ec. elegghino un Deputato nel termine d' un Mese — Vedi Deputato Non possano reclamare dall' Elezioni dei Deputati fatte dall' Auditore §. 8. — Interessati del recipiente debbino essere rimborsati da quelli dell' Influenza d' ogni danno, e Spesa di escavazione, qualora fusse giudicato essere stata ricercata in tutto, o in parte senza giusto Motivo §. 13.

Intimazione per mezzo della Cancelleria da farsi al Deputato del Recipiente a scavar §. 13. — Vedi Deputato = Detta da farsi dai Deputati al Provveditore, qualora volessero a loro mano

scavare o lavorare in qualche recipiente ad Essi riservato §. 18. -
Detta da farsi dal Provveditore a Deputati con assegnazione di
termine a medesimi, se vogliono Essi fare i lavori nei Recipienti
addetti alla sua Cura §. 19.

M

M Inistro per dirigere i lavori dei Recipienti riservati al Pro-
veditore, si assegni dal medesimo ai Deputati che volessero per
loro conto fare i lavori predetti, e tal Ministro non cagioni ve-
runa spesa ai Deputati §. 18. 19. - Ministri, e Stipendiati tan-
to riguardanti il Tribunale, quanto la parte Economica dell'Uf-
fizio, agiscano gratuitamente in tutto ciò che sarà di servizio dell'
Uffizio, nell'Amministrazione, che gli rimane §. 23.

Magistrature dell' Uffizio de Fossi soppresse - Vedi Auditore.

N

N Otificazione dell' Elezione del Deputato, e sua Accettazione
ec. da farsi alla Cancelleria - Vedi Deputato.

P

P Elca sbandita in Arno, Serchio et. = proibita nello Stagno,
Sofina, e altrove - può darsene la licenza dai Deputati nei lo-
ro Fiumi Fossi ec. Not. 9.

Provveditore ha piena autorità su l' Amministrazione Economi-
ca dell' Uffizio dei Fossi - Detto è pienamente libero, e indipen-
dente dall' Auditore nell' esercizio del suo impiego §. 3. - Detto
consegna a rispettivi Deputati il Fosso, Fiume, Scolo al quale sa-
ranno stati Eletti, con più la pianta delle dimensioni del medesi-
mo, le Scritture, la Massa, e Classazioni dei Contribuenti §.
9. - Detto faccia determinare le dimensioni dei Fossi ec. da man-
tenerli Vedi Ingegnere - Detto, previa la partecipazione, ed
annuenza Sovrana, dia il consenso al Deputato d' alcun Fosso,
per quei lavori che potessero alterare il sistema dell' acque d'
altro Fosso §. 14. - Essendo intimato dalla maggior parte dei
Deputati degl' Influenti faccia escavare i recipienti lasciati al-
la sua Cura, senza potere essere inibiti ne sospesi i lavori §. 16. -

176.

A tale effetto dovrà prima imporre la spesa secondo la Perizia dell' Ingegnere, distribuirla, e riguardarla, continuando a imporre, ed esigere nel corso del lavoro, quando la prima somma non sia sufficiente, e restituisca alla fine il di più, o esiga il di meno §. 17. — Intimi per gl' Atti della Cancelleria l' importare dei lavori, o pagamento dei Conti a ciascheduno degl' Interessati § 17. — Provveditore, benchè intimato da Deputati a qualche lavoro ne suoi recipienti, intimi per mezzo degl' Atti i Deputati degl' Influenti a dichiararsi dentro d' un breve termine se vogliano o no fare a loro mano al lavoro — Gli assegni un Ministro per la direzione — proceda, spirato il termine, all' imposizione, ed esazione per metter mano al lavoro §. 19. — Fossi, Fiumi ec. levati dalla custodia del Provveditore Not. 4. — Altre ispezioni di Pulizia, Strade ec. tolte dall' Amministrazione del Provveditore Not. 5. 6. 13.

R

R Egolamento presente abbia il suo principio nel di primo Settembre 1775. §. 24.

PIE

PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE DI UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D' AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA

&c. &c. &c.

Volendo Noi rendere più semplice, e più sollecita l'Amministrazione della Giustizia, non meno che dell'Economia della Città di Pisa e Provincia Pisana, che sino al presente è stata raccomandata a quell' Ufizio de' Fossi, ed alle Magistrature al medesimo annessi; E considerando quanto sia conforme al buon ordine ed alle regole di buon governo, che gli affari economici sieno diretti, e trattati da quelli che vi hanno il principale interesse; Ci siamo determinati a stabilire, e far pubblicare il seguente Regolamento.

I Ordiniamo che il dì primo del prossimo Settembre 1775. restino sopprese le Magistrature dei Fossi, e Scolì, di Fabbriche e Coltivazioni, e dei Sarrogati de' Nove, e Vogliamo che nel suddetto giorno la giurisdizione civile, criminale, e mista attribuita alle predette Magistrature sia conferita, conforme col presente Regolamento conferiamo e trasfondiamo nella persona di un' Auditore da eleggersi da Noi col titolo di Auditore dell' Ufizio de' Fossi, e Comunità, e che questa autorità e giurisdizione sia esercitata dal medesimo Auditore solamente quando per mezzo d'istanze, accuse, querele, o altri simili atti, e contestazioni sieno introdotti d'avanti a lui giudizi civili, criminali, e misti.

II. Dalle Sentenze, e Decreti definitivi del detto Auditore

Z.

nelle Cause civili, e miste, competerà il rimedio della restituzione in integrum avanti il medesimo Auditore da conoscersi, e decidersi col voto di uno, o più Giudici da concordarsi avanti di esso, il quale rimedio sospenderà l'esecuzione dalla Sentenza o Decreto, mentre sia interposto nel termine di dieci giorni dal dì della medesima Sentenza o Decreto (1) (2) (3).

I Processi nei quali cadessero pene afflittive di corpo, o pecuniarie maggiori di scudi cento dovranno spedirsi previa la partecipazione dell'Auditor Fiscale, e risoluzione della Consulta.

III. E premendoci di provvedere anco all'Amministrazione economica dell'Ufizio predetto, e sue dipendenze, Ordiniamo, e Comandiamo che tutta l'autorità riguardante l'Amministrazione medesima stata in origine confidata alle soprannominate Magistrature, e dipoi per i Motuproprij de' 21. Marzo, e 28. Ottobre 1767. collocata nella persona del Provveditore

(1) *L' Auditore dell' Ufizio dà le sue pubbliche udienze nella Stanza dei Soppressi Magistrati in ciascheduno Lunedì, Mercoledì, e Sabato mattina. Istr. dei 30. Ottobre 1778.*

(2) *Le Cause di nuove Fabbriche, nuove Coltivazioni, servitù, Muri comuni ec. che in addietro si facevano dai Consoli del Mare, e dall' Ufizio dei Fossi, sono state adesso trasferite ai rispettivi Giusdicenti della Provincia Pisana, nel territorio dei quali nascessero simili controversie. Parimente le Cause trà Privati, e Privati riguardanti Acque, Fossi, e Scoli devono decidersi in prima Istanza da detti Giusdicenti, spettando l'appello da tutte le sopradette Sentenze all' Auditore dell' Ufizio, con la restituzione in integrum per la terza Istanza avanti del medesimo Auditore, da conoscersi mediante uno, o più Giudici da concordarsi nel caso di disformità trà i primi Giudizi. Altresì le Cause Criminali, o Miste di danno dato agl' Argini, Panchine di Fiumi, Fossi, Scoli, alle Strade Regie, e comunicative, non si decideranno più dall' Auditore dell' Ufizio, ma dai soprannominati Giusdicenti. Legge dei 19. Dicembre 1780.*

(3) *L' Auditore, e Tribunale dell' Ufizio dei Fossi è rimasto posteriormente soppresso, ed il tutto riunito nell' Auditore del Commissariato, come si vede nella Nota 103. a c. 81., e nell' Editto intieramente riportato in fine del presente Libro.*

di detto Ufizio coi riservi, e moderazioni, che si contengono non tanto nei Moruppropj suddetti, quanto negli ordini successivamente dati su tal materia, debba in avvenire interamente rifedere, e restare consolidata nella persona del sopradetto Provveditore, il quale perciò nell'esercizio del suo impiego debba essere pienamente libero, ed assoluto da qualsivoglia dipendenza dal sopraccitato Auditore, senza che perciò s'intenda derogato in parte alcuna all'autorità conferitagli come, sopra, nelle materie contenziose, e come tali sottoposte al di lui giudizio ne' termini prescritti sopra.

IV. Dovrà però rimanere separata dalla cura del predetto Provveditore l'Amministrazione di tutti quei Fiumi, Fossi, e Scolì della campagna che sono registrati nella Nota stata da Noi approvata, e che sarà pubblicata dalla Cancelleria del suddetto Ufizio de' Fossi, e Comunità contemporaneamente al presente Regolamento; Volendo che in avvenire l'Amministrazione di tali Fiumi, Fossi, e Scolì per tutti i lavori occorrenti ai medesimi sia raccomandata e confidata al rispettivo corpo degli Interessati in ciascuno dei detti Fiumi, Fossi, e Scolì (4) (5) (6).

Z. 2

(4) Molti sono i Fiumi, Fossi, e Scolì, che posteriormente sono stati tolti dalla custodia del Provveditore dell'Ufizio, e consegnati ai Deputati partioclari; ne altre ingerenze sopra tali oggetti sono per ora rimaste al detto Ufizio, che quella che si leggono stampate in carattere tondo nella Nota dei Fiumi ec. in fine del presente Regolamento.

(5) Similmente sono state tolte l'ispezioni di Pulizia al detto Ufizio, ed aggregate alle rispettive Comunità Pisane; Queste hanno rapporto all'occupazione, ed ingombri di suolo Pubblico, alla conservazione e sicurezza delle Strade, al libero corso dei Fiumi, Rii, Fossi, Scolì ec. alla manutenzione degl'Argini, Ripe ec. alle cattive esalazioni, all'introduzione di Matali, piantazioni lungo le Strade, servitù ec. lo che tutto si legge esattamente nel Regolamento dei 24. Febbraro 1782. T. 2. di LL. e BB. dell'U. de F. a c. 143.

(6) L'Ispezione sopra le licenze de Pozzi, Neri e loro Tassa, che spettava all'Ufizio sopradetto è rimasta abolita, essendo stato prescritto un Regolamento sopra quest'oggetto, detto Tomo a c. 146.

V. Comandiamo perciò che ciascun corpo di detti Interessati contribuenti alle spese dei detti Fiumi, Fossi, e Scolì elegga un Deputato nel termine di un Mese dal dì che sarà notificata a ciascuno degli Interessati predetti la restituzione, e consegna dei rispettivi Fiumi, Fossi, e Scolì alla libera Amministrazione del Corpo rispettivo d' Interessati, nel quale dovrà essere e risiedere quella stessa autorità, e libera disposizione circa lo Scolo rispettivo, che per l' avanti risedeva nell' Ufizio dei Fossi, sua Magistratura, e suddetto Provveditore.

VI. Il Deputato predetto dovrà essere eletto dai contribuenti alle Spese del rispettivo Scolo, Fosso, o Fiume, con quella provvisione che loro piacerà di assegnarli, e sarà sufficiente ad averli per fatta validamente tale elezione, il concorso, consenso, o voto di un numero maggiore della metà degli Interessati, o siano contribuenti, come sopra, i quali si dovranno considerare non in ragione della somma dei loro beni sottoposti alla contribuzione, ma solamente contando il numero dei medesimi qualunque sia la quantità, o massa dei beni sottoposti alla contribuzione; e perciò nel numerargli si attenderà soltanto il numero dei nomi dei Possidenti descritti agli Estimì, secondo le loro rispettive poste.

VII. Eletto che sia, come sopra, ciascuno dei detti Deputati, dovrà essere esibita l' elezione fatta, e la di lui accettazione all' Ufizio de' Fossi con le firme degli Interessati vntanti tanto favorevoli, che contrarie, le quali servino ad autenticarla, acciò in conseguenza possa essere riconosciuto e trattato l' eletto per Deputato a tutti gli effetti opportunamente.

VIII. E qualora dentro al termine predetto di un mese dal dì della Notificazione detta di sopra, non fosse eletto il Deputato, e notificato all' Ufizio con l' esibizione ordinata sopra, l' Auditore dell' Ufizio dei Fossi e Comunità dovrà, senz' altra partecipazione, nè intimazione eleggere il Deputato, ed investirlo dell' autorità annessa al dì lui impiego, assegnandogli quell' onorario, o provvisione, che giudicherà adeguata all' importanza delle incumbenze, senza che a tale elezione, ed assegnazione possa dagli Interessati rispettivi reclamarli, o opporsi cosa alcuna in contrario (7).

(7) Il Deputato di già eletto per il Fosso influente, può e-

Art. IX. Comunque pertanto sieno eletti tali *Deputati* verrà a ciascuno di loro dal Provveditore dell' *Ufizio* immediatamente fatta sul luogo la consegna del rispettivo *Fiume*, *Fosso*, o *Scolo*, e data insieme la pianta regolare del medesimo, dalla quale apparisca non solo dove principia, e dove finisce lo *Scolo* a lui raccomandato, ma anche le dimensioni nelle quali a detto *Scolo* deve essere tenuto per il felice sgravio della campagna, e nell'atto medesimo gli saranno consegnate le necessarie scritture, acciò possa dal *Deputato* saperli non meno il nome e il numero dei contribuenti a quel dato *Scolo*, quanto la massa, e classazioni, secondo le quali venivano in passato fatti dall' *Ufizio* contribuire, e sulle quali dovranno contribuire anco per l'avvenire, salvo ogni aumento, o diminuzione, che possa a qualche contribuente fosse dichiarato a termini di ragione.

Art. X. Ed affinchè ogni *Deputato* suddetto non tanto per regola propria, e nell'Amministrazione del proprio *Scolo*, quanto per le vicendevoli controversie fra i *Deputati* dei diversi *Scoli*, non escluso il Provveditore dell' *Ufizio* per quei *Recipienti* che resteranno sotto la di lui Amministrazione, possa esser certo delle dimensioni in cui deve tenere il suo *Scolo*, e fino a qual segno lo deva tenere escavato, perciò Ordiniamo che prima di divenirli alle consegne attuali di detti *Scoli* ai loro rispettivi *Deputati*, deva il Provveditore suddetto far visitare da uno, o più *Ingegneri*, o altri *Periti*, sotto la direzione dell' *Ingegnere* dell' *Ufizio*, la campagna intersecata dai predetti *Scoli* per determinare le dimensioni che convengono a ciascuno di essi, tanto nel loro principio, che nell'andamento e fine dei medesimi; non meno che la pendenza ed inclinazione, che deve avere l'uno sopra dell'altro per il felice sgravio dell'acque del più remoto *Influente* fino allo sbocco in Mare dell'ultimo *Recipiente*, con dovere in seguito procedere all'apposizione tanto al principio, che alla fine di ciascuno *Scolo*, di un *Regolatore* di pietra fisso, e stabilmente murato nel piano del rispettivo *Fosso* alla profondità conveniente, e che si estenda da una parte all'altra dello *Scolo* medesimo, ed in cui sulle testate deva esser scolpito il numero delle braccia.

leggerfi ancora per il Fosso Recipiente. Filza Aud. del. 1775. al 1778. N. 2. a c. 209.

cia della sua larghezza in quel punto, rimettendo alla perizia di detto Ingegnere il potere oltre i detti due principali Regolatori, apporvene degli intermedj in distanza, dove la lunghezza dei Fossi lo richieda, secondo che giudicherà di buon servizio.

XI. Il Deputato tanto eletto che sia degli Interessati, quanto se fosse ~~eletto~~ ^{eletto} dall' Auditore sarà amovibile a volontà dei medesimi Interessati col voto del maggior numero di essi, purchè prima di rimuoverlo il Deputato vecchio, non solo sia preceduta l' elezione del nuovo, nella forma prescritta come sopra, ma sia stata quella pubblicata per gli atti della Cancelleria dell' Ufizio de' Fossi, e resa nota con affissione di Editto ai luoghi soliti sì della Città, che della Campagna.

XII. Il detto Deputato sarà la sola persona legittima per rappresentare tutto quanto il Corpo de' suoi Interessati a tutti gli effetti, e specialmente per essere citato a qualunque atto in cui bisognasse citare il Corpo intero dei sopradetti Interessati.

XIII. E perchè questa separazione di Amministrazione dei suddetti Scoli stata diretta al buon fine non tanto di rendere più sollevato il predetto Provveditore dell' Ufizio dalla vastità dei suoi carichi, quanto principalmente per procurare agli Scoli predetti una sempre maggiore attenzione ed assistenza col farvi accudire agli Interessati medesimi su i quali si deve posare ogni spesa, non possa far nascere imbarazzi nel sistema delle acque, e nel sollecito scolo della Campagna per la discordia dei pareri fra il Deputato di quell' Influyente che si volesse scavare, e il Deputato del Recipiente che meritasse per il buon servizio dell' Influyente essere o antecedentemente, o contemporaneamente scavato, o si recusasse di volerlo scavare; perciò Ordiniamo, e Comandiamo che qualunque volta il Deputato del Recipiente sarà intimato per gli atti della Cancelleria dell' Ufizio dal Deputato del suo Influyente a divenire alla detta escavazione, deva il Deputato di tal Recipiente immediatamente procedere all' escavazione domandata, per dovere gl' Interessati del Recipiente, scavato che sia, essere rimborsati dagl' interessati dell' Influyente d' ogni danno e spesa, qualora venisse giudicato che l' escavazione di tal Recipiente fosse stata richiesta o in tutto, o in parte senza giusto motivo, e repugnando sì fatto Deputato del Recipiente di por subito mano a eseguire l' escavazione del

esso Scolo, potrà in tal caso il Deputato dell'Influente far lui effettuare la detta escavazione a tutti danni, e spese degl'Interessati di tal Recipiente, senza che questi possano essere sentiti, se mai volessero giustificare che l'escavazione di tal Recipiente fu domandata senza bisogno, (8) (9) o troppo anticipatamente.

XIV. Le facoltà di ciascun Corpo d'Interessati e suo Deputato circa i lavori da farsi nel Fiume, Fosso, o Scolo, a lui raccomandato non potranno estendersi al di là del puro mantenimento del suo Fiume, Fosso, o Scolo, nei termini che doveva mantenerlo il medesimo Ufizio, senza farvi alcuna novità di lavoro che potesse o direttamente, o indirettamente influire nel sistema generale delle acque della campagna non interessata in detto particolar Fiume, Fosso, o Scolo senza l'assenso del Provveditore dell'Ufizio che potrà accordarlo soltanto colla previa partecipazione, e Nostra Annuezza.

XV. A fine che i Deputati predetti non siano trattiene nel libero esercizio delle loro incumbenze, e nei lavori che in forza delle loro facoltà, e di quelle che fossero a loro date da i rispettivi loro Interessati, risolvessero di voler fare tanto riguardo al proprio Scolo, quanto riguardo a quello del loro im-

(8) Oltre alle facoltà accordate ai Deputati dal Regolamento, possano per interesse delle loro rispettive Masse piantare Alberelli, e Gelsi sopra i margini dei loro Fossi. T. I. di LL. e BB. dell'U. de F. a c. 89. e T. 2. a c. 13.

(9) I sopradetti Deputati possano dare licenza di pescare nei loro Fossi, purchè ciò non si faccia con reti fisse, o incannicciate T. I. a c. 95. ed il Canone è a beneficio degl'Interessati. T. 2. a c. 33. 34. 41. Sopra lo stile di queste Pesche sono state fatte molte variazioni: la Pesca nei Fiumi Arno, Serchio, e nei trè di Seravezza è rimasta sbandita. T. 1. a c. 112., al contrario soppresso l'appalto, è stata proibita la pesca nello Stagno, e nella Sofina. detto T. a c. 96. come ancora nel Padule di Colta-no, nel Fosso del Ponte abbruciato, ed in quelli della Termina, e Campo all'Orzo, ed in tutti quelli che insuiscono nella Sofina. T. I. a c. 108. Generalmente poi è proibita la Pesca in tutti i Fossi di Scolo spettanti ai Privati senza la Permessione dei Deputati T. 2. a c. 39., lo che è stata anche ultimamente riconfermato. Detto T.

mediato Recipiente nei casi permessi dal presente Regolamento per non trovare chi gli fidi il necessario danaro, per il dubbio di essere sì fatti impieghi di danaro di meno sicurezza di quello fossero quando questi Scolì si amministravano dal suddetto Ufizio; Vogliamo, e dichiariamo, che chiunque somministrerà danaro ai predetti Deputati in servizio di detti Scolì a mente della presente disposizione, abbia, e goda per il suo credito contro la persona del Deputato, e beni sottoposti a contrbuire alle spese dello Scolo per il quale sarà stato preso il danaro, o altrimenti creato debito, quelle medesime azioni, diritti, autorità, ipoteche, e privilegj. che a forma degli ordini avrebbe goduto, se continuando l'amministrazione di questi Scolì sotto la cura dell' Ufizio dei Fossi avesse contrattato col medesimo Ufizio.

XVI. Quello che si è detto rispetto al Deputato di un Recipiente per l'escavazione che gli fosse richiesta dal Deputato del suo Influyente, dovrà parimente praticarsi rispetto al Provveditore dell' Ufizio de' Fossi per i Recipienti lasciati alla sua cura, ogni volta che l'istanza per l'escavazione, o altri lavori gli venga fatta dalla maggior parte dei Deputati degli Scolì immediatamente influenti nel Recipiente del quale venga domandata l'escavazione, per il qual caso viene ordinato, che sulle istanze predette fatte formalmente, e per gli atti, deva il Provveditore far eseguire colla conveoiente prontezza quelle escavazioni, o altri lavori che venissero come sopra richiesti, senza che contro tali istanze legittimamente fatte sia lecito inibire, nè sospendere i lavori per qualunque motivo, istanza, o contradizione che fosse dedotta avanti l'Auditore.

XVII. Dovrà per altro il Provveditore quando sia, come sopra, intimato dai detti Deputati a fare escavazioni, o altri lavori nei Recipienti a lui raccomandati, prima distribuire e risquotere per imposizione sopra ai Contribuenti del rispettivo Fosso da scavarfi (10) (11) l'importare delle spesa che secondo

(10) Contribuenti pienamente all' spese occorrenti per gl' Argini, Fiumi, Fossi, Ponti, Scolì ec. tolta qualunque antica distinzione, e Privilegio, ed ugualmente che i Secolari, devono essere tutti i Possessori Ecclesiastici della Provincia Pisana. E' conven-

do la perizia che volta per volta dovrà farne l'Ingegnere dell'Ufizio verrà prevista come necessaria, e poi metter mano al lavoro, e così continuare ad imporre ed esigere nel corso del lavoro quando la prima somma non fosse trovata sufficiente a compirlo, dovendo poi finito il lavoro venire restituito quanto, secondo, i casi fosse stato esatto di più, e viceversa esigere quanto fosse stato esatto di meno.

Per tutte le quali operazioni tanto riguardanti le imposte per fare, o proseguire il lavoro, quanto per aggiustare, e pareggiare il conto a lavoro finito, dovrà l'istesso Provveditore rispettivamente intimare per gli atti della Cancelleria dell'Ufizio i Deputati degl'Influente nel Recipiente dove dovrà farsi, o sarà stato fatto il lavoro, le masse dei quali devono contribuire alla spesa, notificando a ciascuno di essi quanto deva pagare, o sli vvero risquotere per il Corpo degl'interessati dell'Influente a lui raccomandato.

XVIII. Che se gl'istessi Deputati vorranno prendere l'incarico di far seguire a mano loro, e per conto degli Interessati nel Recipiente da scavarli, la predetta escavazione o altro lavoro, dovrà dal detto Provveditore venirli accordato, ogni volta che prima che sia messo mano al lavoro i Deputati predetti ne abbiano fatta negli atti della Cancelleria suddetta, e notificata al Provveditore la loro dichiarazione, e con che il lavoro deva essere intrapreso, seguito, e terminato sotto l'ispezione e vigilanza d'un Ministro dell'Ufizio, che dovrà essergli destinato dal Provveditore suddetto, subito che sarà segui-

A a

mandato pertanto che il Provveditore dell'Ufizio per i Possi ecc. rimasti alla sua cura, ed i Deputati per quelli che l'appartengono, devono proporzionatamente imporre, e senza il minimo ricorso alla Curia Ecclesiastica, possono fare esigere le poste contro i detti Possessori Ecclesiastici per mezzo di quei Camartinghi, o Ministri, che crederanno più adattati. Motuproprio del dì 20. Novembre 1775 e Notificazione del 1. Dicembre 1775.

(11) *I Camartinghi comunicativi poi ai quali venissero date per esigersi poste precedenti dall'Ufizio, non devono pagare per le medesime i diritti ai Tribunali, essendo questi obbligati a riceverle, come se direttamente le trasmettesse l'Ufizio medesimo. Filza Provv. del 1778. N. 16. a c. 1768.*

ra, e gli sarà notificata la detta dichiarazione, senza che per così fatta ispezione e vigilanza debbano i detti Deputati, o l'Imposizione essere aggravati di spesa veruna.

XIX. E qualora l'istesso Provveditore, benchè non intimato dai detti Deputati volesse per il buon servizio dei suoi Recipienti fare alcuna escavazione, o lavoro nei medesimi, dovrà prima di metter mano al lavoro intimare al Deputato degl'Influenti per gli atti della suddetta Cancelleria la qualità, e spesa del lavoro da farsi, acciò dentro un discreto termine da assegnarsi dal sopraccitato Auditore, abbiano volendo, fatta negli atti, e notificata al detto Provveditore la dichiarazione di voler far essi, ed a loro mano come sopra il lavoro proposto, sempre però sotto l'ispezione e vigilanza gratuita di quel Ministro dell'Ufizio, che nel modo suddetto gli dovrà dal Provveditore essere assegnato, spirato il qual termine, e detta dichiarazione non fatta, non potranno più essere uditi, e dovrà il Provveditore suddetto procedere alla distribuzione dell'imposta, ed esecuzione della medesima, per potere in seguito metter mano al destinato lavoro, come è detto di sopra.

XX. E considerando che una delle importanti vedute alla buona amministrazione di tali aziende si è quella di procurare la riscossione dei crediti, ed il pagamento dei debiti, e che appoggiandone la cura a quelli che vi hanno il principale e immediato interesse può contribuire alla più facile riuscita di questo oggetto, perciò Ordiniamo che fatti li opportuni spogli, e liquidazioni di conti dei lavori fatti per i Fiumi, Fossi, e Scoli che per il presente Regolamento dovranno consegnarsi a ciascun corpo dei medesimi Interessati, e per esso al loro Deputato, se gli consegnino ancora i debiti, crediti, e azioni che gli saranno assegnati tanto per il pagamento dei frutti, che della forte, ed esigere dai suoi debitori, e provvedere all'interesse del rispettivo corpo come dal medesimo sarà creduto più conveniente, dovendo anche questa parte d'Amministrazione essere a carico del rispettivo corpo d'Interessati, e suo Deputato.

XXI. I debiti, e i crediti che sono stati creati per dipendenza di lavori fatti ai Fiumi, Fossi, e Scoli, i quali per il presente Regolamento continueranno a essere sotto la cura e amministrazione dell'Ufizio, rimarranno sino a nuov'ordine pres-

187
so l'Ufizio medesimo, e il Provveditore dovrà pensar a cingerli, e dimettere i rispettivi creditori che avranno dato il loro danaro per così fatti lavori.

XXII. Tutte le azioni, ipoteche, ragioni, e privilegi acquistati dai Creditori cambiisti tanto contro l'Ufizio de' Fossi (12) quanto sopra i beni dei rispettivi corpi d'Interessati nei lavori dei Fumi, Fossi, e Scoli, restino salvi, ed illesi, e non deva mai intendersi fatta col presente Regolamento innovazione alcuna in danno dei medesimi.

XXIII. Dichiariamo in oltre, che tutti i Ministri e Stipendiati dell'Ufizio dei Fossi tanto della Cancelleria, e parte riguardante il Tribunale, quanto della parte concernente l'Amministrazione, ed Economia dovranno prestare gratuitamente l'opera loro nelle funzioni dei rispettivi impieghi per tutti gli atti, e operazioni occorrenti al servizio delle partite e capi d'azienda, che a forma dei presenti ordini rimarranno sotto l'

A a 2

(12) Posteriormente al presente Regolamento, i Crediti dell'Ufizio contro le Comunità, e rispettivamente di lui Debiti con i Particolari Cambiisti furono congruati tra l'Ufizio, e le dette Comunità per la maggior parte in tante Scritte di Cambio alle medesime consegnate, perchè corrispondino con i frutti, e sorte ai Credituri dell'Ufizio. Modernamente, con Rescritto del 6. Aprile 1783. è stato ordinato alle Comunità il saldo a contanti d'ogni reliquato loro a favore dell'Ufizio. Si deve questo eseguire a pronti contanti, o non essendo ciò fattibile, si devono accollare le Comunità altrettanti debiti Cambiari dell'Ufizio, come sopra. E' rimasta altresì comandata la vendita di tutti i Beni Stabili dell'Ufizio, e l'affrancazione dei Beni allivellati, quale non avendo effetto con i Conduttori, dovrà trattarsi con quelle Comunità ove esistono tali Beni, uccidendo Esse a pronti contanti, o con altro acollo di debiti fruttiferi acquistino il dominio diretto, ed il fondo del Canone; E finalmente viene ordinato, che le prestazioni che per ragione delle Servitù dei Pini Salvatici percipiva la Cassa dell'Ufizio, mentre dai Liberatari non ostante lo sconto del dieci per cento, non se ne volesse fare l'affrancazione, ne sarà trattato con le rispettive Comunità nei termini, e metodo sopradde-
to. T. 2. di LL. e BB. dell'U. de F.

Amministrazione dell'Ufizio, e in tutti quei casi nei quali si tratta di servire l'Ufizio medesimo, sia di lavori che si facciano in nome e per conto dell'Ufizio, o che siano dati a farsi in nome e conto di alcuni, o più interessati contribuenti, o sia per verificazioni e liquidazioni di crediti, e debiti, o sia di liti nelle quali abbia interesse l'Ufizio, comprendendo in questa ordinazione l'Auditore istesso per le sportule di Sentenze, e Decreti che in detti casi potessero occorrere, dovendo in questa parte averli per ricompensati i Ministri suddetti con le loro rispettive provvisioni, e stipendi.

XXIV. Finalmente Comandiamo che il presente Regolamento debba avere il suo principio in tutte le sue parti il di primo di Settembre 1775, derogando a tutto ciò che fosse contrario alle presenti disposizioni, e che si opponesse alla piena e pronta esecuzione di quanto per le medesime viene ordinato.

Dato in Firenze questo dì diciannove Giugno mille settecento settanta cinque.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

Di SCHMIDVEILLER

NOTA DEI FIUMI, FOSSI, E SCOLI

Da consegnarsi alla libera Amministrazione dei rispettivi Interessati contribuenti per mezzo dei loro rispettivi Deputati, e Rappresentanti.

DI LA' DAL FIUME SERCHIO.

- F**ossa nuova di Vecchiano.
 Fosso della Traversagna.
 Fosso della Righinella.
 Fossa di Malaventre.
 Fosso della Storrighiana.
 Fossa Magna.
 Fosso della Baretta in Comune di Vecchiano.
 Antifosso della Barra di Vecchiano.
 Fosso del Bellino in Comune di Vecchiano.
 Fosso del Gorgello in Comune di Nodica.
 Fosso della Barra.
 Fossa nuova di Malaventre.
 Fosso dell'Isola in Comune di Malaventre.
 Fosso, e Scolo del Gorghetto in Comune di Malaventre.

DI QUA' DAL FIUME SERCHIO.

- Fosso, o sia Scolo del Pero, e Puntale.
 Fosso dell'Anguillara.
 Fosso dell'Oncinetto.
 Fosso del Casaggiolo.
 Fosso, o sia Scolo del Baronti.
 Fosso dei Fossi doppi; ovvero Fosso doppio.
 Fosso della Carbonaja.
 Antifosso di Canova.
 Scolo del Sighieri.
 Fosso, o sia Scolo del Sera.
 Fosso del Tedalto, e Fossa Cuccia.
 Fosso del Marmigliajo.
 Fosso del Fiumaccio in Comune di Arena.
 Fosso dei Falaschi.

Fosso, o sia Scolo de' Bagni, che principia dalla Strada de' Bagni, e termina nel Gatano.

Fosso del Gatano, e Gatanuccio.

Scolo del Pellegrini in Comune di Gello di Val d' Oseri, che scarica l'acque in quello del Bagno, e prosegue nella Strada delle Mammiozze.

Fosso o sia Scolo delle Prata sulla Strada di Cornazzano.

Scolo, che comincia dalla Cateratta del Salviati, ed entrando nel Fabbrore in Comune d' Arena dalla Strada di Pietrasanta va a sboccare nel Fosso dei Fossi doppi.

Scolo d' Arena dal Ponticello di Via nuova fino alla Via di Gattanera, o sia Scolo di Gattanera.

Fosso, o sia Scolo di Caldaccoli.

Fosso del Cataldo in Comune di Barbarecina.

Scolo lungo il Fosso di Ripafratta, che sbocca nel Fosso dei sei Comuni.

Scoli delle Prata delle Moggiola dal Fosso del Gatano fino alle terre lavorative, oggi detto Scolo delle Moggiola.

Scoli delle Prata delle Moggiola in luogo detto la Puntata tra il Fosso doppio, ed il Fosso del Gatano.

Rio di Rigoli, e Corliano dal Fosso di Ripafratta di contro al Maccheroni, fino alla Casa del Cavaliere Alliata.

Rio di Pugnano.

Rio delle Mulina di Quosa, o sia Rio di Lugnano, e Quosa.

Fosso di San Marco in Calcefana, S. Jacopo a Orticaia, e S. Michele degli Scalzi, dal Fosso dei sei Comuni fino alla Strada di Cisanello.

Fosso di S. Giusto, e S. Biagio a Cisanello dal Fosso dei sei Comuni al Ponte di Via di nudo.

Fosso del Femminello dal suo sbocco nel Fosso doppio fino alle Cateratte verso il Serchio.

Fosso della Tana in Comune di Calci dal Fosso della Vicinaja ove sbocca fino al Monte di Val di Vico.

Fosso di Santo Stefano in Comune di Calci, che dalla Vicinaja, in cui influisce, si divide in due rami.

Rio del Vallino in Comune di Calci dalla sua confluenza con la Zambra di Montemagno, fino sopra la Via di S. Piero.

Fosso del Caterattino in Comune di Asciano, che dal Fosso del Monte va allo Stradone delle Prata, e Rio di Rosanico.

Fosso delle Lenze in Comune di Barbarecina.

Fosso lungo i Condotti delle Fonti, che principia dal Fosso dei sei Comuni, fino alle Fornaci del Saragone.

Fosso, o sia Scolo delle Piaggie in Arbavola.

Canale dei Pancacci, e Fontanelli in Comune d'Afciano.

Rio Merlajo in Comune di Lignano.

Scolo maestro di San Giovanni alla Vena dal Fiume Arno alla Pieve di San Giovanni.

Fosso o sia Scolo di Ghezzano.

Rio di Noce dalla sua bocca in Arno fino sopra la Ragnaja del Cavaliere Lanfredueci.

Fosso lungo gli Archi delle Fonti detto del Portone, che dal Fosso de sei Comuni, dove scola, va a terminare al Ponte della Strada, che va a Afciano, fiancheggiando sempre a sinistra per detto tratto la Strada di Calci.

Fosso o sia Dogaja di Patrignone.

Rio della Mora in Comune di Lignano.

Fosso dei sei Comuni.

Fogna murata che passa sotto la Gora, che porta l'acqua alle Moggiola.

Fogna cavata in Comune di Calci del Popolo di S. Andrea a Lama.

Fossone in vicinanza del Bagno di S. Giuliano.

Scolo Maestro di Vico Pisano.

Fosso dell'Oseraccio dal Fosso di Ripafratta alle Fornaci di Montebianco in Comune d'Afciano.

V A L L E D' A R N O.

Fosso di Via S. Lorenzo.

Fosso Vecchio lungo la Strada maestra Fiorentina in Comune di Pontadera.

Fosso di S. Giusto in Canniccio.

Fosso di S. Rimedio, ovvero di S. Ermete.

Fosso o sia Nugolajo di Stecchi.

Fosso della Solajola.

Rio di Pomale.

Antifosso d'Annaccio.

Fosso o sia Nugolajo di Parente, e Fosso Londra.

Fosso d'Oratojo, ovvero di Ratojo.

Fosso Vecchio in Comune d'Oratojo.

- Fosso di S. Maria degli Angeli.
- Fosso, o sia Scolaro delle sedici da strada di Collina al Fosso del Torale.
- Fosso vecchio nel Val d'Arno.
- Fosso della Mariana di S. Lorenzo nel Val d'Arno.
- Fiume, e Argini della Cascina.
- Fosso di Via S. Maria.
- Fosso della Ruotina di Pontacco.
- Fosso della Mariana Schipis.
- Fosso del Torale.
- Fosso di Titignano.
- Fosso o sia Scolo di Via di Macine in Comune di Titignano.
- Fosso della Ruotina, che principia all'Argine della Cascina, e termina al Rio di Pozzale detto di Pontacco.
- Fosso o sia Sedicia in Comune di Cascina, dal Fosso della Solajola a Via Nicolta, a via Pesciule.
- Fosso nuovo in Comune di Cascina, che dal Fosso della Solajola in Comune di Marciana prosegue fino alla Strada di contro il Rio di Pozzale.
- Fosso di Munita in Comune di Cascina.
- Fosso, o sia Nugolajo di Ceria, dal Fosso vecchio ove sbocca, fino alla Casa Fabbroni in Comune di Ripoli.
- Fosso della Saffia, e Fonte in Comune di Marciana, che principia dalla Fossa Nuova, e scola nella Solajola.
- Fosso del Padule in Comune di Pontedera dal Fosso della Maltragliata, fino al suo principio.
- Fosso della Maltragliata dal suo sbocco nel Fiume Era, fino alle radici dei Poggi.
- Fosso della Ruotina di Marciana dal Fosso di Via S. Maria a Via nuova in Comune di Marcianella.
- Scolo di Via maggiore, e suo Argine in Comune di Titignano, che principia dalla Strada di Collina, e prosegue fino al Fosso vecchio.
- Fosso degli Alessandri dal suo termine nella Fossa nuova fino alla Strada di Collina ove ha la sua origine.
- Fossa fatta nel Poggio di S. Giorgio in Comune di Pontacco.
- Fosso della Lucaja dal suo sbocco nel Rio Pozzale alle Fornacette fino alla Strada de' tre Ponti.

Fosso,

Fosso, o sia Scolo, che principia dalla svolta del Fosso di Livorno, e continua lungo l'Argine di detto Fosso fino allo Scolo di Pisa.

Fosso, o sia Nugolajo della Mattinga in Comune di Titignano.

Fosso della Mezzania, che dal Fosso dei Navicelli suo Recipiente per quattro rami si stende alla volta della Via Livornese, e Fosso di S. Maria degli Angioli, e per il quinto ramo dal primo Caterattino si stende fino al Ponte delle Bugie.

Fosso, o sia Scolo del Zannoncino, che principia dalla Strada che va da Pontacco a Lari, e prosegue nella Valle di Lucagnano.

Fosso del Toraletto, e Zambrigliana, che da Strada di Colina va a influire nel Fosso del Torale.

Fosso o sia Scolo di Carraja di Orlando, dallo Scolo di Pisa.

Fosso della Ruotina in Comune di Cascina dal Fosso nuovo, ove sbocca, fino a Via di Ceppo.

Fosso della Cateratta in Comune di Pontadera.

Scolo della Cateratta, per il quale si scaricano le Acque del Baron Franceschi, e altri particolari in Comune di Pontadera.

Scolo dei Pratacci in Comune di San Giovanni al Gatano.

Fosso dell'Acqua Salsa sopra le alture di Stagno.

Fosso del Cateratto sopra le alture di Stagno.

Fosso, o sia Scolo del Falso dalla Fossa nuova, in cui influisce, alla Casa Borghini sua origine.

Scolo lungo la Via Fiorentina sopra il Ponte d'Era chiamato il Fosso nuovo.

Fosso detto degli Scoli Maestri sopra il Ponte d'Era, che principia al Ponte di Rio Filetto lungo la Strada maestra Fiorentina, ed influisce nel Fiume Era.

Fosso, o sia Scolo del Pratone delle Sedici va a Via di Vacche di contro ai Beni del Salviati in Comune di Titignano.

Scolo in Comune di Gello, e Pozzale.

Fosso, o Torrente Ugione nel Capitanato di Livorno.

C O L L I N E.

Fosso, o sia Rio dell'Uomo Morto dal Fiume d'Era, fino alla Via Pelcia in Comune di Treggiaja.

Fosso, o sia Rio del Malfalto in Comune di Treggiaja dal Fiume d'Era, fino alla Via Maremmana.

Fosso, o sia Scolo della Tanna in Comune di Castell'Anselmo dal Fiume Tora di contro il Ponte di Mortajolo, fino alla Strada Livornese.

B b

Fosso della Crespinella dal suo sbocco nell' Antifosso del Fosso Reale, fino al suo principio.

Scolo di Pugnano in Comune di Fauglia dal suo sbocco nell' Isola, fino di contro i Beni del Grifoni.

Fosso, o sia Rio della Nugola in Comune di Parrana, che imbocca nella Tanna.

Fosso, o sia Scolo di Valliperga in Comune di Cevoli.

Fosso di Gamberonci in Comune di Crespina, dalla Strada Maremmana, al Fosso dell' Orcina.

Rio della Conella in Comune di Palaja, Monte Castello, e Marti dal Fiume Arno, ove sbocca, fino sopra la Strada Fiorentina.

Rio della Conella in Comune di Luciana dalla Tora, fino di là dal Ponte de' Diavoli sopra la Strada Maremmana.

Fossa Maestra dell' Antifosso dell' Orcina a Via S. Martino in Comune di Crespina.

Antifossi dell' Orcina verso Cenaja, e Verso Valteriano dal Fosso Reale, fino alla Strada Livornese in Miliano.

Fosso del Fologno nella Fattoria del Colle Salvetti in Comune di Castell' Anselmo, e Nugola.

Rio di Ricavo in Comune di Marti dal Fiume Arno, fin sotto la Steccaja del Mulino del Capponi.

Fosso dei Pedagnoli in Comune di Perignano.

Rio della Morra in Comune di Parrana.

Rio, o sia Scolo del Fontino nei Comuni di Castell' Anselmo, Nugola, e Fauglia.

Fosso, o sia Scolo del Padule di Lavajana, e Cenaja, detto del Padule del Lupo, dal suo sbocco nell' Antifosso del Fosso Reale sopra l' ultima Chiavica del Zannone, fino al detto Padule del Lupo.

Argine sinistro del Rio di Monte Castello.

Rio di Monte Castello.

Rio di Rusciolo in Comune di Marti.

Rio della Tavola in Comune di Fauglia.

Rio di Marti.

PIANO DI BIENTINA.

Rio di Buri.

Fosso della Tromba in Comune di Vico Pisano.

Fosso del Giuntino in Comune di Calcinaia, dal suo sbocco in Arno in luogo detto Cefana, fino al Caterattino detto dei Ronchi sua origine.

Scoli del Piano di Vico Pisano, che influiscono nello Scolo di Vico, e Pratogrande per mezzo di altro Fosso, che principia dal Fosso del Cilecchio, e termina nel prefato Scolo.

Canale del Rio Valletta in Comune di Vico Pisano.

Fosso, che principia alle Cateratte in Comune di Vico Pisano, e termina nel Cilecchio.

Argine nuovo, che si fa in Comune di Vico Pisano, luogo detto il Terminetto, o sia Paduletto.

Rio delle Manette in Vico Pisano.

Fosso della Serezina.

NOTA DEI FIUMI, FOSSI, SCOLI, E STRADE

Da rimanere alla cura del Provveditore dell'Ufizio dei Fossi. (*)

DI LA' DAL SERCHIO.

Dogaja di Filetrole a confine co' Lucchesi, e suoi Argini.

Fiume Serchio, e suoi Argini.

NEL VAL DI SERCHIO.

Fosso della Vicinaja, Matruccense, Scorno, e Fiume Morte.

Fosso dell'Osareto, e suoi Argini.

Fosso dei Bastioni, e Fosso delle Fortificazioni.

Rio di Cerasomma a confine co' Lucchesi.

Zambre di Calci, e Montemagno.

Fosso Navigabile di Ripafratta, e Fosso del Mulino.

Fosso di Santa Marta diramato dal Fosso di Ripafratta, e

Porto delle Gondole.

NEL VAL D' ARNO PISANO.

Argini d' Arno dall' una e dall' altra parte in tutta la loro estensione, e secondo le attuali loro divisioni.

Scolo di Pisa.

Calambrone.

Fosso dei Navicelli da Pisa a Livorno.

Fosso Reale.

B. b. 2

(*) Della sopraddetta Nota sono stati posteriormente tolti all'Ufizio quei Fossi ec. che sono Stampati in carattere tondo.

Fossa Chiara.

Fosso del Caligio.

Fossa Nuova.

Fiume Tora.

Fiume Isola.

Fiume Orcina.

Fiume Crespina.

Zannone.

Girota.

Fiume Era, e suoi Argini dal principio dei medesimi Argini, fino allo sbocco nell' Arno.

Antifosso del Fosso Reale, insieme coll' ultimo tronco della Toretta Navigabile, o col prolungamento di esso dai Ponti di Stagno allo sbocco.

Atquestriti delle Fonte pubbliche.

Strade Regie.

Strada circondaria esterna, e interna della Città.

Sponde, e Ponti dentro la Città.

Lastrico, e Fogne di Città.

Pulizia della Città.

NELLA PIANURA DI BIENTINA.

Canale Imperiale, compresa la porzione conosciuta prima col nome di Scolo di Vico, e Prato grande.

Serezza nuova.

Rio Maggiore.

Rio della Pieve.

Pisa ventisei Giugno Mille settecento settanta cinque.

Avvocato Giuseppe Ghia Cancelliere.

(12) *Le Strade interne della Città di Pisa, Ponti, Piazze, Fogne, ec. eccettuato le Sponde e Muriccioli dell' Arno che si valutano un prolungamento degli Argini, sono state consegnate al corpo dei Possessori di Stabili Urbani, mediante uno o più Deputati da eleggersi che li rappresentino, il tutto sul piede del Regolamento soprascritto dei Deputati dei Fossi, come estesamente si legge nell' Editto dei 6. Aprile 1783. T. 2. di LL. e BB. dell' U. de F.*

*Riforma ultima del Tribunale dell'Ufizio
dei Fossi, e d' altri ec.*

PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE DI UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D' AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA

&c. &c. &c.

E Ssendo Noi persuasi quanto sia utile al Pubblico il togliere la multiplicità inutile dei Tribunali, e la troppo varia, ed incerta separazione delle Giurisdizioni, abbiamo determinato.

1. Che dal dì 12. del prossimo Novembre resti soppresso il Tribunale, e l' Auditore dell' Ufizio dei Fossi di Pisa, e siano riunite al Tribunale di quel Commissariato tutte l' incumbenze che in vigore degl' Ordini, e specialmente della Legge della Riforma dell' Ufizio dei Fossi, del dì 19. Giugno 1775. e dei nuovi Regolamenti per le Comuni della Provincia Pisana si sono esercitate fino al presente, dal Tribunale, ed Auditore del detto Ufizio dei Fossi, come pure la cognizione delle Cause sì di prima, che di seconda istanza, che in conseguenza dei citati Regolamenti s. e del disposto dall' Editto del 19.

Decebre 1780. si agitavano nel Tribunale del detto Auditore dell' Ufizio dei Foffi .

II. Al Tribunale del Commissariato, sia pure riunita la cognizione delle Cause Civili Camerali, che prima spettavano al Tribunale dei Consoli del Mare.

III. E tolta la Giurisdizione cumulativa col Tribunale del Commissariato che in alcune Cause spettava al Tribunale dei Consoli del Mare, queste pure siano di privativa cognizione del detto Tribunale del Commissariato.

IV. Restino solamente eccettuate dalle presenti disposizioni le Cause già pendenti le quali dovranno per minor disastro delle Parti proseguirsi al Tribunale presso del quale sono state introdotte, se pure le Parti istesse non rinunziassero a quest' eccezione fatta a loro favore .

V. Ordiniamo che si diano le disposizioni necessarie perchè siano riunite le due Cancellerie del Tribunale del Commissariato, e di quello dell' Ufizio dei Foffi .

E la Cancelleria in tal forma riunita sia composta di un Notaro Civile, di un Notaro Criminale, d' un Coadiutore Civile, e di un Coadiutore Criminale .

VI. L' Auditore Vicario sarà in avvenire nominato semplicemente Auditore del Commissariato, e gli sarà assegnato un aiuto col titolo di Vicario, il quale avrà facoltà di spedire dependentemente dall' Auditore tutti gli affari pettorali, e tutti i piccoli affari di Pulizia, con che settimanalmente ne renda conto all' Auditore, al quale pure potrà farsi ricorso da chiunque si sentisse gravato dalle risoluzioni del Vicario . Dovrà il Vicario in assenza dell' Auditore esercitare il di lui impiego .

Ed adempire a tutto quello di che verrà incaricato nell' istruzioni che gli saranno date .

VII. L' Appello da tutte le Sentenze dell' Auditore del Commissariato di Pisa si devolverà al Tribunale dei Consoli di Mare . Allo stesso Tribunale dei Consoli di Mare spetterà la cognizione in seconda, o terza istanza delle Cause che prima spettavano al Tribunale dell' Ufizio dei Foffi, quando nella prima o seconda istanza vi avrà giudicato l' Auditore del Commissariato .

E quando presso il Tribunale dei Consoli in una Causa, do-

155

ve i Residenti nel medesimo abbiano giudicato in seconda istanza, dovrà procedersi alla terza, in questa si procederà col voto di uno, o più Giudici da concordarsi dalle Parti.

Resta però eccettuato l'appello dalle Sentenze nelle Cause Camerali, il quale si devolverà all'Auditore delle Regalie a forma degl'Ordini.

VIII. Il Tribunale dei Consoli di Mare sarà in avvenire composto da tre Residenti Legali con voto uguale; e soppresso l'Impiego di Segretario, avrà un Cancelliere, ed un Coadiutore per la direzione, e custodia degl'Atti.

IX. I detti tre Residenti nel Consolato unitamente giudicheranno, secondo il sistema, ed Ordini veglianti, in tutte le Cause che per l'avanti spettavano a quel Tribunale, e che per i presente Editto non li sono state tolte.

Mà rispetto alle Cause d'appello, della cognizione delle quali vengano ora incaricati, quando non eccederanno la somma di Scudi 300. giudicherà un solo di loro per turno, all'oggetto di rendere minore il dispendio alle Parti, e solo giudicheranno tutti tre i Residenti unitamente le Cause d'Appello di somma maggiore, o d'incerto valore, o che non ricevano somma pecuniaria, seppure anche in queste Cause non convenissero le Parti che vi giudicasse un solo.

X. Cessata nel Magistrato dei Priori la facoltà di conoscere delle Cause d'Appello dal Tribunale del Commissariato, resterà unicamente al detto Magistrato dei Priori la cognizione delle sole Cause interessanti la Comunità di Pisa nella prima istanza.

Tanto il Tribunale dell'Auditore del Commissariato, che quello dei Consoli di Mare, anche per le Cause che li sono state rispettivamente unite, dovranno valersi in avvenire della Tariffa Generale stabilita per i Governi Provinciali, non curata la Tariffa particolare dell'Ufizio dei Fossi, ne quella dei Consoli di Mare; E perchè la predetta Tariffa Generale non provvederà in qualche caso a tutto, ne volendo Noi che resti un motivo di ricorrere alle Tariffe particolari, l'Auditore del Commissariato unitamente all'attuale Segretario dei Consoli Ci proporranno nel termine d'un Mese quelle variazioni, ed aggiunte, che crederanno necessarie per renderla completa.

Tale essendo la Nostra Volontà, ne comandiamo la piena osservanza.

Dato li 12. Ottobre 1782.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ALBERTI

FRANCESCO SERATTI.

F I N E.

**This book is under no circumstances to be
taken from the Building**

[illegible]

Digitized by Google

